



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Dipartimento di Filosofia

Dottorato di ricerca in Filosofia politica

Curriculum: Morale Politico

**GIUSTIZIA E IMMIGRAZIONE**

*Un approccio etico all'ammissibilità degli immigrati*

Dottorando:

Rodrigues Alfredo

Matricola: 1654623

Primo supervisore:

Prof. Stefano Petrucciani

Secondo supervisore:

Prof. Mariano Croce

Anno Accademico 2018/2019

*I tempi in cui ci si poteva permettere di ignorare ciò che accade nel Sud globale sono  
finiti per sempre.*

A mia Madre

## INDICE

Acronimi	07
Introduzione	10
<b>Capitolo 1 – Il diritto di migrare</b>	<b>14</b>
1. Fonti e storia del diritto di migrare	15
1.1 Il diritto di emigrare	19
1.2 Il diritto di immigrare	24
2. Dalla violazione alla legittimazione del diritto di immigrazione	29
3. Etica e immigrazione	31
3.1 Il nesso fra benevolenza e giustizia	34
3.2 Una questione di metodo	37
<b>Capitolo 2 – Il diritto alla libertà di movimento e all’autodeterminazione</b>	<b>40</b>
1. I principali argomenti a favore della libertà di movimento	40
1.1 Argomento dell’analogia domestica	42
1.2 Argomento dell’analogia del mercato	46
1.2.1 Teoria economica dei costi e benefici della migrazione	50
1.2.2 Oltre i costi economici della migrazione	56
1.3 Argomento dell’egualitarismo morale e dell’umanità	62
2. I principali argomenti a favore dell’autodeterminazione della comunità politica	64
2.1 Argomento della libertà di associazione	65
2.2 Argomento della costruzione delle istituzioni fondamentali della comunità politica	69
2.3 Argomento della proprietà privata	74
3. Le cause della ricchezza delle nazioni: Considerazioni finali	78

<b>Capitolo 3 – Povertà, immigrazione e giustizia</b>	<b>81</b>
1. Alcuni fatti: povertà e immigrazione	82
2. Povertà assoluta e relativa	84
3. Immigrazione e lotta alla povertà globale	86
3.1 L'obbligo morale all'assistenza	91
3.1.1 Aiuto: un dovere morale	94
3.1.2 Le obiezioni sull'obbligo morale all'assistenza	97
3.1.3 Demografia, povertà e assistenza	100
3.1.4 Valutazione dell'efficacia degli aiuti internazionali	104
3.2 L'obbligo morale di accoglienza	105
<b>Capitolo 4 – <i>Land grabbing</i>, povertà e immigrazione</b>	<b>108</b>
1. L'origine del <i>land grabbing</i>	109
1.1 La libertà come scelta e il consumo	117
1.2 Il debito: strumento displicare e presupposto per il <i>land grabbing</i>	121
2. I contratti dell'acquisizione di terra su larga scala	124
3. Effetti del <i>land grabbing</i>	129
3.1 Breve nota all'impronta ecologica	132
3.2 Dalla razionalità economica alla razionalità ecologica	134
3.3 Il principio di reciprocità e la fallacia dell'unilateralismo come strategica politica ambientale	142
3.4 Dal <i>factum</i> al <i>faciendum</i>	144
4. Cambiamenti climatici e immigrazione	147
4.1 Una questione di statistica	148
4.2 Il concetto dei rifugiati ambientali	149
4.3 I rifugiati ambientali e il principio della causalità non lineare	153
5. <i>Lang grabbing</i> e diritto internazionale	156

<b>Capitolo 5 – Muri e sicurezza. La funzione effettiva della retorica dei confini chiusi dei Paesi del Nord globale</b>	162
1. Politica di controllo dell’immigrazione irregolare	167
2. Effetti della politica del rafforzamento del controllo dei confini	171
3. La psicoanalisi di confine e l’immigrazione	174
4. Il muro e il paradigma bracciante	178
5. I muri e la minaccia globale del terrorismo internazionale	181
6. La teoria della crimigrazione	190
7. Politiche alternative alla chiusura dei confini: Considerazioni finali	194
<b>Capitolo 6 – Immigrazione e invecchiamento della popolazione</b>	199
1. Dati sull’invecchiamento demografico in Europa	201
2. Le cause del processo di invecchiamento e diminuzione della popolazione	205
3. Alcuni effetti dell’invecchiamento demografico	209
3.1 L’attrazione del capitale umano	211
3.2 Il proletariato emozionale	223
3.3 Istituzionalizzazione degli anziani	224
<b>Capitolo 7 – I limiti all’espulsione degli immigrati in situazione irregolare dal territorio dell’Unione europea</b>	228
1. Alla ricerca del fondamento etico dei diritti umani	231
1.1 I diritti umani: dal particolare all’universale	239
1.2 L’uomo come soggetto in relazione e l’ambiente di riferimento normativo	241
2. Confini puntiformi, espulsione, e diritti umani	244
2.1 Detenzione ed espulsione di immigrati in situazione irregolare	248
2.2 Detenzione di immigrati alla base di strumenti internazionali per la protezione dei diritti umani	250

3. I limiti all'espulsione degli immigrati in situazione irregolare	253
3.1 La tortura e il principio di <i>non-refoulement</i>	255
3.2 Le persone vulnerabili	262
3.3 Il diritto al rispetto della vita privata e familiare	269
4. L'efficacia dei diritti umani nella protezione degli immigrati in situazione irregolari: Considerazioni finali.	275
Conclusione	278
Bibliografia	284
Ringraziamenti	316

## ACRONIMI

BM – Banca Mondiale.

CDSC – Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa.

CEE – Comunità Economica Europea, istituita con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957.

CEDU – Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

CEDM – Casa Editrice Dottore Antonio Milani, Padova.

CIA – Agenzia di spionaggio civile del governo federale degli Stati Uniti d’America.

CIE – Centro di Identificazione e Espulsione.

CPTA – Centro di Permanenza Temporanea e Assistenza.

CPR – Centro di Permanenza per Rimpatri.

CPP – Codice di Procedura Penale.

CRS – Agenzia di ricerca di politica pubblica del Congresso degli Stati Uniti d’America.

DSI – Dipartimento di Sicurezza Interno degli Stati Uniti d’America.

DPR – Decreto del Presidente della Repubblica.

EDUFBA – Editore dell’Università Federale di Bahia, Brasile.

EASO – Ufficio europeo di sostegno per l’asilo.

ECRI – Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza.

EURODAC – Trattamento informatizzato delle impronte digitali dei richiedenti asilo.

EUROSTAT – Ufficio statistico dell’Unione europea.

FAO – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione.

FOCSIV – Federazione degli Organismi Cristiani per lo Sviluppo Internazionale e il Volontariato.

FBI – Ente investigativo di polizia federale degli Stati Uniti d’America.

FGMS – Forum Globale su Migrazione e Sviluppo.

FMI – Fondo Monetario Internazionale.

FSIN – Rete di informazione sulla sicurezza alimentare. Iniziativa globale co-sponsorizzata da FAO e altre agenzie delle Nazioni Unite.

IDOS – Immigrazione Dossier Statistico.

IDP – Persone sfollate all'interno del proprio Paese.

IFAD – Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo.

IGBP – Programma internazionale della Geosfera e Biosfera.

IGPII – Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Libreria Editrice Vaticana.

ILO – Organizzazione Internazionale del Lavoro.

IOM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

ILC – Coalizione internazionale delle organizzazioni della società civile e intergovernative per la tutela della terra e dei diritti dei più poveri.

ISMU – Fondazione “Iniziative e Studi sulla Multietnicità”.

ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica (Italia).

INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Italia).

ISPL – Indice per calcolare la soglia di povertà internazionale.

MSNA – Minori Strarieri Non Accompagnati.

NSA – Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti d’America.

OCSE/OECD – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

OMA – Organizzazione Mondiale dell’ambiente.

OMC/WTO – Organizzazione Mondiale del Commercio.

ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite.

OUA – Organizzazione per l’Unità Africana.

PIL – Prodotto Interno Lordo.

REMHU – Rivista Interdisciplinare della Mobilità Umana, Brasile.

RTM – Rivista di Teologia Morale.

SIMI – *Scalabrini International Migration Institute*.

SIS – Sistema d’Informazione Schengen.

SIVE – Sistema Integrato di Vigilanza Esterna dell’Unione europea.

TU – Testo Unico sull’immigrazione. Decreto Legislativo n.286 del 25 luglio 1998.

UE – Unione europea.



UNDP – Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

UNEP – Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.

UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite per l'Eduzione, la Scienza e la Cultura.

UNHCR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

US/USA – Stati Uniti d'America.

## **Introduzione**

Una convinzione molto diffusa vuole che la discussione sulla giustizia si disponga all'interno di un contesto territoriale ben definito e riguardi principalmente le relazioni tra i cittadini di uno Stato nazionale. Questa è l'opinione che non solo fa sfondo alle classiche trattazioni della giustizia, da Platone a Rawls passando per Hume, ma permea la comprensione comune dei problemi di giustizia. In questo modo, l'oggetto delle discussioni sulla giustizia politica è stato a lungo la distribuzione e la redistribuzione delle risorse all'interno della comunità politica nazionale. La distribuzione riguarda l'assegnazione di diritti e di risorse, mentre la redistribuzione attiene a tutti quegli interventi volti a mettere in equilibrio le posizioni all'interno della comunità politica.

Nonostante nella storia non sia mai stata del tutto assente l'attenzione per le questioni di giustizia che superano i confini, occorre rilevare che alcuni fenomeni stanno modificando il nostro modo di pensare e di impostare i problemi di giustizia. Ci si riferisce a fenomeni come i processi di globalizzazione, l'accelerazione e l'aumento delle connessioni transnazionali, le politiche neoliberiste, il ritmo crescente e il carattere eterogeneo dei flussi migratori internazionali e la variabile risposta da parte degli Stati nazionali e degli organismi sovranazionali (Unione europea) in termini di apertura o chiusura delle frontiere interne ed esterne che separano soggetti inclusi ed esclusi, cittadini e stranieri.

Oggi la coscienza dell'interdipendenza tra le nazioni e tra gli individui di diverse nazioni, così come la possibilità di interazione tra nazioni e tra individui, sta diventando incontestabile. Si inizia a percepire con evidenza che le decisioni prese all'interno di uno Stato, anche quando riguardano affari interni, possono incidere sulle altre nazioni fino a modificare la posizione di altri individui in altri Stati, con un conseguente ampliamento delle responsabilità reciproche. Ci si sente in pericolo a causa di minacce localizzate in altre parti del mondo: la caduta di una dittatura o una guerra civile in un paese lontano produce effetti che si riverberano in ogni parte del globo.

Al radicarsi della percezione che esistono problemi di giustizia oltre le frontiere che incidono fortemente nell'assetto interno, perdura la persuasione abbondantemente consolidata che il luogo proprio della giustizia sia l'ambito domestico. Le teorie della giustizia si dividono allora in due gruppi: quelle che continuano a sostenere l'esclusiva pertinenza della giustizia nella comunità politica e quelle che si attrezzano per dare conto di queste nuove percezioni.

L'idea che le questioni di giustizia siano correttamente impostate all'interno dei confini è profondamente legata alla tesi secondo la quale il luogo tradizionale per dibattere questioni di giustizia è il foro pubblico nazionale, soprattutto per l'importanza dell'autodeterminazione. Oltre al principio di autonomia e di partecipazione all'individuazione dei criteri di giustizia anche le ragioni della comunanza degli orizzonti culturali, della solidarietà e della responsabilità verso la comunità di appartenenza alimentano la tesi della giustizia domestica. Tutte queste ragioni confluiscono nella tesi della rilevanza delle relazioni politiche nazionali per questioni di giustizia.

Le teorie che difendono la pertinenza della giustizia globale derivano da un principio eccezionalmente condiviso, ossia quello di eguaglianza morale di tutti gli esseri umani. Alla luce di questo principio, non è lecito discriminare gli esseri umani a motivo del territorio in cui sono nati, o per la famiglia da cui provengono, dal momento che si tratta di dati indipendenti dalla volontà degli individui.

Tuttavia, la giustizia globale solleva perplessità dal punto di vista della sua realizzabilità e praticabilità. Essa «pecca inevitabilmente di astrattezza, di utopismo, di mancanza di realismo».<sup>1</sup> La giustizia globale evoca uno Stato globale o planetario o almeno istituzioni globali e planetarie che svolgono a livello mondiale il ruolo che lo Stato svolge nella comunità politica nazionale e che sono suscettibili di ricevere legittimazione allo stesso tempo. Dunque, è difficile pensare ad una giustizia globale se non si istituzionalizza un sistema effettivo di sovranità planetaria.

---

<sup>1</sup>I. TRUJILLO, *Giustizia globale. Le nuove frontiere dell'eguaglianza*, il Mulino, Bologna 2007, p.15.

L'obiettivo principale di questa tesi non è quello di abbracciare la plausibilità della dimensione politica della giustizia domestica, fondata sul principio di libertà e di autonomia, scartando l'idea di giustizia globale, fondata sulla convinzione dell'eguaglianza della dignità di tutti gli esseri umani o viceversa. Il nostro scopo è quello di armonizzare entrambe le esigenze. Si tratta di individuare una teoria normativa che non abolisca il diritto degli Stati all'integrità territoriale e all'indipendenza politica e decisionale, ma ammetta al tempo stesso l'esistenza di obblighi di natura politica a di là dei confini dello Stato.

Il quadro teorico di riferimento è costituito dalla teoria sulla giustizia del diritto morale di migrare e riguarda tre questioni principali: l'ammissione degli immigrati, il trattamento degli immigrati e la convivenza in società di pluralismo culturale. In questa tesi la nostra attenzione è rivolta al primo aspetto ed è articolato in sette capitoli. Nel primo capitolo, dopo aver esaminato le fonti giuridiche e la storia del diritto di migrare, ci soffermeremo in particolare sul trattamento differenziato e asimmetrico dell'emigrazione e dell'immigrazione per poi passare all'approccio metodologico (di carattere interdisciplinare) che impiegheremo nei successivi capitoli.

L'analisi delle fonti e della storia del diritto di migrare ci aiuterà a chiarire la relazione, per certi versi paradossale, tra il diritto di migrare e la sovranità dello Stato; come sostiene Itzcovich «la sovranità territoriale dello Stato è sia il presupposto logico del diritto di migrare, sia ciò che ne permette la negazione».<sup>2</sup> Tale negazione si materializza nella distinzione tra cittadino e non-cittadino, tra chi è dentro e chi è fuori (dai confini), tra chi è incluso e chi è escluso dall'appartenenza politica. Questa distinzione (discriminazione) è la condizione fondamentale dell'esistenza dello Stato e l'esclusione è la manifestazione della sovranità dello Stato in quanto espressione del controllo del territorio.

Da questo punto di vista, sembra ovvio e incontrovertibile che gli Stati abbiano il diritto di escludere gli aspiranti immigrati, così come appare ovvio che i confini

---

<sup>2</sup> G. ITZCOVICH, *Migrazioni e sovranità: alcune osservazioni su concetto, fonti e storia del diritto di migrare*, in «Ragion Pratica» 41/Dicembre 2013, p.433.

siano necessari in quanto definiscono la sfera di competenza di ogni autorità, sia essa locale, nazionale o internazionale. Tuttavia, il semplice fatto che gli Stati rivendichino il diritto di escludere gli immigrati non è una ragione per ritenere che l'esistenza di un tale diritto sia ovvia e moralmente giustificata.

Per questo motivo nel secondo e terzo capitolo sottoporremo a valutazione critica diversi aspetti del fenomeno migratorio, al fine di verificare se la pretesa dello Stato di escludere gli immigrati dal proprio territorio sia moralmente e sufficientemente giustificata.

Nel quarto capitolo cercheremo di capire se i comportamenti degli Stati sovrani in un sistema mondiale interdipendente producono le circostanze di ingiustizia oltre i confini nazionali obbligando le persone ad emigrare. Questo ci aiuterà da un lato a comprendere perché negli ultimi anni in Europa si è registrato un aumento notevole di flussi migratori, dall'altro lato ci aiuterà a consolidare l'obiettivo centrale di questo lavoro.

Nel quinto capitolo la nostra attenzione sarà rivolta alla questione della proliferazione dei muri come strategia di controllo dell'immigrazione clandestina. Cercheremo di verificare se i muri sono efficaci nel bloccare l'immigrazione clandestina, il traffico di droga e il terrorismo: elementi che più frequentemente e apertamente ne sollecitano la costruzione. In caso di risposta negativa, cercheremo di capire il ruolo effettivo che i muri giocano nella politica degli Stati di immigrazione.

Nel sesto capitolo esamineremo diversi fattori endogeni a favore dell'ammissione degli immigrati. Illustreremo in che modo le decisioni politiche dei tradizionali paesi di immigrazione sono influenzate da "forze interne" che premono per l'apertura, almeno parziale, dei confini. Nel settimo e ultimo capitolo evidenzieremo i limiti fissati dal diritto internazionale alla regola generale, secondo cui lo Stato ha il diritto di allontanare gli stranieri dal proprio territorio in virtù del principio di sovranità territoriale.

## Capitolo 1

### Il diritto di migrare

L'idea che ogni persona, in qualsiasi parte del mondo, indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di residenza, dalla razza, dal sesso, dalla casta o dalla comunità di appartenenza, abbia alcuni diritti fondamentali che gli altri siano tenuti a rispettare ha in sé qualcosa di estremamente affascinante, in quanto segno premonitore di una tendenza dell'umanità verso il meglio. I diritti umani sono fini desiderabili, meritevoli di essere perseguiti ma che, nonostante questa loro desiderabilità, non sono ancora stati tutti, dappertutto e in egual misura riconosciuti. Emblematico, in questo senso, è «il diritto di migrare»<sup>3</sup>.

Il diritto di migrare può essere definito come il diritto di attraversare i confini fra gli Stati con l'intenzione di soggiornare per un tempo prolungato o indefinito in uno Stato diverso da quello di provenienza. È quindi un diritto costituito da due elementi: l'attraversamento dei confini e la finalità del soggiorno.

Il diritto di migrare non va confuso con il diritto alla libertà di circolazione che implica semplicemente il diritto di spostarsi da un posto all'altro. Il diritto di migrare è, per così dire, il diritto di muoversi da un "dentro" a un "fuori" (emigrazione) e da un "fuori" a un "dentro" (immigrazione). Emigrazione e immigrazione non sono due azioni distinte, ma due descrizioni distinte di una unica azione: spostarsi da un luogo a un altro attraversando il confine fra due Stati. L'immigrazione non può esserci senza l'emigrazione e viceversa.

---

<sup>3</sup> C.W. DE WENDEN, *Il diritto di migrare*, trad. it. di E. Leopardi, Ediesse, Roma 2015. Il verbo intransitivo "migrare" non è un sinonimo di muoversi, non è un semplice movimento ma rinvia a uno scambio complesso, quello di luogo, e si compie nel passaggio in cui si incontra lo straniero, che con la sua presenza ci pone una domanda sulla nostra identità. Non si dà migrare senza scambio del luogo, senza l'altro, né senza quell'incontro che potrebbe, per via del luogo, precipitare in uno scontro (D. DI CESARE, *Stranieri Residenti. Una filosofia della migrazione*, Bollati Boringhieri, Torino 2017, p. 92). Per questo motivo, "migrare" non è solo un processo biologico ma è anche un atto politico.

## 1. Fonti e storia del diritto di migrare

Il diritto di migrare fu avanzato per la prima volta all'indomani dei viaggi di Cristoforo Colombo in America (1492) con lo scopo di "giustificare" la "conquista" di quelle terre. I primi abitanti trovati in America venivano definiti dai *conquistadores* in modo contraddittorio «talvolta come selvaggi sanguinari, talvolta come genti mansuete, disposte a ricevere la parola di Dio»<sup>4</sup>. L'idea che nelle nuove terre di conquista ci fossero persone docili e pronte a ricevere la parola di Dio, corrispondeva con l'idea dell'espansione della chiesa cristiana «fino agli estremi confini della terra»<sup>5</sup>.

Nel 1493 Papa Alessandro VI (Rodrigo Borgia), senza interessarsi delle ingiustizie commesse dai *conquistadores*, emanò una bolla *Inter coetera divinae*, il primo documento di "iperfrontiera mondiale" che legittimava le azioni dei *conquistadores* in questi termini: «"domandando", "concedendo" ai re di Castiglia "tutte le isole e le terre, esplorate o da esplorare, scoperte o da scoprirsi verso l'occidente e verso il Sud", a partire dal meridiano a Ovest delle Azzorre. E questo grazie alla "pienezza del potere apostolico"»<sup>6</sup>.

Il 12 dicembre 1511 il frate Antonio de Montesinos sferrò un durissimo attacco contro la conquista. Il 27 gennaio 1512 a Burgos, davanti al re di Spagna e a un gruppo di teologi, tra cui il più noto teorico di diritto internazionale dell'epoca Francesco di Vittoria, Montesinos denunciò con forza i crimini di cui era stato testimone nell'Isola Hispaniola dove predicava il Vangelo. È a partire da questa denuncia che Francesco De Vitoria, frate domenicano, teologo e filosofo dell'Università di Salamanca, cominciò a considerare seriamente il rapporto tra i *conquistadores* e i conquistati ovvero tra i colonizzatori ed i colonizzati.

Nella prima metà del 1538 De Vitoria formulò il cosiddetto principio di dovere dell'ospitalità. Secondo questo principio «ogni essere umano è padrone (*dominus*) in quanto è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Nessuno, neanche gli Indios

---

<sup>4</sup> DI CESARE, *Stranieri Residenti*, op. cit. p. 92.

<sup>5</sup> At., 1,8.

<sup>6</sup> DI CESARE, *Stranieri Residenti*, op. cit., p. 94.

possono essere privati delle loro proprietà, spogliati dei loro averi. Essi sono padroni delle loro terre»<sup>7</sup>. Questo principio non giustificerebbe tuttavia, da parte degli Indios, la negazione dell'ospitalità ai nuovi arrivati, con la finalità di scambi commerciali (*jus commercii*), di predicare e annunciare il Vangelo (*ius praedicandi et annuntiandi Evangelium*<sup>8</sup>), di viaggiare (*jus peregrinandi in illas provincias*) o di risiedere (*jus degendi*). In questo modo i colonizzatori iniziarono a invocare il diritto di migrare (*jus migrandi*).

Nel 1795 il filosofo tedesco Immanuel Kant pubblicò il suo saggio *Per la pace perpetua*, destinato a lasciare echi nel pensiero filosofico moderno. La seconda parte di questo saggio contiene tre articoli definitivi per la pace perpetua. Il terzo articolo recita: «il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni dell'universale ospitalità»<sup>9</sup>. Per Kant, così come per De Vittoria, lo straniero non può essere trattato come un nemico a causa del suo arrivo nella terra di un altro. L'ospitalità deve essere dunque la prima regola di condotta etica dell'umanità. Kant però va oltre De Vittoria quando afferma che «lo straniero può essere allontanato [solo] se mette a repentaglio la vita altrui, ma fino a quando sta pacificamente al suo posto non si deve agire verso di lui in senso ostile»<sup>10</sup>.

Negli anni in cui Kant scriveva il suo saggio erano già stati diffusi gli esiti del viaggio di Cristoforo Colombo in America. Secondo Donatella Di Cesare «al 1492 risale [...] il primo mappamondo, più o meno fantastico, costruito dal navigatore e cartografo tedesco Martin Behaim. [Viene alla luce] che la terra è un pianeta rotondo,

---

<sup>7</sup> Ibid., p. 95.

<sup>8</sup> L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza, Bari – Roma, 2018, p. 200.

<sup>9</sup> I. KANT, *Per la pace perpetua. Un progetto filosofico di Immanuel Kant* in F. GONELLI (a cura di), «Kant. Scritti di storia, politica e diritti», Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 65.

<sup>10</sup> Nel 1545 Domingos de Soto, teologo e confessore personale di Carlo V affermò che «Nessuno, a meno che non sia un nemico o un attentatore alla sicurezza dello Stato, oppure abbia commesso qualche crimine o qualche misfatto, può essere scacciato da qualsiasi Paese. Poiché per diritto naturale e internazionale le strade e le città sono accessibili a tutti senza distinzione, nessuna persona esente da qualsiasi accusa di reato può essere privata del diritto di dimorare dovunque le piaccia. Espellere uno straniero dal territorio di uno Stato senza una legittima causa è una violazione del diritto, in base alla quale ciascuno ha la piena libertà di dimorare dovunque voglia». D. DE SOTO, *In difesa dello Ius Migrandi (In causa pauperum deliberatio, capp. IV-V, Salmanticae, apud Iud Iuntas, 1545)*, Trad. it di Francesco Capriglione, Malatesta Editrice, Apricena (Fg), 2016, pp. 17-18; KANT, *Per la pace perpetua*, op. cit., p.65.



tutt'altro che ospitale [...]»<sup>11</sup>. Kant si serve degli esiti dei primi testimoni oculari della rotondità del pianeta per giustificare la sua posizione sull'ospitalità universale.

Per Kant chiunque, ovunque la sorte lo conduca, ha il diritto di entrare sul territorio senza essere preso per un nemico, «in virtù del diritto della proprietà comune della superficie terrestre, sulla quale, in quanto sferica gli uomini non possono disperdersi all'infinito»<sup>12</sup>. Un altro motivo addotto da Kant per giustificare la sua tesi è il fatto che «originariamente [...] nessuno ha più diritto di un altro ad abitare una località»<sup>13</sup>.

Nell'universo kantiano il diritto di ingresso non coincide con il diritto di cittadinanza, bensì con il diritto di visita. La persona fuori dai confini del proprio paese non ha automaticamente il diritto di residenza, ma solo il diritto di visita. Spetta al sovrano territoriale concedere o meno il diritto di residenza permanente.

I fondamenti filosofici del diritto di migrare sono molteplici. Nel suo *Dizionario filosofico*, alla voce *Égalité*, Voltaire faceva questa raccomandazione a Federico II di Prussia: «Fate di meglio: date a tutti i vostri sudditi il desiderio di restare nel vostro paese, e agli stranieri di venirci»<sup>14</sup>, ad indicare che la popolazione nutriva effettivamente l'aspirazione ad emigrare dal proprio territorio che, per contro, appariva poco attraente per coloro che vi entravano.

Troviamo il diritto di migrare sancito anche nell'art.13 comma 2 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, elaborata da una commissione presieduta da Eleanor Roosevelt, moglie del presidente degli Stati Uniti, e poi approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948<sup>15</sup>. Nel testo, paradossalmente, si parla solo del diritto di emigrazione (il diritto di lasciare il proprio paese di origine e farvi ritorno) e non più del diritto di immigrazione (il diritto di

---

<sup>11</sup> DI CESARE, *Stranieri Residenti*, op. cit., p. 40.

<sup>12</sup> KANT, *Per la pace perpetua*, op. cit. p. 65.

<sup>13</sup> *ivi*.

<sup>14</sup> VOLTAIRE, *Dizionario filosofico*, a cura di M. Bonfantini, Einaudi, Torino, 1950, p. 184.

<sup>15</sup> Nel 1948, dei 58 Stati che facevano allora parte delle Nazioni Unite, 48 votarono la Dichiarazione, 8 si astennero (Unione Sovietica, Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Ucraina, Bielorussia, Sudafrica e Arabia Saudita), mentre non parteciparono alla votazione lo Yemen e l'Honduras. E. GENTILE, *In democrazia il popolo è sempre sovrano: Falso!* Idola- Laterza, Bari-Roma 2016, p.15.

entrare in un altro paese con l'idea di migliorare le proprie condizioni di vita e le prospettive per il futuro).

Il diritto di immigrazione è sottoposto alle discrezionalità dei governi dei Paesi di destinazione. Si tratta di quello che Ruggiu ha definito «aporia del giuridico»<sup>16</sup>. Sarah Fine invece, riallacciandosi a Phillip Cole, sostiene che senza il diritto alla libertà di circolazione internazionale, che include il diritto all'immigrazione, il diritto di uscita dal proprio paese è praticamente inutile perché per poter godere del diritto di uscita si deve anche avere il diritto di poter andare altrove: «non può esserci alcun diritto di emigrare senza un corrispondente diritto di entrare in un altro Stato»<sup>17</sup>.

Anche John Rawls, il più influente filosofico politico degli ultimi decenni<sup>18</sup> è di questa opinione: «il diritto di emigrare è privo di contenuto in mancanza di un diritto a essere accettati in qualche luogo in qualità di immigrati»<sup>19</sup>.

Il diritto di emigrare è fermamente sancito e ribadito anche nel diritto internazionale. La formula icastica della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo «ognuno è libero di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio» (art.13.2) è più o meno fedelmente ripresa da numerose convenzioni internazionali, fra cui il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (art.12 .2) e il Quarto protocollo (1963) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art.2.2).

Questo diritto troviamo anche sancito nella Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965 (art. 5.d.ii), nella Convenzione americana sui diritti dell'uomo del 1969 (art.22.2), nella Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981 (art. 12.2), nella Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui diritti umani degli individui che non sono cittadini del paese in cui vivono del 1985 (art.5.2. a), nella Convenzione sui diritti dei bambini del 1989 (art.10.2), nella Convenzione internazionale sulla

---

<sup>16</sup> D. RUGGIU, *Il concetto dell'altro*, in L. ZAGATO (a cura di), «Introduzione ai diritti di cittadinanza», Terza Edizione, Libreria Editoriale Cafoscarina, Venezia 2011, pp. 196-197.

<sup>17</sup> S. FINE, *The Ethics of Immigration: Self-Determination and the Right to Exclude*, in «Philosophy Compass» 8/3 (2013) p. 256.

<sup>18</sup> E. GREBLO, *Etica dell'immigrazione. Introduzione*, Mimesis/SX, Milano-Udine 2015, p. 8.

<sup>19</sup> J. RAWLS, *Il diritto dei popoli*, a cura di Sebastiano Maffettone, trad. it di G. Ferranti e P. Palminiello Edizioni di Comunità, Torino 2001, p. 97 n. 15.

protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990 (art. 8). Vi sono variazioni nella formulazione di questo diritto tra uno strumento e l'altro, ma non di sostanza.

Va ricordato poi che il diritto di espatriare era già riconosciuto dalla Magna Carta del 1215 come diritto di «lasciare il nostro Regno e ritornarvi, sani e salvi, per terra e mare, fuorché per un breve periodo in tempo di guerra»<sup>20</sup>. Nel titolo primo della Costituzione francese del 1791 si parla inoltre della «la libertà di ogni uomo di andare, restare e partire senza essere arrestato né detenuto»<sup>21</sup>. Nella Costituzione di Francoforte del 1849 (§ 136) e nello *US Expatriation Act* del 1868 (Preambolo) si proclama solennemente che «il diritto di espatrio è un diritto naturale e innato di tutto il popolo, indispensabile al godimento dei diritti alla vita, alla libertà e alla ricerca delle felicità»<sup>22</sup>.

Nelle moderne democrazie il diritto di emigrare è un diritto umano fondamentale, di cui i paesi del Nord globale si fanno paladini, denunciandone l'assenza nei regimi autoritari e totalitari. Tuttavia, è necessario far rilevare che i governi di questi paesi sono ben lungi dal riconoscere effettive possibilità di ingresso nel loro territorio per chi proviene invece dai paesi poveri, da quelli a elevata pressione migratoria.

## 1.1 Il diritto di emigrare

Abbiamo sostenuto che il diritto di emigrazione è un diritto umano fondamentale che un individuo ha di lasciare il proprio paese di origine e di farvi ritorno, indipendentemente dal motivo o dello scopo della partenza. Implicito nel diritto a partire è il diritto ad ottenere i documenti necessari per il viaggio, in genere il passaporto. Alla luce della situazione della geopolitica odierna il diritto di emigrare

---

<sup>20</sup> Art. 42 del Trattato di Westfalia del 1648 per le persone la cui religione non era riconosciuta nel paese (Osnabrück, art. 5 § 30: *beneficium emigrandi*).

<sup>21</sup> Titolo I (Disposizione fondamentale garantite dalla Costituzione), lettera (a).

<sup>22</sup> ITZCOVICH, *Migrazioni e sovranità*, op. cit. p. 438.

è concepito come un «diritto di fuga»<sup>23</sup> da regimi oppressivi o da situazioni estreme. È la problematica dei rifugiati, che proprio per sfuggire alla persecuzione devono spesso partire o emigrare senza la necessaria documentazione. Su questo ritorneremo più avanti.

Benché il diritto di emigrare sia considerato inalienabile e indipendente dal governo dello stato in cui si è cittadini, in alcune circostanze questo diritto può essere subordinato non solo ad altri diritti fondamentali ma anche ad alcuni specifici obblighi morali e giuridici. Il diritto di emigrare non può, infatti, essere addotto da chi intenda espatriare dopo essersi reso colpevole di un grave reato, oppure voglia sottrarsi al pagamento di eventuali debiti contratti o al servizio militare o civile obbligatorio. Questi limiti possono essere interpretati in modo piuttosto elastico, principalmente quando è in gioco la sicurezza nazionale.

Oggi, come abbiamo visto, numerosi strumenti internazionali ribadiscono con forza che il diritto alla libertà di emigrare è un diritto umano fondamentale. Tuttavia, non si riconosce come diritto umano fondamentale il diritto alla libertà di immigrare. È, questa, una situazione inversa rispetto quella del XIX secolo, quando era difficile uscire dai propri confini ma «abbastanza facile entrare in altri paesi che avessero

---

<sup>23</sup> S. MEZZADRA, *Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione*, Ombre corte, Verona, 2006. In un articolo pubblicato nel 2013 Mezzadra spiega il significato del titolo della sua opera in questi termini: «[...] quel che intendo parlando di “diritto di fuga” a proposito delle migrazioni. È importante sottolineare che non intendo questa formula in senso giuridico formale. Il termine “diritto” si riferisce all’idea profondamente radicata, per quanto possa essere vaga e confusa per i singoli migranti, secondo cui la migrazione è un movimento legittimo. Per usare le parole di un giovane migrante tunisino passato attraverso un centro di detenzione italiano: “la Terra non è mia, non è vostra. Non appartiene né a Obama né a Berlusconi, la Terra appartiene a tutti. Se voglio respirare ossigeno italiano, respiro ossigeno italiano. Se voglio respirare quello canadese, respiro quello canadese” Parlare di diritto di fuga apre una prospettiva peculiare sulla “politica della migrazione”, che non si riduce né alle politiche governative o alle pratiche umanitarie di gestione e assistenza né alla diretta partecipazione dei migranti a lotte e mobilitazioni esplicitamente politiche. Naturalmente, non si tratta di negare l’importanza di questi aspetti, si tratta piuttosto di sottolineare che la migrazione è di per sé attraversata e costituita da importanti fattori politici nella misura in cui mobilita un insieme di energie soggettive e le conduce a scontrarsi contro i rapporti di potere e i molteplici confini che strutturano gli spazi attraversati dai migranti». ID. *Moltiplicazione dei confini e pratiche di mobilità*, in «Ragion Pratica» 41/dicembre 2013, pp. 420 – 421. Per la distinzione fra il «diritto di fuga» e «diritto alla fuga» si veda E. VITALE, *Ius migrandi. Figure di erranti al di qua della cosmopoli*, Bollati Boringhieri, Torino 2004, Cap.6.

bisogno di manodopera o che volessero popolare i territori del cosiddetto “nuovo mondo”»<sup>24</sup>.

In altri termini, in passato non erano le società di destinazione a frapporre ostacoli o a proibire l'ingresso di cittadini stranieri bensì soprattutto le società di provenienza a proibire l'uscita dei loro cittadini giacché prevaleva la preoccupazione di non perdere artigiani qualificati o manodopera per l'agricoltura. Ha scritto Giulio Itzcovich:

«[...] nel corso dell'Ottocento l'immigrazione era ancora in buona sostanza libera e la possibilità di viaggiare ed essere ammessi al soggiorno dipendeva soprattutto dalla classe sociale e dal reddito e non dalla nazionalità o dall'adempimento di formalità burocratiche ancora percepite con una certa irritazione. Nel Settecento e nell'Ottocento, d'accordo con i principi dell'economia politica mercantilista, era piuttosto l'emigrazione a preoccupare quale fenomeno che riduceva la capacità militare e finanziaria del sovrano, che a volte la puniva con la confisca dei beni e con sanzioni severe, quali la morte civile e la pena capitale»<sup>25</sup>.

La popolazione attiva era considerata come una risorsa militare e fiscale troppo importante per autorizzarne l'uscita dal paese. Emigrare era considerato “quasi” un reato, in quanto comportava la violazione del «diritto di non migrare»<sup>26</sup>. L'idea di fondo del diritto di non migrare consisteva nell'affermazione del diritto primario dell'uomo, di vivere nella propria patria e di non emigrare per contribuire allo sviluppo del paese natio. Nei rari casi in cui si emigrava, infatti, si determinava la

---

<sup>24</sup> DE WENDEN, *Il diritto di migrare*, op. cit. p. 23;31.

<sup>25</sup> ITZCOVICH, *Migrazioni e sovranità*, op. cit. p. 443.

<sup>26</sup> Il Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti Cardinale Antonio Maria Vegliò, riallacciandosi a Papa Francesco, definisce il “diritto di non emigrare” la «difesa del diritto di ciascuno a vivere con dignità, rimanendo nella propria casa» (A. M. VEGLIÒ, *Presentazione del Messaggio Pontificio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2016 sul tema “Migranti e Rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della Misericordia*, in «People on the Move» n. 123, XLV, 2015, p. 50). Si legge nel messaggio del Pontefice: «La chiesa affianca tutti coloro che si sforzano per difendere il diritto di ciascuno a vivere con dignità, anzitutto esercitando il diritto a non emigrare per contribuire allo sviluppo del Paese d'origine». È vero che ogni persona ha diritto di emigrare ma oltre e prima di questo va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra. Questo comporta la necessità di aiutare i paesi da cui partono i migranti e rifugiati. Si veda L. ZANFRINI, *Introduzione. Il diritto a non emigrare*, in «Studi Emigrazione», LIII, n. 201, 2016; ID. *Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Laterza, Bari-Roma 2016, p. 28; ID. *Il messaggio per la Giornata del Migrante e del Rifugiato in un'Europa travolta dal dramma delle migrazioni forzate*, in «People on the Move» XLV, n.123, 2015, p.124.

sottrazione del capitale umano al paese di origine. Oggi è solito parlare di *brain drain*<sup>27</sup> – in italiano: “fuga di cervelli” – per indicare l’emigrazione di persone altamente qualificate.

A questo proposito è interessante notare che nel 1926 in Italia esisteva una legge contro “l’emigrazione abusiva” che prevedeva misure intese a privare della cittadinanza coloro che lasciavano il paese<sup>28</sup> e che fu abbandonata soltanto nel 1929. In una circolare datata 3 giugno 1927 indirizzata ai prefetti del Regno, Benito Mussolini – ormai padrone assoluto del Paese – dichiarava:

«Per ogni emigrante che esce per sempre dall’Italia, in compenso di poco oro che giunge dall’estero, il Paese perde: economicamente, tutto ciò che ha speso per nutrirlo, educarlo, per metterlo in grado di produrre; militarmente, un soldato; demograficamente, un elemento giovane e forte, che feconderà terre straniere e darà figli a paesi stranieri. Richiamo i prefetti del Regno ad una rigida sorveglianza su tutti gli organismi esistenti nelle loro giurisdizioni, aventi comunque attinenza con l’emigrazione. E pertanto le Regie Questure dovranno esercitare la massima severità e parsimonia nel rilascio di passaporti per emigranti»<sup>29</sup>.

Fino al 1992 l’emigrante italiano che, per attenuare la sua marginalità e conquistare qualche opportunità in più nei nuovi paesi, sceglieva la cittadinanza statunitense o brasiliana veniva sanzionato dallo Stato italiano con la privazione della cittadinanza italiana. Nel 1933 la Germania seguì l’esempio italiano e dichiarò che «tutte le persone “residenti all’estero” potevano discrezionalmente esser private della cittadinanza tedesca»<sup>30</sup>. Analogamente, molti paesi di emigrazione contemporanei puniscono con la denazionalizzazione automatica l’espatriato che si naturalizzi

---

<sup>27</sup> Cfr. F. BAGGIO, *Brain drain, brain gain e brain circulation: il caso dell’India*, in *Studi Emigrazione*, LIII, n. 201, 2016, pp. 45-64; CH. SAINT-BLANCAT, *Ricerchare altrove. Fuga dei cervelli, circolazione dei talenti, opportunità*, il Mulino, Bologna 2017.

<sup>28</sup> In Italia prima del fascismo la libertà di emigrare era generalmente ammessa e sottoposta solo ad alcuni obblighi relativi al servizio militare e alla necessità di procurarsi un passaporto, mentre sotto il fascismo il legislatore aveva vietato le emigrazioni non autorizzate, addirittura le aveva punite come fattispecie di reato aggravata dai motivi politici, e l’amministrazione aveva esercitato nel rilascio dei passaporti una discrezionalità giuridicamente illimitata e politicamente orientata. H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, trad. it. di A. Guadagnin, Einaudi, Torino 2004, p. 387, nota 24; ITZCOVICH, *Migrazioni e sovranità*, op. cit. pp. 437-438.

<sup>29</sup> Cfr. F. PATORE, *Dobbiamo temere le migrazioni?* Laterza, Roma-Bari 2004, p. 38.

<sup>30</sup> ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, op. cit. p.388, n.25.

all'estero. E non si tratta solo di una marchiatura simbolica, poiché a questa misura se ne associano altre tra cui la privazione del diritto di proprietà immobiliare.

In alcuni Stati post-coloniali, il proibizionismo migratorio aveva motivazioni esclusivamente politiche. Fu il caso, ad esempio, dell'Algeria degli anni Settanta, che poteva contare su risorse naturali ingenti e la cui identità era ancora largamente plasmata dalla lotta di liberazione. L'emorragia di risorse umane qualificate (giovani formati nei sistemi nazionali di istruzione superiore appena ricostruiti, con sacrifici spesso elevati, sulle macerie degli apparati educativi coloniali) era vista, perlopiù a ragione, come ostacolo al consolidamento dell'indipendenza appena conquistata.

In seguito alla caduta del muro di Berlino (9 novembre 1989), il divieto di uscita è stato drammaticamente sconfessato e permane, oggi, solo in qualche paese del mondo quali Corea del Nord e Cuba. Le frontiere del mondo comunista, Cina inclusa, si sono aperte e i paesi del Sud globale hanno compreso il beneficio che si poteva trarre dall'emigrazione. Emigrare non significa più staccare la spina con la società di provenienza ma, al contrario, istaurare un legame forte con la società di origine.

Gli immigrati, afferma il sociologo italiano Maurizio Ambrosini, «svolgono un ruolo attivo nella società di provenienza, attraverso progetti, aspettative, investimenti generati dalle loro rimesse»<sup>31</sup>.

Oltre a inviare doni e rimesse, a mantenere contatti telefonici ed elettronici, a tornare in visita e a compiere investimenti soprattutto immobiliari, gli immigrati promuovono talvolta progetti di miglioramento delle condizioni di vita delle comunità di provenienza, danno vita a imprese di cui assicurano sbocchi commerciali sia nella società di origine sia in quella di immigrazione, sostengono associazioni

---

<sup>31</sup> M. AMBROSINI, *Sociologia delle migrazioni*, il Mulino, Bologna 2005<sup>2</sup>, p. 47. Qui va distinto la categoria della migrazione di «protezione» con quella di «rottura». Se gli individui si spostano lontano da casa per contribuire alla conservazione e al buon funzionamento delle comunità da cui provengono, si parla di migrazioni protettive (o di mantenimento), per cui l'orizzonte di riferimento del migrante rimane la località di origine; se invece allo spostamento fisico corrisponde anche un cambiamento totale nel quadro di riferimento del soggetto che si è spostato, si parla di migrazioni di rottura (o di espulsione), per cui il legame con la località di origine si è spezzato o comunque non si è mantenuto come determinante dei comportamenti migratori (M. COLUCCI, S. GALLO, *L'emigrazione italiana: storia e documenti*, Morcelliana, Brescia 2015, p. 16.). Appare evidente che per poter utilizzare tali categorie è necessario conoscere da vicino le caratteristiche dei soggetti migratori e i quadri culturali delle società in cui avvengono le migrazioni.

operanti nella società civile, appoggiano candidati e incoraggiano cambiamenti politici. In tale senso, la migrazione è un fattore dello sviluppo umano integrale.

Secondo questa visione, non è più conveniente per i paesi in via di sviluppo ridurre il paese ad una prigione vietando l'emigrazione dei propri cittadini<sup>32</sup>. È proprio questa consapevolezza che, in anni recenti, ha spinto grandi paesi di emigrazione come il Messico e la Turchia a cambiare radicalmente strategia, piegandosi ad accettare la doppia cittadinanza e cercando di costruire con le proprie comunità emigrate rapporti basati sul dialogo e sulla convivenza reciproca.

È significativo che i primi dodici certificati di cittadinanza “binazionali” siano stati rilasciati dall'ex presidente messicano Ernesto Zedillo nel corso di una solenne cerimonia pubblica nel giugno 1998 ed è ancora più significativo che il primo beneficiario di questa nuova opportunità giuridica e politica sia stato il professore messicano Mario Molina del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, vincitore del premio Nobel per la chimica nel 1995.

Il fatto che un numero crescente di paesi in via di sviluppo stia maturando un atteggiamento più realistico che in passato rispetto all'emigrazione non significa che la consapevolezza delle potenziali implicazioni negative del fenomeno sia diminuita. Su questo torneremo più avanti.

## **1.2 Il diritto di immigrare**

Il diritto di immigrazione è il diritto di entrare in un altro paese con l'idea di ottenere un qualche miglioramento delle condizioni di vita e delle prospettive per il futuro. Questo diritto è «fondato sui principi della libertà di movimento, dell'universale uguaglianza di tutti gli esseri umani»<sup>33</sup>. È un diritto che non gode di un riconoscimento internazionale. Il diritto internazionale si limita infatti soltanto a riconoscere che ogni persona ha il diritto a lasciare il proprio paese e a farvi ritorno

---

<sup>32</sup> Cfr. ZANFRINI, *Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, op. cit. p.7.

<sup>33</sup> *Ibid.*, p., 24.



ma non va oltre, lasciando il riconoscimento del diritto di immigrazione al beneplacito del sovrano territoriale del paese di destinazione.

Oggi la categoria dei rifugiati è l'unica che nella giurisprudenza internazionale gode del diritto di immigrazione. I primi anni del secondo dopoguerra, gli anni della ricostruzione e della grande crescita economica (1946-1975)<sup>34</sup>, sono stati caratterizzati «dall'esodo di milioni di sfollati e di rifugiati costretti a fuggire per motivi politici o per non soggiacere, con le modificazioni territoriali derivanti dai trattati di pace, sotto la sovranità dei vincitori»<sup>35</sup>. Di fronte a questo dinamismo e alle conseguenze geopolitiche, giuridiche e sociali provocate dalle dittature e dalla prima e seconda guerra mondiale, fu inevitabile la convocazione da parte delle Nazioni Unite di una conferenza internazionale il 28 luglio 1951 a Ginevra. La conferenza culminò con la firma della Convenzione sulla protezione dei rifugiati.

All'origine, la Convenzione non si proponeva come strumento di protezione dei rifugiati su scala mondiale né offriva una definizione di persecuzione valida ed estendibile ad altri periodi storici. In origine, questo importantissimo documento aveva infatti due limitazioni, una temporale e l'altra geografica.

Nel caso della limitazione temporale il termine "rifugiato" era applicato "solo" a colui che per causa di "avvenimenti anteriori al 1° gennaio del 1951" e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trovava fuori dello Stato di cui possedeva la cittadinanza e per timore, non voleva rientrare, oppure non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non poteva o non voleva tornarvi.

Uomini e donne potevano quindi acquisire lo status di rifugiato solo se gli eventi che avevano portato alla loro fuga avevano avuto luogo prima del 1° gennaio 1951, ovvero erano riconducibili al secondo conflitto mondiale o alle dinamiche che avevano segnato l'emergere della guerra fredda.

---

<sup>34</sup> C. BONIFAZI, *L'Italia delle migrazioni. Le vie della civiltà*, il Mulino, Bologna, 2013.

<sup>35</sup> N. PETROVIĆ, *Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d'asilo in Italia della Costituzione ad oggi*, FrancoAngeli, Milano, 2011, p. 22.

Inoltre, veniva riconosciuto come rifugiato “soltanto” colui che fuggiva dagli eventi accaduti in Europa, prima del 1° gennaio 1951. Questa è la cosiddetta limitazione geografica. Si legge in modo inconfondibile nell’art.1 Sezione B comma 1: «l’applicazione della Convenzione nell’ordinamento dello Stato contraente può essere limitata ai soggetti provenienti dall’Europa, se tale opzione viene sottoscritta dallo Stato contraente». In tale senso, si consentiva ai singoli governi di escludere dall’acquisizione dello status di rifugiato tutti coloro che provenivano da regioni extraeuropee, in prevalenza Africa (Somalia, Etiopia, Sudan), Asia (Iran, Iraq, Afghanistan) e America latina (Cile, dopo il “golpe” del settembre 1973).

Oggi queste due limitazioni non esistono più, dopo essere state eliminate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1967. Le motivazioni che portarono all’abolizione di queste limitazioni vanno cercate nel quadro storico di quegli anni.

Il periodo dal 1950 al 1973 è considerato «il periodo di maggiore crescita dell’economia mondiale»<sup>36</sup>. Nel 1955 il ministro degli esteri italiano Gaetano Martino convocò una conferenza internazionale dei ministri a Messina, con lo scopo di creare un’area di libero scambio all’interno del continente europeo. Due anni dopo, precisamente il 25 marzo 1957 a Roma, nella sala Orazi e Curiazi del Campidoglio, viene firmato il trattato della nascita dell’Unione Europea.

Secondo il teorico della società liquida, Zygmunt Bauman, il motivo che ha indotto gli Stati europei all’unificazione non è solo la crisi dell’autosufficienza nazionale nel senso che «nessuno degli Stati odierni sarebbe capace, in caso di bisogno, di difendere da solo le proprie frontiere»<sup>37</sup>, né solo la crisi dell’indipendenza culturale, ma principalmente la crisi dell’autosufficienza economica. In quest’epoca di abbattimento delle barriere doganali e di circolazione indisturbata del capitale «nessuno Stato ha mani lunghe abbastanza per arrivare ai luoghi dove si decide il benessere delle nazioni di cui esso sta a capo»<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> BONIFAZI, *L’Italia delle migrazioni*, op. cit., p.155.

<sup>37</sup> Z. BAUMAN, *Il disagio della postmodernità*, tr.it Vera Verdiani, Bruno Mondadori, Milano 2002, p. 246.

<sup>38</sup> *ivi*.

Di fronte alla crescita economica del periodo 1950-1973, l'Europa divenne terra di attrazione di persone costrette ad espatriare alla ricerca di un migliore standard di vita per situazioni oggettive, permanenti e generalizzate di sottosviluppo economico – spesso conseguenti a carestie, epidemie, catastrofi naturali. Con ciò non intendiamo sostenere che l'emigrazione dall'Africa all'Europa nel periodo 1950-1973 era soltanto motivata da fattori economici. Non vanno trascurati in questo senso altri fattori.

Infatti, nel secolo che ci siamo lasciati alle spalle, l'umanità è stata duramente provata da una interminabile e orrenda sequela di guerre, conflitti, genocidi, pulizie etniche che ha causato inenarrabili sofferenze e ha costretto molte persone del Sud globale a cercare rifugio in Europa. Alle radici di tanta sofferenza si individua una logica di sopraffazione, nutrita dal desiderio di dominare e sfruttare gli altri e supportata da ideologie di potenza, utopismi totalitari, insani nazionalismi o antichi odi tribali<sup>39</sup>.

Così la limitazione temporale e geografica del concetto di rifugiato della Convenzione di Ginevra appariva fuorviante agli occhi dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Di fronte all'inadeguatezza della definizione di rifugiato della Convenzione di Ginevra, si è fatta strada l'idea che esiste una categoria di rifugiati i quali, pur non rientrando nella definizione originaria, hanno comunque diritto a qualche forma di protezione. Si tratta di persone di provenienza extraeuropea la cui situazione desta preoccupazione poiché costrette a fuggire dal loro paese a causa di persecuzioni, violazioni massicce dei diritti umani, violenza generalizzata, conflitti armati, guerre civili e altre circostanze che hanno gravemente turbato l'ordine pubblico mettendo in pericolo la loro vita, la loro sicurezza e la loro libertà.

Il primo attore internazionale che si preoccupò della sorte di queste persone fu l'agenzia incaricata di guidare e coordinare l'azione internazionale per salvaguardare i diritti e il benessere dei rifugiati, lo *United Nations High Commissioner for Refugees*

---

<sup>39</sup> Cfr. S. BELLUCCI, *Storia delle guerre africane. Dalla fine del colonialismo al neoliberalismo globale*, Carocci, Roma, 2006, p. 115.

(UNHCR)<sup>40</sup>. Le persone che richiedevano la protezione dell'UNHCR erano chiamati «rifugiati *de facto* o sotto il mandato dell'UNHCR»<sup>41</sup>. Alla fine del 1951 si trovavano in Europa 1.250.000 rifugiati *de facto*. Per questo il 15 aprile 1952 fu aperto in Italia l'Ufficio dell'UNHCR. Nel periodo tra 1952 e il 1989, in Italia furono presentate 188.188 domande d'asilo<sup>42</sup>.

Il 1° dicembre 1966, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite eliminò le due riserve temporale e geografica per gli Stati che non avevano ancora aderito alla Convenzione di Ginevra. Per gli Stati che avevano già sottoscritto la Convenzione, invece, fu eliminata la limitazione temporale ma mantenuta quella geografica per chi l'avesse precedentemente adottata (Protocollo di risoluzione n. 2198, del 1° dicembre 1966). Un anno dopo, questi due vincoli furono superati sul piano internazionale con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo addizionale” relativo allo *status* di rifugiato, adottato a New York il 31 gennaio 1967.

Con questo Protocollo, la Convenzione di Ginevra affronta su scala internazionale e in maniera compiuta la questione dei rifugiati, a partire dalla determinazione delle condizioni per l'attribuzione del relativo status e dei diritti ed obblighi scaturenti da tale condizione giuridica<sup>43</sup>. Nello specifico, la Convenzione chiede agli Stati contraenti di garantire ai rifugiati diritti fondamentali quali la tutela legale, l'assistenza sanitaria e sociale, il diritto all'istruzione e al lavoro ed il più

---

<sup>40</sup> P. BONETTI, L. NERI, *Il diritto d'asilo* in B. NASCIMBENE, P. BONETTI (a cura di), «Diritto degli stranieri», CEDAM, Padova, 2004, p. 1207. L'UNHCR è stato istituito il 14 dicembre 1950 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Si sforza di garantire che tutti possano esercitare il diritto di chiedere asilo e trovare rifugio sicuro in un altro Stato, con la possibilità di tornare a casa volontariamente, integrarsi localmente o trasferirsi in un paese terzo.

<sup>41</sup> PETROVIĆ, *Rifugiati, profughi, sfollati*, op. cit., p. 22.

<sup>42</sup> Tra i richiedenti asilo solo pochi optavano per la permanenza in Italia. Infatti, nel 1978 erano presenti nel territorio italiano solo 1.500 rifugiati riconosciuti. Secondo l'UNHCR, fino il 31 dicembre 1991 i rifugiati riconosciuti dal Governo italiano che si erano stabiliti in Italia erano solo 12.203. Così, negli anni novanta l'Italia appare più come un Paese di transito, piuttosto che un Paese di asilo permanente. Ibid., p. 28.

<sup>43</sup> Prima della Convenzione di Ginevra c'erano altri accordi internazionali perlopiù sotto l'egida della Società delle Nazioni che, in occasione di eventi bellici di particolare gravità, hanno predisposto normative ad arte per la protezione dei rifugiati che tali conflitti causavano. Si tratta in particolare «dell'accordo del 1921 relativo ai rifugiati russi, a quelli del 1924, 1926 e 1928 in favore dei profughi armeni, assiri, assiro-caldesi, ruteni, montenegrini, ebrei, e turchi. Convenzione del 1933 per i rifugiati provenienti dalla Spagna e del 1938 per coloro che fuggivano dalla Germania e dell'Austria sotto le persecuzioni del regime nazista. Ibid., pp. 22-23 n.9.

ampio spettro di diritti civili, economici e sociali. Allo stesso tempo la Convenzione vieta all'art. 31 il rifiuto dell'ingresso o il soggiorno irregolare dei rifugiati purché si presentino alle autorità ed esponano le ragioni ritenute valide per il proprio ingresso irregolare.

Grazie alla Convenzione di Ginevra si gode del diritto di immigrare qualora l'emigrazione sia causata da "un ben fondato timore di persecuzione" nel proprio paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica. Diversamente, il semplice stato di disoccupazione nel paese di provenienza non può configurarsi quale titolo per l'accesso al diritto di immigrazione.

## **2. Dalla violazione alla legittimazione del diritto di immigrare**

Il criterio per accedere al diritto di immigrazione è proprio la sua violazione. Questa affermazione non è una contraddizione ed esige una spiegazione. Per chiarirne il significato è di capitale importanza distinguere un rifugiato da un richiedente asilo. Il richiedente asilo è una persona che si sposta attraverso le frontiere in cerca di protezione, ma non sempre rientra nei rigidi criteri della Convenzione di Ginevra, giacché molte volte non è in grado di provare di essere bersaglio individuale di una persecuzione esplicita.

In sostanza, un richiedente asilo è una persona che ha presentato un'istanza di protezione internazionale<sup>44</sup> all'autorità competente del paese di destinazione ed è in attesa del suo esito, come sostiene la sociologa italiana Laura Zanfrini: «un richiedente asilo è colui che ha presentato una domanda di rifugiato politico e che è in attesa di conoscere l'esito della sua richiesta»<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> L'istanza consiste nella redazione di un verbale delle dichiarazioni contenenti informazioni sull'identità, la famiglia, le condizioni di lavoro nel Paese d'origine, il percorso usato per raggiungere lo Stato ricevente, i mezzi di trasporto utilizzati e le motivazioni che hanno indotto la persona a lasciare nel proprio paese d'origine. Tale istanza può essere presentata all'Ufficio di polizia di frontiera.

<sup>45</sup> ZANFRINI, *Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, op. cit. p. 29.

L'istanza può essere infatti accolta o respinta. Qualora l'istanza venga accettata si procede al riconoscimento dello status di rifugiato, riconoscendo appieno il diritto di immigrazione. Qualora l'istanza del richiedente asilo sia respinta, si procede all'espulsione, negando perciò il diritto di immigrazione. Il richiedente asilo che si veda respingere la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Commissione Territoriale può far ricorso al Tribunale Ordinario entro 5 giorni dalla data di respingimento<sup>46</sup>.

Un rifugiato, dal punto di vista giuridico-amministrativo, è invece colui che è stato riconosciuto lo status di rifugiato, cioè che “gode già” di una protezione internazionale.

Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967 hanno quindi un obbligo morale e un dovere giuridico di ammettere nel loro territorio coloro che fuggono dalla persecuzione per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, ma non hanno l'obbligo di ammettere coloro che fuggono da fattori ambientali avversi (i cosiddetti “rifugiati ambientali”) o per ragioni di ordine economico.

Coloro che solitamente vengono definiti “migranti economici” sono spesso persone che soffrono le conseguenze nefaste di governi autoritari, dello sfruttamento economico, della violenza generalizzata spesso incoraggiata dalla disponibilità di armi (non solo attraverso i traffici illegali, ma anche in virtù del commercio legale di armi). Nonostante ciò, i governi degli Stati economicamente ricchi godono di una discrezionalità maggiore nel determinare le condizioni d'ingresso degli immigrati provenienti dal Sud globale.

Nei capitoli successivi cercheremo di capire se i principi largamente riconosciuti come la sovranità dello Stato e il diritto di non interferenza implicano che gli Stati siano liberi di escludere gli immigrati in maniera arbitraria oppure di selezionare liberamente tra chi ammettere e chi escludere.

---

<sup>46</sup> E. SANTARELLI, M. MANENTE et Al (a cura di), *Guida al diritto d'asilo nel sistema italiano di protezione dei rifugiati*, Ed. Genesidesign.com, Venezia, 2007, pp. 36-37.

Cercheremo inoltre di rispondere ad alcune domande di filosofia morale e politica sulla questione migratoria: Su quale base può lo Stato scegliere gli immigrati da ammettere o meno? I criteri di selezione usati dallo Stato rispondono alle esigenze dell'etica? Gli Stati hanno una speciale responsabilità per gli immigrati delle loro ex colonie? Possono essi escludere gli indigenti e gli apolidi, ovvero i bisognosi solo perché sono stranieri? La migrazione transcontinentale è un mezzo adeguato a combattere povertà e miseria nel mondo?

Tornando alla questione iniziale dobbiamo chiederci: in che modo l'accesso al diritto di immigrazione implica la sua violazione? Per rispondere a questa domanda può essere utile ribadire ancora una volta il concetto del richiedente asilo. Se il richiedente asilo è la persona che si trova nel territorio altrui in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato, questa persona avrebbe quindi già violato il diritto di immigrazione, dal momento che la Convenzione di Ginevra si limita a riconoscere lo *status* di rifugiato a chi ha già messo piede sul territorio dello Stato.

### **3. Etica e migrazione**

Lo studio dei processi migratori è stato affrontato, nel corso delle epoche storiche, da molti punti di vista: storico, economico, politologico, sociologico, psicologico, geografico, demografico, giuridico, culturale ed etico. Quello che è mancato fino ad oggi è una vera e propria filosofia della migrazione. La filosofa Donatella Di Cesare nella sua opera *Stranieri residenti* scrive in modo inconfutabile: «non esiste ancora una filosofia della migrazione. Mancano sia una riflessione sul migrare sia un pensiero intorno al migrante»<sup>47</sup>.

Nel campo dell'etica lo studio del fenomeno migratorio è abbastanza recente. Non mancano contributi precedenti, ma è soprattutto a partire degli anni settanta che il tema diventa sempre più considerato dai cultori di filosofia morale<sup>48</sup>. La riflessione etica sulle migrazioni riguarda almeno tre grandi aree: l'ammissione degli immigrati,

---

<sup>47</sup> DI CESARE, *Stranieri Residenti*, op. cit., p. 28.

<sup>48</sup> G. BATTISTELLA, *I contributi dell'etica alla gestione delle migrazioni*, in «Studi Emigrazione/Migration Studies», XLVII, N. 178, (2010) p. 346.

il trattamento degli immigrati e la convivenza in società di pluralismo culturale. Nonostante ciò, nel campo dell'etica sono ancora poche, ad oggi, le riflessioni approfondite sulla questione dell'immigrazione.

Al di là di un generico invito all'accoglienza dell'immigrato o della sollecitazione, anche essa generica, a praticare la solidarietà è mancata sino ad ora l'individuazione di una solida piattaforma valoriale alla quale ispirare la condotta. Si avverte inoltre la mancanza di una produzione di precise normative morali che affrontino i complessi nodi critici legati alla presenza sullo stesso territorio di tradizioni etniche, sociali, culturali e religiose diverse. Pertanto, la letteratura in questo ambito non è molto vasta, anche se sta crescendo velocemente negli ultimi anni.

La dimensione etica non è stata, fino ad oggi, sufficientemente considerata forse perché ritenuta non rilevante o non facilmente affrontabile dal momento che non sarebbe possibile trovare un accordo tra diverse visioni etiche. La conseguenza di questo "silenzio" sembra essere che la materia è lasciata all'ambito giuridico; fatto salvo il rispetto dei diritti umani, il legislatore ha, infatti, ampia facoltà di emanare norme in materia di migrazioni cosicché viene «ritenuto giusto ciò che viene stabilito dalla legge»<sup>49</sup>.

Le disposizioni normative che nel loro insieme costituiscono le politiche migratorie sono esaminate solo per verificarne l'efficacia, raramente per discuterne il fondamento etico. Le questioni normative poste all'immigrazione si riconducono al rapporto tra giustizia e immigrazione. È una questione molto importante e complessa rispetto alla quale i filosofi che si occupano di immigrazione esprimono posizioni contrastanti. Essi si dividono in due filoni: quello di matrice comunitarista, rappresentato da Michael Walzer<sup>50</sup> e quello di matrice liberale, rappresentato da Joseph Carens<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> G. BATTISTELLA, *Migrazioni e giustizia*, in «RTM», n.160, (2008), p. 479.

<sup>50</sup> M. WALZER, *Sfere di giustizia*, trad. it. di G. Rigamonti Laterza, Bari, 2008.

<sup>51</sup> J. H. CARENS, *Aliens and Citizens: The Case for Open Borders*, «The Review of Politics», 49/2 (1987) pp. 251-273; ID., *The Ethics of Immigration*, Oxford University Press, New York 2013.



I teorici di matrice comunitarista<sup>52</sup> partono dalla constatazione che il mondo è diviso in Stati sovrani, concepiti come piccole proprietà private alle quali le persone non hanno, di diritto, un libero accesso. I “proprietari” dello Stato hanno infatti il diritto di decidere chi può essere ammesso e a quali condizioni. Quindi, per i comunitaristi l’apertura dei confini nazionali è una questione di benevolenza da parte dei cittadini che compongono lo Stato.

I teorici del filone di matrice liberale<sup>53</sup>, invece, sostengono che la libertà di movimento sia un diritto fondamentale dell’individuo e che, pertanto, l’apertura dei confini sia innanzitutto un’esigenza di giustizia. Secondo questa concezione, la libertà di movimento, anche attraverso le frontiere, è un’esigenza imprescindibile della persona in assenza della quale le altre libertà non possono essere adeguatamente usufruite.

Come si può notare, i sostenitori di entrambe le posizioni cercano di difendere le rispettive ragioni appellandosi ai diritti – da un lato, il diritto di un individuo di

---

<sup>52</sup> I più noti e influenti comunitaristi dei nostri tempi: Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, Charles Taylor, Michael Walzer. A. MACINTYRE, *Dopo la virtù: saggio di teoria morale*, Feltrinelli, Milano 1993; M. SANDEL, *Giustizia. Il nostro bene comune*, trad. it di T. Gargiulo, Feltrinelli, Milano 2010; ID., *Il liberalismo e i limiti della giustizia*, trad. it. di S. d’Amico, Feltrinelli, Milano 1994; CH TAYLOR, *La politica del riconoscimento* in J. HABERMAS e CH. TAYLOR, «Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento», Feltrinelli, Milano 1992, pp. 9-62. Il comunitarismo nasce tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta, come critica alle presupposizioni del liberalismo inteso come teoria filosofico-politico della democrazia, della giustizia, della persona e della società. È difficile situare la critica comunitarista del liberalismo fra diverse varietà di antiliberalismo. Per esempio, l’antiliberalismo tradizionale e l’antimoderno di Burke e De Maistre (individualismo - denuncia l’astrattezza della nozione di diritti dell’uomo); l’antiliberalismo marxista (critica la falsa neutralità dell’ordinamento politico, giuridico, e normativo borghese); ecc. È possibile ricondurre i vari aspetti e le varie argomentazioni che compongono la critica comunitarista al liberalismo sotto quattro aspetti principali: a) la critica della nozione di “sé” presupposta dal liberalismo, con particolare riferimento al rapporto che il “sé” intrattiene con la società da un lato e con i propri fini dall’altro; b) la critica della nozione di neutralità della giustizia e di quelle, ad essa collegate, di neutralità delle istituzioni e della priorità del giusto sul bene; c) la critica della centralità dei diritti in alcune concezioni liberali; d) la critica del valore liberale della tolleranza. Cfr. A. FERRARA, *Introduzione*, in A. FERRARA (a cura di) «Comunitarismo e liberalismo», Editori Riuniti, Roma 1992, pp. IX-LVII.

<sup>53</sup> T. POGGE, *Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme cosmopolitiche*, trad. it. di D. Botti, Laterza, Roma-Bari 2010; RAWLS, *Il diritto dei popoli*, op. cit. Rawls pur negando la pertinenza del «principio di differenza» nella società dei popoli, non scarta che vi siano principi di giustizia «tra» le nazioni. Tra le novità che egli introduce rispetto al moderno *ius gentium*, troppo centrato sul diritto di guerra e sul rispetto dei patti, si trovano due elementi di particolare interesse: il rispetto dei diritti umani e l’esistenza di un dovere di assistenza alle società svantaggiate da condizioni sfavorevoli.

emigrare, dall'altro lato il diritto della comunità nazionale di chiudere le frontiere ed escludere chi vi vuole immigrare. Secondo Patrick Riordan, quando si configura un conflitto tra diritti, come in questo caso, l'indagine si sposta sulla considerazione dei fondamenti dei diritti in questione e sulla loro giustificazione<sup>54</sup>. Non è infatti possibile limitarsi semplicemente ad affermare i diritti: essi vanno fondati su una concezione della persona e del bene. Se così non è, il dibattito rischia di limitarsi ad una sterile contrapposizione di affermazioni. Le indagini sui fondamenti e le giustificazioni dei diritti possono tuttavia far emergere la debolezza di una posizione precedentemente ritenuta inoppugnabile, obbligando i suoi sostenitori a cambiare le proprie giustificazioni.

Nel prossimo capitolo cercheremo di esaminare i principali argomenti a sostegno del diritto all'autodeterminazione della comunità politica di escludere i potenziali immigrati. Verificheremo se esiste una giustificazione sufficiente per l'esistenza di un tale diritto, in contrapposizione con gli argomenti di matrice liberale che, come abbiamo visto, sostengono l'apertura dei confini.

### **3.1 Il nesso tra benevolenza e giustizia**

Nel linguaggio corrente si intende per benevolenza l'attitudine a desiderare e a fare il bene per gli altri, in genere a titolo gratuito. La benevolenza è un elemento centrale nella vita di ogni uomo e di ogni donna. Le relazioni di benevolenza governano diversi ambiti dell'agire umano, sia le relazioni relativamente permanenti non scelte volontariamente (come ad esempio la parentela e, in parte, anche la cittadinanza), sia le relazioni tendenzialmente permanenti ma instaurate volontariamente (come il matrimonio e l'amicizia), sia anche le relazioni scaturite dal fatto di avere ricevuto particolari servizi (la gratitudine) o quelle collegate allo stato di bisogno in cui versano determinati soggetti<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> P. RIORDAN, *Immigrazione: diritto di migrare versus diritto di escludere*, in «Approfondimenti Sociali», agosto-settembre 2015, pp. 584-590.

<sup>55</sup> TRUJILLO, *Giustizia globale*, op. cit., p. 86.

Queste relazioni, talvolta convergenti talaltra conflittuali, costituiscono ragioni che giustificano comportamenti benevoli. Una delle differenze tra le azioni derivanti dalla benevolenza e quelle derivanti dalla giustizia risiede nel fatto che l'azione della giustizia è mossa dal "dovere", mentre l'azione della benevolenza deriva dal "volere" e segue quindi la logica della gratuità.

La benevolenza presenta, però, almeno due aspetti problematici. Il primo riguarda la sua estensione: si può essere benevolenti allo stesso modo nei confronti di tutti i propri simili? L'altro aspetto riguarda la misura e il contenuto della benevolenza: la benevolenza si esaurisce entro i confini nazionali? Vi sono soglie massime e minime di benevolenza che non debbono essere oltrepassate? Si può esigere qualcosa in nome della benevolenza?

La risposta a quest'ultima domanda è affermativa<sup>56</sup>. Talvolta infatti le azioni fatte per benevolenza sollevano una questione di giustizia, se non rispettate. Ciò accade quando, posta in essere una relazione retta da benevolenza, alcune delle sue azioni diventano esigibili. Per esempio, il dovere dei genitori di educare i figli – che nasce dalla benevolenza – può al tempo stesso essere richiesto come dovere di giustizia.

Questo esempio ovviamente estremo mostra come la benevolenza poggi sulla giustizia. La benevolenza e giustizia convergono nel senso che la giustizia emerge unicamente quando la logica della benevolenza (cioè del dare senza reciprocità) si snatura dopo essersi attivata. Per mettere bene a fuoco questo aspetto conviene centrare l'attenzione su quella particolare dimensione della benevolenza che si esprime nei confronti di coloro che si trovano in stato di sofferenza o di necessità, oppure, più semplicemente, di quelle persone che hanno bisogno di aiuto.

Immaginiamo un naufragio nel Mediterraneo di potenziali richiedenti asilo in Italia. Anche ammettendo che la benevolenza sfugga alla logica della doverosità, l'inadempimento dell'azione derivante dalla doverosità – il non aiutare chi ha bisogno di aiuto – suscita riprovazione e ripugna il nostro senso di giustizia.

---

<sup>56</sup> Ibid., p. 87.

Ha scritto Trujillo: «un’antica intuizione vuole che per “giustizia” non ci si limiti a non fare il male o a ripararlo e si eviti agli altri il male, quando lo si possa fare con facilità»<sup>57</sup>. Ammettere questo significa accettare un legame inscindibile tra benevolenza e giustizia.

Le azioni dettate dalla benevolenza in caso di bisogno sono anche talvolta denominate “azioni samaritane”, in omaggio alla nota parabola evangelica del passante che si ferma a soccorrere un individuo, a lui sconosciuto, aggredito dai ladri<sup>58</sup>. Chi si colloca nell’ottica del Samaritano si domanda se l’aiuto al bisognoso sia doveroso e, dunque, se un’omissione di aiuto sia colpevole. In presenza di un soggetto in stato di bisogno, come vedremo nel terzo capitolo, esiste un dovere morale di agire poiché il non agire in questa circostanza, come sostiene Trujillo, «costituisce la violazione del principio che vieta di danneggiare il prossimo»<sup>59</sup>. Pertanto, l’omissione di aiuto da parte di soggetti che potrebbero aiutare chi è svantaggiato può arrivare a costituire un’azione deplorabile e addirittura colpevole dal punto di vista morale.

Oltre al principio del danno appena accennato v’è il principio attivo del beneficio. Questo principio stabilisce che è d’obbligo realizzare quei benefici che migliorino la situazione altrui, quando ciò si possa fare ad un costo non irragionevole. Alla luce di questo principio, il dovere di aiuto è collegato alla possibilità di fare un bene maggiore a chi si trova nel bisogno o in pericolo: «più alta è la possibilità di recare un bene, meno è giustificata l’omissione»<sup>60</sup>.

Bisogna tenere conto del fatto che l’obbligo morale di aiutare chi è svantaggiato in nome della benevolenza può essere rafforzato attraverso meccanismi giuridici (ad esempio la sanzione), vale a dire che un obbligo morale può essere trasformato in obbligo giuridico. L’origine di questa trasformazione deriva dalla distinzione tra «obblighi perfetti e imperfetti»<sup>61</sup>, cioè tra obblighi il cui inadempimento è punito da sanzioni e obblighi che non sono sanzionabili. Risulta evidente che gli obblighi

---

<sup>57</sup> Ibid., p. 88.

<sup>58</sup> Lc. 10, 30-35.

<sup>59</sup> TRUJILLO, *Giustizia globale*, op. cit., p.89.

<sup>60</sup> Ibid., p. 90.

<sup>61</sup> Ibid., p. 91.

perfetti sono “superiori” a quelli imperfetti in virtù del fatto che si tratta di obbligazioni rafforzate da sanzioni giuridiche<sup>62</sup>.

### 3.2 Una questione di metodo

Nonostante le differenze tra il filone liberale e il filone comunitarista<sup>63</sup> in materia di migrazione, esiste tuttavia una marginale convergenza, seppur accidentale, tra i due. Gli autori liberali sostengono la libertà di movimento, ammettendo allo stesso tempo che per ragioni legate alla prudenza questa libertà si possa limitare. Ad esempio, i liberali concedono che si possa limitare l'ingresso agli immigrati per evitare un'invasione o un completo stravolgimento delle strutture politico culturali di un popolo.

Ciò di fatto significa che gli Stati hanno il diritto di imporre vincoli e limiti all'immigrazione quando ciò si riveli necessario a mantenere l'ordine pubblico, garantire la sicurezza nazionale e proteggere le istituzioni liberali dall'impatto destabilizzante che l'ingresso di immigrati appartenenti a culture politiche estranee ai valori democratici e liberali potrebbe avere sulle istituzioni liberaldemocratiche.

I comunitaristi sostengono invece che l'ammissione degli immigrati sia possibile soltanto al fine di «sollevare i cittadini da lavori pesanti e sgradevoli»<sup>64</sup>. Questa è per Walzer la vera ragione dell'ammissione di un gran numero di migranti sprovvisti di diritti di cittadinanza.

---

<sup>62</sup> Dal punto di vista morale un principio è perfetto precisamente nella misura in cui non necessita di sanzione esterne, mentre, dal punto di vista giuridico, un principio è perfetto precisamente quando è dotato di tutte quelle garanzie che ne rendono sicura l'esecuzione, in *primis* la sanzione.

<sup>63</sup> Secondo Bauman «il contrasto tra le due visioni di una società ben fatta è genuino e basilare, e non esistono equilibrismi filosofici capaci di negarlo» BAUMAN, *Il disagio della postmodernità*, op.cit., p. 241. Secondo Andrea Salvatore «il liberalismo può essere inquadrato come la teoria politica che afferma la priorità del singolo rispetto allo Stato o, più in generale, alla collettività di cui l'individuo pur fa parte, riconoscendo a quest'ultimo dei diritti proprio in quanto soggettività distinta sia dalle altre sia dalla comunità. A questo punto, il comunitarismo può essere agevolmente definito *ex contrario* quale teoria politica che afferma la priorità della comunità rispetto al singolo» A. SALVATORE, *Giustizia in contesto. La filosofia politica di Michael Walzer*, Liguori Editore, Napoli 2010, p. 8. In altre parole, il liberalismo è la teoria politica che assume come principio fondamentale la libertà individuale e il comunitarismo, quella che assume come principio fondamentale la comunità.

<sup>64</sup> WALZER, *Sfera di giustizia*, op. cit. p. 61.

Entrambe queste tendenze di pensiero arrivano a conclusioni sfumate, insoddisfacenti dal punto di vista etico. Se per i comunitaristi, infatti, la norma dovrebbe essere quella di una comunità nazionale che accoglie solo gli immigrati ritenuti utili al proprio benessere, per i liberali la norma dovrebbe essere la libertà di movimento per tutti attraverso le frontiere, da limitare solo in casi eccezionali.

I comunitaristi inclini a difendere il valore morale della comunità politica nazionale trascurano le circostanze di ingiustizia che si presentano a livello globale. Essi sostengono fermamente che i cittadini di uno Stato non siano tenuti a intraprendere iniziative a vantaggio dei cittadini di altri Stati. Il concetto di giustizia distributiva che sottende a questa visione è quella di «uguaglianza complessa»<sup>65</sup> intesa come distribuzione dei vari beni entro i confini nazionali secondo i criteri adottati dalla comunità politica nazionale. I liberali, invece, abbracciano principi normativi universali e astratti (come l'uguaglianza morale di tutti gli esseri umani) non spiegandone però l'effettiva attuazione nel mondo reale. Essi, cioè, trascurano il fatto che l'azione politica è praticabile soltanto se si prende in considerazione un singolo Stato, non un mondo sconfinato.

I liberali sostenendo che le persone hanno il diritto di emigrare e che i governi hanno l'obbligo di ammettere sul proprio territorio le diverse categorie di “rifugiati” in modo indifferenziato (sia i rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra, sia i richiedenti asilo, ma anche i familiari di immigrati residenti, migranti economici e culturali e rifugiati ambientali) trascurano la rilevanza morale dei confini e il loro carattere strumentale.

Lo scopo della presente tesi non è quello di negare questa tensione abbracciando l'una o l'altra di queste alternative morali ma negoziarne l'interdipendenza ricollocando o riaffermando l'universale nei contesti concreti. Come già ricordato, si tratta di individuare mediante il metodo dialettico una teoria normativa che sappia considerare, simultaneamente, entrambe le posizioni. Una teoria coerentista<sup>66</sup> che non abolisca il diritto degli Stati all'integrità territoriale e all'indipendenza politica e

---

<sup>65</sup> Ibid., p. 15.

<sup>66</sup> J. NADA-RÜMELIN, *Pensare oltre i confini. Un'etica della migrazione*, Edizione italiana a cura di Giovanni Battista Demorta, FrancoAngeli, Milano 2018, p. 15, 26.

decisionale, ma ammetta al tempo stesso l'esistenza di obblighi di natura politica al di là dei confini dello Stato; che sappia integrare simultaneamente il diritto dello Stato con il contributo dei cittadini (una comunità politica bene ordinata) a stabilire relazioni politiche giuste a livello globale.

Tale teoria si oppone al pensiero secondo cui i principi di giustizia sono validi e si applicano esclusivamente all'interno di gruppi che condividono una Storia, una cultura, una lingua o un'etnia. Questa teoria si fonda sul principio della responsabilità e dell'interdipendenza nel sistema internazionale, nello specifico nel principio di danno introdotto da John Stuart Mill nel saggio *Sulla libertà*<sup>67</sup>. Questo principio è composto da un dovere primario e da due doveri derivanti. Il dovere primario è quello di astenersi dal danneggiare gli altri, qualunque sia lo strumento di cui ci si avvale. Il dovere derivato è quello che si presenta quando il danno sia in corso o si sia già verificato. In questi casi l'autore ha il dovere aggiuntivo di porre fine alle azioni dannose e di offrire una qualche forma di risarcimento alla vittima.

Il fatto da considerare è che le conseguenze delle nostre azioni generano obblighi morali: «se l'azione dell'uno possono influenzare le azioni dell'altro, abbiamo allora un dovere di regolare le nostre azioni alla luce di una comune legge di libertà che rispetti la nostra eguaglianza come agenti morali»<sup>68</sup>. Una volta raggiunta la consapevolezza di come esse influenzano concretamente il benessere e la libertà altrui, dobbiamo assumerci la responsabilità delle conseguenze secondarie e invisibili del nostro agire individuale e collettivo.

Alcuni filosofi come Amartya Sen, Thomas Pogge e Seyla Benhabib, estendono il principio del danno di Mill agli Stati e al mondo nel suo insieme, dando origine al principio del danno globale, secondo il quale gli Stati non devono nuocere ai non-cittadini e, quando ciò si verifichi, devono porre fine alle loro azioni e provvedere a fornire compensazioni. Secondo questo principio, lo Stato non può ignorare gli effetti delle proprie azioni solo perché le persone colpite non sono suoi cittadini.

---

<sup>67</sup> J. S. MILL, *Sulla libertà*, (Testo inglese a fronte) a cura di G. Mollica, Bompiani, Milano 2000.

<sup>68</sup> S. BENHABIB, *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, Trad. it. di S. De Petris, Raffaello Cortina, Milano 2006, pp.82-83. Per la questione della responsabilità: individuale, collettiva, globale, si veda NADA-RÜMELIN, *Pensare oltre i confini*, op. cit., pp. 32-41.

## Capitolo 2

### Il diritto alla libertà di movimento e all'autodeterminazione

Entriamo in materia con l'idea avanzata da Seyla Benhabib in *I diritti degli altri*, secondo la quale «le migrazioni internazionali hanno portato alla ribalta il dilemma costitutivo che sta al cuore delle democrazie liberali: quello tra le rivendicazioni del diritto sovrano all'autodeterminazione, da una parte, e l'adesione ai principi universali dei diritti umani, dall'altra»<sup>69</sup>. Ciò ha sollevato nel pensiero politico contemporaneo il dibattito sulla giustificazione morale dell'apertura/chiusura dei confini in un mondo caratterizzato da interdipendenza e ingiustizia, segnalate da notevoli squilibri distributivi e da conflitti di difficile soluzione che mettono a rischio la stabilità delle istituzioni politiche nazionali e internazionali.

Nella prima parte di questo capitolo esamineremo i principali argomenti a favore dei confini aperti. Nella seconda parte affronteremo gli argomenti a favore dei confini chiusi. Alla fine del capitolo cercheremo di individuare un approccio intermedia che svilupperemo nel terzo e quarto capitolo. L'obiettivo è quello di illustrare che i tradizionali paesi di immigrazione, oltre agli obblighi nazionali hanno anche gli obblighi internazionali verso altri Stati e verso individui cittadini di altri Stati.

#### 1. I principali argomenti a favore della libertà di movimento

Uno dei primi ad avviare la discussione sulla libertà di movimento attraverso le frontiere è stato Roger Nett<sup>70</sup> nel 1971. Partendo dall'idea che i diritti umani tendono a fornire a tutti maggior uguaglianza di opportunità, Nett rileva come i diritti riconosciuti per assicurare quella uguaglianza di opportunità siano insufficienti. Manca il diritto alla libertà di movimento, che si dimostra come fondamentale, perché

---

<sup>69</sup> BENHABIB, *I diritti degli altri*, op. cit., p. 2.

<sup>70</sup> R. NETT, *The Civil Right We Are Not Ready For: The Right of Free Movement of People on the Face of the Earth*, in «Ethics» 81 (1971), pp. 212-227.



è il diritto a fuggire dall'oppressione e dalla povertà. La tesi di Nett fu ripresa dal filosofo statunitense Joseph H. Carens in un articolo pubblicato nel 1987<sup>71</sup> e integrato poi nell'opera *The Ethic of Immigration* del 2013<sup>72</sup>.

Secondo Carens «le attuali restrizioni all'immigrazione imposte nelle democrazie occidentali – anche in quelle più aperte come il Canada e gli Stati Uniti – non sono giustificabili»<sup>73</sup> perché tutte le teorie liberali plausibili (l'utilitarismo, l'egualitarismo liberale e il libertarismo) hanno il medesimo valore ultimo, cioè l'uguaglianza morale delle persone, e considerano l'individuo prioritario rispetto alla comunità. Pertanto, le democrazie liberali devono praticare politiche il più possibile coerenti con la visione di un mondo senza confini.

Tra gli approcci liberali, Carens ha valorizzato maggiormente quello di Rawls, anche al di là delle intenzioni dello stesso autore, interpretando in modo originale la formula del “velo di ignoranza” proposta da Rawls per garantire una posizione originaria di eguaglianza<sup>74</sup>. Questa posizione, corrispondente allo stato di natura della teoria del contratto sociale, garantisce che nella scelta dei principi della giustizia nessuno venga favorito o sfavorito né dal caso naturale né dalla contingenza delle circostanze sociali.

Prima di inoltrarci nell'analisi dell'interpretazione di Carens è di capitale importanza illustrare come Rawls descriva le caratteristiche della posizione originaria della giustizia come equità, intesa come istanza dell'imparzialità.

«Dal punto di vista della giustizia come equità la posizione originaria di eguaglianza corrisponde allo stato di natura della teoria tradizionale del contratto sociale. Naturalmente questa posizione originaria non è considerata come uno stato di cose storicamente reale, e meno ancora come una condizione culturale primitiva. Va piuttosto considerata come una condizione puramente ipotetica, caratterizzata in modo tale da condurre a una certa concezione della giustizia. Tra le caratteristiche essenziali di questa situazione vi è il fatto che nessuno conosce il suo posto nella società, la sua posizione di classe o il suo status sociale, la parte che il caso gli assegna

---

<sup>71</sup> CARENS, *Aliens and Citizens*, op. cit., pp. 251-273.

<sup>72</sup> Oxford University Press, New York 2013. Carens considera la libertà di circolazione al di là dei confini nazionali come diritto fondamentale, alla pari degli altri diritti umani.

<sup>73</sup> CARENS, *Aliens and Citizens*, op. cit., p. 270.

<sup>74</sup> J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, a cura di S. Maffettone, Feltrinelli, Milano, 1986<sup>2</sup>; S. MAFFETTONE, S. VECA, *L'idea di giustizia da Platone a Rawls*, Editori Laterza, Roma-Bari, pp. 319-338.

nella suddivisione delle doti naturali, la sua intelligenza, la forza e simile. Assumerò anche che le parti contraenti non sanno nulla delle proprie concezioni del bene e delle proprie particolari propensioni psicologiche. I principi di giustizia vengono scelti sotto un velo di ignoranza. Questo assicura che nella scelta dei principi nessuno viene avvantaggiato o svantaggiato dal caso naturale o dalla contingenza delle circostanze sociali. Poiché ognuno gode di un'identica condizione, e nessuno è in grado di proporre dei principi che favoriscano la sua particolare situazione, i principi di giustizia sono il risultato di un accordo o contrattazione equa»<sup>75</sup>.

Mentre Rawls applica la posizione originaria a livello nazionale, Carens la estende a livello globale: gli individui coperti dal velo di ignoranza, che non conoscono il loro paese di nascita, né il loro status sociale, né la loro forza fisica o intelligenza, inevitabilmente identificherebbero la libertà di movimento come una libertà fondamentale di cui tutte le persone sono titolari.

Oltre a questa posizione è possibile identificare alcuni argomenti a sostegno dell'idea che ritiene moralmente doveroso allentare la maggior parte dei vincoli alla libertà di movimento, e quindi di rimuovere gli ostacoli frapposti al primo ingresso delle persone in un paese diverso da quello di provenienza. I più noti sono quelli dell'analogia domestica, dell'analogia del mercato, dell'uguaglianza morale, dell'umanità, che qui di seguito esamineremo.

### **1.1 Argomento dell'analogia domestica**

Secondo questo argomento, esiste un rapporto di simmetria e congruenza tra il diritto alla libertà di movimento all'interno dei confini di uno Stato e il diritto alla libertà di movimento attraverso i confini che dividono gli Stati. Prima di trattare questo argomento, può essere utile capire come viene inteso il diritto alla libertà di circolazione nell'ordinamento giuridico italiano.

L'art.16 della Costituzione italiana prevede il diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini. L'ambito della norma costituzionale è triplice, in quanto essa riconosce tre distinti diritti: il diritto di soggiornare in qualsiasi parte del paese, da intendersi come il diritto di risiedere, di domiciliare i propri affari o di sostare per il

---

<sup>75</sup> RAWLS, *Una teoria della giustizia*, op. cit., p. 28.

tempo desiderato ovunque sul territorio nazionale; il diritto di circolare ossia di muoversi da una parte all'altra del Paese; e il diritto di espatriare ossia di uscire dal territorio nazionale e farvi ritorno.

Per quanto riguarda i primi due diritti, di soggiorno e di circolazione, il comma 1 dell'art.16 precisa che eventuali limitazioni possono essere stabilite dalla legge ma devono essere di carattere generale ed essere specificatamente fondate su motivi di sanità o di sicurezza pubbliche. La precisazione del carattere generale delle restrizioni imponibili è molto significativa poiché essa vieta l'adozione di misure legislative *ad personam*.

Altrettanto significativa è l'individuazione della sanità e della sicurezza come unici motivi su cui tali restrizioni legislative possono legittimamente fondarsi. Oltre ad essere il segno del particolare rilievo costituzionale attribuito al mantenimento della sanità pubblica e della sicurezza sociale, questa disposizione «serve ad escludere che restrizioni alla libertà di soggiorno o di circolazione possano essere disposte per ragioni politiche»<sup>76</sup>. È evidente come nei Costituenti fosse vivo il ricordo della misura punitiva del confino per ragioni politiche, largamente utilizzata dal regime fascista.

La libertà di movimento all'interno dello Stato viene ampiamente riconosciuta come diritto umano fondamentale e gli Stati vengono criticati quando pongono vincoli alla libertà interna di movimento. Se è così importante che le persone abbiano il diritto di circolare liberamente all'interno di uno Stato, non è forse per loro altrettanto importante poter godere del diritto di muoversi attraverso i confini degli Stati? Qualunque sia il motivo che spinge un individuo a spostarsi all'interno del proprio paese, è difficile pensare che questo motivo non sia valido quando si tratta di attraversare un confine per spostarsi dal proprio paese a un altro.

Carens elenca una serie di ragioni possibili: «qualcuno potrebbe desiderare un lavoro che non trova a casa propria oppure innamorarsi di una persona che vive in un altro paese diverso dal suo; potrebbe appartenere a una religione che conta solo pochi

---

<sup>76</sup> M. OROFINI, *Diritti e doveri della persona. Diritti di libertà personale*, in P. BILANCIA, E. DE MARCO (a cura di), «Ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società», Terza Edizione, CEDAM – Wolters Kluwer, Milano 2018, p. 402.

seguaci nel proprio Stato d'origine e molti in un altro, oppure seguire opportunità culturali disponibili solo in un'altra nazione»<sup>77</sup>. Per questo si dovrebbe considerare il diritto alla libertà di movimento un diritto umano fondamentale.

Secondo questa prospettiva teorica, la disgiunzione radicale che considera la libertà di movimento all'interno dello Stato come un imperativo morale e la libertà di movimento attraverso i confini degli Stati come una mera questione di discrezionalità politica è priva di senso. Di conseguenza, le politiche restrittive dell'immigrazione si configurano come una fragrante violazione del diritto alla libertà di movimento. «Le persone dovrebbero essere libere di perseguire i loro progetti e di compiere le loro scelte su come vivere la propria vita sino a quando ciò non interferisca con il legittimo desiderio di altre persone di fare altrettanto»<sup>78</sup>.

Questo argomento proposto da Carens è stato oggetto di un certo numero di obiezioni. Innanzitutto, per quanto il diritto di ingresso non comporti necessariamente l'acquisizione della cittadinanza – dal momento che la permanenza può essere solo temporanea o di breve periodo – l'immigrato partecipa alla vita economica e sociale accanto alla popolazione autoctona in modo del tutto diverso da quanto può accadere, per esempio, a un turista: l'immigrazione riguarda perciò qualcosa di ben più sostanziale della pura e semplice libertà di movimento<sup>79</sup>.

La seconda obiezione è il fatto che la libertà di movimento dei cittadini all'interno del proprio paese non è assoluta, ma è limitata dalla proprietà altrui ed è regolamentata dallo Stato (si pensi, per esempio, ai controlli sul traffico). Ciò si deve al fatto che i cittadini contribuiscono, pagando le tasse, alla costruzione e al mantenimento di infrastrutture come strade, ferrovie, trasporti pubblici e così via. Lo Stato ha l'obbligo di gestire tali infrastrutture limitando e concedendo la libertà di circolazione all'interno del paese con lo scopo di garantire che i cittadini si muovano senza correre pericoli. Pertanto, la libertà di movimento è un fenomeno complesso, che non va considerato in modo indifferenziato, vago e generico.

---

<sup>77</sup> GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op.cit., p. 73.

<sup>78</sup> *ivi*.

<sup>79</sup> L'immigrato si distingue dal turista per il fatto che l'immigrato è colui che oggi arriva e domani rimane, mentre il turista è colui che oggi arriva e domani se ne va.

Greblo, riallacciandosi a David Miller, muove una terza obiezione all'idea che la libertà di movimento "inter-nazionale" vada considerata come fondamentale e di pari importanza rispetto alla libertà di movimento "intra-nazionale". Secondo questi autori «l'analogia tra la libertà di movimento internazionale e la libertà di movimento intra-nazionale non può essere considerata valida anche in linea generale»<sup>80</sup>.

L'obiezione mossa da Miller si basa sulla distinzione tra interessi fondamentali (basic) e nudi (bare) interessi<sup>81</sup>. Un interesse fondamentale è così vitale da dover essere protetto, tutelato e garantito da un diritto corrispondente. Un nudo interesse, invece, è un interesse legittimo, ma in genere non abbastanza importante da meritare una protezione come l'interesse fondamentale.

Miller riconosce che gli individui hanno l'interesse fondamentale a esercitare il diritto di muoversi liberamente entro i confini del paese di appartenenza. Allo stesso tempo, ammette che può succedere che alcuni cittadini di un altro paese abbiano un interesse fondamentale per la libertà di movimento internazionale. In questo caso l'ammissione è possibile ma «solo alla condizione che non abbiano alternative praticabili, ovvero che l'immigrazione sia l'unico modo che hanno a disposizione per sfuggire alle persecuzioni o per non morire di fame»<sup>82</sup>.

Ma fino a quando i governi riescono a garantire l'esercizio dei diritti fondamentali e fino a quando le persone possono disporre di una gamma adeguata di opportunità nel paese di origine, il loro interesse a trasferirsi in un nuovo paese non merita di essere protetto alla stregua di un diritto. Questo significa, secondo Miller, che il diritto alla libertà di movimento internazionale è nel migliore dei casi un diritto "correttivo, posto cioè a compensazione di altri diritti fondamentali non tutelati nel paese d'origine, ma non è affatto un diritto umano fondamentale come sostenuto da Carens.

---

<sup>80</sup> Ibid., p. 75.

<sup>81</sup> D. MILLER, *Immigration: The Case for Limits*, in A. COHEN, CH. H. WELLMAN (a cura di), «Contemporary Debates in Applied Ethics», Blackwell Publishing, Malden, MA, 2005, p. 194.

<sup>82</sup> GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op.cit., p. 75.

## 1.2 Argomento dell'analogia del mercato

La libertà di movimento ha giocato un ruolo importante nella costruzione dell'utopia economica di un mercato perfettamente libero e concorrenziale che prevede una completa libertà di ingresso e di uscita tanto per le merci come per i capitali. È in questo quadro che gli approcci economici dell'etica dell'immigrazione tendono all'apertura dei confini, almeno in parte per ragioni di coerenza: se mercato libero significa che merci e capitali possono circolare in tutto il mondo, perché lo stesso non dovrebbe valere anche per il lavoro?

I principali argomenti avanzati a favore dell'apertura dei confini sono tre, dal sapore quasi utilitarista. Innanzitutto, gli immigrati sono “produttori” e al tempo stesso “consumatori” e influenzano l'andamento dell'economia in entrambi ruoli. A chi rileva che gli immigrati tendono a competere per lavori a bassa specializzazione danneggiando le categorie di lavoratori più vulnerabili, si fa osservare come “consumatori” e “produttori” siano figure diverse e forse anche conflittuali.

In secondo luogo, l'apertura dei confini potrebbe migliorare la situazione sia dei migranti sia delle popolazioni indigene. I migranti cosiddetti “economici” fuggono dalla povertà, da istituzioni sociali mal progettate o inefficienti, o da élites corrotte, opprimenti o incompetenti e portano la loro intraprendenza in paesi in cui possono farne un uso migliore.

Nei paesi di destinazione si adattano ad attività che i lavoratori locali preferiscono evitare, in particolare nelle occupazioni delle “3d” (in inglese *dirty*, *difficult*, e *dangerous* – sporchi, pesanti e pericolosi). Nella letteratura internazionale degli ultimi anni sono definiti 3d i lavori per cui viene assunta manodopera immigrata<sup>83</sup>. Nella versione italiana la formula 3d è espressa in termini di lavori delle cinque P: pesanti, pericolosi, precari, poco pagati, penalizzanti socialmente<sup>84</sup>.

---

<sup>83</sup> Recentemente alcuni sociologi hanno iniziato a parlare degli impieghi “delle 4 D” – *dirty*, *difficult*, *dangerous* e *demanding*. L. ZANFRINI, *È tempo di un nuovo paradigma: un modello di sostenibilità economico-sociale per il governo delle migrazioni*, in «REMHU, Rev. Interdiscip. Mobil. Hum.», Brasília, v. 25, n. 49, 2017, p.66.

<sup>84</sup> AMBROSINI, *Sociologia delle migrazioni*, op. cit., p. 64; M. AMBROSINI, *Immigrazione irregolare welfare invisibile. Il lavoro di cura attraverso le frontiere*, il Mulino, Bologna 2013, p. 46.

In terzo luogo, l'apertura dei confini rappresenta probabilmente la maggiore opportunità per sradicare la povertà dal mondo. Gli immigrati svolgono un ruolo attivo nelle società di provenienza, attraverso progetti, aspettative e investimenti, soprattutto immobiliari, generati delle loro rimesse<sup>85</sup>.

Gli immigranti di rientro e i trasmigranti, oltre a portare con sé capitali da investire e competenze professionali, portano anche una buona dose di “rimesse sociali”: stili di vita più moderni, nuovi approcci educativi, modelli di comportamento utili a salvaguardare la salute e a promuovere una procreazione responsabile, esperienza di partecipazione a sindacati, stile di vita familiare improntati a una minore asimmetria tra uomini e donne<sup>86</sup>.

Gli argomenti sopra citati appaiono tuttavia subordinati al calcolo contingente costi-benefici e trascurano alcune valutazioni di ordine morale come la sovranità e l'appartenenza politica.

In opposizione a questi argomenti sono state avanzate tre tesi. La prima sostiene che i membri del nucleo familiare che non lavorano, come i bambini e gli anziani, addossano i relativi oneri agli Stati di accoglienza. La seconda parte dalla considerazione che l'immigrazione comporta dei costi (materiali e cognitivi) e che le persone più povere del mondo non emigrano perché, molto semplicemente, non possono permetterselo. Pertanto, l'apertura dei confini non significa altro che strappare al Sud del mondo le migliori risorse umane di cui dispone<sup>87</sup>. I governi degli Stati industrializzati hanno il dovere negativo di non contribuire ad arrecare ulteriori danni alle comunità d'origine prosciugandone il capitale umano.

Non è detto, inoltre, che le rimesse inviate in patria riducano la povertà. Se è vero che molti immigrati inviano del denaro ai familiari rimasti nel paese d'origine,

---

<sup>85</sup> Il caso del Sudan del Sud è molto particolare. Durante la guerra, i lavoratori qualificati se ne sono andati insieme alle loro famiglie. Ora che la guerra è finita, sono molto riluttanti all'idea di tornare a casa e si convincono soltanto a condizione che il governo retribuisca molto lautamente le competenze di cui ha bisogno. Anche in quel caso, quelli che tornano per lavorare lasciano le famiglie all'estero, per cui inviano loro le rimesse, da cui il paradosso che uno dei paesi più poveri al mondo invia rimesse nette ad alcuni tra i paesi più ricchi del pianeta. P. COLLIER, *Exodus. I tabù dell'immigrazione*, trad. it. L. Cespa, Laterza, Roma-Bari 2015, pp. 216 – 217.

<sup>86</sup> L. ZANFRINI, *Migration and development: Old and New Ambivalences of the European Approach*, Fondazione ISMU, December 2015, p. 6.

<sup>87</sup> NADA-RÜMELIN, *Pensare oltre i confini*, op. cit., p. 94.

le famiglie che lo ricevono sono spesso quelle che già godono di certi privilegi rispetto alle altre<sup>88</sup>. Probabilmente le rimesse aumentano le disuguaglianze nel Sud del mondo, spingendo molti giovani a tentare la sorte dell'amico che sta all'estero. Su questo ritorneremo più avanti.

La terza tesi va oltre la dimensione materiale secondo la quale l'emigrazione è una minaccia per la comunità d'origine che si confrontano con l'emigrazione dei propri membri e per la sovranità dello Stato. L'emigrazione sarebbe infatti una minaccia alla nazione intera di perdere dei pezzi di sé (cioè una parte dell'insieme dei propri cittadini all'estero) e della propria popolazione attuale e futura (riproduzione fuori dalla nazione delle famiglie emigrate). La nazione è minacciata anche nella propria integrità morfologica e nella propria sovranità, avendo una parte di sé fuori di sé e fuori della propria sovranità. Per questo l'apertura dei confini è una minaccia grave per l'integrità e la sopravvivenza dell'emigrato in quanto membro della propria comunità o della propria nazione.

I sostenitori dell'apertura dei confini vedono il fenomeno migratorio con un certo ottimismo. Tra i sostenitori dei confini chiusi regna, invece, il pessimismo. Chi difende l'apertura dei confini vede gli immigrati come attori attivi nel processo dello sviluppo sia nei paesi di partenza sia in quelli di arrivo. Chi difende invece la chiusura dei confini concepisce gli immigrati come attori aventi un ruolo marginale o passivo nel processo di sviluppo.

Il nesso tra migrazione e sviluppo è molto complesso. Nel 2006 l'allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, propose la creazione di un foro internazionale indipendente proprio per affrontare la questione del nesso tra migrazione e sviluppo, prevedendo un diretto coinvolgimento della società civile. Nacque così il Foro Globale su Migrazione e Sviluppo (FGMS), del quale vennero inizialmente previste sei edizioni annuali.

Il FGMS prese forma per la prima volta a Bruxelles nel luglio 2007. La seconda edizione fu realizzata a Manila nell'ottobre 2008 e nel novembre 2009 ad Atene per la terza edizione. La quarta edizione si tenne a Puerto Vallarta, Messico, nel

---

<sup>88</sup> Cfr. S. CASTLES, M. J. MILLER, *L'era delle migrazioni*, Odaya, Bologna 2012, pp. 83-89.



novembre 2010 mentre la quinta si tenne a Ginevra a cavallo tra novembre e dicembre 2011 e la sesta nelle Isole Mauritius nel novembre 2012<sup>89</sup>.

I risultati delle discussioni maturate nelle prime sei edizioni del FGMS portò nel 2013 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a riconoscere la complessità del nesso tra migrazione e sviluppo.

«[I rappresentanti degli Stati e dei governi] Riconoscono che la migrazione internazionale è una realtà multidimensionale di grande importanza per lo sviluppo dei paesi di origine e di transito e di destinazione, e in questo senso riconoscono che la migrazione internazionale è un fenomeno trasversale che deve essere affrontato in modo coerente, globale ed equilibrato, integrando lo sviluppo con il dovuto rispetto verso le dimensioni sociali, economiche e ambientali e il rispetto dei diritti umani»<sup>90</sup>.

Lo scopo principale dello sviluppo secondo le Nazioni Unite è quello «di ampliare la possibilità di scelta delle persone [...] di creare un ambiente appropriato affinché la gente possa godere una vita lunga, sana e creativa»<sup>91</sup>. Lo sviluppo che potrebbe essere promosso dalla migrazione internazionale è dunque integrale e sostenibile. Integrale, nel senso che riguarda tutte le dimensioni dell'essere umano, senza escludere alcun aspetto importante della vita umana in tutte le sue caratterizzazioni spazio-temporali. Sostenibile, nel senso che deve permettere alle presenti generazioni di soddisfare le proprie esigenze senza pregiudicare le possibilità delle generazioni future di fare lo stesso.

Il tema centrale del FGMS celebrato a Puerto Vallarta nel 2010 era: «Partenariati per la migrazione e per lo sviluppo umano: “proprietà condivisa-responsabilità condivisa”». Ciò significa che lo sviluppo è anche responsabilizzante,

---

<sup>89</sup> F. BAGGIO, *Introduzione. Mobilità umana e lo sviluppo. La problematicità del nesso*, in F. BAGGIO (a cura di), «Non solo pane, mobilità umana e sviluppo: scenari possibili». Quaderni SIMI 12, Urbaniana University Press, Città del Vaticano-Roma 2015, p. 10. Reputando necessario approfondire ulteriormente la riflessione, le Nazioni Unite promossero la celebrazione di una serie di GFMD, la cui prima edizione si è tenuta a Stoccolma nel maggio 2014.

<sup>90</sup> *ivi*.

<sup>91</sup> A livello di principio, queste scelte possono essere infinite e possono cambiare con il tempo. La gente spesso apprezza traguardi che non si manifestano assolutamente, o non immediatamente, in termini di reddito o crescita economica: accesso maggiore dell'istruzione, migliorare nutrizione e servizi sanitari, mezzi di sussistenza sicuri, sicurezza contro il crimine e la violenza fisica, possibilità di godere momenti di divertimento, libertà politiche e culturali e senso di partecipazione nelle attività comunitarie. *Ibid.*, p. 7.

nel senso che coinvolge e impegna eticamente tutti gli attori, senza mai cedere a tentazioni assistenzialistiche dell'una o dell'altra parte. Giovanni Paolo II nella sua lettera enciclica *Sollicitudo Rei Socialis* afferma: «la collaborazione allo sviluppo di tutto l'uomo e di ogni uomo [...] è un dovere di tutti verso tutti e deve, al tempo stesso, essere comune alle quattro parti del mondo: Est e Ovest, Nord e Sud»<sup>92</sup>. In questo modello di sviluppo la migrazione internazionale gioca un ruolo fondamentale<sup>93</sup>.

### 1.2.1 Teoria economica dei costi e benefici della migrazione

I dibattiti accademici e politici su migrazione e sviluppo hanno mostrato una tendenza a oscillare avanti e indietro come un pendolo, dall'ottimismo sviluppatista negli anni '50 e '60, al pessimismo e scetticismo strutturalista e neomarxista negli anni '70 e '80, a visioni più moderate, che furono influenzate dalle nuove economie della migrazione per ragioni di lavoro, dagli approcci che considerano i mezzi di sussistenza e dalla svolta transnazionale negli studi migratori negli anni '90. Dal 2000 si è verificata un'improvvisa rinascita delle visioni ottimistiche, particolarmente nel dibattito politico, assieme ad boom del lavoro empirico su migrazione e sviluppo<sup>94</sup>.

La teoria che vogliamo abbracciare in questa tesi è quella secondo la quale la migrazione internazionale non ha un impatto positivo sullo sviluppo in modo automatico. Ci sono molte condizioni e contingenze che possono o facilitare o

---

<sup>92</sup>GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Sollicitudo Rei Socialis* (30 dic. 1987), in «Enchiridion Vaticanum», vol. 10 (1986-1987), EDB, Bologna 1990, n° 32; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2004, n°. 446.

<sup>93</sup>Cfr. M. O. B. GONÇALVES, *Migrações e desenvolvimento*, Cepese- Fronteiras do Caos Editores- Aberta, Porto 2009, p.7.

<sup>94</sup>BAGGIO, *Introduzione. Mobilità umana e lo sviluppo*, op. cit., pp. 5-6; H. DE HAAS, *Migration and Development. A theoretical Perspective*, University of Oxford, Oxford 2008, p. 48; Cfr. L. ZANFRINI, *Mobilità umana e sviluppo. Gli scenari possibili in Europa*, in F. BAGGIO (a cura di), «Non solo pane, mobilità umana e sviluppo: scenari possibili». Quaderni SIMI 12, Urbaniana University Press, Città del Vaticano-Roma 2015, pp.85-111; J. A. OROPEZA, *Politiche di sviluppo e mobilità umana: sfide all'etica globale*, in F. BAGGIO (a cura di), «Non solo pane, mobilità umana e sviluppo: scenari possibili». Quaderni SIMI 12, Urbaniana University Press, Città del Vaticano-Roma 2015, pp. 47-55.

ostacolare la generazione di effetti benefici, sia nei paesi di emigrazione sia in quelli di immigrazione.

Sebbene l'equazione costi-benefici vari notevolmente da caso a caso, si denota una generale tendenza, almeno per quanto riguarda l'ambito politico, a mettere in rilievo i vantaggi per i paesi e le comunità di origine e i costi per i paesi e le comunità di destinazione. Se da un lato tale percezione è riconducibile a campagne politiche e informative mirate, l'equivoco è dato anche dalla confusione tra gli stranieri che risiedono regolarmente nel paese, lavorandovi e pagando le tasse, e gli immigrati in attesa dell'esito della domanda di protezione internazionale. Certo, questi ultimi, sono temporaneamente a carico del sistema dell'accoglienza del paese di arrivo.

I dati statistici evidenziano una realtà molto diversa, i lavoratori stranieri contribuiscono positivamente alle economie dei paesi di ricezione<sup>95</sup>. Consideriamo a titolo di esempio il contributo economico degli immigrati al sistema nazionale italiano nel 2015 (entrate) e la spesa pubblica sostenuta (uscite). Partendo dai dati Istat la Fondazione Leone Moressa ha illustrato che «la spesa pubblica sostenuta nel 2015 per l'immigrazione ammonta, complessivamente, a 16,6 miliardi (circa il 2% della spesa pubblica totale), mentre le entrate (contributo fiscale e previdenziale) a 18,7 miliardi, con un saldo positivo di 2,1 miliardi di euro»<sup>96</sup> (Tabella 1). Nel 2016 il PIL prodotto dagli immigrati era di 8,9% (il 18,4% del PIL nel settore alberghiero e della ristorazione, il 17,4% di quello del settore delle costruzioni, il 16,7% di quello prodotto in agricoltura, e 10% di quello prodotto nel settore manifatturiera)<sup>97</sup>. E questo nonostante il reddito percepito sia mediamente di 7.500 euro annui inferiore a quello degli autoctoni.

Questi dati smentiscono la tesi secondo la quale gli immigrati sono un costo inaccettabile per i sistemi di welfare, di cui approfitterebbero impudentemente. In

---

<sup>95</sup> BAGGIO, *Introduzione. Mobilità umana e lo sviluppo*, op. cit. p. 15; ZANFRINI, *Mobilità umana e sviluppo*, op. cit. p. 88; ID, *Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, op. cit. p. 106; Cfr. DI CESARE, *Stranieri residenti*, op. cit. pp. 84-85; T. LINARD DE GUERTECHIN, *Migrações internacionais e desenvolvimento Humano na globalização financeira*, «REMHU – Rev. Mob. Hum. Brasilia», Anno XVII, n. 33, 2009, pp. 199-212.

<sup>96</sup> A. STUPPINI, *L'impatto economico e fiscale dell'immigrazione*, in «Dossier Statistico. Immigrazione 2017», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma 2017, p. 314.

<sup>97</sup> S. ALLIEVI, *Immigrazione. Cambiare tutto*, Laterza, 2018, p. 27.

termini strettamente economici, gli immigrati possono quindi essere considerati più un'opportunità che un costo, anche tenendo conto del fatto che solo in rari casi essi riscuoteranno la pensione nel paese di accoglienza. Oltre ad essere consumatori, essi suppliscono alle lacune di un welfare diseguale e incompleto e consentono a centinaia di migliaia di piccole e medie imprese di sopravvivere alle fluttuazioni del mercato.

Tabella 1 – Stima delle entrate e delle uscite, miliardi di euro (costo medio, Anno d'imposta 2015)

<b>Entrate</b>	<b>2015</b>	<b>Uscite</b>	<b>2015</b>
Gettito Irpef	3,3	Sanità	4,0
Imposta sui consumi	2,5	Istruzione	3,8
Imposta carburanti	0,9	Servizi Sociali	0,6
Lotto e Lotterie	0,2	Casa	0,3
Tasse su Permessi e cittadinanza	0,3	Giustizia	2,0
<i>Totale gettino fiscale</i>	7,2	Ministero Interno	2,7
Contributi previdenziali	11,5	Trasferimenti economici	3,2
<b>Totale entrate</b>	<b>18,7</b>	<b>Totale uscite</b>	<b>16,6</b>
<i>Saldo (Entrata – Uscita) +2,1 miliardi di euro. Nel 2016 il saldo era di +1,7<sup>98</sup></i>			

Fonte: Fondazione Leone Moressa su dati MEF e Istat. Questi dati furono ricavati attraverso il calcolo del costo medio di ciascuna voce rispetto alla totalità degli utenti.

Un'indagine promossa da Confartigianato nel 2001 ha sollevato il velo su una realtà inattesa<sup>99</sup>. In Italia, le imprese di proprietà di persone nate all'estero risultavano circa 121.000 (di cui un quarto di tipo artigiano), con un incremento medio annuo del

<sup>98</sup> Il 2016 è stato uno degli anni con maggiore numero di sbarchi e in cui hanno investito un rilievo notevole le operazioni di soccorso in mare (circa 900 milioni di euro) e gli interventi di tipo sanitario (circa 220 milioni di euro) e scolastico (circa 267 milioni di euro): Tutte le cifre in aumento rispetto al 2015. Tali costi sono in piccola parte finanziati anche da risorse europee che, per il periodo 2014-2020, sono state raggruppate in due fondi: il FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione), con 54 milioni di euro destinati all'Italia, e FSI (Fondo Sicurezza Interna), con 9 milioni annui. A. STUPPINI, *L'impatto economico e fiscale dell'immigrazione*, in «Dossier Statistico. Immigrazione 2018», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma 2018, p. 317.

<sup>99</sup> PASTORE, *Dobbiamo temere le migrazioni?* op.cit., p. 62.

28% registrato tra il 1995 e il 2000. Nel 2002, gli imprenditori immigrati erano aumentati, diventando più di 125.000<sup>100</sup>.

Un altro studio, realizzato nei primi mesi del 2003 dalla Confederazione nazionale dell'artigianato in collaborazione con la Caritas di Roma, cercando di depurare i dati statistici, ridimensiona il fenomeno, scartando nel sondaggio gli italiani nati all'estero che avviano un'attività imprenditoriale al ritorno in patria. Sulla base di questo criterio gli stranieri titolari di impresa in Italia risultavano circa 55.000, di cui 17.000 artigiani. Il 40% di questi imprenditori risulta iscritto presso le Camere di Commercio a partire dal 2000<sup>101</sup>.

L'imprenditorialità straniera in Italia è quasi concentrata esclusivamente in sei regioni – nell'ordine: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Lazio e Toscana – che da sole ospitano più del 75% delle iniziative.

La teoria economica dei costi e benefici della migrazione non riguarda soltanto la società di immigrazione ma anche quella di origine. Le rimesse, cioè i trasferimenti di ricchezza operati dagli immigrati verso il paese di origine, possono avere diverse finalità. In alcuni casi, si tratta di garantire la sopravvivenza immediata dei famigliari nella società di origine: compensare un raccolto andato male, pagare un ricovero urgente, sopravvivere dignitosamente in vecchiaia.

Le rimesse servono anche al migrante per pagare gli studi dei figli o dei fratelli minori in paesi dai sistemi scolastici fortemente disomogenei e gerarchici, dove solo le scuole private – inaccessibili ai più poveri – assicurano una formazione decente e successivamente spendibile sul mercato di lavoro, interno e internazionale.

Le rimesse svolgendo la funzione di surrogato di pensione, sanità pubblica e scuola, fungono da “welfare parallelo”, compensando l'assenza di uno Stato sociale efficiente. Tuttavia, le rimesse degli immigrati sono state a lungo trascurate come realtà socioeconomica e come oggetto di studio. Le ragioni di questa mancanza di attenzione sono essenzialmente culturali poiché, come propone Pastore, «la

---

<sup>100</sup> Cfr. M. P. NANNI, *Il contributo degli immigrati al mondo del lavoro autonomo e imprenditoriale*, «Dossier Statistico. Immigrazione 2017», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma 2017, pp.292-298; ID., *Le attività di lavoro autonomo e imprenditoriale degli immigrati*, in «Dossier Statistico. Immigrazione 2018», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma 2018, pp. 296-301.

<sup>101</sup> PASTORE, *Dobbiamo temere le migrazioni?* op.cit., p. 64.

maggioranza degli scienziati sociali si concentrava di preferenza su aspetti ritenuti più “nobili” dei processi migratori»<sup>102</sup>. Gli economisti, salvo poche eccezioni, ignoravano un fenomeno largamente informale e di conseguenza quasi assente dalle statistiche ufficiali.

Questa indifferenza si estendeva alle principali organizzazioni internazionali e in generale, ai decisori pubblici. Nel corso degli anni Novanta, tuttavia, il fiume sotterraneo delle rimesse si è ingrossato enormemente ed è, per così dire, sbucato in superficie. Se si escludono i flussi di denaro inviati tramite canali informali non bancari come le agenzie di *money transfer* e la *hawala*<sup>103</sup>, le rimesse inviate nei paesi in via di sviluppo sono complessivamente aumentate dai 32 miliardi di dollari del 1989 agli oltre 65 miliardi di dollari del 1999<sup>104</sup>.

La Banca Mondiale stima che le rimesse monetarie inviate nei paesi in via di sviluppo nel 2015 ammontavano a 432 miliardi di dollari, lo 0,4% in più rispetto all'anno precedente<sup>105</sup>. Il paese che ne ha beneficiato di più è l'India (69 miliardi di dollari nel 2015), seguita dalla Cina (64 miliardi di dollari) e dalle Filippine (28 miliardi di dollari). Le rimesse spedite nel 2017 furono complessivamente di quasi 450 miliardi di dollari<sup>106</sup>. Secondo le stime del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), nel 2017 oltre 200 milioni di lavoratori migranti hanno sostenuto circa 800 milioni di familiari in tutto il mondo. La vita di una persona su sette nei paesi in via di sviluppo è direttamente influenzata dalle rimesse.

---

<sup>102</sup> Ibid., p. 80.

<sup>103</sup> Termine che significa «fiducia» in lingua hindi. Nello specifico indica una rete di sportelli che si basa sulla «parola data» da parte di chi versa, di chi riscuote e di chi dispone la transazione, senza registrazioni formali né informazioni alle autorità locali: la somma specificata viene recapitata senza trasferimento, dal momento che ciascuno operatore *hawala* ha in deposito sufficiente valuta per fare fronte alle richieste. *Hawala* è un sistema molto diffuso in Medio Oriente e nel Subcontinente indiano. È importante rilevare che molti immigrati (in situazione irregolari o privi di familiarità oppure diffidenti nei confronti delle istituzioni bancarie o addirittura desiderosi di risparmiare sugli alti costi associati alla rapidità e affidabilità di agenzie come Western Union o MoneyGram) privilegiano modalità alternative per spedire i soldi nel paese di origine.

<sup>104</sup> PASTORE, *Dobbiamo temere le migrazioni?* op. cit., p. 81.

<sup>105</sup> F. OCCHETTA, *La gestione politica dell'immigrazione*, in «La Civiltà Cattolica», I, 2017, p. 225. Per le rimesse del Sud globale: D. RATHA, W. SHAW, *South-South Migration and Remittances*, The World Bank, Washington, D.C. (U.S.A) 2007.

<sup>106</sup> L. LUATTI, *Rimesse: ancora un anno “no”*, in «Dossier Statistico. Immigrazione 2017», a cura di IDOS, Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma 2017, p. 26.

Tutte queste rimesse spedite individualmente ammontano (ignorando i trasferimenti esteri che non passano attraverso i canali ufficiali) a oltre tre volte l'insieme degli aiuti ufficiali allo sviluppo e a più del totale degli investimenti esteri diretti in quasi tutti i paesi a basso o medio reddito. Inoltre, circa il 40% delle rimesse, corrispondente a 200 miliardi di dollari, viene spedito generalmente nelle aree rurali<sup>107</sup>.

Da quando la comunità internazionale ha rilevato che su scala globale i flussi di rimesse eccedono largamente quelli dell'aiuto pubblico allo sviluppo, una domanda domina molti dibattiti sui rapporti Nord – Sud: che impatto hanno i trasferimenti finanziari dei migranti allo sviluppo dei paesi di origine?

Nella letteratura internazionale sull'argomento non esiste una risposta univoca a questo interrogativo. Molti studiosi insistono sull'impatto negativo delle rimesse come fattore di accentuazione di disuguaglianze sociali e dinamiche inflazionistiche nei paesi di origine. Alcuni autori evidenziano come le famiglie degli immigrati eccedano in spese esibizionistiche e improduttive (matrimoni sforzosi, elettrodomestici, vaste abitazioni), innescando meccanismi di rincari, invidie e spinte emulative che risultano rafforzare in ultima istanza la pressione migratoria<sup>108</sup>.

Altri sottolineano il ruolo delle rimesse come detonatore di conflitti in alcuni contesti, attraverso finanziamenti inviati dalle diaspore a movimenti insurrezionali, indipendentisti, gruppi ribelli e attori armati di varia natura. Gli esempi sono numerosi: dal fronte per l'indipendenza eritrea alle Tigri Tamil dello Sri Lanka, all'Uck kosovaro e ad Hamas in Palestina<sup>109</sup>. Inoltre, si evidenzia che le rimesse sono usate talvolta per finanziare attività terroristiche o di fiancheggiamento.

Alcuni studiosi, consapevoli di questi possibili impieghi negativi delle rimesse, avanzano una visione più articolata e positiva riguardo l'impatto dei trasferimenti finanziari dei migranti sulle società di origine. Questi autori mettono in primo luogo in discussione il concetto stesso di "impieghi improduttivi", mostrando come anche gli investimenti in costruzioni e migliori edilizie o persino certe spese volontarie

---

<sup>107</sup> *ivi*.

<sup>108</sup> PASTORE, *Dobbiamo temere le migrazioni?* op.cit., p.84.

<sup>109</sup> *Ibid.*, p.85.

abbiano un effetto moltiplicatore, alimentando un indotto economico di piccole imprese locali e fornendo un importante sostegno indiretto alla domanda interna.

In secondo luogo, gli immigrati prima o poi ritornano nel paese di provenienza. Come già ricordato, quando ritornano (anche periodicamente), oltre a portare con sé capitali da investire e competenze professionali portano anche le cosiddette rimesse sociali. Tutto questo sembra confermare l'ipotesi secondo la quale le rimesse contribuiscano significativamente allo sviluppo dei paesi di emigrazione.

Secondo i dati del IFAD il denaro inviato in rimesse rappresenta soltanto una "piccola" porzione del reddito complessivo dei lavoratori migranti: «dei circa 3 mila miliardi di dollari guadagnati dai migranti, l'85% rimane [...] nei paesi che li ospitano; le rimesse che essi inviano a casa corrispondono in media a meno dell'1% del PIL dei paesi ospiti»<sup>110</sup>. Emerge chiaramente da questi dati che i paesi di destinazione beneficiano più dall'immigrazione che quelli di provenienza.

Nonostante ciò, le rimesse contribuiscono alla riduzione della povertà assoluta nel Sud globale (l'impossibilità di soddisfare alcuni bisogni primari o vitali) dentro una struttura intrinsecamente fragile. L'impatto delle migrazioni sullo sviluppo dei paesi d'origine non può, quindi, essere determinato a priori ma dipende da numerosi fattori, quali il radicamento della democrazia, la presenza di una classe dirigente illuminata, la vitalità della società civile, la valorizzazione delle competenze della migrazione di ritorno.

### *1.2.2 Oltre il costo economico della migrazione*

Un elemento fondamentale che non va trascurato quando si affronta la questione dei vantaggi delle migrazioni per le comunità d'origine è la modalità con cui sono

---

<sup>110</sup> IFAD, *sending money home: contributing to the SDGs, one family at a time*, Roma, June 2017; LUATTI, *Rimesse: ancora un anno "no"*, Op. cit. pp. 26-27. Va considerato che i costi di spedizione delle rimesse al momento superano i 33 miliardi di dollari l'anno, con tariffe particolarmente alte per raggiungere i paesi più poveri e le aree rurali isolate. Si consideri che nel primo quadrimestre 2017 il costo medio di invio di 200 dollari in rimesse è stato del 7,45%, valore che comprende commissioni e tariffe; un costo significativamente superiore a quello fissato dagli "Obiettivi dello sviluppo sostenibile del 3%. Dunque, i benefici delle rimesse vanno agli intermediari finanziari. GONÇALVES, *Migrações e desenvolvimento*, op. cit. pp. 11-12.



stati prodotti i benefici della migrazione internazionale. Se tali benefici sono stati originati in situazioni di sfruttamento, discriminazione e abusi a danno degli immigrati, essi sono eticamente contestabili. Pertanto, l'equazione costi-benefici non può essere limitata solo all'interno di una logica funzionalista, dove il fine giustifica i mezzi.

La scelta di emigrare ha sempre due facce: speranzosa ricerca di un "meglio" che non si conosce e al tempo stesso dolorosa fuga da un "peggio" a cui tuttavia si appartiene. Questa scelta è difficilmente colta dalle categorie con cui la politica pretende oggi regolare il fenomeno migratorio.

L'approccio politico-giuridico alla gestione delle migrazioni dominante su scala globale si basa sulla semplice distinzione delle migrazioni in forzate e spontanee. Le prime sono le migrazioni causate da persecuzioni, guerre, violazioni gravi e massicce dei diritti umani, che fanno sorgere il diritto del migrante a non essere respinto e a ottenere asilo o altre forme di protezione internazionale. Al contrario, le migrazioni spontanee sono quelle in cui si ritiene che prevalga la molla economica, rispetto alle quali la sovranità dello Stato di destinazione rimane intatta sotto forma di una potestà discrezionale di accogliere o di respingere chi migra a seconda delle convenienze politiche ed economiche.

È tuttavia raro che la scelta migratoria del migrante spontaneo sia pienamente libera ed entusiasta, come quella di uno studente europeo che decide di partire, per studiare un anno all'estero con il programma *Erasmus*<sup>111</sup>. Se lo studente esercita la libertà di circolazione che gli deriva dal suo essere cittadino europeo e il suo soggiorno all'estero amplierà le sue competenze e le sue future possibilità lavorative, il migrante affronta la partenza con la speranza di un miglioramento ma anche con la certezza di una perdita: il distacco dalle persone amate per una durata indeterminata, la rinuncia a un universo culturale noto e rassicurante, il sacrificio di anni di risparmi e di fatiche.

---

<sup>111</sup> L'emigrante entusiasta e spensierato, dominato dallo spirito di avventura non esiste e non è mai esistito nella storia dell'umanità ed è soltanto una finzione. Colui che emigra lo fa sempre con un misto di dolore e speranza, di orgoglio e senso di colpa.

Il migrante vive nella tensione esistenziale tra il passato, rappresentato dalla vita lasciata nel paese d'origine, la famiglia, la cultura, le sue radici, e il futuro che intende costruire in un ambiente nuovo e diverso e a lui poco familiare, talvolta persino ostile<sup>112</sup>. Il processo migratorio determina quindi una mobilità di valori, atteggiamenti personali e sociali oltre a specifiche dinamiche di appartenenza a gruppi e contesti culturali diversi.

L'emigrazione inoltre comporta molti costi, sia economici, specialmente quando il ricorso ai servizi dei trafficanti è una strada quasi obbligata, sia di dispendio di capitale personale, come quando la giovane infermiera diplomata filippina o l'ingegnere moldavo si vedono costretti a partire per andare a pulire case o impastare cemento in un paese lontano. Ferruccio Pastore parla in questo senso di «spreco di talenti»<sup>113</sup>.

Un altro aspetto fondamentale che non va trascurato quando si affronta questo argomento è quello del disagio psicologico. Nel 1988 è stato dimostrato che le vittime di abusi sessuali, le vittime di tortura e i sopravvissuti alla guerra soffrono di gravi disturbi psicologici<sup>114</sup>. Secondo Caroppo, Del Basso e Brogna i rifugiati e i richiedenti protezione internazionale mostrano un'alta vulnerabilità e Disturbo Post-Traumatico da Stress<sup>115</sup>, che colpisce generalmente le persone che hanno vissuto un'esperienza traumatica.

---

<sup>112</sup>A. SKODA, *Migrazioni forzate irregolari e implicazione sul benessere psicosociale*, in «Gregorianum» 99, 4 (2018), p. 895.

<sup>113</sup>PASTORE, *Dobbiamo temere le migrazioni?* Op. cit., p. 48.

<sup>114</sup>E. CAROPPO, G. DEL BASSO, P. BROGNA, *Trauma e vulnerabilità nei migranti richiedenti protezione internazionale*, in «REMHU: Rev. Interdisp. Mob. Hum.», Brasilia, Ano XXII, n. 43, p. 99.

<sup>115</sup>Ibid., pp. 99-116. Krystal Henry parla di trauma psichico catastrofico per indicare una resa a ciò che viene vissuto come un pericolo inevitabile di origine esterna o interna. È la realtà psichica della resa a ciò che viene vissuto come una situazione intollerabile senza via di uscita che fa sì che si abbandonino le attività che salvaguardano la vita. La valutazione che la situazione è di estremo pericolo e la resa ad essa danno inizio al processo traumatico. H. KRYSTAL, *Affetto, Trauma, Alessitimia*, Magi editore, Roma 2007, p. 200. Esiste una abbondante letteratura dove si evidenzia chiaramente una significativa comorbilità patologica, come disturbi d'ansia o depressione nei giovani rifugiati. SKODA, *Migrazioni forzate irregolari e implicazione sul benessere psicosociale*, op. cit., pp.898-899.

Il Disturbo Post-Traumatico da Stress è conosciuto anche come nevrosi da guerra, perché inizialmente è stato riscontrato in soldati coinvolti in pesanti combattimenti o in situazioni belliche di particolare drammaticità.

In generale, il processo traumatico trova terreno fertile in tutte quelle condizioni in cui gli individui sono esposti a maggiore vulnerabilità. Il termine vulnerabile deriva dalla parola latina *vulnus* che letteralmente significa “lesione”, che può essere fisica, psicologica o giuridica. L’essere vulnerabile non rappresenta uno stato ma la possibilità di essere potenzialmente leso.

Un emigrato, come abbiamo visto, è una persona che necessariamente lascia la propria patria e gli affetti familiari con il timore di non potervi più far ritorno e di non vedere più i propri cari. Inoltre, la condizione sociale in cui l’immigrato si trova nella società di immigrazione spesso lo espone a un rischio di disagio psicologico, legato alla difficoltà di riconoscersi e di essere riconosciuto.

«Gran parte del loro malessere e disagio nasce dalla difficoltà ad adattarsi ai nuovi luoghi e alle nuove situazioni e molto spesso la maggior parte di loro evidenzia un’alta vulnerabilità nel funzionamento psichico proprio a causa di questi cambiamenti aggravati da tutto quello che è il percorso che sono tenuti a compiere attraverso le norme nazionali e internazionali. Vivono nel timore di non essere riconosciuti, di essere rimpatriati, di non ottenere l’asilo politico; con la paura di non riuscire a integrarsi nel paese che li accoglie per le difficoltà linguistiche, per il colore della pelle; vivono all’interno di centri di accoglienza costretti a condividere i propri spazi con altri stranieri con le loro stesse difficoltà ma spesso con abitudini diverse»<sup>116</sup>.

Nel 2011 Mauro Palma, l’allora Presidente del Comitato europeo per la prevenzione dalla tortura e dai trattamenti e pene inumani o degradanti,<sup>117</sup> ha effettuato una visita nei centri di accoglienza greci nella regione di Evros. In un

---

<sup>116</sup>CAROPPO, DEL BASSO E BROGNA, *Trauma e vulnerabilità nei migranti richiedenti protezione internazionale*, op. cit. p. 101; Cfr. T. DAVIES, A. ISAKJEE, S. DHESI, *Violent Inaction: The Necropolitical Experience of Refugees in Europe*, Antipode Vol. 49 N° 5, 2017, pp. 1263 – 284.

<sup>117</sup> Organo del Consiglio d’Europa incaricato di visitare in modo anche non annunciato i luoghi di privazione della libertà da parte dell’autorità pubblica, con piena possibilità di andare ogni angolo e parlare riservatamente con ogni persona detenuta.

seminario di studio svoltasi presso la sede centrale dell'Università Ca' Foscari Venezia, Mauro Palma descriveva così la sua esperienza:

«Vedere di persona quella situazione è molto diverso da leggere rapporti e descrizioni; anche dal vedere le stesse rare immagini fotografiche. Poiché i rumori, gli odori, gli sguardi che s'incrociano e che ti interrogano, l'aria umida e calda che caratterizza il microclima che si realizza all'interno di quegli affollati luoghi di detenzione sono parte della situazione e non sono riproducibili in resoconti ufficiali»<sup>118</sup>.

Non esiste un metodo oggettivo per qualificare la natura traumatica di un evento giacché quest'ultimo lo si può leggere solo attraverso un'esperienza soggettiva (uno stesso evento traumatico può suscitare reazioni diverse in diversi soggetti). Una persona che ha vissuto o ha assistito a un evento che ha implicato morte, minaccia di morte o minaccia all'integrità fisica propria o altrui può confrontarsi con «paura intensa, sentimenti di impotenza o di terrore»<sup>119</sup>.

Ne conseguono ricordi dolorosi e intrusivi dell'evento, immagini, pensieri o sensazioni di rivivere l'esperienza, illusioni, allucinazioni, difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno, difficoltà a concentrarsi, sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri, rabbia, aggressioni verbali o fisiche, colpevolezza, vergogna, sentimenti di profonda angoscia, incapacità di provare felicità o sentimenti di amore, esagerate risposte di allarme e depersonalizzazione (sentirsi come osservatore esterno dei propri processi mentali o del proprio corpo).

Gli immigrati affetti da Disturbo Post-Traumatico da Stress sviluppano anche altri disturbi correlati: «disturbi affettivi, disturbi di ansia (con o senza attacco di panico), abuso da sostanze, disturbi somatici, fobie sociali o specifiche, disturbi depressivi, disturbi di personalità in modo particolare disturbo borderline di personalità»<sup>120</sup>.

---

<sup>118</sup> M. PALMA, *Alcuni viaggi, tra vecchi e nuovi muri*, in L. ZAGATO, S. DE VIDO, «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace (5/II), CEDAM – Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Lavis (TN) 2012, p.XXIII.

<sup>119</sup> CAROPPO, DEL BASSO, BROGNA, *Trauma e vulnerabilità nei migranti richiedenti protezione internazionale*, op. cit. p. 103 e 111.

<sup>120</sup> *Ibid.*, p. 106.

È evidente che dopo la fine del ciclo migratorio gli immigrati non saranno più gli stessi. A confermare questa ipotesi è il termine stesso di trauma. Esso deriva dal verbo greco *titrosko*: perforare, trafiggere, con il rinvio ad un'immagine di un taglio, di uno squarcio, di un segno lasciato sulla pelle da qualcosa che l'ha attraversata. È una macchia indelebile. Questo conferma che l'impatto negativo dell'emigrazione supera abbondantemente i benefici prodotti dalle rimesse.

Un altro aspetto del costo non economico della migrazione è quello della doppia assenza. Secondo Sayad l'emigrazione è un'assenza nel paese d'origine e l'immigrazione una presenza nel paese di accoglienza. L'emigrazione per non essere una pura "assenza" richiede un'ubiquità impossibile, un modo di essere che influenza le modalità dell'assenza da essa causata nello stesso modo in cui essa influenza le modalità della presenza con cui l'immigrazione si materializza:

«[...] continuare a "essere presente a dispetto dell'assenza" a essere "presente anche assente e anche là dove si è assenti" – che è la stessa cosa dell'"essere parzialmente assente là dove si è assenti" – è la sorte e il paradosso dell'emigrato. Nello stesso tempo, continuare a "essere totalmente presente là dove si è presenti, che è la stessa cosa dell'essere assente a dispetto della presenza", a essere assente (parzialmente) anche se presente e anche là dove si è presenti", è la condizione o il paradosso dell'immigrato»<sup>121</sup>.

Queste forme incomplete di assenza e di presenza finiscono prima o poi per compiersi integralmente: la presenza fisica dell'immigrato finisce per diventare una presenza morale (di corpo e di spirito; attuale e futura; con il lavoro e con i figli, cioè con il sangue; di fatto e di diritto); in modo simile, l'assenza materiale dell'emigrato finisce per diventare un'assenza morale (e spirituale), un'assenza consumata, una rottura compiuta nei confronti della comunità.

Tutti questi elementi costituiscono i "costi" dell'emigrazione di cui non si tiene mai conto nel bilancio stabilito dal paese d'immigrazione, costi d'eccedenza che nessun "beneficio" riesce a compensare.

---

<sup>121</sup> A. SAYAD, *La doppia assenza: dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Prefazione di Pierre Bourdieu, Edizione italiana a cura di Salvatore Palidda, trad. it. D. Borca e R. Kirchmayr, Raffaello Cortina Editore, Milano 2002, pp. 170-171.

L'emigrazione, oltre ad essere una minaccia per le comunità che si confrontano con l'emigrazione dei propri membri, è anche una minaccia nazionale. L'emigrazione minaccia la nazione intera di perdere "pezzi di sé" (parte dei propri cittadini all'estero) e parte della propria popolazione attuale e futura (riproduzione fuori dalla nazione delle famiglie emigrate). Con una parte di sé fuori di sé e fuori dalla propria giurisdizione, la nazione è minacciata nella propria integrità morfologica e nella propria sovranità<sup>122</sup>. È chiaro che l'emigrazione in quanto tale «è un enorme pregiudizio che comporta un "costo" letteralmente incommensurabile, cioè privo di una misura comune con i benefici che può arrecare»<sup>123</sup>.

### 1.3 Argomento dell'egualitarismo morale e dell'umanità

L'argomento dell'uguaglianza o delle uguali opportunità si basa sull'asserita incoerenza del liberalismo in materia d'immigrazione. La concezione liberale della persona è quella che ritrae gli individui quali esseri umani liberi ed uguali, capaci cioè di determinare autonomamente i propri obiettivi e la propria concezione del bene e di decidere liberamente del proprio futuro. Benché questa concezione sottoponga a critica uno Stato che non incorpori questi valori nei propri assetti istituzionali, l'atteggiamento degli Stati liberali nei confronti dell'immigrazione rivela quanto il loro liberalismo sia arbitrariamente circoscritto nel suo ambito di applicazione: porre restrizioni all'ingresso significa che il liberalismo «termina in prossimità dei confini nazionali»<sup>124</sup>.

Questo argomento si collega con l'art.1 della *Dichiarazione Universale dei diritti umani* che recita: «Tutti gli uomini nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». Queste parole rievocano i più noti principi della rivoluzione francese:

---

<sup>122</sup> Questo argomento è generalmente impiegato a sostegno della chiusura dei confini ma alla luce della situazione della geopolitica odierna la migrazione non è volontaria bensì forzata. Pertanto, questo argomento non è sufficientemente fondato per legittimare la chiusura generalizzata dei confini.

<sup>123</sup> SAYAD, *La doppia assenza*, op. cit., p. 175.

<sup>124</sup> PH. COLE, *Philosophies of Exclusion: Liberal Political Theory and Immigration*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2000, p. 13. GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op. cit., p. 82.

libertà, uguaglianza e fratellanza. Se questo è vero – per i difensori dei confini aperti – i vincoli all’immigrazione violano l’ideale di eguaglianza morale<sup>125</sup>. Le restrizioni in materia di immigrazione sono perciò anomale, incoerenti.

In opposizione di questo argomento è stata avanzata la teoria della autonomia politica. Chi sostiene una politica migratoria liberale (i confini aperti) ammette senza saperlo due aspetti profondamente connessi: la divisione del mondo in Stati sovrani e il confine come metodo dell’agire politico. Il discorso sulla migrazione è una prova inconfutabile che il mondo è diviso in Stati sovrani e i confini (chiusi) garantiscono i presupposti fattuali di una politica democratica concretamente praticabile.

La legittimazione democratica non si reggerebbe in piedi se non fosse possibile distinguere chiaramente coloro nel cui nome le leggi sono state approvate da coloro rispetto a chi quelle leggi non sono vincolanti. Pertanto, gli Stati liberali possono legittimamente limitare l’immigrazione senza violare l’ideale di uguaglianza morale.

Edoardo Greblo, riallacciandosi a Josephe H. Carens, Chandran Kukathas e Philip Cole sostiene che le politiche migratorie di tipo restrittivo siano incompatibili con il principio di umanità<sup>126</sup>. Nel mondo, la grande maggioranza delle persone vive in condizioni di estrema povertà e per un numero significativo di loro il modo più promettente di migliorare la propria posizione sociale di partenza è quello di spostarsi in un paese che offra l’opportunità di affrancarsi da un contesto pervaso da enormi e gravi ingiustizie.

Questa possibilità continuerebbe a rimanere valida anche se i paesi ricchi avessero deciso di destinare maggiori investimenti ai paesi più poveri e fossero stati fatti sforzi ben più significativi per incrementare l’impatto degli aiuti a disposizione del mondo in via di sviluppo. Infatti, anche se la condizione generale di una società fosse in via di miglioramento, non è detto che ciò andrebbe necessariamente a vantaggio di tutti gli individui singolarmente considerati; molti di questi potrebbero, al contrario, continuare a vedersi negata l’opportunità di soddisfare con dignità i propri bisogni di base.

---

<sup>125</sup> G. A. COHEN, *Per l’eguaglianza e la giustizia*, trad. it. L. Clara, L’asino d’oro edizioni, Roma 2016.

<sup>126</sup> Cfr. GREBLO, *Etica dell’immigrazione*, op.cit., pp.86-87.

Dire agli emigranti che si vieta loro di attraversare una frontiera anche quando non hanno altro modo di sottrarsi a una condizione che condanna ad essere poveri, vulnerabili e dipendenti, equivale a dire che li si priva della sola opportunità di sottrarsi a una catena ininterrotta di privazioni e sofferenze. Non si spiega altrimenti la scelta di innumerevoli migranti di correre rischi estremi per spostarsi da un paese a un altro o di attraversare il Mare Mediterraneo.

Il principio di umanità suggerisce che occorre disporre di molte ragioni per giustificare l'allontanamento o il respingimento di chi si sposta alla ricerca di una vita migliore. Sarebbe ingiustificabile trattare queste persone con indifferenza e negare ogni forma di aiuto positivo, ma ancora più ingiustificabile sarebbe negare loro l'opportunità di aiutare sé stessi. I difensori dei confini chiusi sostengono che non tutte le persone che cercano di attraversare i confini sono individui poveri o svantaggiati. Ma se l'umanità è un valore importante e significativo, a dover essere giustificata non è l'idea che i confini debbano essere aperti in maniera (pressoché) generalizzata, ma quella che i confini vadano aperti col contagocce. Su questo ritorneremo nel prossimo capitolo.

## **2. I principali argomenti a favore dall'autodeterminazione della comunità politica**

Negli ultimi anni alcuni filosofi politici come Michael Walzer e David Miller hanno avanzato una serie di argomenti a sostegno del diritto dello Stato di escludere gli aspiranti immigrati<sup>127</sup>. Questi filosofi collegano esplicitamente l'escludere gli immigrati con il diritto collettivo all'autodeterminazione, cioè il diritto di una comunità politica di stabilire i termini della loro vita in comune. La preoccupazione è che le posizioni che si schierano a favore di politiche di immigrazione aperte trascurino o addirittura neghino l'importanza del diritto all'autodeterminazione.

---

<sup>127</sup> Tali argomenti non mirano a sostenere la politica migratoria degli Stati. La maggior parte dei filosofi politici che sostengono il diritto dello Stato di escludere gli immigrati sono tra i più accaniti su molte regole e pratiche di immigrazione passate e attuali. Ma questi filosofi sostengono che in teoria e nel giusto tipo di condizioni, gli Stati possono godere del diritto di escludere gli aspiranti immigrati. FINE, *The Ethics of Immigration*, op. cit., p. 258.



In un passaggio spesso citato, Walzer traccia un nesso tra il diritto di controllare l'immigrazione e il diritto dell'autodeterminazione:

«Su tutta un'ampia gamma di decisioni gli Stati sono liberi di accogliere (o no) gli stranieri – così come sono liberi, prescindendo dalle richieste di bisognosi, di condividere la propria ricchezza con amici stranieri, di onorare l'opera di artisti, studiosi e scienziati stranieri, di scegliere i loro partner commerciali e di stipulare patti collettivi di sicurezza con Stati stranieri. Ma più importante di tutti questi è il diritto di decidere una politica di ammissione perché non è soltanto questione di agire a livello mondiale, esercitare la sovranità e perseguire gli interessi nazionali: qui è in gioco la forma di una comunità che agisce a livello mondiale, esercita la sovranità, e via dicendo. L'ammissione e l'esclusione costituiscono il nucleo dell'indipendenza di una comunità, e indicano il significato più profondo dell'autodeterminazione. Senza di esse non potrebbero esserci *comunità con un carattere proprio*, associazioni continuative e storicamente stabili, di uomini e donne con un certo impegno particolare gli uni verso gli altri e con un senso particolare della loro vita collettiva»<sup>128</sup>.

Walzer mettendo in corsivo l'espressione “comunità con un carattere proprio” evidenzia la sua principale preoccupazione: l'autodeterminazione e l'importanza della libertà degli Stati di stabilire le proprie regole di appartenenza. Per Walzer, «l'appartenenza è un bene sociale; essa è costituita dalla nostra concezione, e il suo valore è fissato dal nostro lavoro e dai nostri rapporti»<sup>129</sup>. In questo modo controllare l'appartenenza significa aver controllo su chi può entrare e stabilirsi nel territorio dello Stato. I principali argomenti a sostegno di questa tesi sono tre: argomento della libertà di associazione, argomento della cooperazione attiva o della costruzione e argomento alla proprietà privata.

## 2.1 Argomento della libertà di associazione

L'art.18 comma 1 della Costituzione italiana recita: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale». Il termine “liberamente” indica che la scelta di associarsi è frutto

---

<sup>128</sup> WALZER, *Sfere di giustizia*, op. cit., p.70.

<sup>129</sup> Ibid., p. 42.

della loro libera volontà; mentre “senza autorizzazione” indica che l’esercizio del diritto di associazione è incondizionato.

Da questa doppia specificazione che l’associazione è “libera” e “senza autorizzazione” deriva non solo la libertà positiva di associarsi ma anche il diritto negativo di non associarsi, per cui nessuno può essere costretto ad aderire ad una associazione. Questa declinazione del diritto alla libertà di associazione fa sorgere alcune perplessità riguardo alla legittimità costituzionale di talune forme associative obbligatorie, quali ad esempio gli ordini professionali o le federazioni sportive.

La Corte Costituzionale chiamata più volte a pronunciarsi sulla questione (Sent. della Corte Cost. 69/1962, 71/1963, 25/1968, 234/1984, 248/1997) ha sempre concluso che gli obblighi associativi non sono illegittimi se necessari al perseguimento di interessi costituzionalmente garantiti.

Per associazione si intende un’organizzazione di individui, dotata di una tendenziale stabilità ed orientata al perseguimento di fini comuni. La mancanza di una forma organizzativa anche solo embrionale, l’assenza di ogni legame tra gli individui o l’inesistenza di uno scopo comune escludono, quindi, l’esistenza del fenomeno associativo.

La Costituzione pone tre limiti al diritto di costituire delle associazioni: uno di carattere generale e due specifici. Il limite generale scaturisce dal divieto di associarsi per fini che “sono vietati ai singoli dalla legge”. La formulazione in questione ha una doppia funzione: da un lato quella di proibire direttamente quelle associazioni che perseguono un’attività che le norme penali configurano come un reato e, dall’altro, quella garantistica di vietare al legislatore di definire limiti specifici per il fenomeno associativo in sé o per un particolare tipo di associazione.

I due limiti specifici consistono nel divieto di costituire associazioni segrete<sup>130</sup> e associazioni che perseguono scopi politici attraverso organizzazioni di carattere militare, come l’associazione delle milizie fasciste. Queste due tipologie di

---

<sup>130</sup> Associazioni che occultano la loro esistenza tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, ed anche reciprocamente i soci e che svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici anche economici nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale

associazioni sono incompatibili con il perseguimento di scopi politici in una società democratica.

È interessante notare che i teorici di matrice comunitarista rivendicano il diritto della comunità politica di escludere gli immigrati dal loro territorio appellandosi alla libertà di associazione<sup>131</sup>. Essi sostengono che i cittadini di una comunità politica possono scegliere di non associarsi agli stranieri, inclusi i potenziali immigrati, nelle forme che ritengono più opportune. L'esempio più citato per chiarire questo argomento anche se non è proprio efficace riguarda l'analogia tra la libertà coniugale di associazione e il diritto di un paese di applicare criteri anche rigidamente selettivi all'ammissione.

«È verosimile pensare che chiunque sarebbe disposto a giudicare come una flagrante violazione dell'autodeterminazione personale una qualunque situazione suscettibile di sottrarre alle donne ogni alternativa al pretendente scelto dai rispettivi padri. Allora per analogia, andrebbe considerata come una flagrante violazione dell'autodeterminazione politica anche nell'eventualità che un gruppo venga privato del diritto di decidere liberamente tra chi accogliere e chi escludere»<sup>132</sup>.

È possibile sollevare più di un'obiezione a questa linea argomentativa. La più immediata è quella che porta a chiedersi se i diritti morali possano essere ascritti anche a delle entità collettive. Nella prospettiva individualistica caratteristica del liberalismo, infatti, i diritti morali in capo a collettivi (a comunità) non sono direttamente riconducibili a una difesa in termini di autonomia individuale, poiché a essere titolari di valore morale sono solo gli individui<sup>133</sup>. Perciò, anche se gli Stati o le comunità politiche sono strumenti preziosi nella distribuzione e gestione della cosa pubblica non sono il tipo di entità cui si possa ragionevolmente attribuire diritti morali.

---

<sup>131</sup> GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op. cit., p. 32; FINE, *The Ethics of Immigration*, op. cit. p. 258; CH. H. WELLMAN, *Freedom of association and the Right to Exclude*, in CH. H. WELLMAN and PH. COLE, «Debating the Ethic of Immigration: Is There a Right to Exclude? », Oxford University Press, Oxford 2011, p. 13.

<sup>132</sup> GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op. cit. p.32. L'esempio è stato proposto per la prima volta da Christopher H. Wellman in *Debating the Ethics of Immigration: Is There a Right to Exclude?* Oxford University Press, Oxford 2011.

<sup>133</sup> *ivi*.

In secondo luogo, anche nell'eventualità che le entità collettive possano in qualche modo beneficiare di diritti morali, è poco verosimile assimilare la libertà di un paese di negare l'accesso agli immigrati al diritto di rifiutare una proposta di matrimonio, dal momento che, presumibilmente, la libertà coniugale di associazione è per le singole persone ben più importante di quanto sia, per una comunità politica, la libertà di escludere gli immigrati.

In terzo luogo, non è chiara l'analogia tra la libertà personale e la libertà politica di associazione, poiché gli Stati che negano l'ingresso agli immigrati non si limitano a rifiutare passivamente ogni forma di associazione politica con le persone che premono all'ingresso, ma procedono attivamente a escluderle con forza dal territorio nazionale.

Quello che sembra chiaro in questo esempio è il principio di non obbligatorietà di associazione. Secondo questo principio gli Stati sovrani non devono essere costretti ad associarsi con altri Stati. Non sarebbe legittimo, per esempio, costringere uno Stato sovrano ad aderire all'Organizzazione Mondiale del Commercio contro la sua volontà. In questa prospettiva teorica è possibile forzatamente fare analogia con la libertà di un individuo di decidere chi vorrebbe sposare. Questo è ben differente dal diritto di una comunità politica di determinare chi vorrebbe invitare nel suo territorio.

In quarto luogo, l'appartenenza alla comunità politica non è quasi mai il frutto di una libera scelta: gli Stati non sono associazioni né volontarie né intime. Essere membri di uno Stato è cosa diversa dell'essere due partner che hanno deciso di unirsi in matrimonio oppure i membri di un'associazione religiosa.

Hannah Arendt è considerata una delle personalità che più difendono la libertà di associazione<sup>134</sup>. È importante tenere presente che la riflessione filosofica di Arendt concernente il diritto della libertà di associazione riguarda la sfera domestica americana. Benché l'argomento della libertà di associazione di Arendt non faccia direttamente riferimento alla questione dell'immigrazione, potrebbe tuttavia applicarsi ad essa.

---

<sup>134</sup> M. GOLDONI, *Nuove riflessioni su Hannah Arendt e il razzismo americano*, in «Sociologia del Diritto», XXXV/2008/1, p. 66.

Per Hannah Arendt, la libertà di associazione è il fondamento della vita politica perché da un lato garantisce la distribuzione del potere, dall'altro lato, è la fonte del potere politico proveniente dal basso. Pertanto, aprire i confini agli immigrati significherebbe compromettere la fonte del potere politico e preferire l'eguaglianza sociale alla libertà di associazione. Preferire l'eguaglianza alla libertà d'associazione significa, per Arendt, forzare un processo di massificazione dell'opinione pubblica, poiché senza il diritto di associazione le persone e i gruppi non potrebbero distinguersi gli uni dagli altri. In questo senso, prediligere l'eguaglianza alla libertà di associazione comporta la rinuncia ad un valore fondamentale della condizione umana, cioè il pluralismo<sup>135</sup>.

L'uguaglianza che Arendt nega non è quella politica, bensì quella sociale. In questo modo, Arendt finisce per accettare il principio: «separati socialmente, ma uguali politicamente»<sup>136</sup>. Con questa declinazione del principio si consolida nella filosofia arendtiana la distinzione fra il sociale come regno della discriminazione e la politica come ambito dell'uguaglianza. Se la discriminazione sociale è parte costitutiva e principale della libertà di associazione nella versione che di questa fornisce Arendt, non può giustificare il diritto dello Stato di escludere gli immigrati.

## **2.2 Argomento della costruzione delle istituzioni fondamentali della comunità politica**

Alcuni autori come Ryan Pevnick hanno associato la libertà di associazione con il diritto di proprietà. Secondo questo argomento «i cittadini di uno Stato hanno con le loro istituzioni un rapporto di tipo proprietario che non può essere condiviso dagli stranieri. Questo rapporto è l'esito evolutivo degli sforzi compiuti dai membri delle generazioni precedenti, che hanno trasmesso le loro istituzioni alla generazione attuale come parte di una società [...] che deve essere portata avanti a vantaggio delle generazioni future»<sup>137</sup>.

---

<sup>135</sup> Ibid., p. 67.

<sup>136</sup> Ibid., p. 68.

<sup>137</sup> GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op. cit. p., p.38.

Dato che gli aspiranti immigrati non hanno giocato un ruolo fondamentale nella creazione delle istituzioni fondamentali, non hanno titolo alcuno a rivendicare il diritto di inclusione. Gli immigrati sono soggetti svantaggiati e bisognosi di aiuto che difficilmente possono contribuire positivamente al perseguimento del bene comune nella società di accoglienza, o addirittura lo ostacolano. A sostegno di questo argomento sono stati invocati tre motivi.

- i. Visti gli enormi livelli di disuguaglianza globale, le frontiere aperte consentirebbero livelli talmente massicci di immigrazione verso gli Stati industrializzati da portare al collasso le loro economie e i loro sistema di welfare;
- ii. Anche se le economie degli Stati prosperi riuscissero a fronteggiare la situazione, la loro capacità di sostenere gli apparati pubblici potrebbe essere così sovraccarica da compromettere la sostenibilità delle strutture burocratico-amministrative e da impedire a queste ultime la possibilità di assolvere alle loro specifiche responsabilità nei confronti dei cittadini;
- iii. Anche in un mondo molto meno diseguale di quello attuale, l'apertura delle frontiere, in assenza di uno Stato globale potrebbe ingiustamente svantaggiare i cittadini di uno qualsiasi degli Stati che impongono ai contribuenti gli oneri necessari a sostenere regime di welfare sconosciuti a livello globale.

In opposizione a questi argomenti si potrebbero avanzare tre obiezioni. I primi due sono profondamente connessi. Innanzitutto, visto l'invecchiamento crescente della popolazione nel Nord globale è verosimile che la stabilità delle economie industrializzate e la loro capacità di sostenere il *welfare State* dipendano proprio dalla disponibilità ad accogliere un numero crescente di immigrati, in modo particolare i "temuti" immigrati in situazione irregolare. Su questo ritorneremo nel VI capitolo.

La seconda obiezione concerne alla questione dell'emigrazione dei cittadini del Nord globale. Le migrazioni in senso stretto sono diventate circolari: non ci sono più solo paesi di emigrazione da una parte, e paesi di immigrazione dall'altra. Ormai

quasi tutti i paesi sono entrambe le cose: solo, in percentuali diverse, e a seconda dei momenti. Per limitarci all'Europa, «in Francia gli emigranti sono quasi quanto gli immigrati. In Spagna sono già di più quelli che escono di quelli che entrano»<sup>138</sup>. E in Italia? Gli italiani che emigrano sono più degli stranieri che arrivano con gli sbarchi. Nel 2017 gli emigranti italiani erano circa 200.000, nello stesso anno gli stranieri che arrivano con gli sbarchi erano 119.000<sup>139</sup>.

Per collegarci alla questione demografica, «i dati ci dicono che l'Italia nei prossimi vent'anni, per mantenere costante la sua popolazione in età lavorativa (20-64 anni), avrebbe bisogno di un innesco di 325.000 lavoratori l'anno»<sup>140</sup>. Naturalmente, si può scegliere di non averlo: in questo caso si avrebbe un calo di lavoratori da 36 a 29 milioni, e un invecchiamento della popolazione, con il passaggio degli anziani con più di 65 anni da 13,3 a 17,8 milioni.<sup>141</sup>

Se magicamente gli immigrati in Italia evaporassero, e non arrivassero più, gli italiani che partono non partirebbero, o troverebbero lavoro in Italia? Secondo il sociologo italiano Stefano Allievi «uno o due su quelli che vanno via [con livello di istruzione più basso] non partirebbe: gli altri invece partirebbero comunque. Perché non cercano un lavoro purchessia, ma uno soddisfacente, compatibile con i loro studi, con salari adeguati alla loro preparazione».<sup>142</sup> E il mercato di lavoro italiano spesso non glielo offre. Non perché c'è l'immigrazione: ma per ragioni più complesse e più profonde che non trovano spazio in queste pagine.

Va considerato il fatto che i giovani italiani, oltre che essere di meno, sono più scolarizzati degli italiani che vanno in pensione. «Solo il 30% dei nati nel 1950 che vanno in pensione ora, ha studiato oltre il livello delle medie inferiori. Mentre sono oltre l'80% tra i giovani che si affacciano sul mercato di lavoro, nati nel 1995».<sup>143</sup> Per

---

<sup>138</sup> S. ALLIEVI, *5 cose che tutti dovremmo sapere sull'immigrazione (e una da fare)*, Laterza, Bari-Roma 2018, p. 8.

<sup>139</sup> Ultimamente hanno cominciato ad emigrare pure gli stranieri presenti in Italia: 40.000 solo nel 2017. Una parte di loro, 28.000 nel 2016, ha acquisito la cittadinanza italiana, e con essa la libertà di circolazione in Europa. Ibid., p. 9.

<sup>140</sup> Ibid., p. 27.

<sup>141</sup> *ivi*.

<sup>142</sup> Ibid., 30.

<sup>143</sup> Ibid., p. 33.

ogni cinque lavoratori poco istruiti che vanno in pensione dunque, solo un giovane poco istruito cerca di entrare nel mercato di lavoro. Per cui a sostituire i posti di lavoro per persone poco istruite vanno gli stranieri. E i giovani italiani con un titolo di studio più alto si mettono in coda per andare a lavorare all'estero.

Passiamo alla terza obiezione delle tre tesi sopraindicate. È empiricamente dimostrabile che gli Stati liberali più ricchi potrebbero permettersi di aprire le loro frontiere a un numero molto più elevato di nuovi immigrati di quanto accada attualmente, senza con ciò provocare il crollo delle loro economie o dello stato sociale»<sup>144</sup>.

Queste obiezioni non sono sufficienti per controbattere le tre tesi a favore dell'esclusione. Il fatto è che ogni Stato legittimo ha degli obblighi speciali nei confronti dei suoi cittadini, come l'assistenza sanitaria o le pensioni di anzianità (diritti sociali), grazie alle tasse obbligatorie pagate dai cittadini (obblighi di cittadinanza). In questa ottica, sembra che l'apertura dei confini sia ingiusta per i cittadini autoctoni che hanno osservato, durante l'intero corso della loro vita, tutti gli obblighi di cittadinanza (come pagare le tasse) che sarebbero suscettibili di sfruttamento da parte di immigrati che beneficiano dei vantaggi offerti dal *welfare State* senza avervi equamente contribuito<sup>145</sup>.

L'intreccio tra diritti sociali e obblighi di cittadinanza pone un problema fondamentale per l'adozione di una politica di maggior apertura dei confini. È un argomento particolarmente delicato poiché i focolai di tensione che covano sotto la cenere delle società di accoglienza possono essere ricondotti al risentimento che i cittadini provano verso gli stranieri, considerati consumatori di risorse sottratte ai legittimi proprietari dello Stato poiché godono "illegittimamente" della tutela offerta dagli apparati pubblici.

La scelta di alcuni politici in Europa di avvalersi di immagini altamente evocative – per ottenere il consenso politico – come quelle del "flusso ininterrotto" o dell'"invasione" di potenziali richiedenti asilo o immigrati economici contribuisce a

---

<sup>144</sup> GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op. cit., p.58.

<sup>145</sup> Cfr. J. HEATH, *Immigration, Multiculturalism, and the Social Contract*, «Canadian Journal of Law and Jurisprudence», vol. 10, n. 2 (1997), pp. 343- 361.



rendere incombente e minacciosa la sfida rappresentata dalle migrazioni per la tenuta del sistema socioeconomico, convertendo le certezze sociali diffuse in sentimenti di odio e paura nei confronti di immigrati e richiedenti asilo.

Questo ci suggerisce che il mantenimento di un *welfare* adeguato e dei diritti sociali all'interno degli Stati è una delle ragioni più forti a favore della chiusura nei confronti degli immigrati provenienti da realtà nelle quali non esistono sistemi compatibili di protezione sociale.

Se le prestazioni sociali devono essere distribuite solo tra coloro che hanno contribuito equamente a renderle possibili, allora questo argomento non è così efficace come potrebbe sembrare.

Secondo l'economista Maurizio Franzini oggi le diseguaglianze a livello domestico e a livello transnazionale stanno crescendo quasi di pari passo<sup>146</sup>. In Europa, l'aumento della diseguaglianza si riscontra in modo particolare in Italia. Se entro i confini di un paese ricco esiste una disuguaglianza socioeconomica, questo significa che tutti cittadini autoctoni non osservano in modo equo gli obblighi della cittadinanza, pur godendo degli stessi diritti sociali di cui godono tutti gli altri. Vi è quindi chi ha bisogno di una qualche forma specifica di assistenza come i bambini, le persone diversamente abili e gli anziani.

Nella teoria rawlsiana della giustizia come equità, l'eliminazione della povertà misurata in termini di privazione dei beni primari – cioè mezzi di uso generale «quali reddito e patrimonio, potere e prerogative di *status*, basi sociali dell'autostima»<sup>147</sup> per il conseguimento dei propri fini – riceve un posto di grande rilievo. A tal proposito, Rawls parla del principio di differenza<sup>148</sup>. Questo principio ammette le ineguaglianze sociali ed economiche dentro un paese a patto che siano previste misure per il beneficio dei meno abbienti.

Se il principio di differenza – le diseguaglianze economiche e sociali devono essere distribuite a vantaggio dei meno avvantaggiati – vale a livello domestico, esso

---

<sup>146</sup> M. FRANZINI, C. CEFALONI, *Disuguaglianza inaccettabili*, in L. BECCHETTI, M. FRANZINI et al, «P: Povertà», Città Nuova, Roma 2016, pp. 33-45; GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op. cit. p.63.

<sup>147</sup> A. SEN, *L'idea della giustizia*, It. di Luca Vanni, Mondadori, Milano, 2010, p. 243.

<sup>148</sup> RAWLS, *Una teoria della giustizia*, op.cit., p. 66, 255.

vale anche a livello globale. In altre parole, se il principio di differenza vale all'interno dei confini, deve valere anche oltre: se l'eguaglianza è un bene in sé, allora è un bene anche l'eguaglianza oltre i confini.

Secondo questa prospettiva teorica, le ragioni che portano all'assistenza ai più bisognosi di un determinato paese valgono anche per l'assistenza degli stranieri in situazione di vulnerabilità: poiché «la giustizia richiede che si estendano le prestazioni alle persone in condizioni di disperato bisogno anche se non sono state in grado di apportare contributi precedenti»<sup>149</sup>.

### 2.3 Argomento della proprietà privata

Il primo filosofo a difendere chiaramente l'argomento della proprietà privata è il più noto filosofo liberale John Locke (1632-1704) nella sua opera più importante, il *Secondo trattato sul governo*<sup>150</sup>. Per Locke il grande e fondamentale movente per cui gli uomini si uniscono in Stati e si assoggettano a un governo è la salvaguardia della loro proprietà. Altrimenti non avrebbe senso i confini nazionali. Locke raccoglie sotto il nome generale di proprietà tutti quei beni che lo Stato deve assicurare all'uomo: la vita, la libertà e tutte le cose materiali che ogni uomo produce con il suo lavoro<sup>151</sup>.

A partire dal lavoro, Locke legittima la proprietà privata: «Se l'uomo è proprietario della sua persona è anche proprietario del suo lavoro e di ciò che con il suo lavoro produce»<sup>152</sup>. Se l'uomo quindi prende qualcosa della natura (la terra, il legname) e vi aggiunge il suo lavoro, il prodotto che ne risulta – dal quale il lavoro non è più separabile – è proprietà dell'uomo che lo ha generato con la sua fatica. Sarebbe ingiusto se il suo lavoro diventasse proprietà comune, sarebbe altrettanto ingiusto se tale uomo con il suo lavoro ostacolasse la libertà di altri uomini di esercitare il loro lavoro.

---

<sup>149</sup> GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op. cit. p.61; TRUJILLO, *Giustizia globale*, op. cit., pp. 59-60.

<sup>150</sup> J. LOCKE, *Secondo trattato sul governo*, Editori Riuniti, Roma 1970.

<sup>151</sup> Cfr. S. PETRUCCIANI, *Modelli di filosofia politica*, Einaudi, Torino 2003, pp. 91-102.

<sup>152</sup> *Ibid.*, p. 96.

Secondo questa prospettiva teorica, l'uomo ha il diritto di appropriarsi di ciò che ha trasformato attraverso il suo lavoro, a condizione che resti materia prima lavorabile per gli altri in altrettanta quantità e qualità. Si può però porre una questione: perché il diritto all'appropriazione privata che viene dal lavoro prevale sull'originario diritto di proprietà comune? Questo si deve, secondo Locke, al fatto che il valore dei beni è dato molto più dal lavoro piuttosto che dalla materia prima, e quindi chi ha aggiunto il lavoro ha molto più diritto su un bene del proprietario della materia prima, il valore della quale, se non lavorata, tende a zero. Pertanto, nessuno ha motivo di lamentarsi, perché ciò che è stato appropriato ha un valore, frutto del lavoro dell'uomo.

«La prova di questo primato del lavoro la forniscono i popoli d'America che, nonostante le enormi risorse naturali, sono poverissimi: “il sovrano d'un ampio e fertile territorio mangia, alloggia e veste peggio d'un bracciante inglese”. Questo dimostra due cose: 1) che la ricchezza è creata per 99 per cento dal lavoro; 2) che gli appropriatori/lavoratori, incrementando i beni a disposizione dalla società, migliorano la situazione anche dei non proprietari [...]»<sup>153</sup>.

La teoria lockiana della proprietà è differente tanto da quella di Hobbes quanto da quella di Grozio e Pufendorf. Per Hobbes la proprietà viene solo dopo l'istituzione dello Stato civile poiché nello stato di natura tutti hanno diritto a tutto (tutto è concesso). È lo Stato che decide cosa l'individuo può considerare come sua proprietà privata. Per Grozio e Pufendorf la proprietà è possibile anche prima dello Stato civile, ma a condizione che vi sia il tacito consenso degli altri.

Per il padre del liberalismo politico la proprietà privata precede lo Stato, come abbiamo esaminato prima, e l'individuo l'acquiesce legittimamente da solo grazie al suo lavoro. Egli non ha bisogno del consenso dei suoi simili. Questo si deve dal fatto che lo stato di natura definito da Locke è l'opposto dello stato di natura definito da Hobbes. Per quest'ultimo lo stato di natura è caratterizzato dalla guerra di tutti contro tutti. Mentre per il primo, lo stato di natura è caratterizzato da pace e benevolenza.

---

<sup>153</sup> Ibid., p. 98.

Gli uomini vivono secondo ragione e non hanno bisogno di un sovrano assoluto, un giudice comune.

Ma dove manca un sovrano comune che possa risolvere le controversie, quando si innescano i conflitti, questi tendono a non finire più. È proprio questo rischio che obbliga gli uomini a stipulare un patto politico per istituire un potere sovrano e un giudice comune che possa risolvere imparzialmente le controversie. Lo scopo del patto non è solo quello di sopravvivere ma «di vivere bene, nelle tranquillità e nella pace reciproca, assicurandosi il godimento delle loro proprietà e una maggior protezione contro coloro che a quella società non appartengono»<sup>154</sup>.

Dato che i cittadini con la loro proprietà privata, frutto del loro lavoro, pagano le tasse per diverse prestazioni sociali come la sanità, la previdenza sociale, l'istruzione e la costruzione di diversi beni pubblici di valore come strade e piazze, essi hanno il diritto all'autodeterminazione per decidere di ammettere o meno nel territorio gli immigrati.

La teoria lockiana della proprietà privata da sola non è sufficiente per legittimare l'esclusione degli immigrati. Come abbiamo visto la proprietà privata è legittimata grazie al lavoro individuale dell'uomo. Molti filosofi contestano questa teoria sostenendo che «in generale, le abilità di qualcuno non gli appartengono in modo esclusivo perché egli le ha apprese da altri che gliele hanno insegnate (la famiglia e la società)»<sup>155</sup>. «Il singolo nasce e si forma all'interno e secondo determinati legami sociali, siano essi parentali, amicali, professionali, politici, religiosi»<sup>156</sup>. Dunque, nel suo lavoro il contributo propriamente individuale è una piccola parte.

Il talento e il genio di un uomo sono i risultati dell'educazione impartita dalla società. L'uomo di talento non sarebbe nulla senza la società. Di conseguenza, egli non può esigere un diritto assoluto su ciò che produce col il suo lavoro o il suo talento, ma ha dei doveri nei confronti della società, così come ha dei diritti verso di essa: la ripartizione dei frutti della cooperazione sociale, perciò, deve ispirarsi a principi

---

<sup>154</sup> Ibid., p. 100.

<sup>155</sup> Ibid., p. 99.

<sup>156</sup> SALVATORE, *Giustizia in contesto*, op. cit., p. 15.

solidaristici – una assicurazione generale e mutua contro ogni accidente e ogni avversità<sup>157</sup>.

Il teorico della società liquida Zygmunt Bauman non ha dubbi che la famiglia e la società giochino un ruolo fondamentale su tutte le cose che siamo capaci di fare da soli oggi.

«La famiglia costituisce la prima forma di convivenza umana. Sorta prima di ogni altra [organizzazione degli uomini in gruppi] è presente in ogni epoca e in tutte le formazioni sociali. [...]. Servendoci di un'allegoria ornitologica, possiamo dire che l'uomo è un "nidiano" perché la sua prole è incapace, subito dopo la nascita, di vita indipendente, ha bisogno di essere nutrita fino a una certa età e "istruita" dai grandi. Ostacola una immediata indipendenza non solo la debolezza fisica, comune ai nati dagli uomini e dagli uccelli nidiani, ma anche la specifica circostanza che l'uomo, in quanto essere sociale deve diventare "uomo" nel senso storico-attuale del termine, per cui occorre lo studio, l'assimilazione di conoscenze, modelli di comportamento e nozioni prodotte già dalle generazioni precedenti e fissate nella cultura dell'ambiente»<sup>158</sup>.

Nelle società basate sulla proprietà privata, la famiglia conserva ancora l'importante funzione di determinare il posto delle generazioni successive nella struttura di classe. Secondo Bauman «Tale ruolo è universalmente riconosciuto dai sociologi, senza differenza di scuole»<sup>159</sup>. Le abilità e i desideri di un individuo che nasce in una famiglia operaia e contadina sono ben differenti da quelle dell'individuo che è nato in una famiglia di industriali e di uomini d'affari. Mentre le famiglie di industriali possono assicurare ai propri figli, con ricchi finanziamenti, una strada facile per arrivare ai più alti livelli della scala sociale, le famiglie contadine non possono assicurare tali possibilità ai loro figli.

La disuguaglianza delle possibilità ereditarie è più evidente ancora se facciamo riferimento alla geografia, vale dire al luogo cui ognuno di noi è capitato di venire al

---

<sup>157</sup> È una idea che troviamo nei socialisti dell'epoca premarxiana. Essi propongono l'abolizione della proprietà privata e la generalizzazione del diritto al lavoro, la pianificazione coordinata dell'attività sociale ed economica e il superamento dell'anarchia del mercato, che dovrebbe accompagnarsi, sul piano antropologico, a un progressivo superamento dell'egoismo e della pulsione rapace verso il guadagno, che dovrebbero lasciare sempre più spazio a un solidale sentimento di comunità e di fraternità.

<sup>158</sup> Z. BAUMAN, *Lineamenti di una sociologia marxista. La prima grande opera del teorico della società liquida*, PGreco Edizioni, Milano 2017, p. 336.

<sup>159</sup> *Ibid.*, p. 340.

mondo. Alla luce di queste considerazioni possiamo citare quanto afferma il filosofo italiano Stefano Petrucciani: «le tecniche e i saperi che generano la gran parte della ricchezza sono il prodotto del lavoro di tutte le generazioni umane»<sup>160</sup>. «Il talento [di un uomo] è una creazione della società assai più che un dono della natura; è un capitale accumulato e colui che lo riceve non è che il depositario. L'individuo con i suoi talenti e con le sue capacità, è in buona misura un risultato della cooperazione sociale, alla quale è per molti versi debitore»<sup>161</sup>.

### 3. Le cause della ricchezza delle nazioni: Considerazioni finali

Gli argomenti che sostengono la chiusura dei confini per proteggere le istituzioni statali vengono meno quando si invoca la storia dello sviluppo del capitalismo occidentale. È un errore esonerare l'imperialismo coloniale dai problemi attuali che i paesi del Sud globale soffrono<sup>162</sup>. Paradossalmente per il più noto e influente filosofo politico degli ultimi decenni John Rawls – afferma Benhabib – le cause della ricchezza delle nazioni sono endogene e non esogene<sup>163</sup>. La ricchezza di una nazione è cioè determinata dalla sua cultura politica e delle tradizioni religiose, filosofiche e morali che sostengono la struttura di base, come anche dalle qualità morali del suo popolo, quali l'industriosità e la capacità di cooperare. Ma Rawls non fornisce prove empiriche a sostegno di queste affermazioni.

In *Il diritto dei popoli*, Rawls non accenna neanche una volta al saccheggio dell'Africa da parte di tutte le società occidentali; la dimensione globale della tratta atlantica e il suo contributo all'accumulazione capitalistica di ricchezza negli Stati

---

<sup>160</sup> PETRUCCIANI, *Modelli di filosofia politica*, op.cit., p. 99.

<sup>161</sup> Ibid., p. 186.

<sup>162</sup> Cfr. F. SCHURMANS, *De Hannah Arendt a Nicolas Sarkozy: leitura Pós-colonial do discurso africanista*, «e-cadernos ces», 2, 2008. Disponibile in <http://journals.openedition.org/eces/1284>; DOI: 10.4000/eces.1284. Accesso 22 aprile 18; BAUMAN, *Lineamenti di una sociologia marxista*, op. cit. pp. 133-144; M. P. MINESES, *Colonialismo como violência: a missão civilizadora de Portugal em Moçambique*, in «Revista Crítica de Ciências Sociais», numero especial, novembro 2018, pp. 115-140; J. H. HARGREAVES, *Decolonization in Africa*, Longman, London and New York 1996<sup>2</sup>; B. S. MARTINS, *Violência colonial e testemunho: Para uma memória pós-abissal*, in «Revista Crítica de Ciências Sociais» 106 (2015), pp. 105-126.

<sup>163</sup> BENHABIB, *I diritti degli altri*, op. cit., p. 79.

Uniti e nella regione caraibica è a stento nominata; la colonizzazione delle Americhe scompare dall'orizzonte; e sembra quasi che gli inglesi non abbiano mai dominato l'India o sfruttato le sue ricchezze<sup>164</sup>. Queste omissioni storiche sono di tale entità in un lavoro dedicato al diritto dei popoli che non possiamo non chiederci perché Rawls abbia scelto di indossare dei paraocchi che limitano così drasticamente la sua visione della giustizia internazionale.

Considerare i Popoli liberali come membri di società ben ordinate, la cui prosperità è una conseguenza delle loro istituzioni e della loro natura morale tralasciando il quadro storico, non è un errore da poco<sup>165</sup>. È «grossolanamente inadeguato sul piano storico – afferma Benhabib – considerare lo sviluppo del capitalismo senza prendere in considerazione anche la storia dell'imperialismo occidentale. L'accumulazione capitalista originaria in Occidente sarebbe stata difficilmente concepibile senza l'espansione coloniale»<sup>166</sup>. Il filosofo francese Montesquieu nella sua opera *Lo spirito delle leggi* (libro quindicesimo, capitolo quinto) afferma:

«I popoli dell'Europa, avendo sterminato quelli dell'America, hanno dovuto mettere in schiavitù quelli dell'Africa onde servirsene per coltivare tante terre. Lo zucchero sarebbe troppo caro se non si facesse lavorare dagli schiavi la pianta che lo produce»<sup>167</sup>.

Dunque, la ricchezza delle nazioni deve essere esaminata alla luce della storia dell'economia mondiale, del processo secolare in cui ha prevalso la legge del più forte, della storia delle conquiste, del colonialismo e dell'imperialismo. Da questo

---

<sup>164</sup> K. MARX, F. ENGELS, *India, Cina, Russia*, a cura e trad.it di B. Maffi, Il Saggiatore, Milano 1960, pp. 56-103. Si veda anche A. DAL LAGO, *Non-Persone. L'esclusione dei migranti in società globale*, Feltrinelli, Milano 2004, pp. 238-239.

<sup>165</sup> Ma è veridico che le trasformazioni morali e culturali che hanno portato alla nascita dell'etica protestante in Occidente avevano origine endogena.

<sup>166</sup> BENHABIB, *I diritti degli altri*, op. cit., p. 80. Per colonialismo intendiamo l'esercizio del dominio da parte di un popolo su un altro i cui mezzi per difendere la propria libertà (in qualsiasi forma la si consideri) non sono in grado di osteggiare quelli che il colonizzatore impiega per controllarlo. C. GIANOLLA, *Occidentalizzazione del mondo? cosmopolitismo e interculturalità: le vie per un futuro possibile*, Aracne, Roma 2010, p. 24; MEZZADRA, *Diritto di fuga*, op.cit., pp.29-56.

<sup>167</sup> MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, BUR, Milano 1968, pp. 404-405.

punto di vista, l'esclusione dei non cittadini nei tradizionali paesi di immigrazione effettuata con la pretesa di proteggere le istituzioni statali e il benessere del paese non può essere considerata sufficientemente fondata.



## Capitolo 3

### Povert , migrazioni e giustizia

Un famoso articolo di Thomas Negel, che risale al 2005, esordisce con la tesi che il mondo non sia giusto nello stato in cui si trova e che ci  sia difficilmente contestabile.<sup>168</sup> Il problema   che milioni di esseri umani sono cronicamente sottonutriti, sebbene il settore agricolo produca a livello mondiale ben pi  di quanto sarebbe necessario per soddisfare i bisogni alimentari dell'intera popolazione mondiale<sup>169</sup>.

L'industrializzazione dell'agricoltura e l'impiego di biotecnologie, spesso celebrate come risolutive della situazione alimentare, sono delle soluzioni ambivalenti nel migliore dei casi. Come vedremo nel prossimo capitolo, l'utilizzo pi  intensivo dei terreni pu  rendere pi  fruttuosa la produzione alimentare ma allo stesso tempo condurre molti esseri umani alla perdita del loro sostentamento economico e all'erosione dell'economia di sussistenza – prevalente nel Sud globale – provocando danni massicci.

Il mondo   ingiusto perch  gran parte della popolazione mondiale vive nella miseria, sebbene questa miseria potrebbe essere eliminata grazie a cooperazioni pi  eque a livello globale. Per questo i critici delle politiche migratorie, improntate in senso restrittivo, hanno collegato la migrazione alle grandi questioni di povert  e giustizia distributiva. In questo capitolo, dopo aver illustrati alcuni dati sulla povert  globale, distinto povert  assoluta e relativa, cercheremo di capire se l'apertura dei

---

<sup>168</sup> T. NEGEL, *È possibile una giustizia globale?* Laterza, Roma-Bari 2009. Si veda anche NIDA-R MELIN, *Pensare oltre i confini*, op. cit., capitolo 4.

<sup>169</sup> Secondo l'economista Saverio Scarpellino «Un terzo del cibo prodotto nel mondo viene perduto o sprecato. Intanto 800 milioni di persone soffrono la fame» (S. SCARPELLINO, *Spreco alimentare e squilibri planetari*, in «Vita e Pensiero», n.4, 2015, p. 63). Si intende per spreco alimentare «qualsiasi sostanza sana e commestibile che, in ogni fase della catena alimentare, viene persa, degradata o consumata da parassiti, invece di essere destinata al consumo umano» (ibid., p. 64). Lo spreco alimentare comprende l'insieme di quei prodotti in eccesso che, pur avendo perso il loro valore commerciale (in quanto scartati lungo le varie fasi della catena alimentare), non hanno modificato la loro caratteristica di alimento, potendo essere ancora consumati. Sono quindi dei beni ancora commestibili, anche se non pi  vendibili (avendo perso la caratteristica di merce) e che, in mancanza di un possibile uso alternativo, sono destinati a diventare rifiuti.

confini degli Stati del Nord globale sia un rimedio efficace nei confronti della povertà nel Sud globale e se la politica migratoria sufficientemente liberale sia preferibile all'obbligo diretto di assistenza o viceversa.

## 1. Alcuni fatti: povertà e immigrazione

Secondo il Rapporto dello *United Nations Development Programme* (UNDP) sullo sviluppo umano del 2014 «2,7 miliardi di persone, oltre un terzo della popolazione mondiale, vivono con meno di 2,5 dollari al giorno. Tra queste, 1,2 miliardi soffrono regolarmente la fame e ogni cinque secondi muore un bambino per malnutrizione». <sup>170</sup> Nel 2008 il tasso di povertà estrema in Africa subsahariana era di 48% <sup>171</sup> e tuttora è il tasso più alto al mondo.

Nel Rapporto globale sulle crisi alimentari del 2018 della *Food Security Information Network* (FSIN) <sup>172</sup> emerge una realtà molto preoccupante. La fame continua ad aumentare e a mettere sempre più a rischio la vita nel mondo. Nel 2017 124 milioni di persone in 51 paesi (11 milioni di persone in più di un anno) vivevano in una situazione di crisi alimentare acuta a causa di due fattori principali: il cambiamento climatico e i conflitti. Quest'ultimo è il fattore principale alla base della grave insicurezza alimentare in 18 paesi, 15 dei quali sono in Africa e Medio Oriente.

Nel 2017 i conflitti hanno portato all'insicurezza alimentare acuta il 60% del totale, corrispondente a 74 milioni di persone. <sup>173</sup> Mentre i cambiamenti climatici hanno portato crisi alimentari in 23 paesi, due terzi dei quali in Africa, e hanno trascinato nell'insicurezza alimentare grave 39 milioni di persone. <sup>174</sup>

---

<sup>170</sup> N. SERGIO – M. ROTELLI, *Migrazioni e cooperazione internazionale per lo sviluppo. L'indispensabile coerenza della politica*, in UNAR (a cura di), «Dossier Statistico/Immigrazione 2014» Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma 2014, p. 34. Vedi

<sup>171</sup> F. BONAGLIA – L. WEGNER, *Africa. Un continente in movimento*, il Mulino, Bologna, 2014, p. 93.

<sup>172</sup> FISIN, *Global Report on Food Crises 2018*. Questo documento è stato realizzato in collaborazione con l'Unione europea e le Agenzie ONU. Ho avuto modo di partecipare alla presentazione di questo importantissimo documento a Roma (FAO) come *Assistente* della Rappresentanza permanente della Repubblica del Mozambico in Italia.

<sup>173</sup> *Ibid.*, p. 2 e 30.

<sup>174</sup> *Ibid.*, p. 2 e 33.

La malnutrizione causa la metà dei decessi tra i bambini di età inferiore a cinque anni, come avviene soprattutto in Africa subsahariana. In altre parole, un bambino nato in Africa ha una probabilità di 16,6 volte superiore di non raggiungere il suo quinto compleanno rispetto a un bambino nato in paesi sviluppati. Dal punto di vista umano è una situazione inaccettabile, specialmente quando si considera che le principali cause di mortalità sarebbero facilmente prevenibili.

García individua sei cause che concorrono maggiormente allo stato di povertà e sottosviluppo delle nazioni nel mondo: «il mancato accesso al mercato internazionale; l'analfabetismo; il mancato accesso al cibo; la mancanza di infrastrutture, di servizi urbani fondamentali, di servizi sanitari e d'acqua potabile; la corruzione; la precarietà delle istituzioni sociali e della vita politica stessa».<sup>175</sup> Non vi è dubbio che per molti di coloro che vivono in condizioni miserabili e di estremo degrado, in procinto di muoversi per approdare a nuovi lidi, la migrazione sia una soluzione praticabile<sup>176</sup>.

La strategia cinica secondo cui non si dovrebbero intraprendere missioni di salvataggio dei migranti in balia del Mediterraneo, al fine di trasmettere un effetto di dissuasione sui movimenti migratori globali, viola principi di fondo di una prassi etica umana.<sup>177</sup> Ogni individuo ha un “dovere morale imperfetto” di aiutare e offrire riparo a coloro la cui vita, integrità e benessere si trovano in pericolo. L'espressione “dovere morale imperfetto” indica che non abbiamo nessun obbligo di offrire riparo all'altro quando questo può mettere in pericolo la nostra vita.<sup>178</sup>

---

<sup>175</sup> P. C. B. GARCÍA, *Lo sviluppo e la mobilità umana. Una questione di giustizia* in F. Boggio, «Non di solo pane. Mobilità umana e sviluppo. Scenari possibili». Quaderni SIMI-12, Urbaniana University Press, Città del Vaticano-Roma, 2015, p. 34.

<sup>176</sup> «Se è possibile migliorare la propria vita lasciando il proprio Paese, allora gli esseri umani lo fanno – precisa Julian Nida-Rümelin – niente potrà impedire loro di farlo». NIDA-RÜMELIN, *Pensare oltre i confini*, op. cit., p. 84.

<sup>177</sup> Ibid., p. 70.

<sup>178</sup> Si potrebbe obiettare: è moralmente accettabile respingere i bisognosi nella misura in cui riteniamo che possano alterare le nostre abitudini culturali? La preservazione della propria cultura costituisce un fondamento legittimo di autoconservazione? È moralmente accettabile negare l'asilo se l'ammissione di un ampio numero di persone all'interno del nostro territorio potrebbe causare un declino nei nostri standard di vita? E quale quantità di riduzione di benessere è moralmente accettabile prima che essa possa essere invocata come una giustificazione per negare l'accesso ai perseguitati, ai bisognosi e agli oppressi?

## 2. La povertà assoluta e relativa

Il tema della povertà sotto il profilo scientifico è stato trattato soprattutto in un'ottica storica, sociologica ed economica, producendo una vastissima letteratura; più volte soggette a ridefinizioni e aggiustamenti, le questioni relative ai metodi di rilevamento e alla definizione stessa del concetto di povertà restano tuttavia aperte.<sup>179</sup> Le domande in questione sono: con quali standard di riferimento si ritiene che una persona, una famiglia, una collettività siano povere? Chi stabilisce tali standard e sulla base di quale criterio, rispetto a quale bisogno e a quale contesto sociale e territoriale di riferimento?

Nel 1990, il Banco mondiale ha introdotto l'*International Standard of Poverty Line* (ISPL), facendo riferimento alla capacità di acquisto dei beni (reddito) come parametro per la definizione e la misurazione della povertà, che viene calcolata sulla base di determinati fattori di conversione stabiliti per ciascun Paese. Oggi l'ISPL è divenuta una soglia convenzionale di povertà, adottata a livello internazionale, che definisce povera una famiglia di due componenti la cui spesa per consumi sia pari o inferiore a quella media pro capite della popolazione di riferimento.

La povertà economica, espressa sia in termini di reddito o capacità di consumo sia in termini assoluti e/o relativi, continua a misurarsi con le stime prodotte a livello nazionale e sovranazionale, tra cui Banca d'Italia, Istat, OECD, Eurostat. La scarsa capacità di consumo è il criterio principe delle stime sulla povertà ad ogni scala geografica; questa è anche l'idea di povertà che viene trasmessa a livello sociale, specie in occasione della pubblicazione dei periodici rapporti ad essa dedicati o delle classifiche nazionali o internazionali sulla qualità della vita.

In termini generali, la povertà è definita come «deficit o deprivazione di risorse necessarie per soddisfare le esigenze di un individuo o di una collettività».<sup>180</sup> Lo stato

---

<sup>179</sup> T. BANINI, *Assoluta, relativa e ambientale. Declinazioni della povertà*, in A. BIANCHETTI, A. GUARAN (A cura di), «Sguardi sul mondo. Letture di geografia sociale», Pàtron Editore, Bologna 2014, pp. 59-73.

<sup>180</sup> Ibid., p. 61.

di povertà viene rilevato attraverso indicatori di benessere basati sulla spesa per consumi o sul reddito, valutati in senso assoluto o relativo.

La povertà assoluta fa riferimento a un paniere di beni ritenuto necessario a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari (mangiare a sufficienza, dormire, godere di un livello minimo di salute), ovvero uno standard di vita minimo socialmente accettabile. Se non vengono appagati tali bisogni, un essere umano non può comportarsi come un agente morale. Infatti, per esercitare una capacità d'azione morale (l'emigrazione) gli individui devono avere perlomeno una possibilità concreta di sopravvivere. Secondo il filosofo australiano Singer «la povertà a livello assoluto [...] è vita ai margini della esistenza».<sup>181</sup> I poveri assoluti hanno una bassa speranza di vita, al di sotto di qualsiasi ragionevole definizione della decenza umana.

Se la povertà assoluta riguarda i beni primari o vitali, allora la povertà relativa riguarda i beni secondari che si vorrebbero possedere. Ypi, rifacendosi ad Adam Smith, sostiene che «una camicia di tela a rigore di termini, non è una necessità vitale»,<sup>182</sup> perciò la sua mancanza non costituisce affatto un problema da classificare come una situazione di indigenza. Da questo punto di vista, la povertà relativa di un individuo è determinata dall'impossibilità di ottenere determinati beni sociali a cui invece hanno accesso gli altri componenti della società; tuttavia, questa povertà è relativa al livello di benessere di cui godono gli altri e sarebbe assurdo affermare che un individuo non può sopravvivere se non possiede delle camicie di tela, a prescindere dal luogo in cui vive.

La povertà relativa può anche essere intesa in un altro modo: «la diversa disponibilità di mezzi attraverso i quali è possibile garantirsi un determinato bene».<sup>183</sup> Alcuni di questi mezzi sono per esempio il livello minimo di istruzione, l'abilità all'impiego, i diritti di proprietà e l'accesso alle tutele che derivano dalla legge. Questi sono beni secondari e permettono agli individui di ottenere beni primari o vitali.

---

<sup>181</sup> P. SINGER, *Etica pratica*, Presentazione di Sebastiano Maffettone, Liguori Editore, Napoli, 1989, p. 160

<sup>182</sup> YPI, *Stato e avanguardie cosmopolitiche*, op.cit. p. 189.

<sup>183</sup> *ivi*.

Un caso emblematico di povertà assoluta è la mancanza di cibo, mentre un esempio tipico di povertà relativa è l'assenza di un'equa distribuzione delle possibilità di accedere a un determinato bene, come per esempio le opportunità di lavoro e la fruizione di servizi sociali basilari.

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso molti studiosi tra cui Amartya Sen<sup>184</sup> hanno cercato di oltrepassare il tradizionale riferimento alla mera dimensione materiale ed economica delle persone come criterio di valutazione della povertà. È stato sottolineato il carattere processuale, dinamico, multidimensionale e cumulativo della povertà come condizione che fa riferimento ad una serie di eventi (compromissione delle relazioni sociali, indebolimento delle reti familiari, perdita del lavoro), che interagiscono e si alimentano reciprocamente, innescando un processo degenerativo che in assenza di intervento rischia di cronicizzarsi.

Al termine povertà sono stati così associati i concetti di vulnerabilità e di esclusione sociale, che si collocano a monte e a valle di un processo di impoverimento: la vulnerabilità come esposizione a quegli eventi della vita che possono predisporre a condizioni di disagio (instabilità del posto di lavoro, rotture familiari, malattia e via dicendo); l'esclusione sociale come processo attraverso cui individui o gruppi sono totalmente o parzialmente esclusi dalla piena partecipazione al contesto in cui vivono.

Alla luce di questo approccio multidimensionale la povertà non dipende soltanto dal possesso di beni ma anche «dalla possibilità/capacità (*capability*) di utilizzarli per soddisfare i propri effettivi bisogni e le proprie volontà».<sup>185</sup> Possedere dei beni dunque non equivale automaticamente a beneficiarne in modo pieno e soddisfacente.

### **3. Immigrazione e lotta alla povertà globale**

La povertà e le disuguaglianze, a prescindere dalle cause che ne sono all'origine (globalizzazione, finanziarizzazione, innovazione tecnologica, tirannia, corruzione,

---

<sup>184</sup> Ibid. pp. 61-62.

<sup>185</sup> Ibid., p. 62. Cfr. PETRUCCIANI, *Modelli di filosofia politica*, op. cit. pp. 220-223.

colpi di Stato, guerre civili, dittature, élites corrotte o incompetenti), sono «il risultato di un sistema globale del quale noi tutti, cittadini e governi del mondo siamo collettivamente responsabili».<sup>186</sup> La povertà estrema non è un inalterabile stato di natura o una caratteristica immutabile della condizione umana, può e deve essere prevenuta.

Nella letteratura internazionale, il dibattito del nesso tra povertà e immigrazione ruota intorno alla famosa frase di Veit Bader: «o aprite i portafogli o aprite le frontiere!».<sup>187</sup> Per i sostenitori della chiusura dei confini, l'obbligo diretto di assistenza è preferibile all'obbligo di accoglienza. Al contrario, i sostenitori dell'apertura dei confini difendono che l'obbligo di accoglienza è preferibile all'obbligo diretto di assistenza, ossia «la migrazione è preferibile all'aiuto perché promuove l'eguaglianza, favorisce una più equa distribuzione globale dei beni e incide in misura sensibile sulla povertà evitabile».<sup>188</sup>

La tesi che vogliamo difendere in questa sede è quella intermedia che tenta di integrare le due prospettive teoriche, rifiutando che l'obbligo morale di accoglienza possa prevalere sull'obbligo morale di assistenza e viceversa. La frase di Bader: «o aprite i portafogli o aprite le frontiere!», suggerisce due strategie possibili per aiutare chi sta peggio. Gli Stati liberali più ricchi dovrebbero, da un lato, adottare una politica globale di assistenza e, dall'altro lato, permettere di aprire le loro frontiere a un numero molto più elevato di nuovi immigrati di quanto accada attualmente.

Le politiche migratorie restrittive possono essere moralmente giustificate se e solo nella misura in cui gli Stati danno effettiva attuazione ai loro obblighi morali più elementari di umanitarismo e giustizia distributiva.

Come vedremo nel prossimo paragrafo, i difensori dei confini chiusi sostengono che «la libertà generalizzata di immigrazione non è un rimedio efficace nei confronti della povertà perché la percentuale dei poveri del mondo che potrebbe essere aiutata

---

<sup>186</sup> GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op. cit., p. 113.

<sup>187</sup> V. BADER, *The Ethics of Immigration*, in «Costellations», n.3 (2005), pp. 331-361, Citato in GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op.cit. p. 89.

<sup>188</sup> GREBLO, *Etica dell'immigrazione.*, p. 99.

in questo modo sarebbe molto piccola». <sup>189</sup> La libertà offerta dai confini aperti sarebbe distribuita in modo imperfetto perché coloro che possono permettersi di migrare di solito non sono quelli che si trovano nelle situazioni peggiori: «a mettersi in cammino verso l'Europa sono soprattutto uomini giovani, particolarmente robusti e idonei a lavorare». <sup>190</sup>

Da questo punto di vista, la migrazione transcontinentale come metodo di lotta alla povertà è un sistema debole che non può reggere perché la libertà generalizzata di migrazione potrebbe portare a una fuga di cervelli, peggiorando la situazione di chi già vive in difficoltà: i soggetti più deboli che rimangono nelle regioni povere sprofonderebbero in una situazione ancor peggiore <sup>191</sup>.

Sebbene il motivo di voler migliorare la propria miserabile situazione economica e quella della famiglia sia piuttosto comprensibile e non meriti di essere sottoposto a nessun tipo di critica, secondo la valutazione etica questa osservazione riserva conseguenze di ampia portata. Se non sono i più bisognosi a valicare le frontiere europee, la questione che si impone è se offrire aiuto a coloro che hanno imboccato una via ardua e pericolosa per giungere in Europa non rappresenti una negligenza nei confronti di coloro che non hanno la possibilità finanziaria e psicologica di intraprendere un viaggio del genere ma che meritano qualche forma di aiuto.

Rappresenta senza dubbio una violazione dei doveri etici il caso in cui sia possibile aiutare chi è rimasto in patria ma si omette di farlo perché si resta in attesa solo di chi è riuscito ad affrontare un viaggio accidentato, percorrendo migliaia di chilometri attraverso il Sahara, passando spesso in Libia per compiere un'attraversata estremamente rischiosa con delle imbarcazioni per lo più inadeguate alla navigazione e compare al campo visivo europeo.

---

<sup>189</sup> Con le parole del filosofo Julian Nida-Rümelin «la migrazione transcontinentale non è un mezzo adeguato [a] combattere povertà e miseria nel mondo» NIDA-RÜMELIN, *Pensare oltre i confini*, op. cit., p. 65; GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op.cit. p. 88.

<sup>190</sup> NIDA-RÜMELIN, *Pensare oltre i confini*, op. cit., p. 68.

<sup>191</sup> Un contratto razionale ed equo volto ad assicurare giustizia a livello globale dovrebbe rispettare il principio del sostegno prioritario a chi si trova nelle condizioni peggiori, che non contempla la migrazione transcontinentale come risposta alla problematica globale della miseria.



I governi e i cittadini dei paesi ricchi dovrebbero assistere anche i soggetti più deboli che non emigrano e rimangono nei loro paesi d'origine<sup>192</sup>. Questa idea deriva dalla teoria della giustizia distributiva: «quelli che stanno meglio hanno un obbligo morale di [aiutare] quelli che stanno peggio».<sup>193</sup> Infatti, molti cittadini dei paesi del Nord globale dispongono di più reddito di quanto avrebbero bisogno per soddisfare in modo adeguato tutte le necessità di base della vita.

«Dopo aver acquistato cibo, casa, vestiario, servizi sanitari essenziali e istruzione [...], sono ancora in grado di spendere per beni di lusso. I ricchi assoluti scelgono il loro cibo in base ai piaceri del palato, non per sfamarsi; acquistano gli abiti per essere alla moda, non per difendersi dal freddo; cambiano casa per andare in una zona migliore o avere una camera in più per i bambini, non per ripararsi dalle temperature; e oltre tutto ciò, c'è ancora abbastanza denaro da spendere in libri, e dischi, televisioni a colori e vacanze all'estero».<sup>194</sup>

Dato che i cittadini dei paesi del Nord globale dispongono di un reddito significativamente superiore al livello necessario per soddisfare i bisogni umani fondamentali per sé e per chi dipende da quel reddito, potrebbero aiutare i poveri assoluti nel Sud globale senza minacciare il proprio benessere di fondo. Il Pontefice Paolo VI nella sua enciclica *Populorum Progressio* (26 marzo 1967) riassume questo argomento nei seguenti termini: «il superfluo dei paesi ricchi deve servire ai paesi poveri».<sup>195</sup> Nello specifico: «tutto ciò che un uomo ha in sovrabbondanza è dovuto, per diritto naturale, ai poveri per il loro sostentamento».<sup>196</sup> Ritorniamo su questo aspetto nel paragrafo successivo.

Per i difensori dei confini aperti combattere la povertà nel Sud globale rendendo impermeabile i confini significa impedire ai poveri l'unica possibilità che hanno di aiutare sé stessi perché il sistema economico del Nord globale è ingiusto, impone

---

<sup>192</sup> Cfr. TH. POGGE, *Human Rights and Human Responsibilities* in A. KUPER (a cura di), «Global Responsibilities. Who Must Deliver on Human Rights?», Routledge, New York, 2005, p. 23.

<sup>193</sup> GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op. cit., p. 111.

<sup>194</sup> SINGER, *Etica pratica*, op. cit., p. 162.

<sup>195</sup> PAOLO VI, *Populorum Progressio* (26 marzo 1967), in «Le encicliche sociali. "Dalla Rerum novarum" alla "Centesimus annus"», Paoline, Milano 1984, p. 397 (n. 49).

<sup>196</sup> SINGER, *Etica pratica*, op. cit., p. 173.

povertà al Sud globale: «i ricchi camminano sulle teste dei poveri, impongono loro la povertà, e pretendono da loro un comportamento differente».<sup>197</sup>

Nel 2015 in effetti appena 62 persone possedevano la stessa ricchezza di 3,6 miliardi di persone, ossia la metà più povera della popolazione mondiale. La ricchezza delle 62 persone più ricche è aumentata del 44% dal 2010 ad oggi con un incremento pari a oltre 500 miliardi di dollari (\$542), arrivando a 1.760 miliardi di dollari. Nello stesso periodo la ricchezza della metà più povera della popolazione mondiale si è ridotta di poco più di 1.000 miliardi di dollari con una contrazione del 41%.<sup>198</sup>

Secondo Becchetti «dall'inizio del secolo ad oggi la metà più povera della popolazione mondiale ha ricevuto soltanto l'1% dell'incremento totale della ricchezza globale, mentre il 50% di tale incremento è andato all'1% più ricco»<sup>199</sup>. «Il reddito medio annuo del 10% più povero della popolazione mondiale è cresciuto di meno di 3 dollari all'anno nell'arco di quasi un quarto di secolo, ovvero meno di un centesimo al giorno».<sup>200</sup>

Non intendiamo con questo difendere l'idea di un mondo omogeneo, privo di differenze. Non dobbiamo essere tutti uguali o avere la stessa quantità di beni ma creare una società dell'uguaglianza politica, o meglio una società libera in cui nessun bene sociale possa servire da strumento di dominio e che non costituisca un fattore determinante all'emigrazione.

Un altro argomento a sostegno dell'apertura dei confini come metodo di lotta alla povertà globale concerne la capacità effettiva dei governi dei paesi poveri di far fronte alle esigenze di base della loro popolazione.

È un dato di fatto che nei paesi poveri mancano le infrastrutture di base volte a soddisfare le esigenze della popolazione. Invece di spendere miliardi di dollari per creare infrastrutture in regioni povere e sottosviluppate, sarebbe più adeguato spendere questo denaro sia per trasferire le persone disperatamente povere in regioni

---

<sup>197</sup> WALZER, *Sfera di giustizia*, op.cit., p. 9.

<sup>198</sup> L. BECCHETTI, *Povertà o disuguaglianza?* in L. BECCHETTI, M. Franzini, A. Mingardi (Al. Al.), «P: Povertà», Città Nuova Editrice, Roma, 2016, p. 12.

<sup>199</sup> Ibid. P. 13.

<sup>200</sup> *ivi*.

dotate di infrastrutture più sviluppate per sconfiggere la povertà di lungo periodo, sia per migliorare allo stesso tempo tali infrastrutture in modo da poterle rendere più ricettive all'arrivo di queste persone. È infatti meno costoso migliorare le infrastrutture esistenti che crearne di nuove.

È poco realistico pensare che si possa combattere la povertà nei paesi poveri trasferendo i poveri nei paesi industrializzati. Il numero delle persone che si trovano in una situazione di estrema povertà – la cui vita non raggiunge lontanamente il «tenore di una vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche [...]»<sup>201</sup> – è così elevato che supera, e di molto, il numero delle persone che i paesi di accoglienza potrebbero ricevere in condizioni ottimali.

### 3.1 L'obbligo morale all'assistenza

La povertà nel Sud globale non è assolutamente un fenomeno naturale. Non è dovuta alla mancanza di materia prima o di risorse naturali in generale, non è dovuta alla povertà del suolo o ad un'infelice posizione geografica. La povertà nel Sud globale ha a che fare con l'organizzazione sociale, con la cultura e l'istruzione, con le conoscenze e le competenze che mancano o che sono insufficienti o fuorvianti. Come vedremo più avanti, l'ordine economico globale contribuisce significativamente a produrre la persistente e grave povertà a livello mondiale e all'accentuazione della disuguaglianza globale.

Secondo Thomas Pogge «i cittadini degli Stati ricchi illudono sé stessi quando attribuiscono la responsabilità della povertà soltanto ai regimi nazionali, poiché ne sono i diretti responsabili dal momento che sono i loro governi, democraticamente eletti, ad avere messo in piedi un ordine internazionale – per esempio con le norme che regolano il commercio internazionale o attraverso il duplice privilegio dei prestiti

---

<sup>201</sup> *Dichiarazione Universale dei diritti umani*, 10 dicembre 1948, art.25.

e delle risorse – che non solo non contribuisce a rimuovere, ma che in realtà crea povertà». <sup>202</sup>

Pogge non nega che le cause immediate della povertà globale siano spesso riconducibili all’operato dei governi e delle istituzioni locali, alle corrotte, opprimenti e incompetenti *élites* dominanti nei paesi poveri. Ma ritiene che l’ordine economico globale svolga un ruolo causale, influenzando sul modo in cui la cultura di ogni paese povero si evolve e influenzando il modo in cui la storia, la cultura e l’ambiente naturale di un paese povero incidono sullo sviluppo dell’ordine istituzionale domestico, dell’élite dominante, della crescita economica e della distribuzione del reddito.

Inoltre, Pogge ritiene che il periodo coloniale che si è protratto dal XVI secolo fino alla metà del XX secolo, un periodo nel corso del quale gli Stati Occidentali si sono resi colpevoli di gravissime ingiustizie e di forme estreme di sfruttamento, gioca tuttora un ruolo decisamente importante nelle società in via di sviluppo. <sup>203</sup> Basta ricordare che 14 Stati africani, quali Benini, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Camerun, Repubblica centroafricana, Repubblica del Congo, Gabon, Guinea equatoriale e Ciad, usano tuttora la moneta coloniale francese, il Franco CFA: chi decide la sorte di questi Stati è la Francia.

---

<sup>202</sup> POGGE, *Povertà mondiale e diritti umani*, op. cit., p., p. 137; GREBLO, *Etica dell’immigrazione*, op.cit., p. 113. Vedi la recezione di Davide Guerzoni dell’opera di Thomas Pogge (Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme cosmopolitiche) in *Sociologia del Diritto XXXVII/2010/2*, pp. 207-209; M. CROCE, A. SALVATORE, *Filosofia politica. Le nuove frontiere*, Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 51-52.

<sup>203</sup> È significativo quanto il filosofo italiano Stefano Petrucciani sostiene: «è piuttosto singolare che l’Occidente voglia oggi dare lezioni di diritti dell’uomo e di democrazia a paesi i cui diritti (individuali e collettivi) l’Occidente stesso ha calpestato (come in parte continua a fare) in una lunga storia di conquiste, colonialismi e imperialismi (PETRUCCIANI, *Modelli di filosofia politica*, op.cit., p. 260). Le ingiustizie che molti cittadini del Sud globale soffrono è il risultato, tra le altre cose, del paradosso Occidentale. Da una parte, l’Occidente pretende di presentarsi come il difensore dei valori universali di libertà, diritti e democrazia, dall’altra, non intende né può rinunciare alla sua smisurata superiorità economica, militare, tecnologica e mediatica e si riserva sempre di ricorrere a questo privilegio per regolare i conti con chi non sta alle sue regole del gioco. Secondo Petrucciani, la possibilità di costruire un più vasto consenso intorno ai principi dei diritti e della democrazia dipende «dal fatto che l’Occidente sia capace a sua volta di riconoscere i diritti dei popoli altri, più deboli, più poveri, che non li veda solo come una questione di ordine pubblico internazionale (“Stati fuorilegge”, immigrazione illegale), ma al contrario, sia capace di costruire politiche che vadano nella direzione della democrazia tra i popoli e della giustizia economica globale» Ibid., p. 262.

Sarebbe un errore clamoroso attribuire la responsabilità della povertà nel Sud globale soltanto ai regimi nazionali trascurando il ruolo che gli Stati Occidentali hanno avuto dalla colonizzazione fino ad oggi: il Sud è stato radicalmente plasmato dal colonialismo europeo e ne sta ancora pagando le conseguenze. Con questa prospettiva, va respinta la filosofia politica scritta sullo sfondo di una storia immaginaria nella quale lo sfruttamento coloniale non c'è mai stato. Molti paesi del Sud globale, nei quali le persone vivono in condizioni di estrema povertà, sono ex colonie dei paesi Occidentali. Pertanto, gli Stati Occidentali hanno l'onere di una responsabilità morale nei confronti delle persone povere del Sud globale.<sup>204</sup>

Pogge avanza due specifiche misure correttive in grado di ridurre la povertà nel Sud globale. La prima è l'istituzione di un dividendo globale delle risorse, in virtù del quale gli Stati mantengono il diritto alle risorse presenti nei rispettivi territori, ma al contempo devono impegnarsi in forme di compensazione economica in favore degli Stati meno avvantaggiati. A giudizio di Pogge, tale dividendo costituisce l'equivalente sopranazionale del principio di differenza teorizzato in ambito nazionale dal suo maestro John Rawls, il quale, di contro ha sempre negato la legittimità e l'opportunità di una simile estensione, sostenendo che gli Stati tra loro non hanno alcun dovere redistributivo, al di là di un rapporto umanitario di solitale assistenza, che tuttavia non assurge mai a obbligo politico vincolante<sup>205</sup>.

La seconda è una riforma dell'attuale normativa sulla proprietà intellettuale, in vista di un radicale ripensamento dell'attuale regolamentazione del sistema dei brevetti: in particolare, la conoscenza medica dovrebbe essere disponibile gratuitamente, in quanto bene pubblico globale. Si tratta di istituire un fondo mondiale, finanziato dai paesi più sviluppati, finalizzato a risarcire e ricompensare le case farmaceutiche in proporzione all'efficacia e all'incidenza positiva dei rispettivi prodotti e scoperte in campo medico-sanitario.

---

<sup>204</sup> Tuttavia, Pogge rimane formalmente neutrale in merito all'eventualità che vi sia il dovere positivo di alleviare la povertà, a prescindere delle cause che stanno all'origine. Egli ritiene che i cittadini e i governi del Nord globale hanno la responsabilità negativa di arrestare l'applicazione dell'ordine globale esistente e la responsabilità positiva di prevenire e mitigare i danni che esso arreca sistematicamente alle popolazioni più povere del mondo.

<sup>205</sup> RAWLS, *Il diritto dei popoli*, op. cit.; CROCE, SALVATORE, *Filosofia politica*, op. cit. p. 52.

### 3.1.1 Aiuto: un dovere morale

L'avvocato John Sparrow, amico di Amartya Sen, «si divertiva a sostenere che agli altri non dobbiamo alcunché, se non abbiamo fatto loro niente di male».<sup>206</sup> La tesi che vogliamo difendere in questo paragrafo è contraria a tale assunto. Se per strada assistiamo alla caduta di una persona, non vi è dubbio che abbiamo il dovere immediato di aiutarla. Il fatto è che «l'aiuto non è un atto di carità o di generosità, ma un obbligo morale».<sup>207</sup>

Che cos'è un obbligo morale? Nella storia dell'etica, il filosofo che più di ogni altro ha cercato di chiarire la natura dell'obbligo morale è stato Immanuel Kant.<sup>208</sup> Nel corso della nostra vita, almeno qualche volta, ci sarà capitato di ascoltare o magari di rivolgere noi stessi ad altre persone, di seguire le “verità” per così dire: “non si deve mentire”, “si devono mantenere le promesse fatte”, “si deve restituire ciò che si è ricevuto in prestito o per sbaglio altrui”.

Secondo Kant il nostro preciso dovere morale è non mentire anche quando ci converrebbe farlo; per esempio, dobbiamo dire la verità in tribunale anche se ciò prova la nostra colpevolezza. Così pure siamo obbligati a mantenere le promesse fatte anche quando ci accorgiamo che rispettarle comporterebbe dei sacrifici notevoli; ugualmente dobbiamo restituire ciò che ci è stato prestato, come il denaro, anche nell'eventualità in cui non vi sia alcun documento scritto o prova tangibile che lo attesti. Si tratta di un dovere assoluto e incondizionato, ossia un imperativo

---

<sup>206</sup> SEN, *L'idea della giustizia*, op. cit. p. 182. Per farsi un'idea di questa visione pragmatica di quello che ci dobbiamo o non ci dobbiamo dare l'uno con l'altro si veda J. SPARROW, *Too Much of a Good Thing*, University of Chicago Press, Chicago, 1977.

<sup>207</sup> M. WALZER, *Response*, in D. Miller e M. Walzer (a cura di), «Pluralism, Justice, and Equality», Oxford University Press, Oxford, 1995, p. 293. L'aggettivo «morale» ha un significato ben preciso: «esso si riferisce a degli atti che sono suscettibili di giudizio morale e quindi possono essere qualificati come moralmente buoni o cattivi. Questi ultimi possono anche essere chiamati atti immorale». La filosofia morale si definisce anche come «teoria razionale del bene e del male». C. RANZOLI, *Dizionario di scienze filosofiche*, Hoepli, Firenze, 1952<sup>5</sup>, p. 743.

<sup>208</sup> I. KANT, *Critica della ragion pratica* tr. it. di Francesco Capra, Laterza, Roma-Bari, 2012; cfr. F. GONNELLI, *Guida alla lettura della critica della ragion pratica di Kant*, Laterza, Roma-Bari, 1999; Cfr. A. DA RE, *Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti*, Mondadori, Milano, 2008; cfr. J. DEIGH, *Etica. Un'introduzione*, Apogeo, Milano, 2012.

categorico, il quale non è sottoposto a condizioni particolari, dettate dalla ricerca del proprio tornaconto.

Un altro filosofo che ha cercato di chiarire la questione dell'obbligo morale è stato l'australiano Peter Singer. Nell'ottavo capitolo della sua opera più nota *Etica pratica* (1979), Singer scrive:

«[Ammettiamo che] Il viottolo che dalla biblioteca della mia università conduce alla sala delle lezioni costeggia un laghetto artificiale poco profondo. Supponiamo che, mentre vado a tenere lezione, mi accorgo che un bambino piccolo vi è caduto dentro e è in procinto di annegare. Qualcuno vorrebbe forse sostenere che io non ho il dovere di gettarmi in acqua e salvare il bambino? Ciò comporterebbe rovinare i miei abiti, annullare la lezione o rimandarla fino a quando non trovo degli abiti asciutti; ma a confronto con la morte evitabile del bambino ciò è del tutto insignificante».<sup>209</sup>

Non vi è dubbio che una persona sana di mente non arriverà alla conclusione che il fastidio di rovinare degli abiti, annullare una lezione o rimandarla possa giustificare la morte di un bambino. Il mio gesto di gettarmi in acqua presuppone che chiunque passasse in quel luogo, a quell'ora e nelle mie stesse condizioni si getterebbe in acqua per strappare il bambino dalla morte certa. Per questo la formula dell'imperativo categorico kantiano recita: «Agisci sempre come se la massima della tua volontà dovesse essere elevata a legge universale».<sup>210</sup>

Quindi, un'azione per essere giudicata moralmente buona deve poter essere universalizzata al punto che chiunque altro (essere razionale) si trovasse nella medesima situazione in cui mi trovo io ora, dovrebbe agire nello stesso modo in cui agisco io ora. Il motivo determinante dell'agire morale sfugge ad ogni inclinazione sensibile, dal desiderio o dalla ricerca dell'amore proprio. L'imperativo categorico kantiano si presenta come un comando che chiede il sacrificio dei propri desideri e inclinazioni, il sacrificio della propria prospettiva particolare: dire la verità anche nel caso in cui mentire potrebbe risultare conveniente.

---

<sup>209</sup> SINGER, *Etica pratica*, op. cit., p. 169; GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op. cit., p. 92; TRUJILLO, *Giustizia globale*, op. cit., pp. 95-96.

<sup>210</sup> I. KANT, *Fondazione della metafisica di costumi*, trad. It. di P. Lombardo, a cura di R. Assunto, Laterza, Roma-Bari, 1993, p. 49 e 50; KANT, *Critica della ragion pratica*, op. cit. p. 65.

Dobbiamo a questo punto capire se non dobbiamo nulla agli altri, se non abbiamo fatto loro niente di male. Il fatto è che nella vita quotidiana ci sentiamo maggiormente obbligati ad aiutare coloro delle cui disgrazie siamo la causa. Per chiarire bene tale questione può essere utile il seguente episodio:

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e poi ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui».<sup>211</sup>

Per comprendere la dimensione morale di questo episodio è di capitale importanza tenere presente il quadro geografico e storico di Gerusalemme e Gerico. I Samaritani non solo vivevano a una certa distanza dagli Israeliti ma erano anche da questi ultimi disprezzati e respinti. Secondo Amartya Sen «a stabilire un vincolo tra il Samaritano e l'Israelita ferito sono gli eventi stessi. Egli si è imbattuto nell'uomo percosso, ha visto che aveva bisogno di aiuto, lo ha soccorso e si è trovato così in relazione con lui».<sup>212</sup>

L'etica samaritana ci suggerisce che abbiamo l'obbligo morale di aiutare gli altri anche se non abbiamo nulla a che fare con la loro sfortuna: se prendiamo sul serio il diritto alla vita è discutibile stare a guardare (in televisione) la gente morire (di fame) quando la si potrebbe facilmente salvare.

Se una persona ha la possibilità di compiere liberamente una certa azione (fattibile) e se la stessa persona riconosce che compiere quell'azione significa determinare nel mondo una situazione più giusta (azione promotrice della giustizia), ci sono allora ragioni sufficienti affinché quella persona prenda seriamente in considerazione ciò che sarebbe tenuta a fare alla luce di tali ragionamenti. Per esempio, se con una donazione di un importo minimo di denaro a un'organizzazione

---

<sup>211</sup> Episodio biblico della parabola del buon samaritano che troviamo nel Vangelo di Luca (Lc. 10, 25-37).

<sup>212</sup> Cfr. SEN, *L'idea della giustizia*, op. cit., pp. 182-183.



di assistenza dei bambini fosse possibile mitigare una sofferenza ben più grande nei paesi poveri, allora abbiamo l'obbligo morale di farlo.

Allo stesso modo, se i governi dei Paesi poveri non hanno i mezzi per fornire ad ogni loro cittadino beni, come un'adeguata abitazione e un adeguato apporto nutrizionale, acqua potabile, buone condizioni igieniche e un ambiente complessivamente sano, istruzione e assistenza medica, i Paesi ricchi hanno l'obbligo di intervenire, singolarmente o in collaborazione, affinché tali risorse divengano disponibili in un modo o nell'altro.<sup>213</sup>

### 3.1.2 *Le obiezioni sull'obbligo morale all'assistenza*

L'esempio del bambino in procinto di annegare di cui parla Singer si applica in analogia alla posizione di coloro che nei Paesi ricchi potrebbero fornire denaro per salvare le vite di quelli che nei Paesi in via di sviluppo sono minacciati da carestie e malattie.<sup>214</sup> Come abbiamo già ricordato, i cittadini dei paesi industrializzati che vivono in condizioni di ricchezza assoluta possono aiutare quelli dei paesi poveri senza sacrificare nulla di estrema importanza: invece di spendere denaro per acquistare abiti di moda, questi potrebbero fare donazioni alle organizzazioni volontarie per salvare le vite nei paesi poveri.

Questo argomento – come ha osservato Greblo<sup>215</sup> – solleva una serie di questioni. In primo luogo, nell'esempio dell'autore c'è solo un bambino in procinto di annegare e c'è un solo passante in grado di aiutarlo. Per cui, non c'è nessun dubbio su ciò che bisogna fare in questa situazione e su chi deve farlo. Immaginiamo di

---

<sup>213</sup> B. BARRY, *What Social Justice Matters*, London, Polity Press, 2005, p. 28.

<sup>214</sup> Singer riassume il suo argomento in questo modo: *Prima premessa*: Se possiamo impedire qualcosa di male senza sacrificare nulla di importanza comparabile, abbiamo il dovere di farlo; *Seconda premessa*: La povertà assoluta è male; *Terza premessa*: Esiste una povertà assoluta che possiamo impedire senza sacrificare nulla di importanza morale comparabile; *Conclusione*: abbiamo il dovere di impedire una certa povertà assoluta. È bene tenere presente che la terza premessa afferma che una certa povertà assoluta può essere impedita senza il sacrificio di nulla che abbia importanza morale comparabile. Viene così arginata l'obiezione che qualsiasi aiuto io possa dare è solo una goccia nell'oceano. Il punto non è se il mio contributo personale avrà un effetto notevole sulla povertà globale ma solo se impedirà una certa quantità di povertà.

<sup>215</sup> GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op. cit., pp. 93-94.

rendere l'esempio un po' più complicato e di avere parecchi bambini nel lago, alcuni più facili da salvare di altri o che sembrano apparentemente in grado di raggiungere la riva da soli. E supponiamo di introdurre non un solo passante ma parecchie persone, alcune fisicamente più dotate di altre (Stati), alcune che indossano vestiti eleganti e altre che vestono *casual* e così via.

Quale bambino dovrebbe essere salvato per primo? E di chi è la responsabilità di effettuare i salvataggi? In che modo devono essere assegnati gli obblighi? Queste domande illustrano l'impossibilità di applicare l'analogia del bambino in procinto di annegare con la povertà globale. Essa è una questione della redistribuzione collettiva non singolare; ci sono milioni di persone che possono aspettarsi di essere dei contribuenti netti, sia attraverso i loro governi sia attraverso le Organizzazioni Umanitarie; e ci sono anche molti milioni di persone, in varie circostanze, che possono aspettarsi di essere i destinatari.

Eppure, Singer tratta la povertà come se fosse un incidente, come una volta che il bambino sia stato tratto in salvo, tornerà dai genitori e potrà continuare a condurre la stessa vita di prima. Ma le circostanze per quanto riguarda la povertà nel Sud globale non si presentano affatto negli stessi termini. La povertà è cronica, ha cause strutturali di lungo periodo; una vita salvata oggi può andare perduta domani per ragioni più disparate. Per migliorare la sorte delle persone nei paesi poveri occorre pertanto una trasformazione strutturale, profonda e radicale delle condizioni in cui queste vivono, per esempio della loro economia domestica e dei regimi politici.

In secondo luogo, i cittadini dei paesi industrializzati non sono tutti ricchi allo stesso modo. Anche nei paesi ricchi ci sono i poveri. Per esempio, dal 2007 al 2014 il numero di italiani in situazione di povertà assoluta, privi, cioè, delle risorse necessarie per conseguire un tenore di vita minimamente accettabile, è più che raddoppiata: «da 1,8 milioni (3,1%) a 4,1 milioni (6,8% della popolazione totale)»<sup>216</sup>. Ciò solleva la seguente domanda: prima di rivolgere lo sguardo verso la carestia nei

---

<sup>216</sup> V. PELLIGRA, *Una questione di priorità*, in L. BECCHETTI, M. FRANZINI (Et al.), «Povertà», Città Nuova Editrice, Roma 2016, p. 69; L. CAMPIGLIO, *Casa, figli, periferie: proposte anti-povertà*, in «Vita e Pensiero», n.1, 2018, p. 55.

paesi poveri, non dovremmo forse pensare ai membri più poveri della nostra famiglia o ai nostri connazionali?<sup>217</sup>

Anche se per qualche aspetto questo è vero, l'argomento dell'obbligo morale all'assistenza vale solo quando alcuni vivono in povertà assoluta e gli altri hanno la possibilità di prestare aiuto senza sacrificare nulla di importanza morale comparabile. Se i figli dei cittadini dei paesi industrializzati sono ben nutriti, vestiti, istruiti e desiderano forse una seconda bicicletta o un'automobile e i bisogni dei cittadini dei paesi poveri, al di là della nostra comunità di origine, sono al di sotto di qualsiasi ragionevole definizione di decenza umana, allora la pretesa dei secondi nei confronti dei primi è legittima.

In terzo luogo, gli aiuti internazionali possono avere un ritorno inferiore in termini di benefici concreti perché molto spesso i governi degli Stati più poveri non osservano i loro impegni oppure il flusso dei pagamenti viene intercettato dalle corrotte *élites* locali. Proprio per questo il trasferimento degli aiuti deve essere gestito preferibilmente dalle Nazioni Unite o da efficaci organizzazioni non governative. L'erogazione di fondi o finanziamenti attraverso le linee di intervento convenzionali può essere una risposta efficace per arginare questo fenomeno.

In quarto luogo, la popolazione nel Sud globale è in costante aumento, allora aiutare gli attuali poveri servirà soltanto a garantire che ancora più persone vivranno in assoluta povertà in futuro.<sup>218</sup> I difensori di questo argomento, come Garret Hardin, sostengono che aiutare i poveri oggi garantisce solo un maggior numero di poveri domani. Quando la nostra capacità di aiuto sarà esaurita, la sofferenza sarà maggiore che se avessimo smesso di inviare aiuti ora. Se questo fosse vero, non ci sarebbe nulla che possiamo fare per impedire la povertà assoluta e la fame di lungo periodo, quindi non abbiamo obbligo di assistenza.

---

<sup>217</sup> Il fatto è che sentiamo gli obblighi di parentela più profondamente di quelli di cittadinanza. Questi ultimi sono ancora più forti degli obblighi oltre i confini nazionali. Per una discussione dell'argomento della priorità ai connazionali: GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op. cit., pp. 25-31.

<sup>218</sup> SINGER, *Etica pratica*, op. cit., p. 174.

Nella sua forma più estrema questa obiezione viene presa a sostegno di quello che Singer ha definito «etica del rifiuto».<sup>219</sup> Il termine “rifiuto”, come spiega Singer stesso, deriva dalle misure sanitarie in tempo di guerra. Con pochi medici per far fronte a tutte le richieste, i feriti venivano divisi in tre categorie: a) quelli che sarebbero sopravvissuti senza assistenza medica; b) quelli che avevano la possibilità di sopravvivere se ricevevano assistenza, ma con scarsa possibilità altrimenti; c) quelli che probabilmente non sarebbero sopravvissuti nemmeno se assistiti.

Solo quelli della categoria di mezzo venivano curati, per quelli della prima categoria il trattamento medico non era strettamente necessario, invece per quelli della terza categoria il trattamento medico appariva inutile. L’idea di fondo era usare le risorse mediche limitate nel modo più efficiente possibile.

Dato che i paesi industrializzati non hanno risorse alimentari illimitate, non possono dunque essere aiutati quei paesi (come il Bangladesh) in cui anche con il nostro aiuto non si riuscirebbe a limitare la popolazione a un livello compatibile con le risorse alimentari. Possono essere aiutati, invece, quei paesi dove il nostro aiuto potrebbe fare la differenza nel riuscire a portare l’equilibrio tra disponibilità di cibo e popolazione.

Nella parte iniziale di questo capitolo abbiamo sostenuto che il mondo produce il cibo a sufficienza per sfamare la sua popolazione. La fame nel mondo non è causata dall’aumento della popolazione nei paesi poveri ma dall’iniqua distribuzione delle risorse della terra, dallo spreco di cibo nei paesi e dalla manipolazione dell’economia dei paesi poveri. Ma questa risposta non è sufficiente per far fronte all’obiezione dell’aumento della popolazione nei paesi poveri. Per una maggiore comprensione riprenderemo la questione nel paragrafo successivo.

### *3.1.3 Demografia, povertà e assistenza*

Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, nel 2010 la popolazione mondiale era di 7,0 miliardi di persone, nel 2025 sarà di 8,3 miliardi e nel 2050 sarà di 9,8

---

<sup>219</sup> *ivi.*

miliardi.<sup>220</sup> «L'incremento annuo, nel 2010 era più di 90 milioni di persone ossia un livello superiore a tutti gli anni precedenti il 1989»<sup>221</sup>. «Il 95% dell'aumento annuo si verifica nei paesi in via di sviluppo. Oltre la metà di questa percentuale va attribuita ad Africa e Asia meridionale, due regioni che ospitano la maggior parte degli 1,2 miliardi di “più poveri fra i poveri” con reddito inferiore a un dollaro al giorno»<sup>222</sup>.

I paesi più poveri hanno in generale tassi di crescita demografica superiori del 50% rispetto alla media di tutti i paesi industrializzati, come l'Italia o la Germania. Secondo le proiezioni diffuse nel 2013 dal *World Population prospects* dell'ONU, confermate dall'UNICEF, si prevede che «nel 2050 l'Africa avrà il 41% delle nascite mondiali e il 25% della popolazione mondiale (contro attuale 16%), ossia, nel 2050 la popolazione africana passerà dagli attuali 1,1 miliardi di persone a 2,4 miliardi».<sup>223</sup> (Tabella 2). Come vedremo nel prossimo capitolo la capacità della Terra di provvedere a quantità crescenti di persone ha un limite e ci stiamo velocemente avvicinando all'esaurimento delle risorse terrestri. Il problema è: come mantenere l'equilibrio della popolazione mondiale?

L'ecologista Garrett Hardin ha presentato come soluzione «l'etica della scialuppa di salvataggio»<sup>224</sup>. Secondo Hardin «[gli] abitanti dei paesi ricchi [sono] come gli occupanti di una scialuppa alla deriva circondata da genti in pericolo di annegare. Se cerchiamo di salvarli prendendoli a bordo, la nostra scialuppa finirà sovraccarica e annegheremo tutti quanti. Poiché è meglio che sopravviva qualcuno piuttosto che nessuno, dovremmo lasciare gli altri annegare».<sup>225</sup>

«Fino a che le nazioni continueranno a moltiplicarsi con differenti indici di incremento demografico, per sopravvivere dovremo adottare l'etica della “scialuppa di salvataggio”. Una scialuppa di salvataggio può contenere solo una certa quantità

---

<sup>220</sup> N. MYERS, *Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili*, Ambiente, Milano, 1999, p. 56.

<sup>221</sup> Ivi

<sup>222</sup> Ivi.

<sup>223</sup> SERGIO - ROTELLI, *Migrazioni e cooperazione internazionale per lo sviluppo. L'indispensabile coerenza della politica*, op. cit., p. 37.

<sup>224</sup> G. HARDIN, *Living on a Lifeboat*, in «BioScience» vol.24, n. 10, 1974, pp. 561-577. Disponibile in <http://csmgeo.csm.jmu.edu/geollab/idls/lifeboat.pdf>. Accesso 24 ott. 18; G. HARDIN, *Lifeboat Ethics: The Case Against Helping the Poor*, in «BioScience», 24, 1974. Disponibile in <http://rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil1100/Hardin.pdf>. Accesso 24 ott.18.

<sup>225</sup> SINGER, *Etica pratica*, op. cit., p. 175.

di uomini. Esistono più di due miliardi di miserabili al mondo, un numero dieci volte maggiore dell'intera popolazione degli Stati Uniti. Salvarli tutti supera ogni nostra possibilità attuale [...]. Gli aiuti alimentari internazionali e la libertà di spostamento e di immigrazione sono politiche che debbono venir sconfessate se noi vogliamo salvare qualcosa e lasciarlo in eredità ai nostri progenitori».<sup>226</sup>

Nel mondo di oggi, secondo Hardin, vale questa etica di scialuppa. «I ricchi dovrebbero lasciare morire di fame i poveri, perché altrimenti i poveri si trascineranno con loro i ricchi».<sup>227</sup> Hardin concepisce i poveri e i deboli del mondo come un eccesso di popolazione, un'inutile fonte di spreco delle risorse del pianeta. La sua etica della scialuppa di salvataggio non privilegia le donne e i bambini ma fa sì che in una situazione di crisi siano proprio i più deboli a dover essere sacrificati.

Dato che le risorse del nostro pianeta non sono infinite, secondo la prospettiva di Hardin occorre aiutare i ricchi a mantenere il controllo delle risorse per evitare la catastrofe. Questa è anche la posizione ufficiale del governo degli Stati Uniti, espressa dall'allora presidente George H. W. Bush al "Vertice della Terra" del 1992 e ripetuta, pochi giorni dopo 11 settembre 2001, da Dick Cheney: «il tenore di vita dei cittadini americani non è negoziabile».<sup>228</sup> Per il governo degli Stati Uniti, controllare il tasso di crescita delle popolazioni per quanto può sembrare fuorviante è una questione di sicurezza nazionale. Il dipartimento della Difesa riassume così la sua visione:

«Per quanto il compito può rivelarsi difficile e dagli esiti incerti, i nostri uomini politici e i nostri strateghi non potranno esimersi, nei decenni futuri, da un'analisi attenta e accurata delle variazioni del tasso di crescita delle popolazioni, delle loro cause e dei loro effetti [...]. Dovranno servirsi di tutte le risorse istituzionali disponibili (quali l'assistenza allo sviluppo e i progetti di controllo demografico) adoperandole come delle vere e proprie armi».<sup>229</sup>

È innegabile che la popolazione del Sud globale è in aumento. Ma la loro richiesta non costituisce la principale minaccia per la conservazione delle risorse della

---

<sup>226</sup> B. C. V. BETTINI, *Ecologia e lotte sociali. Ambiente, popolazione, inquinamento*, Feltrinelli, Milano, 1976, p. 78; V. SHIVA, *Il bene comune della Terra*, trad. it. Di Roberta Scafi, Feltrinelli, Milano 2011, p. 68; J. RYBERG, *Population and third world assistance – Comment on Hardin's lifeboat ethics*, in «Journal of Applied Philosophy», vol. 14, n. 3, 1997, pp. 207-219.

<sup>227</sup> SINGER, *Etica pratica*, op. cit., p. 175.

<sup>228</sup> SHIVA, *Il bene comune della Terra*, op.cit., p. 68. Se il tenore di vita di chi dilapida ogni risorsa deve essere protetto, gli altri popoli ne faranno le spese.

<sup>229</sup> *ivi*.

terra. Il consumo eccessivo di queste risorse da parte dei paesi più industrializzati è senza dubbio la principale minaccia. Oltre a dover soddisfare i bisogni delle popolazioni locali, gli ecosistemi del Sud globale si trovano quasi sempre a dover rispondere alla richiesta di materie prime provenienti dai paesi industrializzati.

Vandana Shiva, riallacciandosi ad Amory Lovins riguardo al consumo delle risorse energetiche, sostiene che «il cittadino americano medio adopera una quantità di risorse che è di duecentocinquanta volte superiore a quella del cittadino nigeriano».<sup>230</sup> Inoltre, gli Stati Uniti rappresentano meno del 5% della popolazione mondiale ma producono il 26% di inquinamento da CO<sub>2</sub>. Anche se i poveri del mondo, l'80% della popolazione mondiale, venissero eliminati o sterilizzati a loro insaputa, attraverso un processo di controllo demografico, il problema della crisi ecologica continuerebbe a esistere. La scialuppa di salvataggio affonderebbe in ogni caso.

Pertanto, la crescita demografica non costituisce la causa della crisi ecologica (di conseguenza la povertà assoluta) ma un suo aspetto. Entrambi i problemi derivano dall'alienazione delle risorse e dell'azzeramento delle prospettive di vita dei popoli coinvolti. In mancanza di qualsiasi forma di assistenza sociale, e di ogni altro tipo di sicurezza, nei paesi in via di sviluppo i figli diventano l'unica fonte di sostentamento su cui far leva. Una donna africana priva di risorse, con un sistema sanitario inaccessibile o fatiscente, mette al mondo sei figli per essere sicura che almeno uno di loro sopravviva abbastanza per prendersi cura di lei e del marito durante la vecchiaia.

Nel 1600 l'India contava 125 milioni di abitanti, una cifra rimasta invariata fino al 1800. In seguito, di pari passo con il rafforzamento del dominio coloniale britannico e con la riduzione delle risorse, dei diritti e delle prospettive di vita, cominciò a verificarsi una crescita demografica: 130 milioni di abitanti nel 1845, 175 milioni nel 1855, 194 milioni nel 1867, 255 milioni nel 1871.<sup>231</sup>

Il degrado ambientale e la crescita demografica si combattono non sacrificando i più deboli e i più vulnerabili, bensì cambiando i meccanismi di produzione e

---

<sup>230</sup> Ibid., p. 70; A. LOVINS, *Alternativa energetica*, Amici della Terra, Roma 1978.

<sup>231</sup> SHIVA, *Il bene comune della Terra*, op. cit., p. 71.

consumo; restituendo ai poveri i diritti e l'accesso alle risorse necessarie per acquistare sicurezza e sviluppare un tenore di vita sostenibile. In sostanza, quanto maggiore è la sicurezza economica e migliore l'istruzione, tanto minore è il numero della crescita della popolazione.

Inoltre, l'assistenza alle società povere e svantaggiate può ridurre la pressione dei movimenti migratori sulle società più ricche. Dal punto di vista realistico, questa posizione non è facilmente scartabile. In un mondo di enormi disuguaglianze economiche, in cui l'elevato standard di vita delle nazioni più ricche costituisce un innegabile fattore di attrazione per le migrazioni, questa assistenza potrebbe certamente aiutare a ridurre la pressione migratoria. Se i paesi del Nord globale continueranno ad assistere senza intervenire alla morte per fame di milioni di persone nel Sud globale, l'immigrazione continuerà a rappresentare un'opzione praticabile.

#### *3.1.4 Valutazione dell'efficacia degli aiuti internazionali*

La valutazione dell'efficacia degli aiuti internazionali è una questione assai complessa. Nicola Hassoun,<sup>232</sup> per esempio, ha sostenuto che la valutazione va articolata a due livelli distinti: a livello macro e a livello micro.

La valutazione a livello macro fornisce i dati relativi all'efficacia degli aiuti tra regioni o paesi interi, in generale valutando misure come la crescita del PIL o misure aggregate analoghe. Il problema di questo metodo è la difficoltà di comprendere quali siano gli effetti della crescita economica sulle persone più povere. Anche quando la crescita economica si verifica realmente, può essere concentrata in modo tale che i poveri ne ricevono pochi e limitati vantaggi (quando li ricevono). La crescita può intensificarsi anche se i poveri continuano ad essere i più poveri.

---

<sup>232</sup> N. HASSOUN, *Empirical Evidence and the Case for Foreign Aid*, in «Public Affairs Quarterly», 24/1 (2010), pp. 1-20. È innegabile che combattere la povertà e la disuguaglianza nel Sud globale significa modificare i fattori causali responsabili, è altrettanto innegabile che la valutazione dell'efficacia degli aiuti internazionali deve essere fatta alla luce dei dati fattuali e delle circostanze empiriche. Il problema di determinare empiricamente se una politica liberale in materia di immigrazione sia più efficace rispetto a una politica dell'assistenza mette in gioco la nostra capacità di valutare l'efficacia dell'una e dell'altra.



La valutazione a livello micro degli aiuti internazionali mira a determinare se degli specifici programmi di aiuto possono avere un'influenza diretta sulla povertà e sulle circostanze e istituzioni locali che ne sono responsabili. Questo genere di valutazione, oltre a presentare il problema del tipo di metodo di valutazione praticato, avanza il problema del criterio di povertà utilizzato per misurare l'efficacia o l'inefficacia degli aiuti.

Gli standard definiti dalla Banca mondiale, come la teoria della parità dei poteri di acquisto, l'Indice dello sviluppo Umano (*Human Development Index*) e l'Indice di Povertà Umana (*Human Poverty Index*)<sup>233</sup>, non sono universalmente accettati per una serie di fattori: i metodi utilizzati per la valutazione della povertà a livello globale non corrispondono alle effettive esigenze umane, le procedure per la valutazione della povertà non sono molto trasparenti e di conseguenza il numero dei poveri che ne derivano è sottostimato.<sup>234</sup>

### 3.2 L'obbligo morale all'accoglienza

La riduzione della fame nel mondo, della mortalità infantile, dell'analfabetismo, delle morti per malnutrizione e per mancanza di cure adeguate, delle malattie, rappresentano obiettivi sui quali esiste un consenso crescente nella comunità mondiale.<sup>235</sup> La redistribuzione della ricchezza attraverso gli aiuti allo sviluppo rappresenta certamente uno dei modi più significativi per raggiungere tali obiettivi, ma non l'unico.

Altri potrebbero essere i progetti di sviluppo sostenibile; il sostegno alle industrie e alle economie locali attraverso piccoli prestiti; la liberalizzazione e democratizzazione del governo di istituzioni come la Banca mondiale e il Fondo

---

<sup>233</sup> Sostituito nel 2010 da un nuovo indice (*Multidimensional Poverty Index*) strutturato su tre dimensioni: salute, educazione e livello di vita.

<sup>234</sup> Cfr. BANINI, *Assoluta, relativa e ambientale*, op. cit., p. 63; GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op.cit., pp. 100-202; In alcune specifiche circostanze gli aiuti sono di beneficio soprattutto per le persone che li ricevono ma questo non significa che una politica liberale di accoglienza possa essere sostituita da una politica di assistenza.

<sup>235</sup> BENHABIB, *I diritti degli altri*, op. cit., p. 85. La lotta alla povertà che affligge il Sud globale è giustamente considerata un bene pubblico globale. COLLIER, *Exodus*, op. cit., p. 221.

Monetario Internazionale; la definizione di criteri più trasparenti e democratici per la concessione di prestiti e aiuti da parte delle istituzioni di credito mondiale; la cancellazione del debito per le economie dei paesi in via di sviluppo; il controllo e la repressione delle speculazioni finanziarie che mettono a rischio le economie deboli. Soltanto in questo modo è possibile eliminare la povertà, di conseguenza la riduzione della pressione migratoria.

Ma l'aiuto allo sviluppo dei paesi poveri non può giustificare la negazione del diritto di immigrazione. Ci sono casi che la migrazione è preferibile all'aiuto. A nessuno dovrebbe essere negato il diritto di immigrazione laddove questo possa causare un danno a chi lo richiede. L'esistenza della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati a livello internazionale è una prova che talvolta l'apertura dei confini è preferibile all'assistenza.

Lo status di rifugiato riconosciuto a un individuo rappresenta una sicura indicazione del fatto che lo Stato di appartenenza non è in grado di proporsi quale efficace strumento di aiuto: o perché non c'è uno Stato funzionante, o perché lo Stato non si trova materialmente in condizione di esercitare il proprio ruolo, oppure perché i rifugiati potrebbero essere membri di gruppi oppressi o perseguitati proprio dallo Stato. In circostanze come queste gli aiuti non sono in grado di dare una risposta positiva ai bisogni delle persone. L'unico aiuto ragionevole consiste nel concedere il diritto di immigrazione a coloro cui viene impedito nel loro paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.<sup>236</sup>

L'Italia concede il diritto di asilo ai perseguitati politici ma non per qualsiasi idea. Il diritto di asilo è concesso per azioni commesse in difesa delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, per evitare che anche un delinquente comune, cittadino di un paese nemico della democrazia, possa pretendere questa concessione.

---

<sup>236</sup> L'art. 10 comma 1-3 della Costituzione: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Per una discussione sulle origini dell'art. 10 della Costituzione italiana si veda: P. COSTA, *Costituzione italiana: Art.10*, Carocci Editore – Sfere extra, Roma 2018.

I rifugiati, una volta integrati<sup>237</sup> nella società di accoglienza, divengono contribuenti netti al processo di lotta alla povertà globale attraverso le loro rimesse. L'accoglienza dei rifugiati consente alla popolazione autoctona di dare un sostanzioso contributo finanziario ai paesi poveri: si tratta di un programma di aiuti amministrato dai migranti, dal momento che sono loro ad inviare le rimesse. Nel prossimo capitolo cercheremo di illustrare che gli Stati industrializzati che provocano i danni ecologici e sociali nei paesi poveri hanno l'obbligo di allentare le loro frontiere qualora la situazione precedente al danno risulti impossibile da ripristinare.

---

<sup>237</sup> Per una discussione sul concetto di integrazione/riconoscimento, si veda F. MACIONE, *Immigrazione e cittadinanza: quale modello per l'integrazione?* in «Paradoxa», VI, n. 2, 2012, pp. 73-87.

## Capitolo 4

### *Land grabbing, povertà e immigrazione*

L'Europa vive al giorno d'oggi una crisi migratoria senza precedenti ma il fenomeno di per sé non è nuovo. L'unico cambiamento che il continente ha vissuto negli ultimi anni è un aumento notevole di flussi migratori (700.000 nel 1992 e 1.3 milioni nel 2015) che ha messo a dura prova la capacità dell'Unione europea (Ue) di gestire tale fenomeno, di creare un sistema efficiente per allocare le domande di asilo tra gli Stati membri dell'Ue e stabilire norme e diritti di protezione armonizzati per i richiedenti asilo in tutta Europa. Di fronte a questa difficoltà la responsabilità è stata assegnata ai paesi nei confini dell'Ue, come l'Italia e la Grecia, attraverso il Sistema Dublino.<sup>238</sup> Tale sistema determina lo Stato competente per l'esame delle domande di protezioni internazionali.

In questo capitolo cercheremo di comprendere, tra le altre cose, il motivo per cui negli ultimi anni si è presentato un aumento nel numero degli arrivi nei paesi industrializzati. Gli studi che hanno cercato di affrontare seriamente la questione con un approccio interdisciplinare convergono dall'idea che tale aumento è stato causato dal fenomeno del cosiddetto *land grabbing*.<sup>239</sup> Per *land grabbing* s'intende l'accaparramento indiscriminato di ampie terre da parte di multinazionali e Stati sovrani nel Sud globale per soddisfare i propri bisogni alimentari ed energetici. Il *land grabbing* ha rafforzato e continua a rafforzare tuttora le cause del fenomeno migratorio, quali stabilità politiche e guerre, fattori ambientali, problemi economici e sociali (povertà, mancanza di lavoro, scarsa protezione sociale), insicurezza alimentare e pressione demografica.

---

<sup>238</sup> Il «Sistema Dublino» include la Convenzione di Dublino del 1990, il regolamento Dublino II del 2003, sostituito nel 2013 con il regolamento Dublino III. Per un'ampia discussione su questo punto si veda il volume curato da Benedetto Coccia e Franco Pittau, *La dimensione sociale dell'Europa: Dal trattato di Roma ad oggi*, Idos e Istituto di Studi Politici "San Pio V", Roma 2017.

<sup>239</sup> C. FLAMINGO, L. CIABARRI, M. V. AKEN, (a cura di), *I conflitti per la terra: Tra accaparramento, consumo e accesso indiscriminato*, Edizioni Altravista, Lungavilla 2014.

Esistono due gruppi di attori che acquisiscono terra su larga scala nel Sud globale. Da un lato, vi è il gruppo di attori internazionali (Stati e imprese private) e dall'altro lato, vi è il gruppo di attori nazionale (imprese locali): anche i soggetti nazionali acquisiscono terre su vasta scala. In questo capitolo la nostra attenzione sarà rivolta nell'analisi di problematiche concernente l'acquisto di terre da parte di attori internazionali. La scelta non si deve al fatto che per un ricercatore le acquisizioni di terre da parte di entità straniere sono più facili da documentare di quelle realizzate da soggetti nazionali, poiché è più probabile che le informazioni relative alle prime siano di dominio pubblico. Questa scelta è mossa dall'obiettivo principale del presente capitolo, quello di illustrare come i comportamenti degli Stati sovrani in un sistema mondiale interdipendente costituiscono i fattori di spinta delle migrazioni.

Gli aspetti che affronteremo sono, da un lato di carattere empirico (la scala, la geografia, la finalità e la diversità di acquisizioni di terra da parte di soggetti stranieri), e dall'altro lato di carattere normativo alla luce del principio del danno globale che abbiamo accennato nel primo capitolo. La panoramica empirica mira a esporre i fatti allo scopo di illustrare le conseguenze devastanti per le popolazioni e le terre delle zone rurali del Sud globale. Illustra in che modo le conseguenze di acquisizioni di terre su larga scala abbiano un impatto globale e come questo condiziona il fenomeno migratorio. La panoramica normativa, invece, mira ad assegnare le responsabilità ed eventuali obblighi per la lesione dei diritti altrui.

## **1. L'origine del *land grabbing***

La parola *grabbing*, aldilà del suo significato più immediato che è quello di “prendere”, “impadronirsi”, appare al sorgere della grande potenza imperiale inglese e da subito passa a significare “prendere con la forza”. Duecentocinquanta anni dopo, nel periodo dell'espansione globale dell'Inghilterra, la parola *grabbing* prende una nuova sfumatura legandosi all'idea di “ottenere qualcosa con metodi privi di scrupoli”.

Oggi l'espressione *land grabbing* significa «l'accaparramento di terra in modo incontrollato».<sup>240</sup> Si configura come la sottrazione di vasti territori alle popolazioni locali da parte di Stati e multinazionali straniere che se ne appropriano per la creazione di monoculture intensive con lo scopo di soddisfare le esigenze alimentari ed energetiche del mondo sviluppato.

La definizione più completa di *land grabbing* è quella contenuta nella dichiarazione di Tirana del 2011, promossa dall'International Land Coalition (ILC).<sup>241</sup> L'ILC definisce *land grabbing* tutte le acquisizioni di terra: realizzate violando i diritti umani, in particolare quelli di uguaglianza delle donne; non basate su un'approvazione preliminare, libera ed informata degli utilizzatori della terra coinvolti; non basate su una valutazione o trascurino impatti sociali, economici e ambientali, o di genere; non regolate da un contratto trasparente che specifichi gli impegni chiaramente ed in maniera vincolante in merito alle attività, agli impieghi ed alla condivisione dei benefici; non basate su un'effettiva pianificazione democratica ed un monitoraggio indipendente oltre che sul coinvolgimento di tutte le parti sociali.

L'analisi di questo fenomeno ci aiuterà a comprendere perché il numero dei flussi degli sfollati è rapidamente aumentato negli ultimi anni e le responsabilità dei tradizionali paesi di immigrazione.

Il periodo tra le due guerre mondiali (1915-1945) è stato un periodo che mostrò «il volto demonico e distruttivo della modernità».<sup>242</sup> Nella seconda guerra mondiale i morti furono «55 milioni, (11 milioni dei quali persero la vita nei campi di sterminio), interi paesi furono devastati dalle operazioni belliche che non risparmiarono né i centri abitati, né la popolazione civile».<sup>243</sup> Malgrado tutto ciò, quello tra le due guerre fu anche un periodo di cambiamento e di riorganizzazione

---

<sup>240</sup> N. BELLUCCI, *Il land-grabbing in Africa* in IRIAD REVIEW. Studi sulla pace e sui conflitti, «Land grabbing. Africa: terre sottratte», n. 3 giugno 2018, p. 4.

<sup>241</sup> INTERNATIONAL LAND COALITION, *Tirana Declaration. Securing land access for the poor in times of intensified natural resources competition*, 27 May 2011. Disponibile in <http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/tiranadeclaration.pdf>. Accesso 28 nov. 18.

<sup>242</sup> P. MELOGRANI, *presentazione*, in D. STEVENSON, «La prima guerra mondiale», Rizzoli – Corriere della Sera, Milano, 2004, p. VII.

<sup>243</sup> S. BONIFAZI, *L'Italia delle migrazioni. Le vie della civiltà*, il Mulino, Bologna 2013, p.143.

economica e sociale: «Oltre al volto demoniaco e distruttivo della modernità essa aveva anche una vitalità non facilmente arrestabile».<sup>244</sup>

Infatti, nonostante l'instabilità economica internazionale, la disgregazione del mercato mondiale delle merci, i cambiamenti profondi nel clima politico nazionale, internazionale e sociale, durante questo periodo si registrò una crescita nel processo di rinnovazione tecnologica, che fu alla base dello sviluppo. Di conseguenza, i mercati europei cominciarono ad avere bisogno di manodopera a basso costo per far fronte alle necessità del consumo e della produzione, esattamente come qualche secolo prima – l'accumulazione originaria del capitale richiedeva alle nazioni industriali la ricerca di manodopera a basso costo per mezzo dello sfruttamento di schiavi, donne e fanciulli.<sup>245</sup>

A partire dagli anni Settanta e Ottanta la tendenza dei mercati venne invertita da due fattori: «il processo di delocalizzazione che permetteva alle industrie occidentali, attraverso l'esportazione dei sistemi produttivi in altri Paesi, di avere una manodopera a buon mercato [aggirando] quei vincoli legislativi che spesso le rendevano poco competitive in patria; e la “finanziarizzazione onnivora” che porta al venir meno degli sforzi concertati per inserire i poveri e gli emarginati nel vivo delle realtà politiche ed economiche».<sup>246</sup>

Questo rovesciamento dei mercati si deve principalmente al fatto che l'elemento essenziale del processo produttivo in Europa, appunto il lavoratore immigrato, non è più oggettivabile.<sup>247</sup> Per oggettivazione intendiamo l'annullamento dei valori fondamentali del lavoratore. Un lavoratore immigrato è “oggettivabile” quando non è considerato un soggetto attivo avente diritto ma piuttosto come merce tale e quale al prodotto che egli stesso produce.

---

<sup>244</sup> MELOGRANI, «presentazione», in D. Stevenson, *La prima guerra mondiale*, op. cit., p. XI

<sup>245</sup> A. MESSINA, *I cataclismi umanitari della globalizzazione*, «Dialoghi Mediterranei», n.19, maggio 2016. Disponibile in: <http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-cataclismi-umanitari-della-globalizzazione/>. Accesso 11 settembre 2018; S. SASSEN, *Espulsione. Brutalità e complessità nell'economia globale*, il Mulino, Bologna, 2015.

<sup>246</sup> MESSINA, *I cataclismi umanitari della globalizzazione*, op. cit.

<sup>247</sup> Cfr. K. MARX, *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, Einaudi Editore, Torino 1949, 28; K. MARX, *IL capitale: libro I capitolo VI inedito*, La nuova Italia, Firenze 1969.

Se a partire dagli anni Settanta e Ottanta l'annichilimento dei valori fondamentali dei lavoratori non è stato possibile nei Paesi industrializzati, si deve fondamentalmente a due elementi che hanno avuto origine con la *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* il 10 dicembre 1948. Innanzitutto, con la *Dichiarazione* comincia a maturare l'idea tra i lavoratori immigrati che vale la pena lottare per il riconoscimento dei propri diritti. Il secondo elemento riguarda l'attivismo degli Attori transnazionali – ONG, Chiese, Associazioni, Movimenti – che si battono per la tutela dei diritti umani.

Grazie a questi due elementi, il 17 dicembre 1979 l'ONU ha potuto istituire, con la risoluzione 34/172, una commissione per la stesura della *Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie*. Il documento prodotto dalla commissione è stato adottato dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1990 con la risoluzione 45/158. Questa Convenzione come era prevedibile «[...] nessuno Stato europeo l'ha firmata».<sup>248</sup> In tutta Europa (a quanto risulta finora) è stata ratificata soltanto dalla Repubblica Bosniaca.

Questo ha indotto molti Stati europei, che si dichiarano pubblicamente difensori dei diritti umani, a non accettare nel proprio territorio nazionale compagnie pubbliche e private che violassero apertamente i diritti umani. Ciò ha dato impulso al processo di delocalizzazione negli anni '70. Il fabbisogno di manodopera a buon mercato e l'inasprimento dei vincoli legislativi dei paesi industrializzati ha spinto molti Attori internazionali a spostarsi nel Sud del mondo.

Ma lo scenario odierno è completamente diverso. Non è più il fabbisogno di manodopera a buon mercato e l'inasprimento dei vincoli legislativi dei paesi industrializzati ad aver causato il processo della delocalizzazione ma la transizione societaria. Il fatto è che viviamo in una «epoca di transizione dalla società dei produttori alla società dei consumatori».<sup>249</sup> La prima è una società nella quale il

---

<sup>248</sup> C. W. DE WENDEN, *Atlante mondiale delle migrazioni*, trad. it di Nadia Castelnuovo, A. Vallardi, Milano 2012, p.72.

<sup>249</sup> F. ZAMAGNI, *Civilizzare l'economia: per una ecologia integrale*, in Antonianum XCI (2016), p.932; W. DE LIMA MENDES JUNIOR, *Vitrines: a metamorfose moderna da mercadoria sob as óticas do consumo e da cidadania*, «Rev. Territorios e Fronteiras», Prog. De Pós-gra. em Historia – UFMT, vol. 7, n.1, Jan/Jun.,2006, pp. 287-295; A. GORZ, *Critica do Capitalismo Quotidiano (II)*, Iniziativas Editoriais, Lisboa 1976, p.175.



consumo è mezzo per un fine, quale l'accumulazione del capitale, il profitto, la potenza e così via; quella dei consumatori, invece, è la società in cui è il consumo a divenire il fine e la produzione il mezzo.

La società industriale che abbiamo lasciato alle spalle è dunque una società di produttori, nella quale è la produzione a guidare la danza. A metà Ottocento, il grande economista e filosofo inglese John Stuart Mill (1806-1873) conia l'espressione "società del consumatore" per indicare che un giorno, non troppo lontano nel tempo, l'economia di mercato sarebbe giunta al punto in cui le scelte libere e informate dei consumatori avrebbero indicato – e di fatto imposto – ai produttori non solo i modi di produzione ma anche le tipologie dei beni da privilegiare.<sup>250</sup>

Tuttavia, bisogna attendere l'agosto 1962 per registrare un vero punto di svolta. Parlando al Congresso americano, l'allora presidente USA John Fitzgerald Kennedy lancia in modo ufficiale il movimento consumerista: il consumatore non va pensato come un cliente passivo ma come un soggetto che impiega il proprio potere d'acquisto per inviare "messaggi", sia alla politica sia alle imprese – messaggi che sono un insieme di giudizi di valore e di specifiche matrici culturali che caratterizza una determinata comunità.

Molti Attori del mercato finanziario (Stati, banche, aziende) impiegano questi messaggi per intercettare i desideri delle persone e incanalare il processo di accumulazione.<sup>251</sup> Tra le grandi aziende contemporanee quella creata da Jeff Bezos negli Stati Uniti nel 1994, ovvero Amazon, ne è un ottimo esempio.<sup>252</sup>

L'aumento del consumo di alcuni prodotti alimentari ed energetici nei Paesi industrializzati determinò anche l'aumento della domanda di produzione, quindi il

---

<sup>250</sup> ZAMAGNI, *Civilizzare l'economia*, op. cit. p.932. Per la critica della società opulenta, del consumismo, dell'etica borghese del successo C. SABBATUCCI, V. VIDOTTO, *Storia contemporanea. Il Novecento*, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 283.

<sup>251</sup> Cfr. M. MAGATTI, *Cambio di paradigma. Uscire dalla crisi pensando il future*, Feltrinelli, Milano 2017, p.26.

<sup>252</sup> Amazon è un mediatore digitale capace di organizzare un'enorme quantità di consumatori costantemente monitorati nei loro gusti e desideri attraverso una piattaforma digitale a cui si viene invitati a iscriversi attraverso sconti e servizi riservati. Accumulando una conoscenza approfondita di gusti e di propensioni dei propri clienti, ovvero consumatori, Amazon è in grado di entrare in una relazione con ogni consumatore, al quale offre suggerimenti personalizzati.

fabbisogno di terra e acqua per la produzione. In risposta gli Stati, le multinazionali e le società hanno cominciato una grande corsa agli investimenti in terra da coltivare.

Nel periodo 2007-2008 l'aumento del consumo delle materie prime nei paesi industrializzati determinò «il boom dei prezzi [...] e il successivo periodo [...]».<sup>253</sup> Tale avvenimento ha ricordato a questi Paesi la loro vulnerabilità alla sicurezza alimentare e energetica. Questo ha spinto molti Stati a cercare di garantire le loro forniture di materia prima all'estero attraverso l'acquisto di immensi terreni coltivabili. Allo stesso tempo, l'indice dei prezzi del cibo della FAO, che misura le variazioni dei prezzi dei principali prodotti alimentari (volatilità implicita), è cresciuto di oltre il 70 per cento. Il prezzo del grano è aumentato dell'80 per cento e quello del mais del 90 per cento<sup>254</sup> (grafico 1). Se per le fasce più deboli dei paesi ricchi questo aumento di prezzi dei generi alimentari ha significato un'improvvisa riduzione del loro potere d'acquisto, per le popolazioni dei paesi più poveri ha comportato il precipitare in una drammatica crisi alimentare.

Secondo Lea Yipi l'aumento dei prezzi si deve all'aumento del consumo di materia prima nei paesi del Nord del mondo.<sup>255</sup> Per l'autrice «[...] i cittadini dei Paesi industrializzati consumano più carne [oggi] che in passato».<sup>256</sup> Quante più persone possono permettersi di comprare la carne, tanto più gli allevatori aumentano le dimensioni delle proprie mandrie e greggi e di conseguenza l'utilizzo di maggiori quantità di cereali rispetto al passato per nutrire gli animali, contribuendo sensibilmente all'espansione della domanda di cereali che causa a sua volta un aumento dei prezzi.

Nel 2007 a livello mondiale si è registrata una produzione di cereali di 1,66 miliardi di tonnellate, un record assoluto, superiore di ben 89 milioni di tonnellate rispetto alla quantità raccolta l'anno prima, che comunque era stata eccezionale. Mentre si raggiungevano questi traguardi, il direttore esecutivo del Programma

---

<sup>253</sup> K. DEININGER, D. BYERLEE *et al.*, *Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?* The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2011, p.1.


<sup>254</sup> G. FIANCHI, *Chi mangia la terra?* In «Scienza del territorio», n.1, 2013, p.212; FAO, IFAD (at.al), *Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses*, 2 June 2011.

<sup>255</sup> YPI, *Stato e avanguardie cosmopolitiche*, op. cit., p.196.

<sup>256</sup> *ivi*.

Mondiale dell'Alimentazione delle Nazioni Unite dichiarava alla stampa: «assistiamo a una crisi alimentare urbana di proporzioni mai viste [...], vediamo gli alimenti sugli scaffali ma le persone non se li possono permettere».<sup>257</sup>

Fig. 1 – Volatilità implicite<sup>258</sup> (annuale) 1990-2010



Fonte: FAO, IFAD (At al.), *Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses*, 2 June 2011, p.8.

Questo esempio, anche se non così brillante, rende perfettamente l'idea. In un'economia di mercato il miglioramento delle condizioni di vita per un certo gruppo sociale comporta l'aumento della domanda di alcune categorie di beni e di conseguenza l'aumento di prezzi per tutti i consumatori, a livello nazionale ed internazionale. Questo processo fa sì che l'accesso a quelle stesse categorie di beni non sia più possibile per i membri di quei gruppi i cui salari non sono regolati in

<sup>257</sup> *ivi.*

<sup>258</sup> La volatilità è una misura della variazione di prezzo dal periodo  $t - 1$  al periodo  $t$ . Se c'è una grande variazione di prezzo dal periodo  $t - 1$  a  $t$ ,  $R_t$  aumenta (indipendentemente dal fatto che sia positivo o negativo) e parliamo di grande volatilità. Quindi, valori estremi di rendimenti riflettono variazioni estreme di prezzi (volatilità) e viceversa. Se non c'è variazione di prezzo nel tempo (volatilità), vi è  $P_t - P_{t-1} = 0$  e  $R_t = 0$ . Si noti che un periodo di prezzo sostenuto che aumenti (o diminuisca) può essere caratterizzati da bassa o alta volatilità.

maniera tale da adattarsi alle fluttuazioni del mercato. Dunque, il cambiamento del tenore di vita da una parte del mondo ha conseguenze significative dall'altra parte.

Per Giulia Franchi, l'aumento dei prezzi non si deve soltanto all'aumento del consumo dei prodotti alimentari ed energetici nel Nord del mondo. In molti paesi del Sud del mondo non esistono tecnologie adeguate e strutture per la manipolazione, la lavorazione e la conservazione post-raccolta – che consentirebbero alla popolazione locale di conservare i loro prodotti per migliorarne il valore di mercato. Essi vendono i loro prodotti subito dopo il raccolto ai prezzi più bassi e poi comprano il cibo durante i periodi di magra. In questo modo i cittadini dei paesi del Sud globale contribuiscono anche all'aumento dei prezzi a livello internazionale.

Oggi giorno due terzi della popolazione mondiale pratica l'agricoltura di sussistenza, seriamente minacciata dall'acquisizione di terra su larga scala.

I principali fattori del *land grabbing* sono l'aumento del consumo di materia prima, la creazione di esigenze fittizie per incrementare il commercio e la necessità di assicurare continuità agli stili di vita dei paesi ricchi. Così i governi dei paesi ricchi di capitale, ma poveri in termini di terre coltivabili, hanno iniziato a fare “shopping” di terra all'estero, in modo particolare nel continente africano, in America Latina, nel Sud-Est Asiatico e nell'Europa dell'Est. In questi luoghi la terra è tanta, a basso costo e i governi locali si sono resi disponibili a renderla accessibile a investimenti esteri operando, laddove necessario, modifiche alla legislazione vigente in materia di proprietà della terra.<sup>259</sup>

Il contesto in cui tutto ciò prende piede è inevitabilmente connotato e unito da alcune caratteristiche di fondo: «si tratta di nazioni di recentissima formazione, spesso disegnate sulla carta da precedenti soggetti colonizzatori, entità statuali deboli, in moltissimi casi emerse da periodi di lunghe guerre intestine, quasi sempre guidate da classi dirigenti fragilissime».<sup>260</sup> Tutto viene mosso da una visione economica (in un certo senso da una chiave ideologica) molto precisa e le cui coordinate implicano:

---

<sup>259</sup> FIANCHI, *Chi mangia la terra?* op. cit. p.213.

<sup>260</sup> R. MONCALVO, *L'agricoltura di comunità come risposta al land grabbing*, in A. STOCCHIERO (a cura di), «I Padroni della Terra. Rapporto sul land grabbing», Federazione degli Organismi Cristiani per lo Sviluppo Internazionale e il Volontariato (FOCSIV), Roma 2018, p.11.

un approccio all'ambiente, all'ecosistema e alle risorse naturali che ne esclude la "finitezza"; una visione reificata del profitto di impresa che tutto giustifica; una modalità di rapporto con le comunità in cui i processi di formazione della ricchezza avvengono in modo del tutto strumentale e in cui il concetto di bene comune rimane del tutto escluso.

### **1.1 La libertà come scelta e il consumo**

Nel paragrafo precedente abbiamo sostenuto che la transizione dalla società dei produttori alla società dei consumatori è la causa principale dell'attuale fenomeno dell'accaparramento delle risorse naturali nel Sud del mondo. Ma non abbiamo spiegato come è stata possibile questa transizione. In Europa il cosiddetto periodo dei "trent'anni gloriosi", tra il 1945 e il 1975, è stato contrassegnato sul piano economico da una produzione in serie di una economia di scala ed "efficientizzazione" resa possibile grazie all'espansione dei mercati interni.<sup>261</sup> Come risultato il pagamento dei salari stabili è tendenzialmente in crescita.

In questo periodo «la politica aveva il compito di mediare tra gli interessi del capitale e quelli di lavoro, contribuendo a definire il rapporto profitto-salari, regolare il conflitto sociale e redistribuire il reddito attraverso la tassazione e la spesa pubblica».<sup>262</sup> Sono questi i termini di un consenso elettorale basato su un'economia prospera, con profitti e salari crescenti, all'interno di uno Stato forte, in grado di costruire un sistema di protezione sociale universalistico e di perseguire una politica economica e industriale interventista. In sostanza «la politica ottiene il consenso elettorale [...] garantendo le condizioni per la crescita dei mercati e l'innalzamento dei salari».<sup>263</sup>

Nei singoli paesi Occidentali si verificò una crescita economica, una diffusione del benessere e un consenso politico. Ecco perché si parla dei trent'anni gloriosi. La crisi che ha segnato la fine di quest'epoca esplose tra il 1968 e il 1969 e si rivelò

---

<sup>261</sup> MAGATTI, *Cambio di paradigma*, op. cit. p.17.

<sup>262</sup> *ivi*.

<sup>263</sup> *Ibid.*, p.18.

prima di tutto come una crisi culturale. L'accesso generalizzato al benessere cominciava ad indebolire la relazione tra identità e appartenenza di classe. Così nasce una nova domanda sociale, rivolta alla valorizzazione delle differenze e all'autenticità individuale.<sup>264</sup> La "realizzazione di Sé" divenne una questione centrale. La pervasività delle istituzioni del capitalismo nella vita individuale risultava così invadente e sempre meno sopportabile che sorsero nuovi movimenti rivoluzionari – quello femminista e quello ambientalista – in lotta per essere riconosciuti.

Il rifiuto di ogni autorità e normatività – in nome della centralità del Sé, dell'autonomia delle scelte e della libertà morale – cominciò a spingere verso la ricerca di nuove soluzioni ed equilibri sociali. Allo stesso tempo, il rapporto tra salari e profitti entra in tensione dato che i lavoratori cominciavano a pretendere una fetta maggiore della ricchezza prodotta. Di conseguenza, i mercati interni ridussero la crescita delle imprese, seguita da una progressiva erosione del consenso politico.

Lo Stato viene in questo modo liquidato come una macchina inefficiente e costosa che alimenta la corruzione e fa lievitare le tasse. Un peso, e non certo un aiuto per la crescita, che sottrae risorse ai profitti e ai salari.

Nei primi anni settanta, in una situazione già traballante, l'Europa entra in crisi petrolifera che segna la fine dell'equilibrio postbellico, ovvero degli anni gloriosi. L'idea che si possano far crescere insieme profitti, salari e consenso politico divenne improvvisamente impraticabile. Le democrazie occidentali entrano in una fase di evidente affanno, indebolite da una crisi di legittimazione che sembrava destinata a travolgerle. La possibilità di trovare rapidamente una via d'uscita da questa situazione era insistente.<sup>265</sup>

Nel tentativo di risolvere il problema, a livello politico si cerca di creare un ecosistema nel quale la finanza può crescere illimitatamente nell'ipotesi di poter calcolare, e quindi di assorbire, qualsiasi tipo di rischio. Per ottenere un simile risultato è stato necessario «abbattere tutti gli ostacoli che impedivano la mobilità dei

---

<sup>264</sup> Cfr. I. ILLICH, *Tools for Conviviality*, Fontana/Collins, UK 1975, pp.23-25; N. M. C. MACHADO, *De Marx a Illich: economia, ecologia e tecnologia na obra de André Gorz da década de 1970*, in «Análise Social» 219, LI/2, 2016, p.246.

<sup>265</sup> Cfr. GORZ, *Critica do Capitalismo*, op. cit., pp.139-141.

beni e dei capitali, con l'idea che l'ampliamento delle opportunità individuali avrebbe alla fine creato sviluppo sociale e consenso politico».<sup>266</sup>

«La via d'uscita dalla crisi del modello fordista -welfarista è stata possibile grazie alla riorganizzazione del capitalismo all'insegna di una maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro e nei processi di produzione, della personalizzazione del consumo e di un'apertura dei mercati alla dimensione internazionale. In sintesi, la costituzione di una società più aperta e individualista, sulla base di una corrispondenza tra libertà individuale e liberalizzazione economica».<sup>267</sup>

Questo sistema è quello che molti studiosi chiamano dottrina politica neoliberista. Tale dottrina mette a disposizione mezzi illimitati – come l'indebitamento e la concessione di mutui ad alto rischio (subprime) – per l'aumento del benessere delle persone attraverso il consumo. In alcuni paesi il rapporto fra il credito complessivo concesso alle famiglie, ovvero il loro indebitamento, e il reddito disponibile è cresciuto fortemente nel corso degli anni.

Nella Repubblica Ceca, per esempio, il rapporto tra indebitamento e il reddito disponibile è balzato dall'8,5 per cento nel 2000 al 27,1 per cento nel 2005, in Ungheria dall'11,2 per cento nel 2000 al 39,3 per cento nel 2005 e la Spagna ha fatto registrare 65,2 per cento nel 2000 e 112,7 per cento nel 2005.<sup>268</sup> La speculazione finanziaria ha reso possibile una crescita economica sostenuta.

In questo modo abbiamo transitato da una società di produttori ad una società di consumatori. Nella società contemporanea il consumo determina le dinamiche del riconoscimento sociale che Bauman ha sintetizzato nei termini: «consumo dunque sono».<sup>269</sup>

«In sostanza, nell'era dello scambio finanziario-consumerista, è stato il consumo a determinare le dinamiche del riconoscimento sociale: in un contesto di crescente flessibilizzazione del lavoro e stagnazione salariale, la finanziarizzazione è stata la condizione per far sì che il consumo potesse acquistare quella posizione di assoluta centralità che ancora oggi ha nel plasmare la soggettività individuale».<sup>270</sup>

---

<sup>266</sup> MAGATTI, *Cambio di paradigma*, op. cit. p.21.

<sup>267</sup> *ivi*.

<sup>268</sup> SASSEN, *Espulsione*, op.cit., p.145.

<sup>269</sup> Z. BAUMAN, *Consumo dunque sono*, Laterza, Roma-Bari 2008.

<sup>270</sup> MAGATTI, *Cambio di paradigma*, op. cit. p.29.

Tutto questo trova il suo fondamento «[d]all'idea neoliberista di libertà come scelta»,<sup>271</sup> un'idea criticata da molti autori come Honneth,<sup>272</sup> Bauman,<sup>273</sup> Boltanski<sup>274</sup> e Sennett.<sup>275</sup> Per questi autori l'idea neoliberista di libertà come pura scelta è inadeguata. Essa deriva da una concezione semplificata dell'individualismo, in cui un "Io" monadico si sviluppa da solo, ovvero si avvicina progressivamente al nucleo originario del proprio "Sé" grazie a una libertà immaginata come sciolta da qualsiasi legame. Si tratta della realizzazione del Sé individualizzato.

Nell'immaginario neoliberista questa forma di realizzazione si compie nelle esperienze di consumo relazionali e professionali che l'individuo porta avanti in parallelo. Da un lato, vi è un tentativo di ritorno alla dimensione sociale ma limitata, dall'altro lato vi è la mancanza di un orizzonte condiviso in cui riconoscere noi stessi e gli altri. Nel primo caso si può leggere quanto sta accadendo nelle società avanzate, il richiamo a un'appartenenza politica di matrice nazionalista, con venature etniche, a cui ci si appella per porre un limite alle istanze della globalizzazione che ha predicato un cosmopolitismo astratto.<sup>276</sup> Nel secondo caso i legami sociali divengono liquidi: decadenza di valori, perdita di valori familiari, religiosi e così via.

La crisi economica iniziata nel 2008 spinge a ripensare l'individualismo in una concezione più relazionale, dove il rapporto con la realtà circostante non viene più trascurato (approccio comunitarista). Di fronte alla minaccia attuale del terrorismo internazionale, con i conseguenti flussi migratori, il legame sociale è diventato un appiglio per tornare a un mondo diviso, fatto di muri e contrapposizioni, con il rischio

---

<sup>271</sup> Ibid., p.75.

<sup>272</sup> A. HONNETH, *Lotta per il riconoscimento*, il Saggiatore, Milano 2002.

<sup>273</sup> Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, Laterza, Bari 2011.

<sup>274</sup> L. BOLTANSKI e E. CHIAPPELLO, *Il nuovo spirito del capitalismo*, Mimesis, Milano 2011.

<sup>275</sup> R. SENNETT, *L'uomo flessibile. Le conseguenze del capitalismo sulla vita personale*, Feltrinelli, Milano 2016.

<sup>276</sup> Le istanze della globalizzazione non si limitano alla sola dimensione economica ma investono anche altri aspetti basilari della vita – come i rapporti tra le culture e le religioni diverse, l'identità di genere, le forme della riproduzione della vita – spesso affrontati con una superficialità disarmante. A proposito del richiamo a un'appartenenza politica di matrice nazionalista, come non pensare che questo modello possa rivelarsi molto attraente per altre culture, ad esempio per la Cina? E cosa ne deriverebbe per l'Occidente se il più grande paese orientale volgesse verso questa soluzione?



che alla fine proprio la difesa dei legami sociali attorno a un “noi” assolutizzato sfoci in una conflittualità sempre più diffusa ed esplicita.

Per quanto l’approccio neoliberista sia importante per qualche aspetto «non è sufficiente a definire la libertà, dato che essa non si traduce automaticamente nella capacità di vivere in modo consapevole un certo tipo di vita [...]».<sup>277</sup> La concezione non-dialogica del Sé, posto dal neoliberalismo a fondamento della propria antropologia, ostacola la piena realizzazione delle persone poiché svalorizza il legame sociale. I legami sociali sono segnati dall’interesse individuale. Non si tratta semplicemente di andare alla ricerca del bene materiale, ma anche dell’affermazione di sé. Quello che conta non sono gli altri, la collettività o il prossimo, ma mostrare la potenza dell’io: la ricerca di ammirazione e riconoscimento.

## **1.2 Il debito: strumento disciplinare e presupposto per il *land grabbing***

Le politiche dei programmi di ristrutturazione del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca mondiale, imposti nel Sud globale a partire degli anni Ottanta, avevano l’obiettivo di garantire l’osservanza delle norme indiscutibili del corretto governo dell’economia che avrebbe assicurato crescita e prosperità dei paesi poveri<sup>278</sup>. In molti paesi tutto ciò ha contribuito a rendere facile l’acquisizione di terre su larga scala. Quello che cercheremo di dimostrare nel presente paragrafo è che tali programmi non hanno portato ai risultati attesi.

Tra le più note regole considerate indiscutibili del corretto governo dell’economia, che avrebbe assicurato crescita economica nei paesi poveri, vanno annoverate: (1) la riduzione del costo dello spreco della pubblica amministrazione; (2) la privatizzazione di tutti i servizi di base, dalle telecomunicazioni alle attività bancarie; (3) l’apertura dei mercati a potenti imprese straniere; (4) l’obbligo di dare la priorità assoluta al rimborso del debito estero, anche se per farlo si è costretti a

---

<sup>277</sup> MAGATTI, *Cambio di paradigma*, op. cit. pp.75-76.

<sup>278</sup> M. DUFUMIER, *Projetos de desenvolvimento agrícola. Manual para especialistas*, trad. V. de Athayde Couto, Editora Da Universidade Federal Da Bahia (EDUFBA), Salvador - Bahia 2010<sup>2</sup>, p. 28.

tagliare la spesa sociale, l'assistenza sanitaria e lo sviluppo delle infrastrutture. Queste norme sono consone alle politiche che oggi in Europa vanno sotto il nome di "austerità".

Come sostenuto da Sassen «là dove sono state seguite [queste] prescrizioni non hanno portato né sviluppo economico né democrazia. In quasi tutti i paesi coinvolti da tali programmi l'effetto è stato invece un massiccio aumento dell'indebitamento verso i creditori esteri e pesanti tagli dei fondi pubblici destinati all'istruzione, alla sanità e alle infrastrutture». <sup>279</sup> Infatti, il debito dei paesi poveri era aumentato da 507 miliardi di dollari nel 1980 a 1.400 miliardi nel 1992. Nel 2006 i 49 paesi più poveri (con un reddito pro capite annuo inferiore a 935 dollari) avevano un debito di 375 miliardi di dollari. <sup>280</sup>

Fra il 1982 e il 1998 i paesi indebitati pagarono interessi pari a quattro volte i debiti originari, e al tempo stesso il loro indebitamento crebbe di quattro volte. Questi paesi furono costretti a utilizzare una quota rilevante delle loro entrate totali per provvedere al servizio di tali debiti. Nel 1980 i soli pagamenti per il servizio del debito erano saliti a 1.600 miliardi, un valore superiore all'intero debito in essere. Nel 1998 in Africa i pagamenti per il servizio del debito raggiunsero 5 miliardi di dollari, in questo anno «per ogni dollaro di aiuto estero ricevuto i paesi africani ne pagarono 1,40 per il servizio del debito». <sup>281</sup>

L'indebitamento dei paesi poveri viene considerato come il risultato dei regimi nazionali difettosi e delle loro *élite* corrotte e incompetenti. Questa retorica ignora molti effetti negativi che gli attori chiave del sistema di *governance* internazionale hanno provocato nel Sud globale, soprattutto il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Kinley indica quattro aspetti del

---

<sup>279</sup> SASSEN, *Espulsione*, op. cit., p.96.

<sup>280</sup> Ibid., p.103.

<sup>281</sup> Nel 2003 il servizio del debito misurato come quota delle sole esportazioni (non delle entrate pubbliche complessive) variava da livelli estremamente elevati per lo Zambia (29,6%) e la Mauritania (17,7%) a livelli notevolmente ridotti, rispetto agli anni Novanta, per l'Uganda (dal 19,8% nel 1995 al 7,1% nel 2003) e il Mozambico (dal 34,5% nel 1995 al 6,9% nel 2003).

diritto internazionale che ha contribuito in modo significativo all'indebitamento dei paesi poveri.<sup>282</sup>

In primo luogo, il diritto sul commercio internazionale ha accompagnato e promosso la globalizzazione, che ha avuto un impatto all'interno e tra gli Stati, ben oltre le mere relazioni commerciali; in secondo luogo, l'intersezione tra i regimi di diritto internazionale pubblico e privato nel settore del commercio transnazionale ha direttamente influenzato la legislazione interna in materia di investimenti, pratiche aziendali e metodi di risoluzione delle controversie; in terzo luogo, le istituzioni multilaterali e di sviluppo regionale hanno profondamente e radicalmente influenzato il modo in cui molti paesi poveri gestiscono i propri stati; infine, la legislazione ambientale internazionale ha influenzato le politiche del governo a livello nazionale.

Con questo non intendiamo negare che i governi poveri fortemente indebitati non sono corrotti, deboli e noncuranti del benessere dei loro cittadini. Non intendiamo neppure negare che «i programmi di ristrutturazione dell'FMI e dell'OMC hanno preparato il terreno per il radicamento sistematico del capitalismo avanzato».<sup>283</sup> Tali programmi in molti paesi dove furono imposti hanno contribuito a rendere facile l'acquisizione di terre su larga scala. Come sostiene Sassen: «l'indebitamento degli Stati [ha] favorito l'accesso di governi e imprese straniere a quelle terre».<sup>284</sup>

È bene ricordare che spesso sono gli interessi di parte dei governi e delle imprese straniere a favorire la corruzione e l'indebitamento di molti Stati del Sud del mondo. La corruzione di entrambe le parti contraenti in affari internazionali nei paesi ricchi di risorse ha consentito negli ultimi anni la formazione di quelle che Sassen ha definito «élite predatorie».<sup>285</sup> Questa combinazione contribuisce significativamente alla disuguaglianza nei paesi poveri: pochi continuano ad accumulare ricchezza, mentre componenti sempre più ampie di società, economia e pubblica amministrazione lottano per la sopravvivenza.

---

<sup>282</sup> D. KINLEY, *Encontrando a liberdade na China: Direitos Humanos na economia política*. «SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos», vol. 10, n.19, 2013, p.50.

<sup>283</sup> SASSEN, *Espulsione*, op. cit., p.97.

<sup>284</sup> *Ibid.*, p.104.

<sup>285</sup> *Ibid.*, p.105.

La disuguaglianza è uno dei principali fattori del fenomeno migratorio. Per Basso tale disuguaglianza deriva dal fatto che la relazione tra le nazioni del Nord e del Sud del mondo è di tipo coloniale.<sup>286</sup> Fino a quando permarranno relazioni di tipo coloniale o semicoloniale tra le nazioni del Nord e del Sud del mondo sarà del tutto impossibile che gli attuali movimenti migratori cessino o si riducano, è prevedibile, semmai, il contrario. Per questo l'immigrazione verso l'Europa occidentale, in Italia in particolare, non va considerata come una questione transitoria e emergenziale, bensì strutturale e permanente.

## **2. I contratti delle acquisizioni di terra su larga scala**

A livello internazionale il sistema più completo di raccolta di informazioni sui contratti di acquisizione o affitto della terra è quello della Land Matrix.<sup>287</sup> L'Osservatorio Land Matrix è un'iniziativa indipendente e globale di monitoraggio della terra, il cui obiettivo è quello di facilitare la creazione di una comunità aperta di cittadini, ricercatori ed esponenti istituzionali per promuovere trasparenza e responsabilità nelle decisioni riguardanti gli investimenti sulla terra.

I dati illustrati più avanti non vanno considerati come la rappresentazione di una condizione stabile ed esaustiva dei paesi considerati: la realtà è in continuo divenire, le contrattazioni sugli investimenti agricoli vengono modificate, annullate o proposte nuove. Molti contratti di acquisizione e affitto delle terre sfuggono alla rilevazione perché nessuno Stato e nessuna impresa è obbligato o impegnato a registrare le operazioni di investimento in un organismo internazionale. Le registrazioni

---

<sup>286</sup> P. BASSO, *L'immigrazione in Italia e in Europa: cause, caratteristiche, funzioni, prospettive*, L. ZAGATO (a cura di), «Introduzione ai diritti di cittadinanza», Terza Edizione, Libreria Editoriale Cafoscarina, Venezia 2011, p.151. Non si tratta, però, solo del rapporto tra Nord e Sud del mondo presi in blocco, come se fossero entità omogenee sul piano territoriale e sociale. C'è anche un "Sud" interno al Nord, interno all'Europa stessa, che ha prodotto e continua a produrre emigranti: Europa dell'Est. I paesi che generano i maggiori contingenti di emigranti sono quelli più esposti ad Ovest (via guerra, via indebitamento, via politiche ultraliberiste), vale a dire l'ex-Jugoslavia, l'Albania, la Moldavia, la Romania, l'Ucraina.

<sup>287</sup> Si consulti: <https://landmatrix.org/en/>; A. STOCCHIERO e M. DECINA, *Il quadro di riferimento del land grabbing con il database land matrix*, in A. STOCCHIERO (a cura di), «I Padroni della Terra. Rapporto sul land grabbing», FOCSIV, Roma 2018, p.25.

avvengono infatti a livello nazionale, a seconda delle capacità delle amministrazioni locali e non sempre in modo coordinato.

Pertanto, è realistico assumere che le cifre aggregate rappresentino una stima significativamente al ribasso delle dimensioni delle operazioni sulla terra. I dati contenuti nel Land Matrix qui riportati sottostimano il fenomeno.

Basandosi sui dati forniti dalla Land Matrix, Stocchiero ci riferisce nel rapporto *I padroni della Terra*, pubblicato dalla FOCSIV nel 2018, che i contratti conclusi di acquisto o affitto di terra nel mondo risultano essere 2.231 per un'estensione di oltre 68 milioni di ettari.<sup>288</sup> A questi sono da aggiungere altri 209 contratti in corso di negoziazione per oltre 20 milioni di ettari. La maggior parte dei contratti conclusi riguarda investimenti per l'agricoltura con oltre 1.500 contratti e 31 milioni di ettari di terreni coinvolti. In seconda posizione vengono gli investimenti nello sfruttamento delle foreste, poi per la realizzazione di zone industriali e per il turismo (come estensione in ettari).

All'interno dell'ambito agricolo si possono distinguere le diverse tipologie di investimenti: la maggior parte dei contratti riguarda le colture alimentari (630 contratti per 19 milioni e 700 mila ettari), seguite da quelle per la produzione di biocarburanti (261 contratti per 9 milioni 740 mila ettari). Seguono i terreni per l'allevamento e per le colture non alimentari, con i rispettivi 168 e 167 contratti, per oltre 1 milione e 600 mila ettari ciascuno.

I primi 10 paesi investitori non sono tutti del Nord del mondo come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Olanda, vi sono anche i cosiddetti paesi emergenti come la Cina, l'India, il Brasile, gli Emirati Arabi Uniti, la Malesia, Singapore e il Liechtenstein. Invece, i primi 10 paesi oggetto degli investimenti sono soprattutto i paesi poveri dell'Africa, come la Repubblica Democratica del Congo (DRC), il Sud Sudan, il Mozambico, il Congo Brazzaville e la Liberia, la Papua Nuova Guinea in Asia sud-orientale, ma anche paesi emergenti come il Brasile e l'Indonesia, la Federazione Russa e l'Ucraina in Europa.

---

<sup>288</sup>Ibid., p.27.

Tabella 2. I principali paesi coinvolti nel *Land grabbing*.

Paesi investitori ed estensione investimenti (ha)		Paesi target ed estensione investimenti (ha)	
Stati Uniti	8.233.690	DRC	5.222.198
Malesia	4.160.325	Papua Nuova Guinea	3.792.653
Singapore	3.387.073	Indonesia	3.235.335
Cina	3.152.212	Brasile	3.048.838
Brasile	2.417.073	Ucraina	2.715.954
Emirati Arabi Uniti	2.333.797	Sudan del Sud	2.691.453
Regno Unito	2.215.389	Mozambico	2.522.780
India	2.107.282	Federazione Russa	2.431.852
Olanda	1.886.182	Congo	2.303.379
Arabia Saudita	1.617.020	Liberia	1.883.871

Fonte: The Land Matrix Global Observatory.<sup>289</sup>

Alcuni di questi paesi sono definiti paesi grigi, nel senso che sono contemporaneamente oggetto e soggetto di acquisizione e affitto di terre, sia investitori che *target*. Per esempio, la Malesia è oggetto di investimenti per quasi 300 mila ettari totali con 6 contratti, mentre le sue imprese sono presenti in ben 10 paesi con 110 contratti per oltre 4 milioni di ettari. Almeno 96 contratti sono in Asia sud-orientale e Melanesia, con 2 milioni e 300 mila ettari complessivi. I suoi 5 principali paesi *target* sono infatti l'Indonesia, la Papua Nuova Guinea, la Liberia, la Repubblica Democratica del Congo e l'Argentina.

La Cina ha investito finora con 137 contratti per una superficie di 2 milioni e 900 mila ettari in oltre 30 paesi nel mondo, mentre è oggetto di 16 contratti di acquisizione e affitto per oltre 400 mila ettari; 82 di questi contratti, per un totale di quasi 1 milione e 500 mila ettari, riguardano alcuni paesi dell'Asia sud-orientale.

<sup>289</sup> I dati riportati in questa tabella sono in costante aggiornamento. The Land Matrix Global Observatory, The Web of Transnational Deal «<https://landmatrix.org/en/get-the-idea/web-transnational-deals/>». Accesso 02 Ott. 18.

L'India è oggetto di acquisizioni di terre con 13 contratti per 54 mila ettari ma, contemporaneamente, le sue imprese stanno investendo con 56 contratti per oltre 2 milioni di ettari in oltre 20 paesi nel mondo. La maggior parte di questi contratti (37) sono in paesi dell'Africa orientale per 343 mila ettari ma i contratti più grandi sono in America del Sud (3 contratti per 815 mila ettari), in Africa occidentale (8 contratti per 523 mila ettari) e in Asia sud-orientale (5 contratti per 500 mila ettari).

L'Italia, anche se non è tra i primi 10 paesi coinvolti nel *Land grabbing*, ha investito su 1 milione e 100 mila ettari con 30 contratti in 13 paesi. La maggior parte dei contratti delle imprese italiane sono distribuiti in diversi paesi dell'Africa (come Gabon, Liberia, Etiopia, Senegal e Mozambico) e in Romania.<sup>290</sup> Il maggior numero di contratti, per terreni relativamente piccoli (dai mille ai venti mila ettari), sono in Mozambico e Romania.

Le imprese italiane che investono sono principalmente dell'agroindustria e del settore energetico. In Mozambico, oltre all'Italia, sono coinvolti nel *land grabbing* altri Stati membri dell'Unione europea, quali Portogallo, Olanda, Svezia, Lussemburgo, l'uscente Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il *land grabbing* è un fenomeno poco trasparente, fatto di collusioni tra governi e imprese multinazionali, dunque i contenuti dei contratti si conoscono molto poco,

---

<sup>290</sup> Principali imprese italiane che investono nei primi 6 Paesi in via di sviluppo: **1. Etiopia** – Fri-EI Ethiopia Agricoltura e trasformazione in Italia (Agricoltura), Ven-EI Green Power (Agricoltura); **2. Senegal** – JTF Snegal SARL (Agricoltura), Jatropha Technology Farm (Agricoltura), Sinergie SA (Agricoltura), Nuove Iniziative Industriali srl (Agricoltura), African National Oil – Corporation Sarl (Agricoltura e Silvicoltura), Bioenergia Production srl (Agricoltura e Sivilcoltura); **3. Mozambico** – Eni (gas), Aviam Lda (Agricoltura), AVIA Spa (Aviam) (Agricoltura), SAB Mozambico/Inveragro (Agricoltura), Gruppo Api – Gruppo Industriale-Maccafèrri (Agricoltura), BIONERGIA Mozambico (Agricoltura), Moncada Energy Group SPL (Agricoltura), Oil del Sud Africa (Agricoltura), Sogein (Agricoltura), Development Agroindustria Investment Spa – CASIS - Azienda Agro Sociall Igo Sammartini (Agricoltura). Per Land Matrix quest'ultima impresa è quasi anonima, sconosciuta; **4. Gabon** – Corà Wood Gabon (CWG) (Silvicoltura), Corà Domenico e Figli (Silvicoltura); **5 Liberia** – Ej & J Investment Corporatin (Silvicoltura), Registrazione di Malavasi (Silvicoltura), Ero – Registrazione della Liberia (Silvicoltura), Euro-Liberia Loggin (Silvicoltura): per Land Matrix è un'impresa quasi sconosciuta; **6. Romania** – SC Emiliana West Rom SRL (Agricoltura), Unigra International SA (Agricoltura), SC Genagricola Romania SRL (Agricoltura), Gruppo Assicurazioni Generali SpA (Agricoltura), Riso Scotti Danubio SRL (Agricoltura), Riso Scotti SPA (Agricoltura), SC Padova Africoltura SRL (Agricoltura), Roncato Giovanni e Figli SAS (Agricoltura), Energia verde Strejesti SA (agricoltura e energia rinnovabile), Eurecna SpA e Finest SpA (agricoltura e energia rinnovabile), SC Agricola San Giorgio SRL (agricoltura), Società Agricola Sab Giorgio SpA (agricoltura), SC Agrocapiital SRL (agricoltura), SC Sacom SpA (agricoltura). The Land Matrix Global Observatory (September 2018).

in quanto solitamente vengono stipulati a porte chiuse. Molti contratti prevedono: a) una consultazione della comunità locale, b) una verifica dell’impatto del progetto sull’ambiente e sulla comunità locale; c) il rispetto delle normative della sicurezza sociale previste nella legislazione nazionale.<sup>291</sup>

Leggendo i contratti si nota che le “buone pratiche” sono teoricamente presenti, perciò è la prassi ad essere errata, nel senso che non vengono seguite rigorosamente le norme contrattuali e perseguiti gli obiettivi dichiarati. Infatti, molti governi dei paesi del Sud globale assumono pubblicamente l’obbligo di informare la comunità locale sull’obiettivo della propria politica agricola, di tenere dei consigli su questa politica (consulta) e di orientare gli investitori al fine di garantire un processo di sviluppo del paese che assicuri benefici e nuove opportunità a tutti i portatori di interessi. Questo però non avviene o comunque si realizza in modo assolutamente insufficiente e con numerosi episodi di corruzione e minacce.

Ciò si deve al fatto che il piano di sviluppo di molti paesi del Sud globale è fondato sull’attrazione degli investitori stranieri, ossia l’afflusso di capitali esteri forti.<sup>292</sup> Il che spinge la classe politica a svalutare la terra per colture destinate all’*export*, accrescendo la fame e la povertà interna che incidono poi sui processi migratori verso i paesi investitori: il principio della consulta viene effettuato a favore degli investitori e l’impatto del progetto sull’ambiente e sulla comunità locale viene minimizzato.<sup>293</sup> Talvolta, coloro che cedono i propri terreni non ricevono

---

<sup>291</sup> Il rispetto di almeno quattro dei seguenti eventi: malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni del lavoro, malattie professionali e oneri familiari.

<sup>292</sup> Cfr. AMBASCIATA D’ITALIA MAPUTO, *Cooperazione Italiana, Programma di sogno al Bilancio dello Stato. Fare affari in Mozambico: Una guida per gli imprenditori italiani*, Terza edizione maggio 2014. Disponibile in:

[https://ambmaputo.esteri.it/resource/2015/05/42000\\_f\\_FareAffariinMozambico1.pdf](https://ambmaputo.esteri.it/resource/2015/05/42000_f_FareAffariinMozambico1.pdf). Accesso 4 ott. 18.

<sup>293</sup> Cfr. J. MALERBA (Org.), *Diferentes formas de dizer: Não. Experiências internacionais de resistência, restrição e proibição ao extrativismo mineral*, Fase, núcleo de estudos e pesquisas socioambientais (NESA/UFF), Política, economia, mineração, Ambiente e Sociedade (PoEMAS/UFJF/UFF), Rio de Janeiro 2014. «Molte volte la stessa politica è responsabile del proprio discredito, – denuncia l’attuale romano Pontificie nel Laudato sì – a causa della corruzione e della mancanza di buone politiche pubbliche. Se lo Stato non adempie il proprio ruolo in una regione, alcuni gruppi economici possono apparire come benefattori e detenere il potere reale, sentendosi autorizzati a non osservare certe norme, fino a dar luogo a diverse forme di criminalità organizzata, tratta delle persone, narcotraffico e violenza molto difficile da sradicare». LS. 197.



compensazioni adeguate in tempi rapidi o terreni alternativi per le colture di sussistenza e per la pastorizia.

Tutto questo è in contraddizione con la funzione dello Stato e con la democrazia. Lo Stato, come organo del potere politico e artefice della totale integrazione sociale, svolge una funzione sia all'interno della società soggetta alla sua giurisdizione che all'esterno di essa. La funzione interna dello Stato si riassume nella protezione dei diritti e interessi dei membri della società.<sup>294</sup> Mentre, la funzione esterna dello Stato consiste nell'organizzare i rapporti della società, soggetta alla sua giurisdizione, con gli altri Stati e la difesa del territorio di fronte a tentativi di aggressione.

Questa pratica è anche in contraddizione con la democrazia perché questa non è semplicemente un rituale elettorale ma il potere delle persone di forgiare il proprio destino, determinare in che modo le loro risorse naturali debbano essere possedute e utilizzate, come la loro sete vada placata, come il loro cibo vada prodotto e distribuito, quali sistemi sanitari e di istruzione debbano avere. Si tratta dunque di una pratica che abbatte la democrazia di base.

### 3. Effetti del *Land grabbing*

Gli studi sugli effetti di acquisizioni di terra su larga scala sono contrastanti. Da un lato troviamo posizioni di netta condanna nei confronti di quello che viene definito senza esitazioni “neocolonialismo”, espresse dai principali movimenti contadini e più in generale da buona parte delle organizzazioni della società civile che invocano l'applicazione immediata di una moratoria internazionale.<sup>295</sup> Dall'altro lato troviamo invece posizioni più caute, in alcuni casi forse potremmo dire più possibiliste, che preferiscono continuare ad osservare il fenomeno interrogandosi non solo circa i suoi

---

<sup>294</sup> Cfr. BAUMAN, *Lineamenti di una sociologia marxista*, op. cit., pp.208-209; DE MARCO, E., *Lo Stato*, in P. BILANCIA e E.DE MARCO (a cura di), «Ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società», terza edizione, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano 2018, pp.19-35.

<sup>295</sup> LA VIA CAMPESINA, *Conference Declaration: Stop Land-Grabbing Now!* Nyeleni, November 19, 2011. Disponibile in: <https://viacampesina.org/en/stop-land-grabbing-now/>. Accesso 14 set. 18; J. M. ATILES-OSORIA, *Colonialismo ambiental, criminalización y resistencias: Las movilizaciones puertorriqueñas por la justicia ambiental en el siglo XXI*, in «*Revista Crítica de Ciências Sociais*», 100 (2013), pp.131-152.

impatti negativi ma anche sulle eventuali ricadute positive per i sistemi agricoli e le popolazioni rurali di questi paesi.

Per questi ultimi gli investimenti possono fornire benefici attraverso quattro canali: a) supporto dell'infrastruttura sociale con fondi di sviluppo comunitari usando la compensazione del terreno; b) incremento di lavoro, c) accesso ai mercati e alla tecnologia per i produttori locali; d) aumento di entrate fiscali locali o nazionali. I movimenti contadini, invece, ammettono che non tutte le operazioni di investimento sono a danno delle comunità locali. Se condotte con responsabilità (in tutte le accezioni del termine, economica, sociale, ambientale) apportano benefici sia agli investitori sia alle comunità locali, contribuendo ad uno sviluppo locale sostenibile. Ma viste le tendenze attuali della corsa alla terra, non vi è molto da sperare: quella che emerge è una storia di espulsioni di popolazioni e distruzione di economie locali e di biosfere.

Diversi studiosi come Shiva (2004, De Castro (2011), Ciabbari, Fiamingo e Aken (2014), Sassen (2015) hanno dimostrato che l'accaparramento di terra disloca e sconvolge intere comunità, distrugge le economie locali e il loro tessuto socioculturale, mettendo in pericolo le stesse identità, minaccia l'agricoltura familiare di piccola scala, l'ambiente, la sovranità alimentare, aumenta il rischio di conflitti etnici e accentua la precedente condizione di povertà.<sup>296</sup>

Inoltre, l'accaparramento di terra impedisce alle comunità locali l'accesso e il controllo sulla terra e sulle altre risorse naturali, privando le persone dei loro principali mezzi di sostentamento, ostacolando il godimento dei diritti sanciti nell'art. 25 comma 1 dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948:

«Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o

---

<sup>296</sup> V. SHIVA, *Le guerre dell'acqua*, trad. it. Bruno Amato, Feltrinelli, Milano 2004; P. DE CASTRO, *Corsa alla terra. Cibo e agricoltura nell'era della nuova scarsità*, Donzelli - Saggine, Roma 2012; C. FLAMINGO, L. CIABARRI e M. V. AKEN, *Introduzione*, in ID (a cura di), «I conflitti per la terra: Tra accaparramento, consumo e accesso indiscriminato», Edizioni Altravista, Lungavilla 2014, p.9-16; SASSEN, *Espulsione*, op. cit., op. cit. pp.92-93; FIANCHI, *Chi mangia la terra?* op. cit., p.212;

in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà».

I sostenitori del *Land grabbing* rispondono avanzando un argomento che trova riscontro a livello statistico ma non sufficiente per giustificare l'impatto negativo che questo fenomeno produce a livello globale. Essi affermano che molti Paesi del Sud del mondo hanno immensi terreni con potenziali agricoli non coltivati. Per questo, è erroneo pensare che le comunità locali rimangono senza la terra da coltivare.

I dati raccolti da Bonaglia e Wegner, nell'opera *Africa: un continente in movimento*, sembrano dare credito a questa ipotesi. L'area che si estende per circa 600 milioni di ettari dal Senegal alla Nigeria è coltivata solo per il 10%.<sup>297</sup> In effetti questa zona potrebbe essere coltivata fino ad offrire una doppia quantità di grano rispetto a quella prodotta in tutto il mondo, invece la produttività è scarsa, comportando una tonnellata di cereali per ettaro contro le tre tonnellate prodotte negli altri Paesi in via di sviluppo e le dieci tonnellate prodotte in Italia.

Questo argomento non è sufficiente per legittimare l'accaparramento indiscriminato di ampie terre nei Paesi in via di sviluppo. Va tenuto conto che l'accaparramento di terra può essere attuato con diverse finalità, non solo per la produzione agricola ma anche per gli agro-carburanti, lo sviluppo dell'industria mineraria, la costruzione di grandi infrastrutture, dighe, gli obiettivi geopolitico – militari e via dicendo. Le compagnie private impiegano spesso tecnologie che danneggiano fortemente il suolo e le acque, estendendo gli impatti ben oltre il sito specifico e rendendo praticamente impossibile il recupero dei terreni per una produzione agricola sostenibile.

Prendiamo a titolo di esempio l'Ecuador, dove una grande impresa petrolifera aveva investito per l'estrazione di idrocarburi accaparrandosi terre e risorse naturali della foresta amazzonica. Questa impresa ha causato la scomparsa e lo spostamento,

---

<sup>297</sup> F. BONAGLIA – L. WEGNER, *Africa. Un continente in movimento*, il Mulino, Bologna, 2014; D. MASSI, *Le grandi risorse africane: la terra*, 20 giugno 2018. Disponibile in <https://www.explodingafrica.com/2018/06/20/le-grandi-risorse-africane-la-terra/>. Accesso 15 set. 18.

anche forzato, di comunità indigene con danni enormi all'ambiente. Per Stocchiero si tratta di un «insieme di genocidio ed ecocidio».<sup>298</sup>

Secondo il Rapporto annuale *Global Witness*,<sup>299</sup> il 2017 è stato l'anno più mortale mai registrato per i difensori della terra e dell'ambiente. Tra i 207 difensori uccisi oltre il 60% proviene dall'America latina. Il Brasile ha visto 57 omicidi, le Filippine 48 difensori uccisi mentre in Africa sono stati uccisi 19 difensori, 12 dei quali nella Repubblica Democratica del Congo. Il rapporto della *Global Witness* collega questa violenza con i prodotti sui nostri scaffali: componenti e ingredienti per prodotti da supermercato come olio di palma per shampoo, soia per carne e legname per mobili. Nondimeno, altri fattori che contribuiscono al problema come l'agricoltura su larga scala, l'estrazione mineraria e il bracconaggio.

Per il caso dell'Ecuador le conseguenze nefaste per la popolazione e la natura hanno portato le organizzazioni locali ad appellarsi alle leggi per ricevere compensazioni ai danni. Sebbene l'autorità giudiziaria locale abbia riconosciuto i danni ed emanato sanzioni, la loro applicazione è contrastata dalla compagnia petrolifera e non ha portato finora a nessuna effettiva compensazione. È evidente che la sottrazione di terreni fertili da parte di diversi attori internazionali alle popolazioni locali danneggia molte economie regionali e aumenta la disuguaglianza e povertà nel Sud globale.

### **3.1 Breve nota sull'impronta ecologica**

È noto che ogni essere umano ha la necessità di vivere su una certa superficie terrestre, in grado di produrre alimenti, fornire materie prime ed energia, depurare i rifiuti. Questa quantità di superficie è definita «biocapacità e si misura in ettari

---

<sup>298</sup> STOCCHIERO, *La corsa alla terra in un mondo finito*, in ID. (a cura di), «I Padroni della Terra. Rapporto sul *land grabbing*», op. cit. p.21.

<sup>299</sup> GLOBAL WITNESS, *A quale costo? Impresa irresponsabile e omicidio di difensori della terra e dell'ambiente nel 2017*, pp.8-10. Disponibile in: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/at-what-cost/>. Accesso 24 set. 18.

globali». <sup>300</sup> Un ettaro globale è una superficie pari a diecimila metri quadrati, poco più di un campo e mezzo da calcio. «La biocapacità terrestre, cioè la zona di suolo agricolo, forestale e di superficie oceanica favorevole alla pesca rapportata all'attuale popolazione del pianeta che è [più] di sette miliardi di persone, è [di oltre] 1,8 ettari per persona». <sup>301</sup> Se calcoliamo l'estensione di terra necessaria per far fronte agli attuali livelli di consumo di risorse e produzione di rifiuti di questa popolazione, otteniamo la cosiddetta Impronta Ecologica. <sup>302</sup> Un indicatore che misura il carico che una data popolazione impone alla natura.

Per esempio, nel 2003 l'utilizzo delle risorse e la produzione di inquinanti era pari a 2,2 ettari; stavamo usando 0,4 ettari in più di quelli a disposizione, ovvero circa il 25% in più di quanto la terra poteva offrire in modo durevole e rinnovabile. Mercalli, riferendosi ai dati di Mathis Wackernagel direttore del *Global Footprint Network*, l'istituto che studia l'impronta ecologica, sostiene che «il superamento di questa pericolosa soglia è avvenuto per la prima volta negli anni Ottanta». <sup>303</sup>

Oggi un americano ha un'impronta ecologica poco meno inferiore a dieci ettari globali, ossia consuma circa cinque volte in più della media disponibile a livello planetario. Siccome questi vive su un territorio ricco di risorse che ha una biocapacità di 4,7 ettari, il deficit – importazioni di risorse da altri paesi – è di circa cinque ettari.

---

<sup>300</sup> L. MERCALLI, *L'urgenza del problema ecologico. Uno sguardo alla scienza*, in L. D'AYALA VALVA, L. CREMASCHI e A. MAINARDI (a cura di), «L'uomo custode del creato», Edizioni Qiqajon Comunità di Bose, Magnano (BI) 2012, p.115. Questo volume raccoglie gli Atti del XX Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, Bose 5-8 settembre 2012. Approfondisce il tema della salvaguardia della creazione nei suoi fondamenti biblici e teologici e nei suoi risvolti etici e sociali nel contesto dell'attuale crisi ecologica. Contributi di: M. Badanin, J. Behr, E. Bianchi, J. Chryssavgis, A. Courban, E. De Waal, A. Ermakov, P. L. Gavriilyuk, J. Getcha, S. Joantă, A. E. Kattan, N. Kavvadas, L. Mercalli, D. Moschos, A. Pakanič, A. Rigo, P. Šutov, E. Theokritoff, M. Van Parys, A. Vasilius, I. Zizioulas.

<sup>301</sup> *ivi*.

<sup>302</sup> Il calcolo dell'Impronta Ecologica totale di un territorio si basa sui consumi medi della popolazione espresso in chilogrammi, della categoria merceologica i-esima all'interno del territorio in esame. M. WACKERNAGAL, W. REES, *Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth*, New Society Publishers, Gabriola Island BC Canada, 1996, p.9; M. WACKERNAGEL, L. ONISTO (At All.), *National natural capital accounting with the ecological footprint concept*, in «Ecological Economics» 29 (1999) p.375-390; W. REES, M. WACKERNAGEL, *Urban ecological footprints: why cities cannot be sustainable-and why they are a key to sustainability*, «Environmental Impact Assessment Review» 16 (4-6), 1996 pp.223-248.

<sup>303</sup> MERCALLI, *L'urgenza del problema ecologico*, op. cit., p.115.

L'Italia con i suoi sessanta milioni di abitanti ha un'Impronta Ecologica di 4,2 ettari a persona ma dispone di risorse interne per ettaro, con un deficit di oltre tre ettari al quale sopperisce sottraendo risorse ad altri paesi.

Dato che le risorse non sono infinite, la biosfera è attualmente in grado di sostenere la richiesta, in quanto si intacca il capitale naturale, ma fra pochi anni non sarà minimamente in grado di soddisfare l'umanità. Questo succederà perché le «risorse naturali, le foreste sono sovrasfruttate; l'acqua dolce e non inquinata è sempre meno abbondante; inquinamento e rifiuti sono ovunque in aumento e minacciano la salute dell'uomo e degli altri viventi; gli oceani si stanno acidificando a causa dell'aumento dell'anidride carbonica atmosferica mettendo a rischio molte forme di vita, nella catena alimentare; il livello dei mari è in aumento [...]; il ciclo dell'azoto è pesantemente alterato; il fosforo, elemento fertilizzante indispensabile ai vegetali, è sovrasfruttato e costituirà un limite alla produttività agraria e la popolazione umana è sempre in costante aumento».<sup>304</sup>

### **3.2 Dalla razionalità economica alla razionalità ecologica**

Nel 1987 la consapevolezza che i cambiamenti climatici facevano parte del fenomeno più ampio del cambiamento globale portò scienziati del calibro di Bert Bolin, James McCarthy, Paul Crutzen, Hans Oeschger a promuovere l'*International Geosphere Biosphere Programme* (IGBP), volto a coordinare la ricerca internazionale sui processi biologici, chimici e fisici della terra e le loro interazioni con l'attività umana.

Nel 2012 Barnosky dell'Università della California, insieme con ventuno scienziati,<sup>305</sup> ha pubblicato un articolo dal titolo: *Approaching a state shift in Earth's*

---

<sup>304</sup> Ibid. pp.118-119. Per l'elemento chimico "Fosforo" si veda D. SIRISENA, L. D. B. SURIVAGODA, *Toward sustainable phosphorus management in Sri Lankan rice and vegetable-based cropping systems: A review*, «Agriculture and Nature Resources», 52 (2018), pp.9-15.

<sup>305</sup> Elizabeth A. Hadly, Jordi Bascompte, Eric L. Berlow, James H. Brown, Mikael Fortelius, Wayne M. Getz, John Harte, Alan Hastings, Pablo A. Marquet, Neo D. Martinez, Arne Mooers, Peter Roopnarine, Geerat Vermeij, John W. Williams, Rosemary Gillespie, Justin Kitzes, Charles Marshall, Nicholas Matzke, David P. Mindell, Eloy Revilla & Adam B. Smith.

*biosphere*.<sup>306</sup> In questo importantissimo lavoro si sostiene che l'appropriazione di una consistente frazione della biomassa primaria da parte dell'uomo entra in competizione con le altre circa quindici milioni di specie viventi e destabilizza l'intera biosfera. Il dato è stato confermato, peraltro, nello stesso anno dai calcoli termodinamici di Axel Kleidon del Max-Planck Institut.<sup>307</sup>

Questo studio illustra che tutti gli esseri dell'universo sono uniti da legami invisibili e formano una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile. In sintesi, come afferma l'attuale Pontefice «tutto è connesso».<sup>308</sup> Questo significa che l'ecosistema non è un bene privato né un bene pubblico e nemmeno un bene generale suddivisibile in piccoli beni privati, bensì è un bene comune globale in quanto appartiene a tutta l'umanità.

Pertanto, ammesso che l'ecosistema sia un bene comune globale, le conseguenze nefaste saranno anch'esse globali. Secondo questa prospettiva teorica le conseguenze dell'accaparramento di terra nel Sud del mondo prima o poi si faranno sentire a livello globale.<sup>309</sup> Ma oggi il prezzo delle conseguenze dell'accaparramento della terra da parte di molti paesi industrializzati è pagato soprattutto dalle popolazioni meno agiate, le quali vivono in sistemi economici poco sviluppati fondati prevalentemente sulla pesca, sull'agricoltura e sulla pastorizia.

Quando le conseguenze dell'accaparramento di terra si diffonderanno a livello globale, come sta avvenendo con l'immigrazione, aumenteranno sicuramente: a) le conflittualità tra gli Stati e nuove guerre per le risorse energetiche e naturali; b) la riduzione della produttività agraria e disponibilità alimentare a causa dell'aumento

---

<sup>306</sup> A. BARNOSKY (At. Al.), *Approaching a state shift in Earth's biosphere*, in «Nature» vol. 486 7 June 2012, pp. 52-58.

<sup>307</sup> A. KLEIDON *How does the Earth system generate and maintain thermodynamic disequilibrium and what does it imply for the future of the planet?* in «Philosophical Transactions of the Royal Society», A 370/62 (2012), pp.1012-1040.

<sup>308</sup> PAPA FRANCESCO, *Laudato Sì. Enciclica sulla cura della casa comune*, San Paolo, 2015, n. 6, 16, 91, 117, 138. Nelle note successive: «LS»; Cfr. I. COLAGÈ & P. D'AMBROSIO, *La cura e la scienza: prospettive biologiche, antropologiche e culturali*, in «Antoniano» XCI, (2016), pp.1021-1046.

<sup>309</sup> L'ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l'umanità e responsabilità di tutti (isonomia formale), chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti (isonomia sostanziale). LS. 95; G. BOFFON, P. CANCELLI, (At. Al.), *Inclusività e integralità a partire da Francesco e dalla Laudato sì. Spunti programmatici dalla Pontificia Università Antoniano*, in «Antoniano» XCII, (2017), p.434.

del prezzo del petrolio e dei cambiamenti climatici; c) la riduzione del benessere e della qualità di vita; d) la disoccupazione; e) le disparità sociali; f) l'instabilità sociale; g) il fenomeno migratorio; h) il rischio di derive autoritarie e riduzione della democrazia (dove esiste).

Nel 2004, negli Stati Uniti esce la versione aggiornata del celebre rapporto del Club di Roma *I limiti dello Sviluppo*, pubblicato per la prima volta nel 1972 a cura di Dennis Meadows, Donella Meadows e Jorgen Randers, tradotto in trenta lingue e venduto per oltre trenta milioni di copie. La versione aggiornata del rapporto del 2004 con titolo *Limiti della crescita, trent'anni dopo*, viene tradotto in Italia nel 2006.<sup>310</sup> Gli autori Dennis Meadows e Jorgen Randers (Donella Meadows è scomparsa nel 2001) nella "Prefazione" dichiarano:

«Quando scrivemmo *I limiti dello sviluppo*, speravamo che tale riflessione avrebbe condotto l'umanità a fare qualcosa per rendere il collasso meno probabile [...]. Nel 1992, trascorsi vent'anni, aggiornammo il nostro studio originario e ne pubblicammo una nuova edizione [...] la nostra conclusione era che due decenni di storia confermano essenzialmente ciò che avevamo scritto vent'anni prima, che l'umanità si stava addestrando nel terreno dell'insostenibilità [...]. Il risultato è che oggi siamo assai più pessimi sul futuro globale di quanto non fossimo nel 1972. È amaro osservare che l'umanità ha sperperato questi ultimi trent'anni in futili dibattiti e risposte volenterose ma fiacche alla sfida ecologica globale».<sup>311</sup>

Ugo Bardi dell'Università di Firenze ha percorso questi decenni perduti alla luce dell'attuale superamento della capacità di carico del pianeta, avvenuto attorno alla metà degli anni ottanta, confermando la sostanziale correttezza della logica di fondo dello studio di Dennis Meadows e Jorgen Randers.<sup>312</sup>

Una delle preoccupazioni di questi studiosi è il timore dell'idea dello sviluppo sostenibile, vale a dire uno sviluppo che risponda ai bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro bisogni. In altre parole, l'idea di farsi carico di custodire l'abbondanza delle risorse disponibili

---

<sup>310</sup> D. MEADOWS, DO. MEADOWS e J. RANDERS, *I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio*, Trad. Riccucci, Mondadori, Milano 2006.

<sup>311</sup> Ibid. pp.8-9,13. Le frange dei detrattori del Rapporto Meadows sono però ancora ben nutrite Cfr. R. CASCIOLI, A. GASPARI, *Le bugie degli ambientalisti. I falsi allarmismi dei movimenti ecologisti*, Piemme, Casale Monferrato, 2004.

<sup>312</sup> Cfr. U. BARDI, *The Limits to Growth Revisited*, Springer, New York 2011.



nel mondo, ossia la loro intelligente fruizione da parte dell'attuale comunità umana, per non distruggerle e con l'intento di assicurare alle future generazioni le medesime opportunità di fruizione,<sup>313</sup> non si trasformi semplicemente in un paravento di buoni propositi e normative burocratiche per nulla incisive sulla realtà dei fatti.

In effetti questo processo dovrebbe tendere all'applicazione del principio di responsabilità del filosofo Hans Jonas: «Agisci in modo che gli effetti delle tue azioni siano compatibili con la permanenza di una vita autenticamente umana sulla terra».<sup>314</sup> Paradossalmente oggi nei rapporti con l'ambiente l'accento è quasi sempre posto sui bisogni economici dell'uomo, sulla tendenza a privilegiare l'interesse materiale immediato dell'individuo a discapito dell'ambiente naturale.

Mai come oggi è così urgente la necessità di orientare lo sviluppo economico verso una considerazione di aspetti non puramente economici, vale a dire verso l'ecologia integrale. Per ecologia integrale si intende:

«la relazione tra ambiente e organismi naturali, e ambiente e organismi sociali, al centro di un processo storico evolutivo, caratterizzato dall'interconnessione

---

<sup>313</sup> «Sostenibilità» – è un termine di ampie applicazioni. È declinato allo sviluppo economico, all'ambiente, allo stesso sviluppo umano, come altre sfere della vita dell'uomo e della natura. Il termine, almeno originariamente, si connota di un significato ben specifico: indica il profondo legame intergenerazionale che caratterizza ogni uomo nell'esercizio della socialità integrale. La sua definizione risale al 1998, quando le Nazioni Unite, nel Rapporto di quell'anno, *Our Common Future*, coniugavano il concetto di sostenibilità allo sviluppo, dandone una nuova definizione divenuta classica, secondo la quale lo sviluppo si dice sostenibile quando soddisfa «i bisogni odierni, senza compromettere la capacità alle generazioni future di soddisfare i propri bisogni». United Nations, *World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, Oxford University Press, New York 1987 p. 49. Le Nazioni Unite hanno avuto un ruolo chiave nello sviluppo del concetto di sostenibilità. Tematica affrontata per la prima volta nel 1972 nell'ambito di una conferenza internazionale sull'ambiente Umano (Human Environment) e per la quale il Rapporto citato, conosciuto anche come Brundtland, nome del ministro norvegese che promosse la conferenza, rappresenta una tappa fondamentale. BOFFON, CANCELLI, (At. Al.), *Inclusività e integralità a partire da Francesco e dalla Laudato sì*, op. cit., p.413-414; MERCALLI, *L'urgenza del problema ecologico*, op. cit., p.113.

<sup>314</sup> H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino 2002. Va ricordata, a questo punto, la formula dell'imperativo categorico kantiano: «Agisci sempre come se la massima della tua volontà dovesse essere elevata a legge universale» (I. KANT, *Fondazione della metafisica di costumi*, tr. It. di P. Lombardo, a cura di R. Assunto, Laterza, Roma-Bari, 1993, p.49; I. KANT, *Critica della ragion pratica*, tr. It. di Francesco Capra, Laterza, Roma-Bari, 2012, p.65). Quindi, un'azione per essere giudicata moralmente buona deve poter essere universalizzata, al punto che chiunque altro (essere razionale) si trovasse nella medesima situazione in cui mi trovo io ora, dovrebbe agire nello stesso modo in cui agisco io.

armoniosa di elementi, che porta ad un costante aggiornamento ed una nuova ridefinizione del catalogo dei diritti costituzionali garantiti».<sup>315</sup>

La natura mutevole della materia, infatti, comporta che la sinfonia dei diritti non possa mai dirsi giunta ad un punto fermo, afono, nella consapevolezza che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, concreto e vivente, necessario per «ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri».<sup>316</sup> L'ecologia integrale è a questo punto la relazione “profonda” tra ecologia ambientale ed ecologia umana. Quest'ultima è la considerazione dell'ambiente non soltanto in termini ambientali o tecnici ma anche in termini umani e sociali, nel senso che la questione ambientale e il rischio ambientale non sono concepibili al di fuori di queste relazioni.

Per Giampaolo Crepaldi e Paolo Togni l'ecologia umana considera quattro variabili: «l'ambiente naturale, la popolazione ovvero la demografia, la tecnologia e l'organizzazione sociale».<sup>317</sup> Con queste variabili diventa chiaro che le variazioni degli stili di vita, dei modelli sociali o dell'organizzazione economica, influiscono sull'ambiente e, a sua volta, l'ambiente influisce sulle dinamiche immateriali.

A questo orizzonte di senso, il degrado della natura è insieme conseguenza e causa di disagio sociale, viceversa il disagio sociale è conseguenza e causa allo stesso tempo del degrado della natura. In altri termini «l'inquinamento etico-sociale produce inquinamento ambientale, e l'inquinamento ambientale produce di riflesso degrado etico-sociale».<sup>318</sup> Benedetto XVI, nella sua enciclica *Caritas in veritate*, illustra in modo chiaro questa connessione:

«le modalità con cui l'uomo tratta l'ambiente influiscono sulle modalità con cui tratta sé stesso e, viceversa. Il degrado della natura è infatti strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana: quando l'ecologia umana è rispettata

---

<sup>315</sup> BOFFON, CANCELLI (At. Al), *Inclusività e integralità a partire da Francesco e dalla Laudato Sì*, op. cit., p.433.

<sup>316</sup> Cfr. LS. 49.

<sup>317</sup> G. CREPALDI e P. TOGNI, *Ecologia ambientale ed ecologia umana. Politiche dell'ambiente e Dottrina Sociale della Chiesa*, Cantagalli, Siena 2017, p.38. Cfr. G. LOMBARDI, “*Ecologia umana*” ed eredità degli antichi, «Urbaniana University Journal (UUJ)», n. 3, LXIX, 2016, pp.15-41.

<sup>318</sup> *Ibid.*, p.39.

dentro la società, anche l'ecologia ambientale ne trae beneficio, per cui i doveri che abbiamo verso l'ambiente si collegano con i doveri che abbiamo verso la persona considerata in sé stessa e in relazione con gli altri».<sup>319</sup>

Se rispettiamo l'ecologia umana – l'insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani lo sviluppo integrale della loro persona – è inevitabile il rispetto dell'ecologia ambientale – la natura fisica. Da questo punto di vista, la soluzione dei problemi di ecologia ambientale – la cattiva qualità dell'aria che respiriamo, l'insufficiente purezza dell'acqua che beviamo, la presenza di sostanze nocive per la salute nei cibi che mangiamo, la contaminazione dei terreni, il carente smaltimento dei rifiuti, l'instabilità dei suoli, la sporcizia dei mari, la siccità derivante dalla cattiva gestione delle risorse idriche e via dicendo – dipende dal nostro impegno per la tutela dell'ecologia umana.

Di fronte a tutto questo Meadows e Randers pensano che alla fine troveremo una soluzione per evitare il peggio, il collasso globale:

«[...] il mondo, in definitiva, sceglierà un futuro relativamente sostenibile, ma lo farà tardivamente, costretto da profonde crisi globali. E la situazione, a causa di questo grave ritardo, sarà molto meno gradevole di quella che sarebbe stata creata da un intervento tempestivo. Strada facendo, molti dei meravigliosi tesori ecologici del pianeta andranno distrutti; molte scelte politiche ed economiche desiderabili non saranno più possibili; vi saranno disuguaglianze profonde e persistenti, una società sempre più militarizzata ed estesi conflitti [...]. La crescita sarà acclamata, celebrata, anche molto tempo dopo il suo ingresso nel territorio dell'insostenibilità. Il collasso verrà senza il minimo preavviso, cogliendo tutti di sorpresa».<sup>320</sup>

André Gorz, nella sua opera *Ecology as Politics*, sostiene che per evitare il collasso globale l'umanità ha soltanto due alternative: «Un capitalismo adattato ai vincoli ecologici o una rivoluzione sociale, economica e culturale che abroga i vincoli del capitalismo e, così facendo, stabilisca una nuova relazione tra l'individuo e la società e tra le persone e la natura».<sup>321</sup>

---

<sup>319</sup> BENEDETTO XVI, lett. enc. *Caritas in veritate*, 51, in «Enchiridion vaticanum» vol. 26, EDB, Bologna, (2009-2010), pp. 462-625.

<sup>320</sup> MEADOWS, MEADOWS e RANDERS, *I nuovi limiti dello sviluppo*, op. cit. pp.13-14,19.

<sup>321</sup> A. GORZ, *Ecology as Politics*, Black Rose Books, Montréal 1980, p.4. Il testo in Portoghese riportato da Nuno Miguel Cardoso Machado: «Um capitalismo adaptado ao constringimentos

La prima è una soluzione autoritaria della natura, se non sostituiamo la razionalità economica di saccheggio accelerato delle riserve di risorse naturali con una razionalità ecologica mirando al bene comune, la natura decreterà le leggi che ci costringeranno a far qualcosa per evitare il collasso globale. Con le parole di Gorz «i limiti ecologici saranno determinati centralmente e pianificati dagli ingegneri ecologici, quindi la produzione programmata di un ambiente ottimale sarà affidata a istituzioni centralizzate e tecnologie pesanti».<sup>322</sup> Questa è la cosiddetta opzione tecno-fascista.

La seconda soluzione è quella di “convivialità o autogestione conviviale” che implica una scelta politica e culturale, la soluzione del problema del dissesto ecologico si riduce così alla semplice scelta: convivialità o tecno-fascismo.

L’attuale Pontefice osserva che non abbiamo molto tempo a disposizione prima che la macchina “tecno-fascista” della natura entri in moto, che «le previsioni catastrofiche [...] non si possono [più] guardare con disprezzo e ironia»<sup>323</sup> e che il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta in maniera tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in catastrofi, come di fatto sta già avvenendo periodicamente in diverse regioni. Pertanto, dobbiamo rapidamente:

- i. Assicurare un dibattito scientifico e sociale che sia responsabile e ampio, in grado di considerare tutta l’informazione disponibile. A volte non si mostra l’informazione completa ma la si seleziona secondo i propri interessi, siano essi politici, economici o ideologici;<sup>324</sup>

---

ecologicos; ou uma revolução social, económica e cultural que abula os constrangimentos do capitalismo e, ao fazê-lo, estabeleça uma nova relação entre o indivíduo e a sociedade e entre as pessoas e a natureza». N. M. C. MACHAD, *De Marx a Illich: economia, ecologia e tecnologia na obra de André Gorz da década de 1970*, in «Análise Social» 219, LI (II), 2016, p.258. Si veda: A. GORZ, *Il filo rosso dell’ecologia*, a cura di Willy Gianinazzi, Mimesis/Eterotopie, Milano-Udine 2017.

<sup>322</sup> GORZ, *Ecology as Politics*, op. cit., pp.16-17; MACHAD, *De Marx a Illich: economia, ecologia e tecnologia na obra de André Gorz da década de 1970*, op. cit., pp.261-262.

<sup>323</sup> LS. 161.

<sup>324</sup> LS. 135.

- ii. Collocare l'essere umano al suo posto e mettere fine alla sua pretesa di essere un dominatore assoluto della natura. Per tale obiettivo occorre sfatare la menzogna circa la disponibilità infinità dei beni del pianeta. È falsa la tesi secondo la quale esiste una quantità illimitata di energia e di mezzi utilizzabili, che la loro immediata generazione è possibile e che gli effetti negativi delle manipolazioni della massa possono essere facilmente assorbiti;<sup>325</sup>
- iii. Prendere coscienza della necessità di cambiamenti degli stili di vita, della produzione e del consumo. Quindi è importante cominciare a coltivare solide virtù con piccole azioni quotidiane che hanno incidenza diretta nella cura dell'ambiente, come evitare l'uso di materiale plastico o di carta, differenziare i rifiuti, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie persone e così via;<sup>326</sup>
- iv. Passare dal consumo al sacrificio, dall'avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di condividere, in un'ascesi che significa imparare a dare e non semplicemente a rinunciare;<sup>327</sup>
- v. Vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Rispettando e promuovendo i diritti umani, personali e sociali, economici e politici, delle Nazioni e dei Popoli;<sup>328</sup>
- vi. Educare alla bellezza della natura e il mantenimento di un ambiente sano.<sup>329</sup> Il bello della natura è molto significativo perché rimanda ad altro. La natura non è solo una buona risorsa, un mezzo utile per il soddisfacimento dei bisogni dell'uomo, ma è anche bella perché permette all'uomo l'assegnazione di significati e la contemplazione religiosa. Guardando alla bellezza della natura,

---

<sup>325</sup> LS.11, 75, 106, 115. Secondo il Pontefice è anche falsa l'idea che l'economia attuale e la tecnologia risolveranno tutti i problemi ambientali, che i problemi della fame e della miseria nel mondo si risolveranno semplicemente con la crescita del mercato. Il mercato da solo però non garantisce lo sviluppo umano integrale e l'inclusione sociale. LS. 109, 114.

<sup>326</sup> LS.23, 211.

<sup>327</sup> LS. 9, 118, 119.

<sup>328</sup> LS. 66, 70, 93, 94, 123, 230, 231, 240.

<sup>329</sup>Cfr. LS. 49, 215.

questa suscita nel cuore dell'uomo il senso dell'infinito con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è sublime.<sup>330</sup>

Tali azioni contribuiscono effettivamente alla cura dell'ecologia ambientale ed ecologia umana al di là di quanto si possa constatare. Cominciando oggi a far ciò che è necessario e poi ciò che è possibile, ci ritroveremo improvvisamente a fare l'impossibile.

### **3.3 Il principio di reciprocità e la fallacia dell'unilateralismo come strategia politica ambientale**

Come abbiamo già sostenuto in precedenza, l'ecosistema è un bene comune globale ed eventuali conseguenze nefaste saranno anch'esse globali. In questo paragrafo cercheremo di esaminare la natura specifica del bene comune. Un modo pratico di esaminare tale questione è quello di porre a confronto un bene comune con un bene pubblico. Quest'ultimo è un bene il cui accesso è assicurato a tutti ma la fruibilità da parte del singolo è indipendente da quella degli altri. Per esempio, il vantaggio che un individuo trae percorrendo una strada pubblica non è legato a quello degli altri soggetti che pur percorrono la medesima strada. In altre parole, il bene pubblico non è escludibile e nemmeno rivale nel consumo.

Il bene comune, invece, è il bene rivale nel consumo ma non escludibile ed è tale che il vantaggio che ciascuno trae dal suo uso non può essere separato dal vantaggio che gli altri traggono da esso. Il beneficio che il singolo ricava dal bene comune si materializza "assieme" a quello degli altri.<sup>331</sup> Di fronte a questo orizzonte

---

<sup>330</sup> È importante oggi imparare a guardare, contemplare, apprezzare la bellezza della natura in tutto il suo spessore, fino a lasciarsi guidare alla percezione della sua origine. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Udienza* (26 gennaio 2000), 5, in «IGPII, XXIII/1», (2002), pp.121-124; GIOVANNI PAOLO II, *Omelia* (domenica 12 luglio 1987) in Val Visdente (Belluno), 1, in «IGPII X/3» (1988), pp.63-69.

<sup>331</sup> Nella *Gaudium et Spes*, il bene comune è definito come «l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono sia alle collettività sia ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più celermente». Come si nota, il bene comune non è un fine in sé, ma solo strumento per il bene del singolo o dei gruppi. Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel Mondo

di senso, l'accaparramento di risorse naturali, lo sviluppo economico attraverso l'inquinamento atmosferico sono comportamenti deplorabili, dato che si vive sulle spalle altrui.

Favorisce il bene comune chi accoglie il principio di reciprocità: «ti do o faccio qualcosa affinché tu possa a tua volta dare o fare qualcosa, in proporzione alle tue capacità, ad un terzo o se del caso a me».<sup>332</sup> Questo principio non va frainteso con il principio dello scambio di equivalenti che recita: “ti do o faccio qualcosa a condizione che tu mi restituisca l'equivalente di valore”. La reciprocità, dunque, è un dare senza perdere e un ricevere senza togliere. La cultura contemporanea ha dimenticato la categoria della reciprocità, neppure vi è il sospetto che una gestione efficace dei beni comuni non potrà essere di tipo pubblicistico ma solo di tipo comunitario, vale a dire fondata appunto sul principio di reciprocità.

I beni comuni globali rendono fallace l'unilateralismo come strategia politica. Nel 1990 l'*Intergovernmental Panel on Climate Change* dimostrò che le emissioni di gas serra avrebbero condotto ad un aumento della temperatura media, con tutte le conseguenze che ben si conoscono. Eppure, pochissimi paesi agirono unilateralmente per ridurre le loro emissioni. In modo analogo l'Unione europea propose di introdurre la *Carbon tax* in Europa, ossia una tassa sulle emissioni di diossido di carbonio prodotte dai processi di combustione nei paesi europei, ma dopo aver constatato che l'esempio non veniva imitato da altri paesi (in particolare dagli USA) provvide a mutare i programmi.<sup>333</sup>

---

contemporaneo, *Gaudium et Spes*, n.26 in Concilio Vaticano II, «Costituzioni, Decreti, Dichiarazioni», Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998, p. 893; S. ZAMAGNI, *Centesimus annus (1991): la sorte del capitalismo dell'Occidente*, in «RTM», 171 (2011), pp. 371-372; A. SCOLA, *Il significato del bene comune*, in «iustitia», anno LXV, n. 3, 2012, pp.283-291. Per la dimensione storica del concetto del bene comune, si veda M. ROSSINO, *Fondamenti di morale sociale*, Effatà Editrice, Torino 2019, pp. 163-182.

<sup>332</sup> ZAMAGNI, *Civilizzare l'economia*, op. cit., p.922.

<sup>333</sup> Cfr. P. AGOSTINI, M. BOTTEON, C. CARRARO, *A carbon tax to reduce CO<sub>2</sub> emissions in Europe*, in «Energy Economics», vol. 14, n. 4 (1992), pp.279-290; B. LIN & X. LI, *The effect of carbon tax on per capita CO<sub>2</sub> emissions*, in «Energy Policy» 39 (2011) pp.5137-5146; R. MARTIN, L. B. DE PREUX, U. J. WAGNER, *The impact of a carbon tax on manufacturing: Evidence from microdata*, in «Journal of Public Economics» 117 (2014) pp.1-14; La Cina sta affrontando una crescente pressione per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) da quando ha superato gli Stati Uniti e divenne il più grande emettitore di carbonio nel 2007. Per rispondere a tale sfida, il governo cinese si è impegnato a ridurre l'intensità delle emissioni di biossido di

L'esempio appena accennato illustra che i beni comuni globali rendono fallace l'unilateralismo come strategia politica ambientale: «ciascuno aspetta di vedere le mosse dell'altro per trarne vantaggio, con il risultato che nessuno muove per primo». <sup>334</sup>

### 3.4 Dal “factum” al “faciendum”

Eric Neumayer, economista della *London School of Economics*, ha proposto di computare le emissioni storiche cumulate in circa due secoli come base per assegnare le quote di responsabilità del dissesto climatico e gli oneri per porvi rimedio. <sup>335</sup> I paesi poveri hanno accolto questa proposta avversata dai paesi ricchi. Se questi ultimi accettassero la proposta per via negoziale ad una qualche forma di accordo o trattato internazionale, il problema che si correrebbe pur di risolvere la situazione sarebbe quello dell'esecutorietà, per ben due motivi: (1) gli accordi internazionali sull'ambiente non sono vincolanti; (2) non vi è alcuna autorità transnazionale in grado di rendere esecutivi i trattati fra gli Stati.

La mancanza di istituzioni a livello globale (non di burocrazie) rende molti dei nostri problemi attuali difficili da risolvere, in particolare il problema ambientale. Urge oggi dare vita ad un'Organizzazione Mondiale dell'Ambiente (OMA) sulla falsariga di quanto è già avvenuto, con la costituzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Vi sono circa 200 Accordi internazionali sull'ambiente, <sup>336</sup> l'ultimo è l'Accordo di Parigi del 2015. Non vi è dubbio che in assenza dell'OMA

---

carbonio per unità di PIL nel 2020 del 40-45% rispetto al livello del 2005 e ad aumentare la quota di combustibili non fossili nel consumo di energia a circa il 15% entro il 2020. H. DONGA, H. DAIB, Y. GENGA (At. Al.), *Exploring impact of carbon tax on China's CO2 reductions and provincial disparities*, in «Renewable and Sustainable Energy Reviews» 77 (2017) pp.596-603; H. LU, Z. YU, K. ALANNE (at. Al.), *Parametric analysis of energy quality management for district in China using multi-objective optimization approach*, in «Energy Conversion and Management» 87 (2014) pp.636-646; K. RICKE, L. DROUET, K. CALDEIRA & M. TAVONI, *Country-level Social Cost of Carbon*, in «Nature Climate Change», 8 (2018), pp. 895-900.

<sup>334</sup> ZAMAGNI, *Civilizzare l'economia*, op. cit., p.920.

<sup>335</sup> Ibid., p.919.

<sup>336</sup> Va ricordato il Protocollo di Montreal del 1987 che regola l'uso di prodotti chimici (i CFC) distruttori dell'ozono; il protocollo di Kyoto; la Convenzione sulla diversità biologica; la Convenzione sul Commercio Internazionale delle specie in via d'estinzione; la Convenzione di Basilea sui movimenti internazionali dei rifiuti tossici e così via.



questi “Accordi” non riusciranno mai a divenire esecutivi. Basta che un Paese (come gli USA) non ratifichi l’accordo siglato per essere dispensato dalla sua funzione regolatoria.

La costituzione di un’autorità transnazionale in grado di rendere esecutivi i trattati fra gli Stati è l’unica via maestra per risolvere il problema dell’unilateralismo politico che abbiamo già accennato nel paragrafo precedente. Tutto ciò non è il risultato di una nostra intuizione, molti studiosi come l’economista italiano Stefano Zamagni hanno avanzato questa proposta già da qualche anno.<sup>337</sup> Gli Stati sono consapevoli che questa è l’unica “àncora di salvataggio” dell’umanità, non agiscono per continuare a dar vita a “paradisi di inquinamento” ed acquisire posizioni di vantaggio competitivo nel commercio internazionale.

Questo cieco perseguimento esclusivamente autointeressato dei singoli Stati porta costoro – senza che questi lo vogliano esplicitamente – a distruggere la propria casa. L’esempio di Zamagni del mondo come pascolo comune e libero dove ciascun allevatore porta a pascolare il proprio bestiame rende bene l’idea.<sup>338</sup> Egli immagina un pascolo aperto a tutti. La scelta razionale – quella che massimizza l’interesse individuale – è di aumentare progressivamente di un’unità il bestiame al pascolo perché, così facendo, il vantaggio individuale può crescere, poniamo di X. Questo comporta la diminuzione dell’erba (risorse naturali) nella frazione di X ma il danno si ripartisce su tutti gli (n-1) allevatori che si avvalgono del pascolo.

Gli utilizzatori del pascolo non considerano la criticità del bene comune che diminuisce progressivamente perché ognuno vede soltanto l’interesse individuale. È evidente che prima o poi si arriverà a superare la soglia critica e questo innescherà la percezione individuale di una imminente tragedia. Questo succederà quando ormai sarà troppo tardi. Paradossalmente aumenterà ancora di più la corsa all’accaparramento della risorsa proprio perché essa diviene sempre più scarsa.

---

<sup>337</sup> Ibid., pp.927-928.

<sup>338</sup> Questo esempio trova il suo fondamento teorico in *Tragedy of the Commons* di Garret Hardin, pubblicato per la prima volta nel 1968, ma con una prospettiva diversa. ZAMAGNI, *Civilizzare l’economia*, op. cit., pp.923-924; SHIVA, *Le guerre dell’acqua*, op. cit., p.40.

Il più noto filosofo inglese Thomas Hobbes afferma: «se due uomini desiderano la medesima cosa, di cui tuttavia non possono entrambi fruire, diventano nemici e, nel perseguire il loro scopo: [...] la propria conservazione [...]».<sup>339</sup> Di fronte alla scarsità assoluta delle risorse naturali saranno inevitabili le guerre tra gli Stati. Hobbes immagina una condizione di guerra di tutti contro tutti. Gli uomini saranno in ogni istante esposti al pericolo di una morte violenta. Ciascuno si renderà conto che rischia di perdere il bene primario: la propria vita. Questo spingerà gli uomini a modificare i propri comportamenti in relazione agli altri e a cercare mezzi necessari per il conseguimento della pace.<sup>340</sup>

Anche se gli Stati stipulassero il patto hobbesiano, mediante il quale gli Stati si costringono a cercare la pace attraverso la creazione di una istituzione condivisa con un'autorità comune che garantisca la pace e quindi la tutela della vita di ciascuno,<sup>341</sup> non risolverebbero il problema della scarsità delle risorse naturali poiché sarà troppo tardi, i danni recati all'ambiente saranno irreversibili. Per questo, è urgente oggi istituire un'Organizzazione Mondiale dell'Ambiente e tenere in armonia biosfera e

---

<sup>339</sup> T. HOBBS, *Leviatano*, tr. it. A. Lupoli, Laterza, Roma-Bari 1989, p.100.

<sup>340</sup> Il diritto alla pace non configura ancora nell'elenco dei diritti della persona formalmente riconosciuti. Una tappa importante sulla via del riconoscimento è costituita dall'adozione il primo luglio 2016 da parte del Consiglio Diritti Umani, del testo della "Dichiarazione sul diritto alla Pace" trasmesso all'Assemblea Generale per l'approvazione definitiva. Il documento fu respinto. Gli argomenti addotti sfiorano il ridicolo. Alla domanda, perché la pace non figura come diritto fondamentale nel vigente diritto internazionale? la risposta è che la sostanza di questo diritto esiste già a norma dell'articolo 28 della Dichiarazione Universale: "Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati". (A. PAPISCA, *Diritti umani e fratellanza per l'ecologia politica*, in «Antoniano» XCI, n. 4, (2016), p. 958). Il suo riconoscimento con la sua apposita Dichiarazione è pertanto necessario a rendere esplicito ciò che implicitamente già esiste. Il vero motivo dell'opposizione sta nel fatto che non vuole rinunciare allo *ius ad bellum*, alla geopolitica armata, alla produzione e commercio delle armi.

<sup>341</sup> Lo Stato civile hobbesiano emerge da un patto nato dalla paura di una morte violenta. L'aggressione, reale o possibile, genera prima la paura, poi l'impulso a uscire dalla paura attraverso un patto basato sulla rinuncia di ogni individuo di tutti i diritti naturali, tranne il diritto alla vita, in favore di un terzo, il Sovrano, che a sua volta assicura il rispetto del patto stesso da parte di tutti i sudditi. Il trasferimento, con il patto, di tutti i diritti al sovrano ha caratteristica di donazione volontaria e irrevocabile; pertanto solo il Sovrano ha il diritto su tutto, ossia la possibilità di un incondizionato esercizio della propria volontà. Egli non può essere deposto né è possibile disubbidirgli perché è contro ragione che i sudditi siano al tempo stesso autori e negatori della volontà Sovrana. Il Sovrano esprime dunque nella sua volontà un potere assoluto cui i singoli si sottopongono senza condizione. Gli uomini che scelgono il loro sovrano, lo fanno per paura reciproca e non per paura di colui che istituiscono.

noosfera.<sup>342</sup> Quest'ultimo termine designa l'insieme di tutti gli esseri umani che hanno la capacità di pianificare la loro azione e di avere un progetto cosciente comune.

#### **4. Cambiamenti climatici e immigrazione**

A partire della Rivoluzione industriale della seconda metà del settecento le principali cause dei cambiamenti climatici sono di carattere antropica: conseguenza delle attività dell'uomo come la produzione di energia elettrica, l'attività industriale, lo smaltimento dei rifiuti solidi, la deforestazione e via dicendo. Tutte queste attività emettono grandi quantità di sostanze responsabili dei cambiamenti climatici, come l'anidride carbonica e ossido di azoto.

Queste attività sono particolarmente praticate nel Nord che nel Sud globale. «I ventuno paesi meno sviluppati, che appartengono prevalentemente all'Africa Subsahariana, producono meno dello 0,5 per cento delle emissioni di monossido di carbonio del mondo, ma ne soffrono le conseguenze in modo acuto. Gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'India, il Giappone, la Germania e il Canada producono fino al 60 per cento delle emissioni mondiali»<sup>343</sup>. La Cina e l'India, considerato il loro sviluppo più recente, non rientrano fra i paesi che storicamente hanno maggiormente contribuito alle emissioni di monossido di carbonio che hanno portato alla situazione attuale, e la loro produzione è in parte semplicemente il risultato della dimensione della loro popolazione.

Dunque, i paesi del Nord globale sono i principali responsabili dei cambiamenti climatici che stanno creando seri problemi nel Sud globale, come tempeste tropicali, inondazioni, ondate di calore, siccità e via dicendo. Questi fattori contribuiscono alle cause dell'immigrazione come povertà, disuguaglianza e guerra. La perdita di terra e

---

<sup>342</sup> «Noosfera» – termine coniato negli anni Venti del secolo scorso da Teilhard de Chardin. Cfr. L. GALLEN, *Verso la Noosfera. Dall'universo ordinato alla Terra da costruire*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo-Milano 2016.

<sup>343</sup> MARTELL, *Sociologia della globalizzazione*, op. cit., pp. 192-193.

di acqua come risultato del cambiamento climatico compromette lo sviluppo e porta al conflitto per le risorse più scarse, come è avvenuto, per esempio in Sudan<sup>344</sup>.

#### 4.1 Una questione di statistica

All'origine di alcune guerre nel Sud globale potrebbero esserci i cambiamenti climatici, ossia processi lenti e gradualmente che erodono i mezzi di sussistenza delle persone innescando i conflitti per le risorse naturali e per l'acqua. Questo intreccio di cause rende difficile sapere con esattezza quante persone in tutto il mondo sono costrette ad emigrare esclusivamente per fattori ambientali e quante saranno nei prossimi decenni.

I dati forniti nel 2015 dall'*Internal Displacement Monitoring Center* ci dicono che il numero delle persone che emigrano per motivi legati all'ambiente è in costante aumento. Nel 2014 oltre 19,3 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case per effetto di crisi ambientali e disastri naturali.<sup>345</sup> Dal 2008, una media di 26,4 milioni di persone all'anno sono state costrette a lasciare le proprie case a causa del dissesto ecologico.

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), sostengono che entro il 2050 le persone costrette ad abbandonare le proprie terre per cause ambientali raggiungeranno i 200/250 milioni con una media di 6 milioni di uomini e donne costrette annualmente ad abbandonare la propria terra.<sup>346</sup> Tra 1997 e 2020, nella sola

---

<sup>344</sup> Ibid. p. 192.

<sup>345</sup> *Report Global Estimates 2015. People Displaced by disasters*, p.8. Disponibile in: <http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-v1.pdf>. Accesso 20 apr. 18. Secondo Norman Myers della Green College dell'Università di Oxford, in relazione ai temi del rapporto tra sviluppo e ambiente per la Banca mondiale e per l'ONU, nel 1995 i rifugiati ambientali ammontavano almeno a 25 milioni di persone rispetto a 27 milioni di rifugiati tradizionali (persone in fuga dall'oppressione politica, persecuzioni religiose e problemi etnici) N. MYERS, *Environmental refugees: a growing phenomenon of the 21st century*, «Philosophical Transactions of the Royal Society B», London (2002) 357, p.610.

<sup>346</sup> Questi numeri acquistano ancora più significato se consideriamo quanto emerge dal dossier di Legambiente, secondo il quale il numero dei profughi ambientali ha superato quello dei profughi di guerra. M. MARANO, *profughi ambientali: vittime invisibili dell'emergenza ambientale e del cambiamento climatico*. Disponibile in <http://asud.net/profughi-ambientali-vittime-invisibili->

africa Sub-sahariana le stime parlano di circa 60 milioni di migranti forzati, di persone cioè che pur volendo non sono in grado di restare dove sono. Eppure, né la Convenzione sul cambiamento climatico né il protocollo di Kyoto contemplano misure per assistenza e/o protezione di coloro che sempre in maggior numero saranno colpiti dagli effetti dei cambiamenti nel clima.

#### 4.2 Il concetto dei rifugiati ambientali

Oggi i migranti per ragioni ambientali non rientrano in nessuna delle categorie contemplate dal quadro giuridico internazionale. Essi sono considerati erroneamente immigrati economici. Il primo a denunciare questo errore è stato il più noto ricercatore Lester Brown (1976) del *The Worldwatch Institute* usando l'espressione «rifugiati ambientali».<sup>347</sup> Pochi anni dopo (1985) Essam El- Hinnawi dello *United Nations Environment Programme* (UNEP) coniò l'espressione “rifugiati ambientali” per indicare: «le persone [che] sono state costrette a lasciare il loro habitat tradizionale, in via temporanea o permanente, a causa di un grave sconvolgimento ambientale che ha messo in pericolo la loro esistenza e/o gravemente influito sulla qualità della vita».<sup>348</sup>

L'OIM opta per l'espressione “migranti ambientali” invece di “rifugiati ambientali” per indicare le «persone o gruppi di persone che, a causa di improvvisi o graduali cambiamenti nell'ambiente che influenzano negativamente le loro condizioni di vita, sono obbligati a lasciare le proprie case, o scelgono di farlo, temporaneamente o permanentemente, e che si muovono all'interno del proprio paese

---

dellemergenza-ambientale-e-del-cambiamento-climatico/. Accesso 28 ago. 2018; K. WARNER, M. HAMZA (At. Al.), *Climate change, environmental degradation and migration*, in «Natural Hazards», 55 (2010), p.697.

<sup>347</sup> A. P. PACÍFICO e M. R. B. GAUDÊNCIO, *A proteção dos deslocados ambientais no Regime Internacional dos Refugiados*, REMHU – Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília, Ano XXII, n. 43, 2014, p.136; Cfr. MYERS, *Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili*, trad. it. Claudia Scifo e Alberto Severin, Edizione Ambiente, Milano 1999, pp.16-18; D. C. BATES, *Ambiente de Refugiados? Classificando as Migrações Humanas Causadas pela Mudança de Ambiente*, in «Population and Environment», v. 23, n. 5, maio 2002.

<sup>348</sup> F. CRISTALDI, *Immigrazione e territorio, Lo spazio con/diviso*, Pàtron, Bologna, 2013<sup>2</sup>, p.154; MYERS, *Esodo ambientale*, op. cit., p.16.

o oltrepassando i confini nazionali». <sup>349</sup> Nei dibattiti politici, nelle discussioni con i media e nella letteratura accademica, molti termini sono usati per riferirsi a questo fenomeno. Questi termini includono i migranti ambientali, i rifugiati ambientali, gli eco-profughi, i migranti forzati per l'ambiente e una serie di altri varianti.

Sebbene l'OIM abbia optato per il termine “migranti ambientali”, nelle pagine successive impiegheremo il termine “rifugiati ambientali” per un semplice motivo. Il termine “migrante” designa, un individuo che in maniera volontaria si sposta permanentemente o per un tempo sufficientemente lungo da un luogo ad un altro. <sup>350</sup> “Rifugiato”, invece, è chi scappa da una situazione di conflitto, di potenziale persecuzione o da una catastrofe naturale.

Il rifugiato a differenza del migrante generico ha una connotazione politica e giuridica, sancita dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e, indirettamente, da una serie di accordi internazionali sulla protezione dei diritti umani, tra cui la Convenzione contro la tortura del 1987. <sup>351</sup> La definizione ufficiale del termine “rifugiato” è prevista dall'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 modificato dal protocollo del 1967. Nel suddetto articolo come già ricordato nel primo capitolo di questo lavoro è affermato che rifugiato è una persona che:

«[...] a causa di un fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi».

---

<sup>349</sup> CRISTALDI, *Immigrazione e territorio*, op. cit., p.154. Cfr. GOMES V. P., VIVEIROS D. (2018), *Legal Protection for Environmental Migrants: Current Challenges and Ways Forward*, Punto Rojo Libros, S.L., España 2018, pp. 39-60.

<sup>350</sup> M. CALCULLI e S. HAMADI (a cura di), *Esilio Siriano: Migrazione e responsabilità politiche*, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, Milano 2016, pp.12-13.

<sup>351</sup> Il «migrante», nella gerarchia lessicale, è un termine più inclusivo, generico e neutro. Il «rifugiato» rappresenta, invece, una sottocategoria del migrante ed è un termine intrinsecamente politico: sia le condizioni che conducono un individuo a diventare un rifugiato, sia quelle che vincolano gli stati a proteggere chi viene riconosciuto come tale, riguardano la responsabilità politica che discende direttamente dal diritto. Anche i migranti economici – coloro che si spostano da un luogo ad un altro per migliorare la propria condizione di vita – si trascinano dietro un'identità intrinsecamente politica, in quanto subiscono il fallimento degli Stati nel creare e distribuire equamente e organicamente opportunità economiche.

Una persona per essere considerato un rifugiato deve presentare quattro requisiti fondamentali: (1) essere al di fuori del paese di cittadinanza o dal paese in cui si aveva una residenza abituale; (2) temere la persecuzione; (3) il timore della persecuzione deve essere per ragioni di uno dei cinque motivi della Convenzione: razza, nazionalità, religione, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica; (4) il timore della persecuzione deve essere ben fondato.

Se la *Convenzione* non include tra i motivi del riconoscimento dello *status* di rifugiato i disastri naturali, il riscaldamento globale e la siccità, l'innalzamento del livello del mare e la competizione sulle risorse naturali, si deve probabilmente al fatto che dopo la guerra fredda la preoccupazione globale riguardava soltanto i conflitti politici e ideologici, mentre oggi la più grande preoccupazione è per conflitti religiosi ed etnici che culminano, ad esempio, nella violazione dei diritti umani, nell'aumento delle disuguaglianze tra i popoli, nei problemi di salute, nella violenza e nell'insicurezza, come i conflitti causati dalla scarsità di risorse idriche, il degrado ambientale e il cambiamento climatico.

Nel 1969 l'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA) ha adottato una definizione più ampia di rifugiato per comprendere le persone costrette a migrare per cause ambientali ed economiche che non sono tuttora state considerate nella definizione accettata a livello internazionale. Per l'OUA un rifugiato è: «ogni persona che, a causa di aggressioni esterne, di occupazioni o di dominazione straniera, o di eventi gravemente perturbatori dell'ordine pubblico sia in parte sia nella totalità del proprio paese di origine o di nazionalità, sia costretta a lasciare il luogo della propria residenza abituale al fine di cercare rifugio in un altro luogo all'esterno del proprio paese di origine o di nazionalità».<sup>352</sup>

Questa definizione la troviamo anche nella *Dichiarazione di Cartagena* del 1984 sui rifugiati dell'America Latina. Nonostante la Dichiarazione sia basata sulla definizione della Convenzione sui rifugiati del 1951 «include anche le persone che

---

<sup>352</sup> PACÍFICO e GAUDÊNCIO, *A proteção dos deslocados ambientais no Regime Internacional dos Refugiados*, op. cit., p.134; WARNER, HAMZA (at. Al.), *Climate change, environmental degradation and migration*, op. cit., p.694; MYERS, *Esodo ambientale*, op. cit., p.21.

sono state costrette a fuggire dai loro paesi a causa di eventi gravemente perturbatori dell'ordine pubblico».<sup>353</sup>

La definizione si avvicina di più a una qualche forma di riconoscimento internazionale ufficiale che potrebbe potenzialmente comprendere coloro che sono stati costretti a lasciare il loro paese di origine a causa di fattori ambientali, dato che non si può escludere che fattori come siccità, erosione del suolo, desertificazione, deforestazione, innalzamento del livello del mare, inquinamento, terremoti, Tsunami, incidenti industriali o nucleari, siano eventi gravemente perturbatori dell'ordine pubblico. Nonostante ciò, la definizione di rifugiato della Convenzione dell'Unità Africana, così come quella che si trova nella Dichiarazione di Cartagena, si applica soltanto alle persone che vivono in Africa e in America Latina.

Nel caso della Convenzione di Ginevra e il suo protocollo Supplementare del 1967, anche se non prevedono delle specificità giuridiche per i rifugiati ambientali, chi fugge da condizioni di privazioni estreme in conseguenza di collassi ambientali su vasta scala non significa che abbia una disperazione minore rispetto a chi fugge da oppressioni politiche o religiose. Alle persone costrette a fuggire dai loro luoghi di origine per motivi legati all'ambiente dovrebbero essere garantiti – a determinate condizioni – diritti e protezioni simili alle persone in fuga per altre cause.

La mancanza di riconoscimento ufficiale dei fattori ambientali come causa dell'immigrazione si deve probabilmente al fatto che i governi dei tradizionali paesi di immigrazione temono che se riconoscono un rapporto univoco dei cambiamenti climatici o eventi catastrofici naturali legati all'emigrazione, si troverebbero obbligati a riconoscere una protezione internazionale ai rifugiati ambientali. Questo metterebbe in difficoltà i governi e le organizzazioni internazionali che rischiano già di essere sommerse dai costi di protezione e dalle necessità di reinsediamento.<sup>354</sup>

---

<sup>353</sup> WARNER, HAMZA (at. Al.), *Climate change, environmental degradation and migration*, op. cit., p.693.


<sup>354</sup> Cfr. C. A. B. CLARO, *A proteção dos "refugiados ambientais" no Direito Internacional*, REMHU – Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília, Ano XXIV, n. 47, 2016, pp. 215-218.



### 4.3 I rifugiati ambientali e il principio della causalità non lineare

Prima di inoltrarci nella trattazione della questione della causalità non lineare è importante sapere se siamo responsabili delle nostre azioni quando non sappiamo o quando non possiamo sapere delle loro conseguenze. Sappiamo che non è sbagliato offrire una torta a un amico che ha il diabete se prima non conoscevamo la sua condizione di salute, altrimenti l'azione in sé è moralmente sbagliata. Se questo è vero, gli Stati che conoscono gli effetti dell'uso eccessivo della risorsa atmosferica sono in qualche modo responsabili delle cause dei rifugiati ambientali. La figura seguente (Fig.2) illustra il nesso fra il degrado ambientale, il cambiamento climatico e l'immigrazione.

Fig. 2 Dissesto ecologico, il cambiamento climatico e l'immigrazione



Fonte: Warner, Hamza (at. Al.), *Climate change, environmental degradation and migration*, op. cit., p.692.

Oggi è poco plausibile sostenere che i paesi industrializzati, i maggiori responsabili per l'emissione del CO<sub>2</sub>, non conoscano le conseguenze delle loro azioni, che i paesi del Sud del mondo che dipendono maggiormente dall'agricoltura di

sussistenza sono quelli che risentono più delle variazioni della temperatura e delle precipitazioni.

Prendiamo in considerazione un caso specifico per chiarire bene la questione. Mozambico fa parte di una manciata di paesi che soffrono sia della desertificazione sia dell'innalzamento del livello del mare.<sup>355</sup> Tra il 2001 e il 2019 si sono verificate grandi inondazioni. Il Mozambico è riuscito in qualche modo a reinsediare le proprie popolazioni sfollate a causa del clima; tuttavia, il reinsediamento mette al riparo dal rischio fisico di inondazioni estreme ma può portare ad altri problemi di natura ambientale, sociale ed economica. Gli agricoltori e i pescatori che vivono a livello di sussistenza perdono l'accesso a terre produttive ubicate sulle sponde dei fiumi e si trovano confinati in aree più elevate e soggette a gravi siccità. E anche se questi tornano stabilmente alle terre fertili e alle zone provviste d'acqua hanno poche probabilità di conservare la proprietà della terra e di continuare a procacciarsi i mezzi di sussistenza con l'agricoltura, divengono sempre più dipendenti «dall'aiuto statale e internazionale».<sup>356</sup>

Quale sia la motivazione degli Stati industrializzati della mancata conoscenza di perdita dei mezzi di sussistenza provocata dal cambiamento climatico nel Sud globale, è ingiustificata poiché i moderni mezzi di comunicazione mettono ciascuno di noi in contatto con ogni vicenda (importante o insignificante) che accade in qualsiasi parte del mondo. Dal punto di vista egualitario definito in relazione all'uso paritario della risorsa atmosferica, i paesi maggiormente responsabili hanno l'obbligo morale di sostenere i costi delle proprie azioni. Ogni Stato è responsabile per i costi, sia per la mitigazione, l'adattamento, sia per la compensazione, la ricezione dei rifugiati climatici in proporzione all'eccesso di risorse atmosferiche e il beneficio ottenuto, sebbene questo beneficio non sia riconducibile ad azioni causate da soli.

Ma uno Stato può assumere più costi di mitigazione, adattamento e compensazione per accettare meno rifugiati ambientali? Non è acquistabile il diritto di violare i diritti. La giustizia correttiva su cui si basa il principio del danno di Mill,

---

<sup>355</sup> SASSEN, *Espulsione*, op. cit., p.72.

<sup>356</sup> *ivi*.

che abbiamo accennato nel capitolo precedente, aspira a ripristinare una situazione originaria illegittimamente violata e non può, quindi, essere utilizzata come meccanismo per eseguire in modo legittimo tali violazioni. Anche se i costi di mitigazione, adattamento e compensazione consentirebbero ai rifugiati ambientali una vita migliore nei loro paesi di origine, l'obbligo di ammissione gode di una certa priorità quando non è possibile ripristinare la situazione precedente al danno.

Consideriamo il caso della Norvegia.<sup>357</sup> Questo paese ottiene la sua energia principalmente dalle dighe che non inquinano l'ambiente, pertanto non dovrebbe farsi carico dei costi, almeno di quelli relativi a quei danni prodotti oggi. Tuttavia, il paese è anche un grande esportatore di petrolio che viene utilizzato in attività altamente inquinanti. Queste esportazioni portano ad avere un'alta qualità della vita. La Norvegia non dovrebbe dunque essere responsabile di questi danni e dei relativi costi? Ci sono lacune importanti non coperte quando si tratta di assegnare la responsabilità ad un paese.

È in questi casi che si applica il principio della causalità non lineare. La giustificazione di questo principio può fare appello a considerazioni egualitarie che sarebbero espresse quando si considerano le condizioni del *free rider* e del parassita. Un *free rider* è uno che beneficia dell'azione di un altro senza assumersi i costi. Un parassita è uno che ottiene benefici ma devia i costi a terzi. In questo caso l'agente responsabile non è quello che mette in moto la causalità ma quello che beneficia del suo verificarsi.

Per esempio, se l'ultima generazione negli Stati Uniti ha condotto un processo di industrializzazione che ha causato danni a terzi accelerando i cambiamenti climatici e inondando così il Mozambico (che non ha beneficiato di questo processo), allora quella generazione di americani è parassita del Mozambico. D'altra parte, se quella generazione scompare e il suo posto è occupato da una nuova generazione che beneficia del processo di sviluppo della generazione precedente senza emettere gas inquinanti, la nuova generazione non può essere considerata parassita del

---

<sup>357</sup> LOEWE, *Refugiados climáticos*, op. cit., p.181.

Mozambico, non gli viene fatto carico dei costi anche se gode dei benefici dell'eredità della generazione precedente.

Secondo il principio di causalità non lineare il popolo americano è un *free rider* del Mozambico per quanto riguarda le emissioni storiche e parassita in relazione alle attuali emissioni. Dunque, sebbene la Norvegia non inquina, poiché la sua ricchezza si basa sull'esportazione di prodotti inquinanti, beneficia della distruzione dell'ambiente atmosferico e, di conseguenza, deve sostenere i costi in proporzione al suo beneficio.<sup>358</sup>

## 5. Il *land grabbing* e il quadro giuridico internazionale

A livello internazionale è possibile individuare alcune norme che si propongono come strumenti di supporto per tutti i soggetti coinvolti: per gli Stati nazionali responsabili nell'elaborazione e attuazione delle politiche locali, per le imprese nella realizzazione di investimenti secondo condotte di responsabilità sociale e ambientale, per le comunità locali al fine di poter tutelare i propri diritti. Tali strumenti purtroppo non sono giuridicamente vincolanti quali convenzioni, principi, dichiarazioni e linee guida.<sup>359</sup> Malgrado questi siano formalmente privi di un'efficacia diretta, contribuiscono alla produzione o alla modifica di norme vincolanti.

Il quadro giuridico internazionale concernente il possesso della terra e la tutela dei diritti umani è così composto:

*Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, chiede che i Paesi aderenti si impegnino a rispettare, proteggere e garantire la tutela dei diritti economici, sociali e culturali nel proprio territorio.

---

<sup>358</sup> Ibid., p.182.

<sup>359</sup> Cfr. M. DECINA C. PIVIDORI, *Il quadro giuridico internazionale sul possesso della terra e i diritti delle comunità locali*, in A. STOCCHIERO (a cura di), «I Padroni della Terra. Rapporto sul land grabbing», Federazione degli Organismi Cristiani per lo Sviluppo Internazionale e il Volontariato (FOCSIV), Roma 2018, p.47-55; BELLUCCI, *Il land-grabbing in Africa*, op. cit., p.11-12.

*Principi e linee guida delle nazioni unite su imprese e diritti umani* adottati dal Consiglio dei Diritti Umani il 16 giugno 2011, chiarificano gli obblighi e le responsabilità degli Stati e delle imprese per assicurare che le loro operazioni non violino i diritti umani. Gli Stati hanno il dovere di proteggere i diritti umani da abusi di terzi, inclusi gli operatori del settore economico, all'interno del loro territorio e/o della loro giurisdizione. Le imprese invece hanno la responsabilità di astenersi dal contribuire alle violazioni di diritti umani attraverso le loro attività.<sup>360</sup>

*Principi e linee guida delle nazioni unite sulle espulsioni e sugli sfollamenti*, stabiliscono gli standard che gli Stati e i potenziali responsabili di espulsioni forzate delle comunità locali devono rispettare.<sup>361</sup> I suddetti standard prevedono: 1) valutare in modo approfondito le alternative agli sfollamenti; 2) assicurare un processo di pianificazione adeguato con la garanzia di sufficienti opportunità di consultazione e partecipazione informata; 3) assicurare che i soggetti espulsi non subiscano aggravamenti nei propri standard di vita; 4) compensare adeguatamente sia in termini monetari sia di qualità del terreno.

Le linee guida sulle espulsioni descrivono i processi più appropriati da seguire al fine di evitare che le comunità locali siano vittime di sfollamenti per progetti di sviluppo. In particolare, si dovrebbe garantire: la partecipazione di tutti coloro che potrebbero essere interessati dalle suddette espulsioni; appropriate tempistiche per la notifica e la disseminazione efficace delle notizie da parte delle autorità; l'assistenza legale e tecnica alle comunità interessate; audizioni pubbliche che garantiscano la possibilità di opporsi alle espulsioni e proposta di soluzioni alternative.

*Linee guida volontarie per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alle terre, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale*, adottate nel 2012, promuove la sicurezza alimentare e lo sviluppo

---

<sup>360</sup> Il rispetto dei diritti umani è uno standard globale di condotta per tutte le imprese, siano esse locali o multinazionali.

<sup>361</sup> Per espulsioni forzate si intende la rimozione temporanea o permanente della comunità locale contro la sua volontà, senza alcuna forma di tutela legale o forme di protezione alternative. Secondo le linee guida delle nazioni unite, le espulsioni dovrebbero essere annunciate nella lingua degli individui interessati, con sufficiente anticipo e adeguate spiegazioni per la decisione. Inoltre, alle parti interessate dovrebbe essere garantito accesso a consulenze legali, senza oneri qualora fosse necessario.

sostenibile migliorando l'accesso alla terra, alla pesca e alle risorse forestali. Per l'attuazione dei principi delle Linee guida volontarie, la FAO chiede ai governi nazionali di impegnarsi in una consultazione e partecipazione attiva, libera, efficace, significativa ed informata con tutti i membri delle comunità indigene interessate.<sup>362</sup>

L'art. 9 delle linee guida prevede che gli Stati assicurano che gli investimenti siano consistenti con i diritti delle comunità autoctone che gestiscono i propri terreni sulla base di consuetudini. Inoltre, gli Stati devono garantire adeguato riconoscimento e protezione del diritto consuetudinario riguardante il possesso della terra, le foreste e le aree per la pesca che sono utilizzate dalla comunità locale. Le informazioni riguardanti il riconoscimento dei diritti delle comunità locali devono essere rese pubbliche ed accessibili, scritte in forma appropriata e comprensibile in tutte le lingue.

*Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007. L'art. 26 della Dichiarazione riconosce ai popoli indigeni il diritto di proprietà, uso, sviluppo e controllo delle terre, territori e risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito. La Dichiarazione chiede ai governi di consultare e cooperare in buona fede con le comunità indigene attraverso le loro istituzioni rappresentative, al fine di ottenere un consenso informato e libero precedentemente all'approvazione di qualsiasi progetto connesso con il processo di sviluppo, utilizzo o sfruttamento delle risorse minerarie, dell'acqua ed altre risorse.<sup>363</sup>

*Linee guida OCSE per Imprese Multinazionali* del 27 giugno 2000. Alla luce dei notevoli mutamenti dello scenario economico internazionale e di nuove diffuse istanze etiche, le Linee guida sono state oggetto di una profonda revisione nel maggio del 2011. Nella revisione è stata aggiunta una nuova sezione sui diritti umani che prevede specificatamente, tra le altre cose, l'espressa responsabilità dell'impresa e

---

<sup>362</sup> Il documento stabilisce i principi per una *governance* responsabile per i possedimenti di risorse naturali e garantisce contemporaneamente un quadro di riferimento a cui gli Stati possono attingere per mettere in atto programmi, strategie, politiche e leggi che rispettino lo sviluppo sostenibile.

<sup>363</sup> Art. 32 comma 2 della Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007.

dei suoi partner nel rispetto reciproco delle proprie attività e la responsabilità dell'impresa di mantenere un rapporto corretto con gli *stakeholders*.

Il documento indica una serie di raccomandazioni rivolte agli Stati membri OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), in particolare alle imprese multinazionali, per l'attuazione di un comportamento responsabile, con lo scopo di garantire uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale e dunque coerente con la tutela ed il rispetto dei diritti umani. Il documento prevede che ogni impresa debba sostenere lo sviluppo delle competenze locali tramite una stretta cooperazione con la comunità locale, ovvero garantire un processo di consultazione trasparente ed interattivo, per esempio, attraverso incontri e consultazioni pubbliche.

Qualsiasi violazione dei diritti fondamentali dell'individuo o della comunità locale deve essere accompagnata da rimedi efficaci.<sup>364</sup> Per questo gli Stati hanno l'obbligo di istituire una commissione indipendente ed imparziale con il potere di determinare se la violazione dei diritti fondamentali dell'individuo o della comunità locale sia effettivamente avvenuta o meno. Qualora sia effettivamente avvenuta una violazione, la commissione ha l'obbligo di richiedere l'apertura di un'inchiesta con lo scopo di responsabilizzare l'autore.

*I principi per investimenti responsabili in agricoltura stabiliti dal comitato mondiale per la sicurezza alimentare nel 2014.* L'obiettivo dei principi è quello di garantire investimenti responsabili in agricoltura, aumentando la produttività delle risorse naturali locali per fornire maggiore sicurezza alimentare per tutti e per realizzare il diritto ad un'adeguata alimentazione. Inoltre, i principi mirano a garantire stabilità sociale, sicurezza abitativa, sviluppo rurale, tutela ambientale e protezione dei mezzi di sussistenza. Alla luce di questo documento, un investimento agricolo è responsabile quando tutela i diritti umani.

Il quadro giuridico internazionale appena accennato illustra che la terra è un componente fondamentale per la realizzazione dei diritti umani. Tra questi si possono

---

<sup>364</sup> Cfr. Art.2 comma 3 del Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici del 16 dicembre 1966.

menzionare il diritto ad uno standard di vita adeguato, che ha come suoi componenti il diritto al cibo, un alloggio adeguato, l'acqua, il lavoro, la proprietà ovvero il diritto all'identità per particolari soggetti come i popoli indigeni la cui sopravvivenza fisica e culturale è indissolubilmente collegata ai territori in cui vivono.<sup>365</sup>

Noi esistiamo in rapporto alla terra, localmente e globalmente, siamo cittadini della terra. Pertanto, è nostro dovere assumere dei comportamenti che non compromettono l'equilibrio ecologico della terra, nonché i diritti fondamentali e la sopravvivenza delle altre specie e di tutta l'umanità. Si tratta di comportamenti che non producono stili di vita distruttivi o improntati al consumismo, basati sulla sovrapproduzione, sullo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali.

Nel caso del diritto al cibo, ogni paese ha l'obbligo di rispettare, proteggere e soddisfare questo diritto: 1) astenendosi da misure che limitino l'accesso al cibo per le comunità; 2) assicurandosi che i terzi non ostacolino l'accesso al cibo; 3) adottando misure che assicurino agli individui l'accesso e l'utilizzazione di risorse e mezzi per poter godere di adeguati standard di vita. Uno Stato viola questi obblighi nel momento in cui – come risultato della vendita o affitto di terreni ad aziende – priva alle comunità interessate l'accesso di risorse produttive necessarie per la loro sopravvivenza.

Un elemento essenziale di un adeguato standard di vita è il diritto ad una abitazione, il cui beneficio è direttamente connesso all'accesso di terra. Ci sono due caratteristiche essenziali di questo diritto, la sicurezza del possesso e la protezione contro espulsioni forzate. Di conseguenza, gli Stati hanno l'obbligo di evitare espulsioni forzate e di far rispettare la legge a soggetti terzi che stiano portando avanti azioni simili.

Per il Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, le espulsioni forzate possono avvenire solo in casi eccezionali e con adeguata garanzia di protezione e salvaguardia dei diritti delle comunità autoctone, in conformità con il diritto internazionale sui diritti umani.

---

<sup>365</sup> DECINA, PIVIDORI, *Il quadro giuridico internazionale sul possesso della terra e i diritti delle comunità locali*, op. cit. p.47.



Il quadro normativo appare ampio e abbastanza completo a livello internazionale ma la non obbligatorietà di tali documenti permette agli investitori e ai governi di attuare condotte lesive dei diritti umani e del diritto alla terra delle comunità più povere, vulnerabili e discriminate. È urgente oggi un'azione concreta degli Stati affinché questi principi siano trasformati in leggi interne vincolanti.

Diverse organizzazioni internazionali non governative stanno lavorando per implementare la regolamentazione e fornire risposte ai problemi posti dal *land grabbing*. La FAO, insieme ad altre agenzie, lavora alla stesura di una guida per la gestione responsabile dei diritti della terra e delle altre risorse naturali. Una prima bozza di tale progetto era già stata pubblicata nel 2011, frutto di consultazioni portate avanti per anni tra governi e organizzazioni della società civile<sup>366</sup>.

---

<sup>366</sup> BELLUCCI, *Il land-grabbing in Africa*, op. cit., p.12-13.

## Capitolo 5

### Muri e sicurezza. La funzione effettiva della retorica dei confini chiusi dei

#### Paesi del Nord globale

Entriamo nell'argomento in modo più approfondito seguendo l'idea avanzata da Seyla Benhabib in *I diritti degli altri*, un'immagine da tempo consolidata nelle scienze politiche e sociali secondo la quale il modello westfaliano della sovranità statale del 1648 che presupponeva «l'esistenza di un'autorità politica dominante e unificata, dotata di potere supremo su una porzione di territorio chiaramente delimitata è in crisi».<sup>367</sup> Questo modello è stato messo in crisi da molteplici fattori quali l'emergere di un'economia globale caratterizzata dalla formazione di liberi mercati di capitale, finanza e lavoro, la crescente internazionalizzazione delle tecnologie militari, comunicative e tecnologiche, l'emergenza di connessioni culturali e di reti elettroniche internazionali e transnazionali e la moltiplicazione degli attori politici a livello sub e transnazionale.

La sovranità dello Stato-nazione è stata anche erosa dal crescente sviluppo e importanza di istituzioni economiche e di *governance* internazionali quali il Fondo

---

<sup>367</sup> BENHABIB, *I diritti degli altri*, op. cit., p.4; Le caratteristiche indispensabili della sovranità, annunciate nelle opere dei teorici classici della sovranità moderna, fra i quali Thomas Hobbes, Jean Bodin e Carl Schmitt – tra cui la supermazia (nessun potere superiore), la perpetuità (nessun limite temporale), la decisione (né vincolo né sottomissione rispetto alla legge), l'assolutezza e la completezza (la sovranità non può essere contingente o parziale) la non trasferibilità (la sovranità non può essere ceduta senza che si annulli) e la determinatezza della giurisdizione (territorialità) – sono state seriamente compromesse dai crescenti flussi transnazionali di capitali, idee, merci, violenza e appartenenze politiche e religiose. W. BROWN, *Stati murati, sovranità in declino*, Laterza, Bari-Roma 2013, p. 9. La letteratura sull'argomento è vastissima, si veda: E. GREBLO, *Democrazia sul confine. Libertà di movimento e sovranità popolare*, «Scienza e politica», vol. XXVII, n. 52, 2015, p.200; M. NEVE, *Genealogia del "Sistema Westfalia"*, in E. DELL'AGNESE, E. SQUARCINA (a cura di), «Europa. Vecchi confini e nuove frontiere», UTET, Torino –Roma 1987, pp. 161-188. A. BUTTARELLI, *Sovrane. L'autorità femminile al governo*, il Saggiatore, Milano 2017; si veda anche: P. PASQUALUCCI, *La "globalizzazione" è il destino irreversibile dell'Occidente? A proposito dell'opera postuma di Antonio Negri, sulla "globalizzazione" come storia e/o destino dell'Occidente*, in «RIFD – Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», Giuffrè Editore, Serie V – Anno LXXXV, n. 2, 2008, pp. 299-338. V. ANGIOLINI, *Sulla rotta dei diritti. Diritti, sovranità, culture*, G. Giappichelli editore, Torino 2016.

Monetario Internazionale e l'Organizzazione mondiale per il commercio. Sebbene il modello westfaliano della sovranità statale sia stato messo in crisi, non significa che sia scomparso. Secondo Paciotti «lo Stato-nazione per quanto debole e insufficiente, è la sola risorsa per scavalcare le onde della globalizzazione».<sup>368</sup>

Anche se l'avvento dell'età globale annuncia (essenzialmente) la fine dell'epoca dei destini singoli, la rottura dei confini e la deformazione delle geometrie politiche, ciò non implica l'annullamento dei confini nazionali e la scomparsa del ruolo del sovrano territoriale. Ha scritto il sociologo Luke Martell, con un po' di esagerazione:

«Le tesi sul declino e sull'esautorazione dello Stato nazionale non possono non tenere conto degli enormi poteri che possiedono gli Stati nazionali. [...] la situazione varia da Stato a Stato, ma i poteri che molti Stati nazionali hanno a diversi livelli restano invariati: il ricorso finale alla forza, l'intervento militare e la facoltà di farne uso a livello nazionale e internazionale; la spesa per welfare e servizi sociali, l'importanza che essi rivestono e il tipo di sistema e servizi prescelti, l'autorità sul volume di investimenti nel campo dell'istruzione e della sanità e la scelta delle misure attuate in questi settori; il potere di alzare o abbassare le aliquote fiscali; l'autorità nell'ambito legislativo, dell'ordine e della giustizia, sulle misure da implementare, su quanti e quali investimenti effettuare in tali settori; e ancora sulle politiche in ambito culturale e artistico, per non dire di una serie di altri livelli di politica macro e microeconomica».<sup>369</sup>

A fronte della debolezza delle concezioni tradizionali di sovranità, delle minacce che si infiltrano dentro i confini degli Stati, il monopolio sul territorio continua ancora ad essere esercitato, tra l'altro, attraverso le politiche migratorie di cittadinanza e dell'uso della forza, come scrive Papisca:

«Tra le cause del disordine mondiale in atto, si segnala la pervicacia che i nostalgici del vecchio diritto internazionale della sovranità statuali armate e confinarie e della geopolitica bellicistica, stanno approfondendo nel contrastare l'effettività del nuovo diritto internazionale. Sullo sfondo c'è la contrapposizione fra due modelli di ordine mondiale. È utile non dimenticare che nel 1991, in occasione della prima guerra del Golfo, il Presidente Bush senior evocò più volte la necessità di stabilire un "nuovo" ordine mondiale che, nella sostanza, riproducesse i caratteri del sistema inaugurato

---

<sup>368</sup> E. PACIOTTI, *Le migrazioni e il diritto*, in F. GAMBETTI, P. MASTRANTONIO, G. OTTAVIANO, «Responsabilità della filosofia e sfide globali», Atti del XXXIX Congresso Nazionale della Società Filosofica italiana, Diogene Multimedia, Bologna 2017, p.179.

<sup>369</sup> MARTELL, *Sociologia della globalizzazione*, op.cit., p. 247.

nel 1648 con la Pace di Westfalia. Nel 2003 in occasione della guerra in Iraq, il Presidente Bush junior ripropose la stessa visione assumendo anch'egli che la vittoria bellica "sul campo" legittimerebbe il vincitore, come più volte avvenuto in passato, a imporre nuove regole di ordine mondiale». <sup>370</sup>

Il paradosso degli attuali sviluppi politici si traduce nel fatto che la sovranità statale in campo economico, militare e tecnologico, per quanto sia stata fortemente erosa, continua a essere vigorosamente riaffermata <sup>371</sup> e che i confini nazionali, per quanto siano sempre più porosi, rimangono saldamente in piedi <sup>372</sup> allo scopo di limitare, controllare e gestire l'immigrazione.

Con la caduta del Muro di Berlino, il 9 novembre 1989, <sup>373</sup> si auspicava la concretizzazione del graffito tracciato proprio sul Muro: «niente più guerre. Niente più muri. Un mondo unito». <sup>374</sup> Poiché un muro che si abbatte è simbolo di una ricongiunzione ed evoca un anelito al superamento di barriere, non solo fisiche ma anche culturali e mentali, esprime la possibilità di un vicendevole riconoscimento tra chi era al di là di esso e prefigura un futuro percorso comune. Paradossalmente il messaggio del graffito non si è declinato nel reale, è rimasto un sogno non concretizzato. La caduta del muro di Berlino inaugurò un'epoca controversa, quella del disordine internazionale che ha portato più guerre, più muri, un mondo sempre più diviso.

---

<sup>370</sup> PAPISCA, *Diritti umani e fratellanza per l'ecologia politica*, op. cit., p. 955. L'evidenza dei fatti ci mostra che oggi chi scatena le guerre non le vince e al posto di un nuovo ordine produce disordine e destabilizzazioni a catena.

<sup>371</sup> Cfr. MARTELL, *Sociologia della migrazione*, op. cit. Si consulti in particolare il nono capitolo: «Politica, Stato e globalizzazione: la fine dello Stato nazionale e della socialdemocrazia?».

<sup>372</sup> Per la questione dei confini dell'Unione europea: Cfr. E. BALIBAR, *Crisi e fine dell'Europa*, trad. it. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino 2016; S. SINGH JUSS, *International Migration and Global Justice*, (Law and Migration) Ashgate, England-USA, 2017, pp. 15-32. È importante considerare che dal punto di vista storico ogni Stato o ogni cultura è per origine multiculturale. La cultura – ogni cultura – è di per sé un fenomeno fluido e non stabile, soggetto a sviluppi, mutazioni, interferenze plurime, sia dal punto di vista linguistico che concettuale e valoriale; ogni forma di immobilismo di una cultura segnerebbe nient'altro che l'esaurimento del suo compito storico. G. MURA, *L'etica e la politica dell'alterità: multiculturalismo e riconoscimento*, in G. BATTISTELLA (a cura di), «Migrazioni e questioni etiche», Urbaniana University Press, Città del Vaticano – Roma 2008, p. 159.

<sup>373</sup> I primi blocchi di cemento armato, alti circa tre metri e mezzo, erano stati issati il 13 agosto 1961 e furono abbattuti il 9 novembre 1989.

<sup>374</sup> «No more wars, no more walls. A united world». M. GRAZIANO, *Frontiere*, il Mulino, Bologna 2017, p. 56. Cfr. PALMA, *Alcuni viaggi, tra vecchi e nuovi muri*, op. cit., p. XXI.

Oggi, i muri, le barriere elettrificate e i sistemi di sicurezza dalle architetture sempre più sofisticate regnano imperanti, quasi ovunque. Se nel 1989 si contavano quindici muri a carattere repressivo-difensivo (tra cui quello di Gorzia che divideva la città in due segnando il confine tra la Jugoslavia di Tito e l'Italia della Nato), attualmente l'elenco arriva a enumerare oltre sessanta barriere.<sup>375</sup> Dal 2000 in poi circa diecimila chilometri di cemento e filo spinato sono stati aggiunti per segregare terre e ristabilire confini.

I muri più noti sono quello americano che corre lungo il confine meridionale degli Stati Uniti e quello israeliano che si snoda lungo la Cisgiordania, sebbene ve ne siano molti altri (Tabella 3 ). Il Sudafrica del post-apartheid presenta un complicato labirinto di muri e posti di controllo e mantiene una controversa barriera di sicurezza elettrificata lungo il confine con lo Zimbabwe, l'Arabia Saudita ha costruito una struttura di pilastri in cemento armato alti più di tre metri sul confine con lo Yemen mentre l'India ha costruito barriere piuttosto rudimentali che lasciano fuori il Pakistan, il Bangladesh e la Birmania.

Tuttavia, non tutti questi muri sono stati innalzati con lo scopo di limitare l'immigrazione clandestina. Nel 2003 il Botswana ha costruito una recinzione elettrificata al confine con lo Zimbabwe con lo scopo di bloccare la diffusione di un'epidemia di "afta epizootica" tra il bestiame; solo oggi quella recinzione è diventata una barriera contro l'immigrazione e i traffici illeciti. Il muro del Sahara all'inizio doveva proteggere gli interessi del Marocco dalla ribellione saharawi mentre oggi la sua funzione anti-immigrazione è quanto mai importante e significativa. Dunque le funzioni di un muro possono cambiare al pari di ogni costruzione sociale sovradeterminata da altri significati. Ne deriva apoditticamente che è auspicabile evitare la costruzione dei muri tra gli Stati.

In questo capitolo cercheremo di verificare se si può sostenere in maniera sistematica la teoria secondo la quale gli imperativi dell'economia, ossia il flusso libero e sicuro di persone e merci, richiedono frontiere aperte e quelli securitari, come il contabbando, l'illegalità e il terrorismo, richiedono frontiere chiuse.

---

<sup>375</sup> G. SALVINI, *Aumentano i muri tra i popoli*, in «La Civiltà Cattolica» I, n. 3, 2018, p. 365.

**Tabella 3** – I muri esistenti e le date di inizio di costruzione (1900-2010)

<b>Anno</b>	<b>Muro e anno di costruzione</b>
<b>1900</b>	Algeria e Marocco (1954), Stati Uniti e Cuba (1959)
<b>1970</b>	Sudafrica e Mozambico (1975), Corea del Nord e Corea del Sud (1977)
<b>1980</b>	Sudafrica e Zimbabwe (1985), India e Bangladesch (1989)
<b>1990</b>	India e Pakistan (1990), Kuwait e Iraq (1991), Israele e Striscia di Gaza (1993), Spagna (Ceuta) e Marocco (1993), Spagna (Melilla) e Marocco (1993), Uzbekistan e Kirghizistan (1999)
<b>2000</b>	Iran e Afghanistan (2000), Israele e Libano (2001), Uzbekistan e Afghanistan (2001), Turkmenistan e Uzbekistan (2001), Botswana e Zimbabwe (2003), Arabia Saudita e Yemen (2003), Israele e Cisgiordania (2004), Arabia Saudita e EAU (2005), Arabia Saudita e Oman (2005), EAU e Oman (2005), Brunei e Malesia (2005), Stati Uniti e Messico (2006), Cina e Corea del Nord (2006), Arabia Saudita e Iraq (2006), Kazakistan e Uzbekistan (2006), Brasile/Bolivia/Paraguay (2007), Myanmar e Bangladesch (2009)
<b>2010</b>	Israele e Egitto (2010), Iran e Pakistan (2011), Grecia e Turchia (2012), Israele e Siria (2013), Oman e Yemen (2014), Marocco e Spagna (2014), Marocco e Algeria (2014), Tunisia e Libia (2015), Ungheria e Serbia (2015), Turchia e Siria (2015), Iran e Iraq (2015)

**Fonti:** B.TERTRAS e D. PAPIN, *Atlante delle frontiere. Muri, conflitti, migrazioni*, trad. it. e prefazione di Marco Aime, Add Editore, Torino 2018, p. 67; M. FRANCO, *L'assedio. Come l'immigrazione sta cambiando il volto dell'Europa e la nostra vita quotidiana*, Mondadori, Milano 2016, pp.22-38; E. GREBLO, *Democrazie fortificate. Dai confini alle frontiere ai muri*, in «Jura Gentium», 1 (2016), p. 6; SALVINI, *Aumentano i muri tra i popoli*, op.cit., pp. 364-371.

Per affrontare questo problema complesso dobbiamo capire inanzitutto se i muri sono efficaci nel bloccare l'immigrazione illegale, il traffico di droga e il terrorismo:

elementi che più frequentemente e apertamente ne sollecitano la costruzione. Nell'ipotesi di risposta negativa, come sostiene la studiosa delle teorie dei confini Brown in *Stati murati, sovranità in declino*, i muri sono scarsamente efficaci nel bloccare l'immigrazione illegale, il traffico di droga e il terrorismo.<sup>376</sup> A questo punto cercheremo di capire il ruolo effettivo che i muri giocano nella politica degli Stati di immigrazione.

## 1. Politica di controllo dell'immigrazione irregolare

Per affrontare adeguatamente la questione dell'efficacia dei muri nel contrasto dell'immigrazione illegale nel contesto europeo è estremamente importante non trascurare la politica statunitense di controllo dell'immigrazione. Essa ci offre una chiave di lettura valida della proliferazione dei muri anti-immigrati in Europa.

Uno dei paradossi della recente storia americana risiede nel fatto che la crescita esplosiva dell'immigrazione irregolare si è verificata nel periodo in cui gli Stati Uniti hanno speso molte risorse economiche sul controllo dell'immigrazione, in particolare sul controllo delle frontiere.<sup>377</sup> Secondo Cornelius, durante gli anni '90 la popolazione statunitense è aumentata in base all'immigrazione di oltre 11 milioni di persone.<sup>378</sup> Questa crescita si è mantenuta con una variazione insignificante nell'ultimo decennio: circa 1,5 milioni di immigrati si aggiungono ogni anno alla popolazione degli Stati Uniti.

Secondo una stima dell'*Urban Institute*,<sup>379</sup> almeno un terzo di questa crescita – circa 500.000 migranti per anno – corrisponde all'immigrazione in situazione irregolare. La maggior parte di questi migranti è entrata clandestinamente e non mediante persone che prolungano la loro permanenza oltre la scadenza del visto.

---

<sup>376</sup> BROWN, *Stati murati, sovranità in declino*, op. cit. p. 113.

<sup>377</sup> W. A. CORNELIUS, *Controlar a imigração "indesejada": lições dos Estados Unidos, 1993-2004*, in M. M. MARQUES, «Estado-Nação e Migração Internacionais», tradução de F. Ágoa, Livros Horizonte, Lisboa 2010, p. 162.

<sup>378</sup> *ivi*.

<sup>379</sup> J. PASSEL, R. CAPPS e M. FIX, «*Undocumented immigrants: facts and Figures*», Urban Institute Immigration Studies Program, 12 de Janeiro 2004.

Negli Stati Uniti, così come in Europa, i migranti irregolari sono “indesiderati”. Nei primi anni '90 emerse in California un vero e proprio movimento di anti-immigrazione che propose al governatore repubblicano Pete Wilson di approvare la proposta 187: un'iniziativa di base popolare che escludeva i bambini immigrati privi di documenti dalle scuole pubbliche. In generale la proposta impediva a questi bambini e ai loro genitori di usufruire di tutti servizi pubblici.<sup>380</sup> Nonostante questa proposta sia stata annullata dai tribunali federali in base alla sua incostituzionalità, illustra la preoccupazione dei cittadini nei confronti dell'immigrazione irregolare.

Alla luce di questa preoccupazione, una commissione della casa bianca cominciò a cercare un modo per proteggere “politicamente” il presidente Bill Clinton dal movimento contro l'immigrazione che era emerso in California. Nel 1993 la commissione concluse che l'unico modo per proteggere “politicamente” il presidente Clinton era l'aumento della spesa per le attività di controllo delle frontiere, in modo particolare tra Stati Uniti e Messico. I consiglieri di Clinton credevano che una dimostrazione di forza con alta visibilità al confine avrebbe neutralizzato le critiche repubblicane al presunto lassismo nel controllo dell'immigrazione durante la corsa per le elezioni presidenziali del 1996. Così il governo decise di spendere dei fondi come mai visti prima sul controllo delle frontiere;<sup>381</sup> una politica mantenuta fino ai giorni nostri.

Pertanto, dal 1993 il Congresso degli Stati Uniti d'America ha quintuplicato la spesa per le attività di controllo delle frontiere a 3,8 miliardi di dollari nel 2004 e ha triplicato le dimensioni della “Pattuglia di confine” a più di 11.000 agenti. Invece di distribuire le risorse per tutta la frontiera del Sudovest, è stata presa la decisione di assegnarle a quattro segmenti relativamente brevi così identificati: il segmento dell'area metropolitana di San Diego (California); il segmento di El Paso (Texas); il segmento del Sud della valle del Rio Grande (Texas); il segmento del centro

---

<sup>380</sup> A. STUPPINI, *L'immigrazione fra cittadinanza e diritto di voto*, in «Il Mulino» n.4, 2012, p. 613; CORNELIUS, *Controlar a imigração “indesejada”: lições dos Estados Unidos, 1993-2004*, op. cit., p. 162;

<sup>381</sup> Audiência pública da Comissão dos Direitos Humanos dos Estados Unidos da America, 14 de Novembro de 2002, San Diego, Califòrnia.



dell'Arizona (Texas). Questi segmenti di frontiera erano quelli tradizionalmente usati dal 70% all'80% dei migranti irregolari che entravano nel paese dal Messico.

La prima azione che fu sviluppata sul campo fu l'Operazione *Hold-the-line* a El Paso in Texas nel 1993, seguita dall'Operazione *Gatekeeper* nell'area di San Diego nel 1994 e poi dall'Operazione *Safeguard* in Arizona centrale lanciata nel 1995 (tuttavia la maggior parte delle risorse per questa operazione furono usate nel 1998 e fu anche ampliata nel 2004 con un fondo straordinario di 23 milioni di dollari, escludendo i costi di manodopera). Infine, vi fu l'Operazione Rio Grande che ebbe inizio nel 1997.<sup>382</sup>

Secondo Cornelius, la strategia di distribuzione delle Pattuglie di confine aveva lo scopo di aumentare le probabilità di individuare migranti irregolari in questi quattro corridoi a tal punto che i potenziali candidati per i valichi di confine sarebbero stati dissuasi dal lasciare le loro comunità di origine in Messico e altrove.<sup>383</sup> Questa politica era basata sull'idea che una volta controllati questi ingressi le frontiere naturali (Cornelius parla della geografia) e le condizioni naturali estreme avrebbe fatto il resto: montagne enormi e deserti infuocati avrebbero impedito agli immigrati di attraversare i confini.

Gli immigrati che provano la sorte di attraversare il confine clandestinamente vengono spesso arrestati, registrati nel sistema "Indent" (identification) – un database informatizzato nel quale sono inserite la fotografia, le impronte digitali e altre informazioni personali che implicano l'identificazione di ciascuno dei migranti clandestini detenuti – e condotti al giudizio per l'ingresso illegale. Talvolta i migranti detenuti vengono semplicemente trasportati in autobus a un posto di confine, dove rientrano in Messico.

I dati raccolti dalla polizia di confine attraverso il sistema di "Indent" mostrano che il tasso di migranti arrestati alla frontiera più di una volta (tasso di recidiva) è aumentato negli ultimi anni (Tabella 5). Questa tendenza è stata interpretata dalle autorità statunitensi come un chiaro segno dell'efficacia della strategia di controllo

---

<sup>382</sup> CORNELIUS, *Controlar a imigração "indesejada": lições dos Estados Unidos, 1993-2004*, op. cit., p. 165.

<sup>383</sup> *Ibid.*, p. 166.

delle frontiere ma questo sarebbe vero solo se i migranti recidivi si fossero effettivamente sentiti scoraggiati dopo arresti multipli, tornando ai loro luoghi di origine. Secondo Cornelius: «non vi è, tuttavia, alcuna prova che la maggiore probabilità di detenzione in corridoi altamente fortificati stia avendo [...] effetto sul comportamento dei migranti. La grande maggioranza dei migranti trattenuti tenta di rientrare la notte seguente o nell'intervallo di pochi giorni».<sup>384</sup>

**Tabella 4** – Le detenzioni effettuate dalla polizia di frontiera tra Stati Uniti e Messico e individui detenuti tra 2002 e 2004

Anno	2002	2003	2004
Detenzione (a)	955 310	931 557	1 159 802
Individui (b)	693 798	638 480	741 115
Tasso di recidiva (a – b)	1.38	1.46	1.57

**Fonte:** U.S. Department of Homeland Security, Border Patrol Enforcement Integrated. Cornelius, 2010, 168.

Gli Stati Uniti, al fine di scoraggiare i migranti detenuti e rimpatriati a rientrare ovunque nella frontiera in un prossimo futuro, hanno adottato il programma di rimpatrio in profondità. Il termine “profondità” in questa sede concerne al raggio esistente dalla frontiera al centro del territorio di un paese. In questo modo il rimpatrio in profondità è il rimpatrio dei migranti detenuti lungo il confine del paese di immigrazione verso il centro del paese di emigrazione.

Per gli Stati Uniti il rimpatrio in profondità o a lunga distanza è un'opzione praticabile per scoraggiare il rientro immediato dei migranti detenuti lungo il confine del loro territorio. Nel settembre del 2003 la polizia di confine trasportò in volo tutti i migranti detenuti dalla zona di confine in Arizona verso quattro città di confine nello Stato del Texas. Eppure, i funzionari messicani non concessero l'autorizzazione per il rimpatrio dei migranti detenuti verso l'interno del Messico. Di conseguenza, durante l'estate del 2004 il governo degli Stati Uniti pressò il governo messicano

<sup>384</sup> Traduzione libera. Si veda il testo originale: «Não existem, contudo, quaisquer provas de que a maior probabilidade de detenção nos corredores altamente fortificados esteja a ter [...] efeito sobre o comportamento dos migrantes. A larga maioria dos migrantes detidos tenta entrar de novo na noite seguinte ou no intervalo de alguns dias» Ibid., pp. 168-169.

affinché accettasse il rimpatrio in profondità in sei città del Messico centrale e meridionale di almeno 300 migranti detenuti ogni giorno. Furono disposti 151 voli charter e ciascuno costò 50.000 dollari.

## 2. Effetti della politica del “rafforzamento” del controllo dei confini

Il termine “rafforzamento” non si riferisce soltanto alle barriere fisiche o alla militarizzazione delle frontiere, si riferisce piuttosto ai “muri virtuali”, alla messa in opera di una sorveglianza molto avanzata: «sensori, droni, satelliti».<sup>385</sup> I muri virtuali si trovano anche all’interno della città. Infatti è una pratica abbastanza normalizzata montare telecamere a circuito chiuso nelle città con lo scopo di creare un’ambiente sicuro per i turisti o la classe professionale –esecutiva.<sup>386</sup>

Con l’inasprimento dei controlli delle frontiere sono aumentati i rischi fisici associati all’ingresso illegale. L’intensificazione dei controlli e le conseguenti contromisure dei trafficanti rendono le zone di frontiera territoriali sempre più violente. Dal 2001 sono stati scoperti circa quaranta tunnel lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.<sup>387</sup> Nel periodo 2001-2004 sono stati trovati quattordici tunnel lungo la frontiera tra California e Messico utilizzati per il traffico di migranti, droghe o entrambi.

Talvolta i migranti vengono abbandonati dai trafficanti e lasciati a morire di sete sotto il sole del deserto oppure a soffocare nei portabagagli delle auto, nei furgoni o nei camion.<sup>388</sup> Infatti dal 2000 sono morti in media 410 migranti l’anno come risultato diretto di tentativi di ingresso illegale lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.

---

<sup>385</sup> L. GAMBACORTA, *La ferita dell’esilio: territori, vite di frontiera nell’era della globalizzazione*, All’insegna del Giglio, Borgo S. Lorenzo, 2016, pp. 66-67.

<sup>386</sup> Esiste inoltre la tecnologia di “documenti intelligenti di identificazione (smart cards)”, dotati di nastri magnetici contenenti importanti informazioni, che possono essere utilizzati dalla polizia e da altri servizi di sicurezza. G.YUDICE, *O lugar da cultura no contexto pós-Onze de Setembro*, «Revista Critica de Ciências Sociais», 63, outubro 2002, p.183. Cfr. A. J. DO AMARAL, *Biopolítica e Biocapitalismo: implicações da violência do controle*, in J. SABARIEGO, A. R. MATOS (Org.), *Democracia e Direitos Humanos na Era Digital Organização*, CES, n. 22, setembro, 2018, pp. 81-99.

<sup>387</sup> CORNELIUS, *Controlar a imigração “indesejada”: lições dos Estados Unidos, 1993-2004*, op. cit., p. 116.

<sup>388</sup> BROWN, *Stati murati, sovranità in declino*, op. cit. p. 117.

**Tabella 5** – I numeri dei morti causati dall’attraversamento illegale del confine.

Anno	Morti	Anno	Morti
1995	61	2000	491
1996	59	2001	391
1997	129	2002	371
1998	325	2003	422
1999	356	2004	373

**Fonte:** Rapporti dei consolati messicani sulla morte di migranti, compilata dal Ministero degli Affari Esteri messicano. Cornelius, *Controlar a imigração “indesejada”: lições dos Estados Unidos, 1993-2004*, op. Cit., 173-174.

Le statistiche in questa tabella includono corpi identificati e non identificati, nonché resti di scheletri. Ciò nonostante questi dati risentono di un difetto poiché includono solo i migranti i cui corpi (o struttura ossea) sono stati recuperati dalla “Pattuglia di confine” e dalla polizia messicana. Inoltre, non ci è stato possibile reperire i dati ufficiale dei morti causati dall’attraversamento illegale del confine dal 2004 ad oggi. Cornelius paragonando il muro di Berlino e la frontiera fortificata tra Stati Uniti e Messico sostiene che questa ultima «è stata almeno 10 volte più mortale per i migranti messicani negli ultimi nove anni rispetto al muro di Berlino è stato ai tedeschi dell’Est durante i suoi 28 anni di esistenza».<sup>389</sup>

Gli Stati Uniti attribuiscono generalmente la responsabilità di queste morti ai servizi di trasporto clandestino dei migranti (*os coyotes*). Tuttavia, è chiaro che i servizi di trasporto clandestino dei migranti stanno solo fornendo una domanda generata in gran parte dal rafforzamento del controllo delle frontiere.<sup>390</sup> Cornelius,

<sup>389</sup> Traduzione libera. Si veda il testo originale: «a fronteira fortificada entre os Estados Unidos e o Mexico tem sido pelo menos 10 vezes mais mortífera para os migrantes do México, durante os últimos nove anos, do que o Muro de Berlim foi para os alemães orientais ao longo dos seus 28 anos da existencia». CORNELIUS, *Controlar a imigração “indesejada”: lições dos Estados Unidos, 1993-2004*, op. cit. p. 173.

<sup>390</sup> Il prezzo medio pagato ai servizi di trasporto clandestino da un immigrato messicano irregolare che cerca di attraversare il segmento del confine tra California e Messico è più che quadruplicato, da 143 dollari nel periodo precedente all’operazione di Gatekeeper a 490 dollari nel 1995 e a valori compresi tra 2.000 e 2.500 dollari nel 2004. La percentuale di migranti che utilizzano i servizi di

riferendosi ai dati forniti dall'Istituto Nazionale di Migrazione del Messico, stima che attualmente operano almeno 100 grandi reti illegali dedicate alla tratta di persone con migliaia di altri operatori minori coinvolti.<sup>391</sup>

A questo punto è auspicabile sostenere l'ipotesi secondo la quale i muri antimigrati non frenano completamente gli immigrati "clandestini", li riorientano semplicemente creando maggiori opportunità di profitto per le reti illegali dedicate alla tratta di persone.

L'inasprimento dei controlli delle frontiere produce un altro effetto che non va trascurato, quello di impedire ai cittadini messicani (non solo) entrati negli Stati Uniti (anche legalmente) di tornare nel paese d'origine per paura di non essere in grado di rientrarvi. Secondo Cornelius «l'aumento del controllo delle frontiere è stato molto più efficace nel mantenere i migranti irregolari all'interno degli Stati Uniti che nell'arrestare la migrazione».<sup>392</sup> Durante il periodo di rafforzamento dei controlli dei confini si è verificata una forte crescita contingente di immigrati in situazioni irregolari che vivono negli Stati Uniti. Nel marzo 2002, negli Stati Uniti vivevano 9,3 milioni di immigrati privi di documenti, di cui 5,3 milioni (il 57%) provenivano dal Messico, un enorme aumento rispetto al 1990.

L'inasprimento dei controlli delle frontiere non è stato l'unico fattore che ha contribuito negli ultimi anni alla rapida crescita della popolazione immigrata negli Stati Uniti. Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre, molti stranieri provenienti da diverse nazionalità, che erano negli Stati Uniti legalmente con visti temporanei, hanno superato la scadenza del loro visto per paura di non essere in grado di rientrare se fossero tornati nel paese di origine.<sup>393</sup>

Il percorso che abbiamo affrontato fin qui illustra che i migranti non vengono scoraggiati dalle "fortificazioni" lungo il confine. Il muro costringe gli immigrati a rischiare la vita, decelera e regola ma non può eliminare l'emigrazione perché – come

---

trasporto clandestino di migranti, al fine di ridurre la probabilità di detenzione, è aumentata dal 15% al 41%. Ibid., p.172.

<sup>391</sup> Ibid., p. 172.

<sup>392</sup> Ibid., p.171.

<sup>393</sup> Ibid., p.191, n.19.

affermano Bruno Tertras e Delphine Papin – «c'è sempre un modo per passare».<sup>394</sup> Un funzionario dell'*U.S. Immigration and Customs Enforcement* ha sintetizzato metaforicamente la questione in questi termini: «È come schiacciare un palloncino. L'aria deve per forza andare da qualche parte».<sup>395</sup> I muri sono scarsamente efficaci nel bloccare l'immigrazione illegale, il traffico di droga o il terrorismo: i problemi che più frequentemente e apertamente ne sollecitano la costruzione.

I migranti, i contrabbandieri e i terroristi non entrano nei vari paesi grazie al fatto che le frontiere terrestri sono lasche. Essi possono dirottare altrove o ripianificare le loro operazioni. La chiusura tra Spagna e Marocco, per esempio, ha spinto i migranti a ricorrere alla rotta marittima e a quella dei Balcani. I controlli rafforzati della Grecia, sebbene abbiano ridotto drasticamente l'immigrazione alla loro frontiera, hanno anche contribuito al notevole aumento di arrivi attraverso la Turchia e l'Europa orientale. La sorveglianza rinforzata dei principali punti di passaggio della frontiera USA-Messico ha spinto i migranti a tentare di transitare attraverso il deserto del sud o i tunnel dei trafficanti.

Amnesso che i muri sono scarsamente efficaci nella politica di contrasto dell'immigrazione clandestina, l'esistenza di un desiderio così diffuso in Europa di costruire muri antimigrati rimane una questione aperta. Nel paragrafo successivo cercheremo di capire le motivazioni di fondo che portano i governi dei tradizionali Paesi di immigrazione a costruire muri nella totale consapevolezza della loro inefficacia.

### **3. La psicoanalisi di confine e l'immigrazione**

Nel 2016, il noto giornalista italiano Massimo Franco pubblicò un'opera dal titolo: *Assedio*. Il termine “assedio” significa tra l'altro «assedianti che penetrano le

---

<sup>394</sup> TERTRAS, PAPIN, *Atlante delle frontiere*, op.cit., p. 88.

<sup>395</sup> Si possono aumentare gli investimenti per le fortificazioni, potenziare la tecnologia, migliorare l'organizzazione sociale, l'esperienza o anche ingigantire il significato di ciò che i muri dividono, almeno ufficialmente, ma quanto a interdizione sono relativamente inefficaci. BROWN, *Stati murati, sovranità in declinio*, op. cit. p. 113.

difese, sciamano in un'area difesa e ne saccheggiano le risorse».<sup>396</sup> Qui è utile ricordare che nell'Europa premoderna le mura delle città, come quelle romane, erano generalmente concepite in funzione difensiva contro assedi finalizzati al saccheggio e non come simbolo di potere.

I nuovi muri e barriere, per quanto demarchino o tentino di definire i confini dello Stato-nazione, non vengono tuttavia costruiti quali difese contro potenziali attacchi da parte di altri Stati sovrani oppure contro eserciti invasori o come scudi contro armi utilizzate in guerre tra Stati. Sebbene il pericolo specifico possa variare, gli obiettivi dei muri sono piuttosto attori transnazionali non statuali, quali «individui, gruppi, movimenti, organizzazioni e industrie»,<sup>397</sup> ovvero l'immigrazione, il contrabbando, l'illegalità e il terrorismo.

In questo orizzonte di senso, attraverso il discorso di murare dentro gli Stati Uniti, lo spazio Schengen rende l'entità in questione contemporaneamente vulnerabile, vittima, virtuosa e potente. Da un lato vi è l'idea secondo la quale la nazione è in pericolo, dall'altro lato l'appello allo Stato che ha la capacità, addirittura il pieno diritto, di difendersi da questo assedio.

Assedio, da chi? “Assedio dall'Altro”. Oggi l'Altro non è un rivale hobbesiano, identificabile in una precisa e concreta corporeità con cui ci si scontra a partire da una reciproca situazione di generale uguaglianza e con cui si può venire a patti per poter approdare a una soluzione razionale che liberi tutti dalla paura e dall'insicurezza. L'Altro equivale piuttosto alla figura dello straniero, del diverso: una figura indistinta che incarna essenzialmente la “differenza”, sia questa etnica, religiosa o culturale.<sup>398</sup>

L'Altro corrisponde allo “straniero interno” che non si può assimilare – con la sua presenza entro i confini dello Stato, egli turba la pace e la coesione interna. Una presenza che è allo stesso tempo interna e distante, vicina ed estranea – sia esso immigrato, profugo o clandestino, diventa una fonte endemica di paura e angoscia.

---

<sup>396</sup> Ibid., p. 126.

<sup>397</sup> Ibid., p. 8.

<sup>398</sup> E. PULCINI, *L'altro come diverso: l'ospitalità nell'età globale*, in F. GAMBETTI, P. MASTRANTONIO, G. OTTAVIANO, «Migrazioni. Responsabilità della filosofia e sfide globali», Atti del XXXIX Congresso Nazionale della Società Filosofica Italiana, Diogene, Bologna 2017, p. 198.

L'Altro viene così percepito come un assalitore, un invasore, come chi viene ad appropriarsi e saccheggiare ciò che appartiene a buon diritto alla nazione: le certezze, la sicurezza, la tranquillità o la prosperità del suo sistema di vita, il lavoro, la ricchezza, i valori della democrazia liberale.

Di fronte a questa minaccia, i cittadini dei paesi di immigrazione danno una risposta prevalentemente difensiva e aggressiva allo stesso tempo: attacco ai presunti responsabili (reazioni antropiche di autodifesa identitaria). Ne consegue l'invenzione del nemico tramite la costruzione di capri espiatori.<sup>399</sup> Nel rapporto annuale della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa divulgato il 22 giugno 2018, si afferma, senza mezze misure, che in Europa negli ultimi anni è aumentato l'odio nei confronti degli stranieri o delle minoranze.<sup>400</sup>

L'eliminazione dell'Altro ad ogni livello è vista come una potatura necessaria per far sì che l'albero sociale possa rivitalizzarsi e crescere. Si pensa (sbagliando) che il crescente numero di rifugiati e immigrati sia da imputare alle frontiere aperte e che fortificando tali frontiere si riuscirà ad ariginare questa ondata. Si tende altresì a pensare che le frontiere porose sono smagliature attraverso le quali può insinuarsi il terrorismo.

Inventati questi pericoli, si tende a far pressione sugli Stati perché chiudano e mettano in sicurezza le frontiere nazionali. La conseguenza è il sorgere del bisogno di simboli visibili che offrano sicurezza: il muro e la presenza dei militari nei luoghi caratteristici delle città. Poco importa se questi elementi siano efficaci o meno sugli strumenti più pericolosi del terrorismo, ovvero le armi nucleari o biologiche e il dirottamento degli aerei.

Il muro, la presenza dei militari nelle grandi metropoli e l'aumento delle spese per il controllo dei confini sono simboli che servono a mettere al riparo i cittadini dal disagio derivato non solo da cause esterne (il terrorismo) e interne (la presenza degli

---

<sup>399</sup> F. CARDINI, *L'invenzione del nemico*, in R. GRITTI, M. BRUNO e P. LAURANO (a cura di), «Oltre l'Orientalismo e l'Occidentalismo. La rappresentazione dell'Altro nello spazio euro-mediterraneo», Guerini e Associati, Milano, 2009, pp. 89-112.

<sup>400</sup> ECRI (Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa), *Annual Report on Ecri's Activities, Covering the period from 1 January to 31 December 2017*, Strasbourg, June 2018.



immigrati entro la sfera politica dell'agire politico) ma anche dalle angosce dovute alla disgregazione dell'identità nazionale e al declinio della sovranità statale.

I muri – afferma Brown – «mettono in scena una super-identità nazionale in risposta all'angoscia per il deliquarsi della sovranità dello Stato-nazione e per la diluizione dell'omogeneità delle culture nazionali causata dalla globalizzazione». <sup>401</sup> Da questo punto di vista, il muro sarebbe la risposta illusoria alla debolezza degli Stati-nazione nell'epoca della globalizzazione. Proprio perché molti Stati non sono in grado di difendersi dalle minacce che si insinuano nei loro confini innalzano barriere per ristabilire i sacri simboli della sovranità.

I nuovi muri non solo sono inefficaci come reazione all'erosione della sovranità dello Stato-nazione e incapaci di restituire vitalità allo stesso, fanno anche emergere la xenofobia e il razzismo. A questo punto dovremmo chiederci se costruire un muro sia sufficiente per placare la passione della paura e dell'angoscia. La risposta non può che essere negativa. Il nemico immaginario che è al di là del confine continua a suscitare paura e angoscia. È una “presenza” “assente”, nel senso che nell'immaginario dei cittadini il nemico è presente entro i confini dello Stato e assente fisicamente. Di conseguenza si fa pressione sullo Stato per “eliminare” il nemico esterno poiché la sua esistenza incute paura e angoscia, genera la sensazione di assedio imminente.

Lo Stato risponde dichiarando “guerra preventiva” contro il nemico esterno, scatenando la «lotta per il dominio del territorio e dei confini, con incursioni, attacchi, contrattacchi, difese e fortificazioni delle frontiere». <sup>402</sup> La guerra in Afghanistan (iniziata un mese dopo gli attentati dell'11 Settembre 2001) e quella in Iraq, che hanno visto come protagonisti principali gli Stati Uniti, ne sono ottimi esempi. <sup>403</sup>

---

<sup>401</sup> BROWN, *Stati murati, sovranità in declinio*, op. cit. p. 138.

<sup>402</sup> Ibid., p. 127 e 135. Il 26 ottobre 2004 fu istituita Frontex (regolamento n. 2007/2004 del Consiglio dell'Unione europea), l'Agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea con sede a varsavia (Polonia). Frontex, al di là di aiutare gli Stati membri a eseguire efficacemente il controllo delle frontiere e il rimpatrio degli immigrati in situazione irregolare, svolge a mio modesto avviso la funzione simbolica, quella di dare corpo a un nemico che non esiste, rafforzando l'idea che l'approccio militare alle questioni della migrazione e dell'asilo sia non solo ingiusto ma anche inevitabile.

<sup>403</sup> Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, i *leaders* europei promisero solidarietà illimitata agli Stati Uniti; i governanti e l'opinione pubblica sostennero sia l'uso della forza militare contro il

#### 4. Il muro e il “paradigma bracciante”

Il muro non esprime soltanto l’incomprensione, la divisione degli uomini gli uni dagli altri, la segregazione, la generazione di nuove forme di xenofobia e di ripiegamento su sé stessi, la violazione dello *ius communicationis* tra gli uomini,<sup>404</sup> il rallentamento e la canalizzazione dei flussi migratori. Il muro crea anche degli immigrati al di fuori della legge.

Per quanto i muri non riescano a scoraggiare gli immigrati, come abbiamo già sostenuto nelle pagine precedenti, è importante considerare che invece riproducono la condizione del “paradigma bracciante”, nel senso che generano una manodopera al di fuori della legge, a bassissimo costo, sfruttabile (da assumere con una paga inferiore al minimo, senza indennità e senza rispettare le norme sugli straordinari, sulla salute, sull’ambiente di lavoro o sulla sicurezza e facilmente licenziabile quando non più necessaria), non sindacalizzata e disponibile.<sup>405</sup> Una vera e propria violazione dei diritti umani fondamentali.

Negli Stati Uniti così come in Europa i migranti in situazioni irregolari lavorano nel settore ad alta intensità di manodopera. La percentuale di immigrati privi di

---

terrorismo sia la guerra in Afghanistan. Quando gli europei offrirono le loro magre risorse per combattere in Afghanistan, l’America oppose resistenza temendo che questa collaborazione fosse uno stratagemma di ostacolo per i propri progetti – Bush e suoi collaboratori intravidero una trappola anziché un dono. Gli Stati Uniti decisero di coinvolgere gli Stati europei solo a partire dal 2003, non propriamente per combattere il terrorismo bensì per la ricostruzione e stabilizzazione dell’Afghanistan. J. MCCAMPBAL (Coordinatore per la ricostruzione e la stabilizzazione dell’Afghanistan presso NATO, Americana), testo dattiloscritto presentato all’*Atlantic Forum Nuove Proposte di Sicurezza e Cooperazione nel Mediterraneo, Medio Oriente e Asia*, Palermo 4-7 ottobre 2007, p.1; M. DE LEONARDIS, *Alla ricerca della rotta transatlantica dopo l’11 settembre 2001. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti durante la presidenza di George W. Bush*, EduCatt, Milano 2016, p. 57 n. 23. Si veda in modo particolare il capitolo II (Dall’Afghanistan all’Iraq: rottura e riappacificazione) e il capitolo IV (Gli Stati Uniti “impero” all’attacco. L’Unione europea “potenza civile”).

<sup>404</sup> L’idea del *ius communicationis* risale alla fine dei sec. XIX e XX dalla dottrina Scolastica. Per la Scolastica una delle forme della solidarietà internazionale consiste nel diritto a comunicare tra le nazioni. A. RITA GIL, *Imigração e direitos Humanos*, Petrony Editora, Lisboa 2017, p. 73.

<sup>405</sup> Cfr. BROWN, *Stati murati, sovranità in declino*, op. cit. p. 102. Alcuni critici (Mike Divis) sono arrivati a sostenere che i nuovi muri costituiscono lo schema regolatore ideale del neoliberalismo, dato che regolano i flussi di manodopera e di merci mentre non pongono alcuna restrizione ai flussi di capitale. Tuttavia, questa tesi neomarxista propone una’idea semplicistica degli imperativi del neoliberalismo e non coglie il carattere teatrale dei muri. M. DAVIS, *The Great Wall of Capital*, in M. SORKIN (a cura di), «Against the Wall: Israel’s Barriers to Peace», New Press, New York 2005, pp. 98-99.

documenti tra i lavoratori agricoli è aumentata circa dal 38% nel 1994 al 52% nel 1998.<sup>406</sup> Nel 2003 i migranti privi di documenti che lavoravano nell'agricoltura rappresentavano almeno il 60% della popolazione attiva totale degli Stati Uniti. Perché le società avanzate hanno bisogno di così tanti immigrati in situazione irregolare?

A un primo livello, la risposta fa riferimento alla struttura dei mercati del lavoro e si fonda sulla complementarità qualitativa tra l'offerta straniera e quella nazionale. «Gli immigrati fanno cose che gli autoctoni non vogliono fare (perlomeno non ai salari attuali)».<sup>407</sup> Essi servono a svolgere tutti quei lavori che nel mondo anglosassone sono spesso designati sinteticamente con «3d»: *Dirty, Dangerous, Demanding*, ossia sporchi, pericolosi e duri.

Allegoricamente Pastore afferma: «I lavoratori stranieri, come l'acqua su un terreno accidentato, colmano gli interstizi, le nicchie, gli anfratti di mercati del lavoro molto, troppo segmentati. Mercati del lavoro in cui le sacche meno garantite e appetibili sono sistematicamente disertate dagli autoctoni».<sup>408</sup> In effetti, in Italia il lavoro degli immigrati ha rivitalizzato interi settori produttivi. Tra gli esempi più evidenti abbiamo «la pesca a Mazara del Vallo, la floricultura in Liguria, la pastorizia in Abruzzo e nel Lazio».<sup>409</sup> Braccia immigrate tengono dunque in vita economie tradizionali.

Ma qual è l'impatto dell'immigrazione sui mercati del lavoro? È un'immigrazione complementare o sostitutiva della manodopera nazionale? Pastore, studioso dell'immigrazione del Centro Studi di Politica Internazionale, risponde alla domanda nei seguenti termini: «le indagini empiriche mostrano che, nel contesto attuale, prevalgono quasi ovunque situazioni di complementarità. Semmai, le dinamiche di sostituzione si verificano “tra” immigrati».<sup>410</sup>

---

<sup>406</sup> U.S. DEPARTMENT OF LABOR, *A Demographic and Employment Profile of United States Farmworkers: Findings from the National Agricultural Workers Survey, 1997-1998*, Washington, DC, Office of the Assistant Secretary for Policy, U.S. Dep. of Labor, Research Report n° 8, (março) 2000, p. 22.

<sup>407</sup> PASTORE, *Dobbiamo temere le migrazioni?* op.cit., p. 60.

<sup>408</sup> Ivi.

<sup>409</sup> Ivi.

<sup>410</sup> Ibid., p. 61.

Sebbene la ricerca sociologica ed economica mostrino con chiarezza un forte livello di complementarità nel mercato di lavoro, i problemi esistono, specialmente se si estende lo sguardo al medio-lungo periodo. Innanzitutto, l'ampia disponibilità di manodopera straniera a basso costo (in particolare se impiegata "in nero") può influenzare negativamente le strategie imprenditoriali e le politiche pubbliche, scoraggiando l'innovazione tecnologica e amministrativa e ritardando la modernizzazione di interi settori.

Oltre a ciò, si dà per scontato che gli immigrati siano appagati nell'assolvere le funzioni economiche che vengono delegate loro. Questo è vero in un orizzonte temporale ristretto. Con gli anni, quando le difficoltà iniziali di sopravvivenza vengono superate, una legittima volontà di avanzamento sociale ed economico è destinata a diffondersi e a diventare sempre più pressante. E se non ai pionieri dell'immigrazione toccherà ai loro figli affrontare il problema cruciale della mobilità sociale verso l'alto degli ultimi arrivati.

A un secondo livello, gli immigrati in situazione irregolare servono per l'economia dei paesi avanzati. In molti casi questi immigrati vengono preferiti dai datori di lavoro perché sono socialmente e politicamente deboli e di conseguenza contrattualmente fragili.

In sostanza, gli immigrati servono perché sono estremamente flessibili, specialmente quelli irregolari. Il cittadino italiano, per esempio, impiegato "in nero" ha un costo ridotto per l'imprenditore ma rappresenta pur un rischio nell'eventualità in cui trovi il coraggio e risorse (informazione innanzitutto) per avviare una vertenza. L'immigrato regolare presenta inconvenienti simili: «quanto più è consapevole dei suoi diritti e doveri, quanto più è integrato nel nostro sistema di valori [...] tanto maggiore è la probabilità che quel sistema di valori lo faccia valere in un tribunale».<sup>411</sup>

Con lo straniero privo di un permesso di soggiorno valido, invece, questo rischio è remoto. Sebbene egli possa godere del diritto fondamentale di agire in giudizio e, in caso di esito favorevole, possa ottenere un risarcimento, il timore (fondatissimo) di essere identificato e di conseguenza espulso scoraggia ogni

---

<sup>411</sup> Ibid., p. 65.

rivendicazione. La sostanziale mancanza di tutela giuridica dei lavoratori immigrati, di quelli irregolari in special modo, li rende particolarmente appetibili per un sistema economico – come quello italiano – che si avvale in misura crescente di lavoro “nero”.

L’ultima rilevazione effettuata dal Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro svela un quadro gravissimo: su un campione di 21.431 aziende italiane indagate nel corso del 2002 il 55% è risultato impiegare personale “in nero”. Su 12.350 lavoratori stranieri fatti oggetto di ispezioni il 26% era impiegato in nero e il 19% era privo di un titolo di soggiorno valido.<sup>412</sup> Se consideriamo il lavoro domestico, settore in cui raramente vengono effettuati i controlli, queste percentuali sono destinate ad aumentare.

È evidente che gli immigrati sono un ingranaggio fondamentale per l’economia delle società avanzate. Se gli imperativi dell’economia richiedono frontiere aperte, è inevitabile chiedersi se siano gli imperativi securitari a spingere per il rafforzamento e la chiusura delle frontiere (verso le fortificazioni). Per rispondere adeguatamente alla questione è estremamente importante esaminare la politica degli Stati Uniti di controllo dell’immigrazione dopo gli attentati dell’11 Settembre 2001. Vediamo questo aspetto nel punto successivo.

## **5. I muri e la minaccia globale del terrorismo internazionale**

L’11 settembre 2001 il mondo contemplò attonito gli attentati suicidi contro il simbolo del potere e la credibilità degli Stati Uniti nel proprio territorio nazionale. I terroristi hanno usato l’arma tragicamente efficace in una situazione di inferiorità militare e tecnologica che, paradossalmente, ha evidenziato l’inefficacia della superiorità tecnologica e militare degli Stati Uniti.

Dopo gli eventi dell’11 settembre, il controllo dell’immigrazione, il controllo di traffico di droghe e i rinforzi antiterrorismo sono stati strettamente associati. Tom

---

<sup>412</sup> Ibid., p. 66.

Ridge, il primo direttore dell'*U.S. Department of Homeland Security* creato proprio nel 2001, ha dichiarato che la frontiera è «un collettore di terroristi, di armi di distruzione di massa, di clandestini, di contrabbando e di altri prodotti illegali».<sup>413</sup> La dichiarazione che meglio illustra la fusione di queste minacce è quella di Steven A. Camarota, direttore del settore ricerche del *Center for Immigration Studies*: «non possiamo proteggerci dal terrorismo se non affrontiamo il problema dell'immigrazione illegale».<sup>414</sup>

In questo orizzonte di senso, la chiusura della frontiera tra Stati Uniti e Messico simboleggia la ferma determinazione dello Stato di combattere il terrorismo anche se non aumenta effettivamente la sicurezza.

Dopo quegli eventi, l'Amministrazione Bush insieme con il Congresso nordamericano si impegnarono nel processo di revisione e analisi del sistema di sicurezza nazionale al fine di individuare i responsabili, i corresponsabili, la falla dell'*intelligence* e, allo stesso tempo, di formulare proposte efficaci con l'obiettivo di prevenire azioni future di tale calibro contro gli interessi nordamericani.<sup>415</sup> A seguito di un'analisi dettagliata del sistema di sicurezza nazionale, il Congresso nordamericano, attraverso il *Congressional Research Service* (CRS),<sup>416</sup> elaborò un documento laddove si sottolineava la mancanza di attenzione del Governo nordamericano rispetto alla minaccia del terrorismo nel territorio nazionale, la mancanza di coordinazione e condivisione di informazioni tra le principali Comunità di *intelligence*: l'*FBI* (*Federal Bureau of Investigation*), la *CIA* (*Central Intelligence Agency*) e la *NSA* (*National Security Agency*).

---

<sup>413</sup> BROWN, *Stati murati, sovranità in declino*, op. cit. p. 121.

<sup>414</sup> *ivi*.

<sup>415</sup> S. S. MONTERRUBIO, *La strategia de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre: doctrinas y medidas políticas (2001-2003)*, in «Estudios Internacionales de la Complutense», vol. 6, 2004, n.1, p. 106.

<sup>416</sup> Rensselaer Lee, Raphael Perl Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, *Terrorism, the Future, and U.S. Foreign Policy*. Disponibile in file:///C:/Users/acer/Downloads/731435.pdf. Accesso 8 maggio 2018. Cfr. ELEANOR HILL, *Staff Director, Joint Inquiry Staff. Hearing on the Intelligence Community's Response to Past Terrorist Attacks Against the United States from February 1993 to September 2001*. [https://fas.org/irp/congress/2002\\_hr/100802hill.pdf](https://fas.org/irp/congress/2002_hr/100802hill.pdf). Accesso 8 maggio 2018.

Gli eventi dell'11 settembre – afferma il più noto filosofo statunitense Michael Sandel – «avevano suscitato nei cittadini degli Stati Uniti un senso di patriottismo e di orgoglio, e un nuovo desiderio di servire il proprio paese». <sup>417</sup> Con esortazione del Congresso nordamericano, tutte le agenzie e le comunità di intelligence cominciarono a realizzare un serio sforzo di azione coordinata, nonché la condivisione di informazioni e l'adozione di misure destinate a migliorare alcuni aspetti che si consideravano molto rilevanti per l'efficienza dei compiti di *intelligence*.

Per esempio, si diede inizio all'assunzione di personale capace di condurre indagini in modo più efficace per prevenire ulteriori attacchi – assunzione di stranieri potenzialmente validi per gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti – alla formazione antiterrorismo e all'acquisto di tecnologie e attrezzature per l'*intelligence*. Tuttavia furono acquistate anche le attrezzature necessarie per far fronte ad eventuali attacchi terroristici che coinvolgono armi di distruzione di massa quali nucleari, radiologiche, biologiche, chimiche, incendiarie e dispositivi esplosivi.

Il 26 Settembre 2001 il Congresso nordamericano promulgò *The United States Patriot Act: Preserving Life and Liberty*. <sup>418</sup> Questa legge fu approvata quasi all'unanimità dal Senato (98-1) e alla Camera (357-66). In un comunicato stampa del 25 ottobre 2001, il noto Senatore degli Stati Uniti, Marx Baucus Sieben, dichiarava: «la legge protegge sia i diritti delle nazioni che i diritti dei cittadini. [...] questa importante legge antiterrorismo [...] offre ai funzionari delle forze dell'ordine la flessibilità e le risorse per sradicare atti di terrorismo». <sup>419</sup>

---

<sup>417</sup> SANDEL, *Giustizia. Il nostro bene comune*, op. cit., p.296. Sandel si riferisce alla critica di Barack Obama, durante la campagna elettorale del 2008, al presidente George W. Bush per non aver chiamato gli americani a impegnarsi in qualche forma di sacrificio condiviso. Cfr. MONTEERRUBIO, *La strategia de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre: doctrinas y medidas políticas* (2001-2003), op. Cit. pp. 105-120. YUDICE, *O lugar da cultura no contexto pós-Onze de Setembro*, op. cit., p.178.

<sup>418</sup> DEPARTMENT OF JUSTICE, *The United States Patriot Act: Preserving Life and Liberty*. Disponibile in [https://www.justice.gov/archive/ll/what\\_is\\_the\\_patriot\\_act.pdf](https://www.justice.gov/archive/ll/what_is_the_patriot_act.pdf). Accesso 9 maggio 2018. Si veda anche: *Uniting and strengthening america by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism (usa patriot act) act of 2001*. Disponibile in <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf>. Accesso 9 maggio 2018.

<sup>419</sup> Cfr. M. BAUCUS SIEBEN, *The Patriot Act Protects Both the Nation and Citizens' Rights*. Disponibile in [https://www.justice.gov/archive/ll/subs/q\\_support.htm](https://www.justice.gov/archive/ll/subs/q_support.htm). Accesso in 10 maggio 2018.

La legge fornisce alle forze dell'ordine molti strumenti per combattere il terrorismo. Prima del *Patriot Act*, i tribunali degli Stati Uniti consentivano alle forze dell'ordine di condurre una sorveglianza elettronica per indagare su molti reati ordinari, come reati di droga e di criminalità organizzata ma non reati terroristici. Mentre oggi, con l'approvazione del *Patriot Act*, gli investigatori possono raccogliere informazioni quando si esamina l'intera gamma di reati legati al terrorismo tra cui: reati di armi chimiche, uso di armi di distruzione di massa e finanziamento del terrorismo.

La legge consente anche agli agenti federali di utilizzare sofisticati strumenti di "intercettazione telefonica" per rintracciare le persone sospettate di terrorismo, per richiedere e ottenere i registri aziendali, i documenti bancari (al fine di identificare i soggetti che mandano denaro ai terroristi), i registri di stabilimenti chimici o di negozi di ferramenta (con lo scopo di scoprire coloro che acquistano materiali per la costruzione delle bombe).

Il *Patriot Act* ha facilitato e continua tuttora a facilitare la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra le agenzie governative. Ha rimosso le principali barriere giuridiche che impedivano alle agenzie di *intelligence* e alle comunità di difesa nazionale di parlare e coordinare il loro lavoro per proteggere i cittadini americani. Con questa legge il personale delle forze dell'ordine può chiedere il mandato di perseguire ovunque si sia verificata un'attività legata al terrorismo. In passato i funzionari delle forze dell'ordine potevano chiedere il mandato solo per inseguire i reati commessi nel proprio distretto ma grazie al *Patriot Act* oggi le indagini sul terrorismo possono essere estese a un certo numero di distretti. È possibile ottenere più mandati in diverse giurisdizioni, ovvero il mandato può essere ottenuto in qualsiasi distretto in cui si sono verificate attività connesse al terrorismo indipendentemente da dove sono state eseguite.

Il *Patriot Act*, oltre a aumentare le pene per coloro che commettono crimini terroristici, ha imposto severe misure a coloro che sostengono materialmente le operazioni terroristiche, sia in patria che all'estero. La legge proibisce inoltre di offrire ospitalità consapevolmente alle persone che hanno commesso o si stanno



impegnado in una serie di reati terroristici quali: sabotaggio di impianti nucleari, distruzione di aeromobili, bombardamento di proprietà del governo, pirateria aerea e così via.

Nella sezione 817 del *Patriot Act*, è vietato agli stranieri in situazioni irregolari di acquistare o possedere agenti biologici o tossici in assenza di un motivo giustificato. In caso di possesso essi commettono un crimine punibile con la reclusione per un periodo non superiore a dieci anni.

Il 17 settembre 2002 l'Amministrazione Bush ha reso noto il piano strategico di sicurezza nazionale<sup>420</sup>. Il piano prevede tra l'altro tre importanti iniziative: a) promuovere la sicurezza globale attraverso la collaborazione con altri Stati; b) prevenire gli attacchi contro gli alleati; c) favorire la libertà globale promuovendo la democrazia, lo sviluppo e la libertà di mercato. Il 25 novembre 2002 l'Amministrazione Bush promulgò l'*Homeland Security Act*,<sup>421</sup> legge che Soledad Segoviano Monterrubio definisce come «la macchina della politica estera e della sicurezza».<sup>422</sup>

Con l'*Homeland Security Act* fu creato il Dipartimento di Sicurezza Interno (DSI) con la seguente missione: a) proteggere il territorio nazionale; b) proteggere le frontiere, i settori di trasporti, i porti e le infrastrutture elementari; c) analizzare e sintetizzare i dati provenienti da diverse agenzie di *intelligence*; d) coordinare le informazioni con le autorità statali e locali, l'industria privata e l'opinione pubblica in generale; e) coordinare le risposte di emergenza federale; f) evitare la duplicazione delle attività che possono ridurre le risorse per la sicurezza.

Di fronte a questi obiettivi il DSI è stato strutturato in quattro piccoli dipartimenti: 1) dipartimento di emergenza, preparazione e risposta; 2) dipartimento

---

<sup>420</sup> MONTERRUBIO, *La estrategia de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre: doctrinas y medidas políticas (2001-2003)*, op. cit. p. 122. *The National Security Strategy of the United States of America*. Disponibile in:

<https://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf>. Accesso 14 maggio 2018.

<sup>421</sup> *Homeland Security Act*, 25 novembre 2018.

Disponibile in [https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/hr\\_5005\\_enr.pdf](https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/hr_5005_enr.pdf). Accesso 10 maggio 2018.

<sup>422</sup> MONTERRUBIO, *La estrategia de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre: doctrinas y medidas políticas (2001-2003)*, op. cit. p.121.

di contromisure chimiche, batteriologiche, radiologiche e nucleari; 3) dipartimento di informazioni, analisi e protezione delle infrastrutture; 4) dipartimento di sicurezza dei trasporti e delle frontiere. Uno degli obiettivi di quest'ultimo dipartimento è quello di proteggere le frontiere dal movimento illegale di armi, droga, contrabbando e persone, nonché effettuare il controllo dell'immigrazione e della naturalizzazione.

Nel febbraio 2003 le Nazioni Unite elaborarono una nuova strategia per combattere il terrorismo, la cosiddetta *National Strategy for Combating Terrorism*.<sup>423</sup> Uno degli obiettivi di questa strategia consiste nel "controllo totale" dei confini, presumendo che un mondo più libero e con frontiere più permeabili possa aiutare i terroristi a sviluppare con efficienza il loro piano terroristico. Di conseguenza si è aggravata l'ostilità verso gli immigrati, in modo particolare per quelli in situazioni irregolari.<sup>424</sup>

La posizione di Barack Obama riguardo il controllo dei confini non era sostanzialmente differente con quella di George W. Bush. La nomina da parte di Obama a Janet Napolitano come Segretario del dipartimento di Sicurezza nazionale degli Stati Uniti è un aspetto indicativo. Napolitano governò lo Stato dell'Arizona del confine tra USA e Messico dal 2003 al 2009 ed ha credenziali consolidate come sostenitore della militarizzazione dei confini e dell'ampliamento dei poteri della polizia locale sulla detenzione ed espulsione. Il 3 aprile 2006 Obama stesso affermava: «[...] viviamo in un'epoca in cui i terroristi stanno sfidando i nostri confini, semplicemente non possiamo consentire alle persone di riversare negli Stati Uniti non rilevati, non documentati e non controllati».<sup>425</sup>

---

<sup>423</sup> MONTERRUBIO, *La estrategia de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre: doctrinas y medidas políticas (2001-2003)*, op. cit. p. 129.

<sup>424</sup> N. DE GENOVA, *Conflicts of mobility, and mobility of conflicts: Rightlessness, presence, subjectivity, freedom*, in *Subjectivity* n. 29, 2009, p. 445.

<sup>425</sup> Traduzione libera. Si veda il testo originale: « [...] we live in an age where terrorists are challenging our borders, we simply cannot allow people to pour into the United States undetected, undocumented, and unchecked. Americans are right to demand better border security and better enforcement of the immigration laws». B. OBAMA, *Floor Statement of Senator Barack Obama Immigration Reform*, April 3, 2006. Disponibile in <http://obamaspeeches.com/061-Immigration-Reform-Obama-Speech.htm>. Accesso 19 magg. 2018. DE GENOVA, *Conflicts of mobility, and mobility of conflicts: Rightlessness, presence*, op. cit. p. 446.

Manlio Graziano, nella sua opera *Frontiere*, sostiene che «i terroristi dell'11 settembre 2001 erano entrati negli Stati Uniti con regolari visti di studio; quelli di Londra nel 2005, o di Parigi nel gennaio 2015, o di Orlando nel 2016, erano cittadini dei paesi in cui hanno commesso i loro crimini». <sup>426</sup> Da questo punto di vista l'origine del pericolo non è facilmente identificabile: esso può provenire dall'interno dello Stato ma anche dall'esterno. Di fronte a questo problema la reazione degli Stati consiste nella “teatralizzazione” della sovranità interna, attraverso il controllo del territorio, con lo scopo di garantire la sicurezza e il mantenimento dell'ordine pubblico (che comprende il controllo sull'immigrazione, la prevenzione dei reati, la tutela della salute pubblica, la tutela dei diritti e di libertà di altre persone) e la chiusura dei confini nazionali.

Ad aggravare la situazione e la percezione del pericolo è la presenza entro i confini dello Stato della categoria dell'immigrazione clandestina e l'immigrazione in situazione irregolare. La distinzione tra queste due categorie è molto meno avvertita negli studi pubblicati in lingua inglese, in cui di solito si parla in modo generico di *illegal immigrants*. È utilizzato altresì il termine più eufemistico, ma sempre generico, di *undocumented immigrants*. Gli immigrati in situazioni irregolari sono spesso chiamati immigrati “illegali”. L'uso della nomenclatura “illegale” è comunemente accettato ma presenta problemi, in particolare a causa del suo contenuto criminalizzante. La presenza dell'immigrato dentro un territorio senza permesso statale finisce per essere interpretata non solo come reato ma anche come infrazione amministrativa.

La categoria dell'immigrazione in situazione irregolare si applica agli stranieri che hanno perduto o mancato il rinnovo dei requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale, di cui erano però in possesso all'ingresso nel paese, come per esempio il visto turistico. Oggi molti governi dell'Unione Europea non chiedono il

---

<sup>426</sup> GRAZIANO, *Frontiere*, op. cit., p.100. Nel 2004 si sono verificati 651 attacchi terroristici significativi, di cui 198 in Iraq. Nel maggio 2005 nella sola Bagdad ci sono state 90 esplosioni suicide. Z. BAUMAN, *Paura liquida*, trad. it. di M. Cupellaro, Laterza, Bari-Roma 2009, p.127.

visto per l'ingresso (almeno nominalmente turistico) dei cittadini di oltre cinquanta Paesi del mondo.<sup>427</sup>

Secondo il sociologo italiano Maurizio Ambrosini «gli ingressi per turismo sono stati, negli ultimi decenni, la maggiore fonte di immigrazione irregolare in Europa».<sup>428</sup> In questa direzione va letta la conclusione alla quale perviene Edoardo Greblo nell'*Etica dell'immigrazione* del 2015: «se la sicurezza deve essere motivo di preoccupazione, allora la libertà delle persone di muoversi a scopo turistico dovrebbe essere sottoposta a limitazioni ben più ampie di quanto si verifichi attualmente».<sup>429</sup> Un'affermazione che si rivela ben presto fallace: a nessuno verrebbe in mente di concedere un visto turistico di uno, tre o sei mesi a un individuo che sia stato riconosciuto come una vera minaccia per la sicurezza del paese di cui si appresta a superare i confini.

Allo stesso modo, se un individuo non viene considerato, a giusta ragione, potenzialmente pericoloso da ricevere un visto turistico di tre mesi, è difficile capire perché gli si dovrebbe negare il diritto di soggiorno permanente per motivi di sicurezza.

La categoria dell'immigrazione in situazione irregolare si applica anche a coloro che è stato negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato.<sup>430</sup> Secondo Salvatore Palidda, nel 2015 il totale degli immigrati in situazioni irregolari presenti in Europa non oltrepassa i cinque milioni.<sup>431</sup> La categoria dell'immigrazione clandestina coincide con la presenza individuale sul territorio senza requisiti necessari, come il visto di ingresso. Per definizione il clandestino è colui che è entrato in maniera

---

<sup>427</sup> AMBROSINI, *Migrazioni*, op. cit., p. 57.

<sup>428</sup> Ibid., p. 56.

<sup>429</sup> GREBLO, *Etica dell'immigrazione*, op.cit., p. 55.

<sup>430</sup> P. BONETTI – L. NERI, *Il diritto d'asilo* in B. NASCIMBENE – P. BONETTI (a cura di) «Diritto degli stranieri», CEDAM, Padova 2004; P. ARTINI, *La convenzione di Ginevra del 1951 ed il suo ruolo nella attuale realtà dei flussi migratori*, in P. BENVENUTI (a cura di), «Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali», il Sirente, Roma 2008; E. SANTARELLI – M. MANENTE et al. (a cura di), *Guida giuridica. Guida al diritto d'asilo nel sistema italiano di protezione dei rifugiati*, ed. Genesidesign. com, Venezia 2007.

<sup>431</sup> S. PALIDDA, *25 anni di criminalizzazione razzista in Europa*, in «REMHU – Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasilia», Ano XXIII, n. 45, 2015, p. 97.

fraudolenta attraverso la frontiera senza autorizzazione oppure procurandosi documenti falsi o corrompendo i pubblici ufficiali preposti al controllo.

La categoria dell'immigrazione clandestina e quella in situazione irregolare rappresentano una violazione delle norme che regolano la presenza nel territorio dello Stato. I clandestini sono persone che fuggono dalla sorveglianza dell'autorità dello Stato a causa della loro condizione di irregolarità e/o di clandestinità, mettono in discussione la capacità dello Stato di controllare i propri confini e di monitorare il numero e la tipologia di coloro che lo Stato ritiene di ammettere al suo interno. I clandestini, sfuggendo alle forme ordinarie di controllo istituzionale, acquisiscono dal punto di vista dello Stato un profilo di soggetti pericolosi: «per sè stessi e per il resto della comunità».<sup>432</sup>

Gli immigrati in situazioni irregolari sono pericolosi per “sè stessi” perché la loro condizione di irregolarità li mette in una situazione di vulnerabilità. Essi, consapevoli della propria illegittimità, sono meno disposti a far valere i propri diritti, sono facilmente ricattabili sotto un'eventuale minaccia di denuncia del loro stato all'autorità competente, che comporterebbe inevitabilmente il rischio di espulsione.

La loro condizione di irregolarità non permette la denuncia delle ingiustizie che subiscono. Di conseguenza chi non ha un'autorizzazione al soggiorno non può difendersi da violenze private o abusi. Generalmente questo avviene laddove il potere politico ha istituito il dispositivo proibizionista di criminalizzazione degli immigrati in situazione irregolare. La pericolosità degli immigrati in situazione irregolare per la “comunità”, invece, pone l'accento sull'incremento della conflittualità urbana e della criminalità diffusa.

---

<sup>432</sup> M. J. GUIDA, J. PEDROSO, *A insustentável resposta da “crimigração” face à irregularidade dos migrantes: uma perspectiva da União Europeia*, in «REMHU – Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília», Ano XXIII, N. 45, 2015, p. 131.

## 6. Teoria della crimigrazione

Il termine crimigrazione<sup>433</sup> descrive l'unione di due aree di diritto: il diritto penale e il diritto di immigrazione. Questi diritti sono simili perché tendono a regolare la relazione esistente tra Stato e individuo e sono entrambi sistemi di esclusione e inclusione, ossia hanno la funzione di decidere quali individui devono essere considerati membri della comunità e quali non devono essere considerati come tali, chi deve essere dentro la società e chi deve esserne escluso.

La teoria della crimigrazione nacque negli Stati Uniti negli anni Ottanta, quando si registrò un aumento massiccio di immigrazione in situazione irregolare proveniente da Asia e Messico. Successivamente il governo cubano cominciò ad incoraggiare i suoi cittadini condannati a chiedere il diritto di asilo negli Stati Uniti (come l'esempio del caso Boatlif Mariel).<sup>434</sup> Allo stesso tempo, l'Inghilterra iniziò a mandare negli Stati Uniti le sue navi cariche di condannati. Infatti, nel 1838, l'economista Friedrich List, ambasciatore americano a Lipsia, rivelò che «[...] i criminali sono trasportati dall'interno di questo paese ai porti di mare, per essere imbarcati per gli Stati Uniti»<sup>435</sup>.

Nel 1855, in un dibattito al Congresso (nordamericano), un senatore denunciò che i criminali condannati e non condannati venivano portati in America a spese e per ordine dei governi di molti paesi europei<sup>436</sup>. Nel 1866, un altro senatore rese noto che in Germania, secondo la stampa di quel paese, alcuni condannati per reati gravi erano stati graziati a patto che se andassero negli Stati Uniti<sup>437</sup>. Così, spinto dalle preoccupazioni dell'elettorato, il Congresso approvò negli anni seguenti leggi un po' più severe sull'immigrazione.

---

<sup>433</sup>J. STUMPF, *The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power*, *American University Law Review* 56, n° 2, 2006, p.380; J. J. SILVA, L. A. ALVES, *Categorização, exclusão e criminalização das migrações internacionais*, in «RIDH – Bauru», vol. 5, n.1, (2017) pp. 111-126.

<sup>434</sup> GUIDA, PEDROSO, *A insustentável resposta da “crimigração” face à irregularidade dos migrantes: uma perspectiva da União Europeia*, *op. cit.*, p. 132.

<sup>435</sup> M. BARBAGLI, *Immigrazione e criminalità*, il Mulino, Bologna 1998, pp. 14-15.

<sup>436</sup> *Ibid.*, p. 15.

<sup>437</sup> *ivi.*

Nel 1875 ne fu votata una che proibiva l'ingresso a coloro che erano stati condannati per reati gravi nel paese di origine e alle donne importate per la prostituzione. Nel 1882 fu approvata un'altra legge che prevedeva che tutti gli stranieri condannati eccetto per reati politici, appena scesi nei porti americani, dovevano essere immediatamente rimandati nella nazione da cui venivano a spesa dei proprietari della nave con cui erano giunti.<sup>438</sup> Nel 1891, con una nuova legge, si ampliò la categoria degli immigrati che dovevano essere respinti, definendoli come «persone che erano state condannate per reati gravi o per altri delitti infami o per reati meno seri che implicavano depravazione morale».<sup>439</sup>

È in questa ottica che negli anni Ottanta la legge penale e la legge di immigrazione cominciarono a convergere, dando luogo a una politica pubblica di “crimigrazione”. Questa politica si caratterizza di tre aspetti negativi. Il primo aspetto consiste nel trascurare i diritti degli immigrati. Il secondo aspetto riguarda la criminalizzazione eccessiva della circolazione degli immigrati. Il terzo e ultimo aspetto concerne l'applicazione della legge penale agli immigrati in situazione irregolare.

In questo contesto affiora l'idea secondo la quale, in una situazione ideale, gli individui altamente qualificati, quindi con maggiore opportunità di lavoro, sono meno inclini alla devianza o alla criminalità. Di conseguenza, visto che gli immigrati meno qualificati (la maggioranza di coloro che provengono da paesi poveri) hanno meno accesso alle opportunità di studio e lavoro, si inferisce che questi possano essere più propensi alla criminalità.

Alla luce di questa teoria, gli immigrati in situazione irregolare sono costretti a vivere come latitanti – mai sollecitano servizi pubblici perché temono di essere scoperti ed espulsi dal paese. Si presume, quindi, che siano soggetti disposti a commettere reati di ogni genere per la propria sussistenza. È una lettura che legittima l'idea che i migranti sono più criminali degli autoctoni dei paesi di immigrazione.<sup>440</sup>

---

<sup>438</sup> *ivi.*

<sup>439</sup> *ivi.*

<sup>440</sup> V. FERRARIS, *Immigrazione e criminalità*, Carocci, Roma 2012. Il terzo capitolo di questa opera è dedicato in modo specifico all'analisi della relazione tra la criminalità e l'essere straniero/immigrato. L'autrice cerca innanzitutto di rispondere alla domanda se esista una

Ne consegue la severa osservazione di Michel Foucault: «bisogna difendere la società». <sup>441</sup>

Talvolta, al fine di disciplinare i comportamenti degli stranieri entro i confini nazionali, il diritto penale, per mezzo della criminalizzazione dell'immigrato in situazione irregolare, segue un cammino che porta alla punizione dell'individuo non per il reato commesso ma per la persona che egli è. <sup>442</sup>

Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, la teoria della crimigrazione cominciò ad essere applicata anche in Europa. Attualmente l'ingresso non autorizzato (o il soggiorno irregolare) in 17 Paesi europei è punito con la reclusione; la legge vige in paesi quali Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Romania, Svezia e Regno Unito. Mentre in altri 8 paesi quali Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Olanda, Polonia, Slovenia e Slovacchia, l'ingresso non autorizzato è punito con una multa in termini monetari. <sup>443</sup> Soltanto in Portogallo, Spagna e Malta

---

criminalità qualificabile come straniera. In altre parole, è possibile ricondurre le ragioni del coinvolgimento degli stranieri in diverse forme di reati al solo fatto di essere stranieri? La risposta – negativa – non è così scontata. È infatti diffusa in gran parte dell'opinione pubblica la convinzione che ci sia una maggior propensione al crimine da parte degli stranieri, in particolare per quanto riguarda i cosiddetti *street crimes* (Cfr. A. DAL LAGO, *Non-persona. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano 2004; la recezione di Roberto Bosisio in «Sociologia del diritto», XL/2013/3, pp. 181-183). Il primo motivo per cui non si può parlare di criminalità straniera è perché la categoria degli stranieri, ovvero di chi è residente legalmente/illegalmente in un paese e di chi può essere o meno cittadino di un dato paese, è definita dalle norme giuridiche. Le ragioni della criminalità straniera non possono essere quindi ricondotte a caratteri biologici, genetici o antropologici poiché la condizione dello straniero varia al variare delle regole e anche perché – questo è il secondo motivo – le spiegazioni che richiamano il concetto di razza si sono mostrate scientificamente inconsistenti. Dunque, la criminalità degli stranieri non può che essere letta alla luce dei medesimi approcci teorici che sono stati elaborati per spiegare i comportamenti criminali degli autoctoni.

<sup>441</sup> M. FOUCAULT, *Bisogna difendere la società*, Feltrinelli, Milano 2009.

<sup>442</sup> SILVA, ALVES, *Categorização, exclusão e criminalização das migrações internacionais*, op. cit. p. 119.

<sup>443</sup> GUIDA, PEDROSO, *A insustentável resposta da "crimigração" face à irregularidade dos migrantes: uma perspectiva da União Europeia*, op. cit. p. 139 -140 nn. 75,76 e 77. Non va confuso l'ingresso non autorizzato con il soggiorno non autorizzato. Il primo caso riguarda gli immigrati clandestini, il secondo caso, invece, gli immigrati irregolari. Molti paesi dell'Unione europea puniscono il soggiorno non autorizzato con la reclusione e/o con la multa, che può essere trasformata in reclusione o in provvedimento di espulsione immediata.



l'ingresso irregolare non è punito con reclusione e/o con multa ma è punito piuttosto con un processo di allontanamento dal territorio.<sup>444</sup>

In Italia il reato di presenza irregolare degli immigrati è stato introdotto dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, impropriamente definito, anche nel linguaggio mediatico, come reato di clandestinità.<sup>445</sup> Questa legge affida il compito di controllo degli immigrati irregolari non solo agli agenti di polizia ma anche ai cittadini. L'art. 1 comma 20 di questa legge impone ai fornitori di servizi di trasferimento monetario l'acquisizione, in aggiunta al documento d'identità, del permesso di soggiorno del richiedente servizio, con l'obbligo di conservare questi due documenti per dieci anni, e la segnalazione alla polizia entro dodici ore dello straniero che ne sia sprovvisto.

Pertanto, nell'epoca del ritorno del modello westfaliano della sovranità statale, la sovranità interna, anche se attuata dall'autorità dominante, vede delinearsi nitidamente l'importanza del coinvolgimento dei cittadini autoctoni che svolgono un ruolo fondamentale. Essi contribuiscono significativamente al controllo del territorio attraverso la denuncia della presenza dell'immigrazione irregolare, determinata dalla paura del "diverso": tanto "diverso" e segnato dal costante peso di sentirsi un problema, ridotto alla forza lavoro e alla propria apparenza corporea ritenuta anomala.<sup>446</sup>

È innegabile che uno Stato sovrano sia quello che oltre a tutelare – "*de facto*" – i propri confini, mantiene al suo interno sicurezza e ordine pubblico.<sup>447</sup> Tuttavia, dopo l'11 settembre 2001 quello che è emerso non è una semplice manifestazione, peraltro legittima della sovranità interna, ma la sua "teatralizzazione". Questo

---

<sup>444</sup> Ibid., pp. 139 -140 nn. 75,76 e 77.

<sup>445</sup> Art. 10 bis, *Testo Unico* delle norme sull'immigrazione. P. M. DELLA ROCCA, *Diritti umani e immigrazione in Italia. Come creare insicurezza attraverso le politiche della sicurezza*, «REMHU – Rev. Interdiscip. Mobil. Hum», Brasilia, Anno XVIII, n. 35, 2010, p.100.

<sup>446</sup> Cfr. G. GIULIANI, (a cura di), *Il colore della nazione*, Le Monnier Università, Mondadori Education, Milano-Firenze 2015. Si veda in modo particolare: Parte II – Governare i corpi, costruire la razza.

<sup>447</sup> Lo Stato, come organo di potere politico della classe economica dominante e artefice della totale integrazione sociale, svolge una funzione sia all'interno della società soggetta alla sua giurisdizione che all'esterno di essa. Per un'analisi generale della funzione interna ed esterna dello Stato, si veda Z. BAUMAN, *Lineamenti di una sociologia marxista*, op. cit., pp. 208-210.

risultato deriva dal terrore da parte dello Stato di scoprirsi carente, quindi inetto e inefficace, di fronte al diffuso senso di insicurezza quotidiana dei cittadini.

La teatralizzazione della sovranità è una strategia di governo che prevede di “ampliare” il panico di insicurezza dei cittadini autoctoni con la presenza degli immigrati nel territorio, attraverso discorsi pubblici, al fine di promettere la sicurezza entro la sfera pubblica del dominio politico in cambio del consenso elettorale. Oggi, in tutti i Paesi di immigrazione, il tema della sicurezza coniugato a quello dell’immigrazione è una risorsa preziosa che produce un grande attivismo mediatico e normativo.

## **7. Politiche alternative alla chiusura dei confini: considerazioni finali**

Un approccio diverso al controllo dell’immigrazione potrebbe essere quello di limitare la politica di controllo delle frontiere e concentrarsi maggiormente sul controllo degli immigrati nei posti di lavoro e sull’inasprimento delle norme e pene dei datori di lavoro che assumono i lavoratori stranieri in situazione irregolare.<sup>448</sup> Il 5 settembre 2018 l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha pubblicato un volume dal titolo molto significativo: *La tutela dei lavoratori migranti dallo sfruttamento nell’Unione europea attraverso la promozione delle ispezioni sul lavoro*.<sup>449</sup>

Il volume si basa sulle testimonianze di 250 lavoratori in 8 Stati membri dell’Ue, quali Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Regno Unito. Secondo l’Agenzia dell’Unione europea, gli Stati fanno poco per individuare gli abusi e lo sfruttamento dei lavoratori, in modo particolare nel settore dell’edilizia

---

<sup>448</sup> Ibid., p.176.

<sup>449</sup> European Union Agency for Fundamental Rights, *protecting migrant workers from exploitation in the EU: boosting workplace inspections*, Publications Office, Luxembourg, 2018. Disponibile in «fra-2018-protecting-migrant-workers-boosting-inspections\_en, allegato 1, allegato 2». Accesso 01 ott. 18. Si veda la *Dichiarazione* di Urmila Bhoola, *Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences*, al termine della visita ufficiale in Italia, effettuato dal 3 al 12 ottobre 2018. Disponibile in <http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2018/10/OHCHR-Country-visit-to-Italy-3-12-October-2018.pdf>. Accesso 20 ott. 18.

e dell'agricoltura. Mancano degli strumenti adeguati ai controlli anche nel lavoro domestico. Si sostiene che le ispezioni dovrebbero essere incentrate sui diritti dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro piuttosto che sullo *status* di immigrato.

Tuttavia, nella preparazione di questo volume l'Agenzia ha affrontato una serie di ostacoli. In primo luogo, le barriere linguistiche non permettevano agli ispettori un adeguato esame della situazione dei lavoratori, quindi l'Agenzia esorta ad una migliore formazione degli ispettori. In secondo luogo, durante i controlli i lavoratori venivano nascosti dai loro datori di lavoro, perciò l'Agenzia chiede a tutti gli Stati membri una maggiore applicazione degli strumenti sanzionatori nei confronti dei datori di lavoro che sfruttano i lavoratori.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della *Convenzione concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura* del 4 giugno 1969, è vietato agli ispettori di entrare liberamente, senza alcun preavviso, a qualsiasi ora del giorno e della notte, nei luoghi di lavoro soggetti ad ispezione, a meno che non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione o che non siano muniti di una speciale autorizzazione dell'autorità competente. Nonostante gli ispettori abbiano l'obbligo di informare della loro presenza il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti, possono anche non farlo, qualora lo ritenessero necessario, al fine di non pregiudicare l'efficacia del controllo con tale avviso.

In Italia la legge n. 125 del 24 agosto 2008 (Pacchetto sicurezza 2008) sanziona il datore di lavoro che assume uno straniero non regolarmente soggiornante. L'art. 22 comma 12 del *Testo Unico* delle norme sull'immigrazione recita: «il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno [...] ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro».<sup>450</sup>

---

<sup>450</sup> In precedenza, l'art. 22 comma 12 del *Testo Unico* delle norme sull'immigrazione integrava l'illecito come un reato di natura contravvenzionale, punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Commette un reato ben più grave chi assume o mantiene un rapporto di impiego anche con un solo lavoratore straniero non regolarmente soggiornante e ne trae un profitto ingiusto, come recita l'art 12 del *Testo Unico*:

«[...] chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero [...], favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente *Testo Unico*, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Non v'è dubbio, infatti, che dare impiego sia in sé una forma di sostegno alla condizione di permanenza irregolare sul territorio nazionale».<sup>451</sup>

Nel 1986 negli Stati Uniti è stato approvato una legge che sanziona i datori di lavoro che assumono gli stranieri in situazione irregolare ma l'applicazione delle sanzioni ai datori di lavoro non è mai andata oltre un piano puramente simbolico. Nel 2002 solo 53 datori di lavoro sono stati multati per violazione delle leggi sull'immigrazione in tutto il paese. L'importo medio dell'ammenda inflitta ai datori di lavoro, colpevoli di violare la legge del 1986 nel periodo tra agosto 2003 e maggio 2004, era di soli 9.729 dollari.<sup>452</sup>

Questo si deve, in parte, alla bassa priorità data all'applicazione della legge sul posto di lavoro. Nel 2001 solo 121 agenti di polizia sono stati assegnati a tempo pieno al controllo dell'adempimento della legge in termini di immigrazione nei posti di lavoro dell'intero paese, a fronte di 9.500 agenti distaccati sul confine. Le ore di lavoro in loco delle forze dell'ordine si sono ridotte a meno della metà tra il 1999 e il 2003.

Nel 2005 il dipartimento responsabile dell'immigrazione e della sorveglianza doganale (*Immigration and Customs Enforcement*, successore di *Immigration and Naturalization Service*) sollecitò 23 milioni di dollari per ampliare l'applicazione della legge nei luoghi di lavoro ma ricevette solo un supplemento di 5 milioni di dollari, mentre la "Pattuglia di Frontiera" ricevette 74 milioni di dollari in finanziamenti aggiuntivi per attrezzature e tecnologia per la sorveglianza.

---

<sup>451</sup>Art. 12 comma 5 del *Testo Unico*.

<sup>452</sup> Dati di contabilità generale degli Stati Uniti calcolati in base ai servizi di cittadinanza e Immigrazione degli Stati Uniti (*U.S. Citizenship and Immigration Services*), elenchi degli ordini finali delle sanzioni dei datori di lavoro, agosto 2003, febbraio 2004, maggio 2004.

Un secondo approccio al controllo dell'immigrazione – oltre l'obbligo dei datori di lavoro domestici di conformarsi alle leggi sull'immigrazione<sup>453</sup> – potrebbe essere quello dell'aumento sostanziale dei visti di residenza permanente negli Stati Uniti (*green card*) e nello spazio Schengen. Questo approccio potrebbe scatenare una resistenza politica molto più forte di un programma di reclutamento temporaneo ma potrebbe anche produrre risultati migliori a lungo termine, sia per i lavoratori stranieri sia per gli Stati Uniti e l'Europa, considerando l'invecchiamento demografico, il calo della natalità e il fabbisogno di manodopera in servizi come: addetti alle pulizie domestiche, assistenza agli anziani, assistenza all'infanzia, giardinaggio, piccoli lavori di costruzione e altri servizi simili.<sup>454</sup>

Un terzo e ultimo approccio al controllo dell'immigrazione sarebbe quello di creare alternative all'emigrazione stimolando differenti modalità di sviluppo che creano posti di lavoro nelle principali aree di partenza dei migranti. Fino ad ora, tuttavia, né gli Stati Uniti né il governo messicano hanno mostrato alcun reale interesse per l'approccio di “co-sviluppo” come strategia per il controllo dell'immigrazione.

Questo si deve – afferma Cornelius – al fatto che «l'approccio di co-sviluppo è di lungo termine, la scadenza per ottenere risultati potrebbe richiedere molto tempo, probabilmente almeno 10 o 15 anni».<sup>455</sup> Per gli Stati Uniti, così come per l'Europa,

---

<sup>453</sup> L'economia nordamericana del XXI secolo rivela un appetito insaziabile per il lavoro immigrato – in gran parte per la migrazione a bassa qualificazione – che non è soddisfatto dalle leggi e dalle politiche esistenti. Così, per “convenienza”, i datori di lavoro domestici non si preoccupano di conformarsi alle leggi sull'immigrazione – anche se stanno fornendo una grande porzione della forza lavoro occupata dai migranti in situazione irregolare: addetti alle pulizie domestiche, assistenza agli anziani, giardinaggio, piccoli lavori di costruzione e via dicendo. Lo sforzo governativo per reprimere questa forma generalizzata di reclutamento di lavoro immigrato irregolare è marginale. Va tenuto presente che la disposizione della legge del 1986, che prevede sanzioni per il reclutamento deliberato di immigrati illegali, non contiene alcun requisito per il quale i datori di lavoro debbano verificare l'autenticità dei documenti presentati dai candidati per l'impiego.

<sup>454</sup> Sebbene il cittadino americano possa comunque manifestare contro l'immigrazione su larga scala (o almeno contro quell'immigrazione che viene dal Messico e da altri paesi considerati “indesiderabili” perché aumenta la diversità culturale o gli oneri fiscali), questi riconosce allo stesso tempo la realtà del mercato e il ruolo economico dell'immigrazione.

<sup>455</sup> CORNELIUS, *Controlar a imigração “indesejada”*: lições dos Estados Unidos, 1993-2004, op. cit. p. 183. La scadenza per ottenere risultati con l'approccio di co-sviluppo va oltre a un mandato presidenziale.

un rafforzamento delle frontiere oppressive e altamente visibili è utile per convincere l'opinione pubblica in generale che i politici non hanno perso il controllo sull'immigrazione.<sup>456</sup> Misure simili garantiscono voti indipendentemente dai loro risultati effettivi.

---

<sup>456</sup> Cfr. M. I. BAGANHA, *Política de imigração: a regulação dos fluxos*, in *Revista Critica de Ciências Sociais*, 73, Dezembro 2005, pp. 42-43.

## Capitolo 6

### Immigrazione e invecchiamento della popolazione

«Più i paesi sono ricchi in termini di benessere generale [...], meno fanno figli, e più avranno bisogno di manodopera straniera che svolga i lavori che non intendono più fare, anzi i lavori *tout court* (almeno fino a quando non ci penseranno i robot e l'intelligenza artificiale a sostituirli). All'inverso, più basso è il livello di sviluppo umano, più alti sono i tassi di fertilità [...].»

Stefano Allievi, 2018b, 10

Entriamo in materia con l'idea avanzata da Michael Hurd, in un suo articolo del 1999, secondo la quale «è in atto in Italia, come nella maggior parte delle economie sviluppate, un processo di invecchiamento della popolazione: con il passar del tempo l'età media si è innalzata ed è cresciuta la percentuale di popolazione al di sopra dell'età della pensione». <sup>457</sup> Nei prossimi anni, come sostiene lo stesso Hurd, questo fenomeno è destinato ad avere conseguenze rilevanti sulla società, sulla famiglia e sugli individui in generale. Ciò ha sollevato negli ultimi anni il dibattito sulla relazione fra immigrazione e welfare ma le posizioni sono spesso discordanti.

Da un lato, c'è chi indica come irrinunciabile per gli equilibri del sistema pensionistico l'apertura dei confini per i lavoratori immigrati, almeno quelli qualificati, e chi sostiene in aggiunta che l'immigrazione – piuttosto indispensabile – consente introiti netti sufficienti per pagare il vitalizio a un numero considerevole di pensioni. Il tutto viene affiancato da bilanci economici che stimano un saldo

---

<sup>457</sup> M. D. HURD, *L'invecchiamento della popolazione. Conseguenze per l'individuo, la famiglia, la società*, «Biblioteca della libertà», XXXIV, n. 151 (1999), p.3. Questo articolo è una rielaborazione dell'intervento di Michael D. Hurd tenuta nell'aula Magna dell'Università di Torino il 12 ottobre 1998, in occasione della XV Conferenza "Fulvio Guerrini" organizzata dal Centro di Ricerca e Documentazione "Luigi Einaudi". Sull'argomento si veda anche G. MORRA, *Europa invertebrata. Un'identità certa per la civiltà di domani*, Edizioni Aires, Milano 2006, p.95; L. ZANFRINI, *Lavoro*, in FONDAZIONE ISMU, «Ventitreesimo Rapporto sulle migrazioni 2017», FrancoAngeli, Milano 2018, pp. 109-125.

largamente attivo,<sup>458</sup> tra i versamenti fiscali/contributivi della componente straniera e il costo globale delle prestazioni che essa riceve per sanità, scuola, servizi sociali e così via.

Dall'altro lato, ci sono approcci meno ottimisti che sottolineano come i nuovi contribuenti, che servirebbero agli equilibri del sistema pensionistico, si potrebbero trovare all'interno del paese senza ricorrere necessariamente ai flussi migratori: a) neutralizzando le conseguenze sfavorevoli di forza lavoro, che diminuisce e invecchia progressivamente, attraverso una maggiore quantità di tecnologie orientate al lavoro che accrescono l'efficienza dei lavoratori<sup>459</sup>; b) allungando l'età pensionistica<sup>460</sup> ovvero lavorativa; c) migliorando l'ambiente sociale e del lavoro; d) mettendo in pratica le politiche sociali più favorevoli alla riproduttività: la creazione di posti di lavoro, una rete di assistenza adeguata e una serie articolata di misure che garantiscano sicurezza alle famiglie.

Con riferimento poi all'attivo del bilancio entrate/uscite, c'è chi fa presente che in un sistema pensionistico sempre più di tipo contributivo vi è una profonda differenza tra considerare i contributi annualmente versati dai giovani stranieri come se fossero un'entrata "in conto ricavo" e non, viceversa, un semplice "anticipo di cassa" che verrà reclamato, con i dovuti interessi, all'atto dell'accesso alla pensione. Secondo questa visione, i consistenti versamenti incassati dagli enti previdenziali (quasi 10 milioni annui), usati per erogare le pensioni alla vasta platea degli attuali beneficiari (oggi quasi del tutto italiani), si configurano come un prestito.

Il presente capitolo si inserisce nel primo filone. Cercheremo di illustrare come le decisioni politiche dei tradizionali paesi di immigrazione sono influenzate da "forze interne" che premono per l'apertura, almeno parziale, dei confini. Tali forze interne possono essere ricondotte a cinque aspetti: (1) la convenienza economica; (2) il "vicolo liberale" dei sistemi democratici occidentali e l'azione umanitaria; (3) la

---

<sup>458</sup> Si veda il secondo capitolo di questa tesi. R. ROWTHORN, *The fiscal impact of immigration on the advanced economics* in «Oxford Review of Economic Policy», Vol. 24, n. 3, 2008, pp.560-580.

<sup>459</sup> Cfr. G. SALVINI, *La longevità come risorsa*, in «La civiltà cattolica», IV 2008, pp.492-495.

<sup>460</sup> Nel corso di uno studio condotto negli Stati Uniti sono stati interrogati molti lavoratori anziani. Essi hanno riferito che i datori di lavoro operano discriminazioni contro i lavoratori più anziani a favore di quelli più giovani. HURD, *L'invecchiamento della popolazione*, op. cit., p.8.



pressione della “lobby pro immigrati” formata da sindacati, organizzazioni religiose, associativismo volontario e esperti: una coalizione informale ma decisamente attiva nella tutela degli interessi della parte più emarginata della popolazione immigrata, in modo particolare nella richiesta di provvedimenti di sanatorie; (4) i costi economici di politiche repressive più efficienti; (5) le difficoltà organizzative del trattenimento e dell’espulsione degli immigrati indesiderati.

La questione dell’invecchiamento demografico e il fabbisogno di manodopera rientra nel primo aspetto, ossia la convenienza economica. In questo capitolo la nostra attenzione sarà dunque rivolta all’analisi degli aspetti economici e sociali connessi con la questione dell’invecchiamento della popolazione in Europa, in modo particolare in Italia.

In tutti i paesi membri dell’Unione europea non esiste in nessun paese una crescita naturale della popolazione. «Dal 2000 al 2015, le morti hanno superato le nascite nella maggior parte delle province di Germania, Svezia, Grecia, Portogallo e Italia».<sup>461</sup> Una società con più morti che nati, con un progresso immenso, ripiegata sulla propria sopravvivenza garantita dal benessere e meno disposta a fare figli, è una società incline a vedere il futuro come qualcosa di minaccioso, più che promettente. Per questo l’attuazione della politica dell’“immigrazione zero”, a mio modesto avviso, appare insostenibile.

## **1. Dati sull’invecchiamento demografico in Europa**

L’invecchiamento riguarda tutte le regioni e tutti i paesi ma la sua progressione è più rapida nei paesi del Nord globale. Tuttavia, negli ultimi anni il fenomeno sta interessando anche alcuni paesi del Sud globale. Oggi infatti tra i 15 paesi che hanno oltre 10 milioni di anziani, 7 sono paesi del Sud globale.

Una longevità sempre in aumento è certamente uno dei grandi successi dell’umanità. L’aspettativa alla nascita è aumentata in modo sostanziale in tutto il mondo. Tra il 2010 e il 2015 l’aspettativa alla nascita era di 78 anni nei paesi del

---

<sup>461</sup> FRANCO, *L’assedio*, op. cit., p.116.

Nord globale e 68 anni nel Sud globale. Si calcola che entro il 2050 i neonati avranno un'aspettativa di vita di 83 anni nei paesi del Nord e 74 nei paesi del Sud. La speranza di vita alla nascita è attualmente di oltre 80 anni in 33 paesi. I paesi che avevano raggiunto questo obiettivo cinque anni fa erano solo 19.<sup>462</sup>

Nel 1950 c'erano soltanto 205 milioni di sessantenni<sup>463</sup> al mondo, nel 2012 sono arrivati quasi a 810 milioni, fra qualche anno saranno un miliardo e nel 2050 probabilmente il doppio. Il numero dei centenari passerà su scala mondiale dai 316.000 nel 2011 a 3,2 milioni nel 2050. Nel 2012 la percentuale di ultrasessantenni era del 6% in Africa, del 10% in America Latina e nei Caraibi, dell'11% in Asia, del 15% in Oceania, del 19% in America del Nord e del 22% in Europa. Nel 2050 i sessantenni dovrebbero aumentare dappertutto, arrivando al 10% in Africa e al 34% in Europa.<sup>464</sup>

Fino a che punto questi dati sono affidabili? I dati raccolti oggi dall'Istat o dall'Eurostat non sono forse soggetti a modificarsi fra qualche anno visti i rapidi mutamenti sociali, culturali ed economici? Una proiezione statistica è soltanto un'ombra della realtà, quindi potrebbe non corrispondere effettivamente alla realtà. Questo rende fragile qualsiasi previsione basata su proiezioni statistiche di lungo periodo. Secondo il più noto demografo italiano Bacci «le proiezioni demografiche sono più attendibili di altre previsioni di natura economica o sociale ma devono essere utilizzate con cautela».<sup>465</sup>

In Europa l'invecchiamento demografico – sebbene con un andamento diseguale all'interno dei paesi e tra i vari paesi membri dell'UE – è una realtà

---

<sup>462</sup> G. SALVINI, *Invecchiare nel ventunesimo secolo*, in «La Civiltà cattolica», II, 2015, p.56. Il titolo di questo articolo è lo stesso del *Rapporto* pubblicato nel 2012 dal Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFP) di New York, in collaborazione con l'*HelpAge International* di Londra, e altri 33 organismi che si occupano di problematiche analoghe.

<sup>463</sup> Il rapporto citato nella nota precedente considera anziane le persone con più di 60 anni, mentre oggi quasi tutte le pubblicazioni demografiche hanno alzato il livello a 65 anni, se non oltre. Il fenomeno è sostanzialmente dovuto all'allungamento della longevità e alla diminuzione del tasso di fertilità. La letteratura scientifica chiama «giovani vecchi» i soggetti compresi fra i 65 e i 75 anni. I «vecchi» sono quelli tra i 75 e gli 85 anni. Gli over 85 sono i «grandi vecchi» che costituiranno negli anni futuri la percentuale in maggiore espansione.

<sup>464</sup> SALVINI, *Invecchiare nel ventunesimo secolo*, op.cit., p.57.

<sup>465</sup> M. L. BACCI, *L'Europa ha bisogno di un'immigrazione di massa?* «Il Mulino», LXV, n. 488, 6/2016 pp.922-923.

comprovata e in corso da decenni.<sup>466</sup> L'età media è la più alta del mondo e l'aspettativa di vita è aumentata di cinque anni dal 1980, superando i 76 anni sia per le donne che per gli uomini. Martina Ronchetto e Flavio Ronchetto sostengono che «al 1° gennaio 2010, le persone di 65 anni e oltre erano 87 milioni, corrispondenti al 17,4% della popolazione complessiva (501 milioni)». <sup>467</sup> Comparando questi dati con quelli registrati al 1° gennaio 1985 si rileva un aumento della componente anziana rapportata al totale della popolazione di 4,6 punti percentuali (dal 12,8% al 17,4%).

Secondo le proiezioni demografiche dell'Eurostat del 2014, nel 2030 oltre un quarto della popolazione europea avrà 65 anni e più su una popolazione totale di circa 518 milioni, poco più numerosa di quella del 2013 (507 milioni).<sup>468</sup> Malgrado l'ingresso nell'Unione Europea di alcuni paesi dell'Est (come la Bulgaria, la Croazia, la Slovacchia, la Slovenia, la Romania, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria), i paesi con una struttura della popolazione più giovane rispetto ai paesi fondatori dell'Unione europea (come l'Italia, la Francia, la Germania) non sono riusciti a frenare il processo dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione. Entro il 2060 quasi un terzo (27,6%) degli europei avrà 65 anni e più su una popolazione totale di 570 milioni e vi saranno meno persone in età lavorativa (la quota della popolazione tra i 15 e i 64 anni di età scenderà dal 67% al 56%<sup>469</sup>).

Il processo di invecchiamento demografico che coinvolge l'Unione europea non è omogeneo, sia come intensità sia come stadio raggiunto.<sup>470</sup> Nel 2013 l'indice di invecchiamento medio europeo era di 18,2%, vale a dire una persona ogni cinque aveva l'età pari a 65 anni e più. La percentuale della popolazione con 65 anni e più aveva raggiunto il suo massimo livello in Italia (21,2%), seguita dalla Germania

---

<sup>466</sup> M. RONCHETTO, F. RONCHETTO, *Invecchiare bene nel XXI secolo: strategie politiche, sociali e individuali*, in «Recenti Progressi in Medicina», n. 106, 2015, p.508.

<sup>467</sup> Ibid., p.508.

<sup>468</sup> Nei prossimi decenni anche per le popolazioni di altre regioni del mondo, inclusa l'Africa che oggi è il continente più abitato dai giovani, aumenterà il tasso di invecchiamento demografico: se nel 2017 gli over 60 erano soltanto il 5%, nel 2050 invece aumenteranno del 9%. A. RICCI, *Migrazioni, demografia e sviluppo: i dati che smentiscono la narrazione ingannevole*, in «Dossier Statistico. Immigrazione 2017», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma 2017, p. 23.

<sup>469</sup> RONCHETTO, RONCHETTO, *Invecchiare bene nel XXI secolo*, op. cit., p.508.

<sup>470</sup> G. CAPACCI, F. RINESI, *L'invecchiamento demografico in Italia e nell'Europa del futuro*, in «Annali del dipartimento di metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza 2014», Sapienza - Università di Roma, Pàtron Editore, Bologna 2015, p.79.

(20,7%). Allo stesso tempo Irlanda (12,2%), Slovacchia (13,1%) e Cipro (13,2) erano i paesi europei con minor grado di invecchiamento.

Oggi a livello europeo l'Italia continua ad essere un paese in cui l'invecchiamento della popolazione è ad uno stadio avanzato. Secondo il rapporto Istat del 6 marzo 2017, la quota delle persone con più di 65 anni è aumentata tra il 2007 e il 2017 dal 20,1% al 22,3% e nel 2050 questa quota rappresenterà il 31,5%. Mentre la quota delle persone con più di 90 anni è aumentata dallo 0,8% all'1,2%, come illustra la tabella 7.

**Tabella 6** – Popolazione anziana, 1° gennaio 2007

<b>ITALIA</b>		
<b>Anno: 2007</b>	<b>Uomini e donne</b>	<b>Anno: 2017</b>
11,7 milioni 20,7% della popolazione	65 anni e più	13,5 milioni 22,3% della popolazione
466.7000 0,8% della popolazione	90 anni e più	727.000 1,2% della popolazione
10.38,386 0,02% della popolazione	Ultracentenari	17.000 0,03% della popolazione

Fonte: Istat, 6 marzo 2017.

Secondo il rapporto Istat 2017, il processo di invecchiamento demografico in Italia non è omogeneo all'interno del territorio nazionale. La quota della popolazione over 65 anni è più contenuta nelle province del Mezzogiorno che nel resto del paese. Nel Nord il quadro è assai eterogeneo dato che coesistono regioni (come Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige) dove la quota di over 65 è piuttosto contenuta e regioni (come Liguria, Piemonte, Toscana, ed Emilia-Romagna) dove il processo di invecchiamento demografico è particolarmente accentuato. Dal 2002 al 2017 la popolazione italiana della classe 90-94enni sul totale degli over90 è scesa dall'83% all'80%, allo stesso tempo il peso degli over95 è aumentato dal 17% al 20%.

L'Italia è il Paese europeo in cui si vive più a lungo: gli abitanti centenari sono circa 17.000 – erano solo 51 nel 1922 e si stima che saranno 157.000 tra 30 anni.<sup>471</sup> Tra le dieci città europee più longeve, sette sono italiane. Nel paragrafo successivo cercheremo di capire per quale motivo l'invecchiamento demografico della popolazione italiana è in costante aumento mentre la crescita della stessa popolazione converge verso lo zero.

## **2. Le cause del processo di invecchiamento e diminuzione della popolazione**

L'Italia ha il primato a livello europeo di essere il paese più anziano e con il tasso di natalità più bassa.<sup>472</sup> Nel 2016 sono nati 474.000 bambini, circa 12 mila in meno rispetto all'anno precedente che già aveva segnato il livello minimo nella storia italiana (una diminuzione di 2,4% su scala nazionale). Secondo il rapporto Istat del 6 marzo 2017, la popolazione totale italiana è approssimativamente di 60.579.000 persone, 86.000 in meno rispetto al 2016.<sup>473</sup>

L'aumento dell'invecchiamento demografico della popolazione di molti paesi del Nord globale si deve a molti fattori profondamente connessi. Inanzitutto l'invecchiamento è un trionfo dello sviluppo. Come già ricordato, la longevità è uno dei grandi successi dell'umanità. Si vive più a lungo grazie a migliore alimentazione, igiene, progresso nel campo della medicina, cura medica, istruzione e benessere economico.<sup>474</sup> In altre parole, la longevità è il risultato della combinazione di molti fattori, tra i quali i trattamenti medico-ospedalieri, l'istruzione, la qualità dei servizi di prevenzione, gli stili di vita in termini nutrizionali, le condizioni abitative e le politiche di contrazione di fattori a rischio, come il consumo di tabacco.

---

<sup>471</sup> F. OCCHETTA, *Gli anziani e le politiche sociali*, in «La Civiltà Cattolica» I, 2018, p.466.

<sup>472</sup> In Europa, la Svezia supera l'Italia per la longevità degli uomini mentre la Francia e la Spagna per la longevità delle donne (l'Italia è al terzo posto). SALVINI, *Invecchiare nel ventunesimo secolo*, op.cit., p.54.

<sup>473</sup> Va tenuto conto, poi, che anche le mamme straniere in Italia, che prima compensavano in parte il deficit delle nascite, si sono ora adeguate allo stile di vita delle italiane e hanno meno figli. G. SALVINI, *L'Italia diventa più anziana*, in «La Civiltà Cattolica», II, 2017, p.400.

<sup>474</sup> SALVINI, *Invecchiare nel ventunesimo secolo*, op.cit., p.56; V. PAGLIA, *Il crollo del noi*, Laterza, Bari-Roma 2017, p. 101.

Tra questi fattori due sono quelli principali: il progresso nel campo della medicina e il benessere economico. Lo sviluppo di nuovi strumenti biotecnologici nel campo della medicina ha permesso alla popolazione di potenziare la vita, di ridurre i rischi di morte e di eliminare tutto ciò che impedisce a livello biologico il prolungamento della vita dell'individuo. Non per caso nel 2016 in Italia sono deceduti 608mila individui in meno rispetto al 2015 (-6%). Nel 2001 l'aspettativa di vita residua di un cittadino italiano ottantacinquenne era pari a 5,4 anni per gli uomini e a 6 anni per le donne. Nel 2016, invece, l'aspettativa di vita è aumentata a 6,5 anni per gli uomini e a 7,2 anni per le donne. Nel 2013 la speranza di vita era di 79,6 anni per gli uomini e di 84,4 anni per le donne, con indice di vecchiaia<sup>475</sup> di 151,4 anni.

La tabella 8 mostra che fra i paesi membri dell'Unione europea (UE28) soltanto la Germania aveva un indice di vecchiaia molto alto, pari a 158,0<sup>476</sup>. Nella stessa tabella 8 troviamo il numero di anni che in media un cittadino di uno dei paesi membri dell'Unione europea (compreso Regno Unito) può sperare di vivere oltre i 65 anni. La tabella 9 invece mostra che in Italia la speranza di vita era di 66 anni nel 1950 e 77,5 anni nel 1995. Grazie ai progressi della medicina, si prevede che la speranza di vita arriverà a 82,3 anni nel 2030 e a 83,5 anni nel 2050.<sup>477</sup> Questo significa che nell'arco dei 100 anni compresi tra il 1950 e il 2050 la vita media sarà cresciuta circa del 27%.

Un altro aspetto fondamentale che favorisce la longevità è il contesto familiare. Nei cinque luoghi al mondo in cui si vive più a lungo – Icaria in Grecia, Okinawa in Giappone, Loma Linda in California, Nicoya in Costa Rica e l'Ogliastra in Sardegna (Italia) – «i segreti della longevità sono legati al tipo di dieta, all'attività fisica, al contesto familiare e alla qualità delle relazioni sociali».<sup>478</sup>

---

<sup>475</sup> Il rapporto percentuale tra l'ammontare della popolazione anziana di 65 anni e oltre e la popolazione di età inferiore a 15 anni ogni 100 giovani.

<sup>476</sup> L'indice di vecchiaia è il rapporto percentuale fra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione di età 0-14 anni. In altre parole, l'indice di vecchiaia misura il numero di anziani presenti in una popolazione ogni 100 giovani, permettendo di valutare il livello d'invecchiamento degli abitanti di un determinato territorio. I valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di anziani rispetto ai giovani.

<sup>477</sup> HURD, *L'invecchiamento della popolazione*, op. cit., p.4.

<sup>478</sup> OCCHETTA, *Gli anziani e le politiche sociali*, op. cit. p.467.

**Tabella 7** – Speranza di vita e indice di vecchiaia in alcuni Paesi dell’UE28, nel 2013.

<b>Speranza di vita (2013)</b>			
	Uomini	Donne	Indice di vecchiaia
UE28	77,5	83,1	116,6
Francia	78,7	85,4	96,7
Germania	78,6	83,3	158,0
Italia	79,6	84,4	151,4
Regno Unito	79,1	82,8	97,7
Spagna	79,5	88,5	115,8

Fonte: Ronchetto e Ronchetto, *Invecchiare bene nel XXI secolo*, op. cit., p.508.

**Tabella 8** – Speranza di vita (in anni)

<b>Paesi</b>	<b>1950</b>	<b>1995</b>	<b>2030</b>	<b>2050</b>
Giappone	63,9	79,5	82,6	83,8
Stati Uniti	69,0	76,0	80,6	81,7
Italia	66,0	77,5	82,3	83,5

Fonte: Hurd, *L’invecchiamento della popolazione*, op. cit., p.4.

Le famiglie coese e aperte regolano gli anni di vita dei loro membri più anziani, mentre la mancanza di rete relazionale spinge l’anziano nel tunnel della solitudine.<sup>479</sup> Francesco Occhetta riallacciandosi al presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatrics afferma: «uccide di più la solitudine dell’obesità».<sup>480</sup> Secondo GianPaolo Salvini «in Italia si verifica un suicidio ogni due ore, 4.000 persone ogni anno si tolgono la vita. Un terzo di esse ha più di 65 anni».<sup>481</sup> Secondo la classificazione dell’ISTAT, i motivi dei suicidi più frequenti, oltre alla solitudine, sono legati alla salute, ai problemi economici, ai problemi affettivi.

<sup>479</sup> Cfr. P. KRAJEWSKI, *Gli anziani nella famiglia*, in «RTM» 175 (2012), pp.431-442.

<sup>480</sup> OCCHETTA, *Gli anziani e le politiche sociali*, op. cit., p.468.

<sup>481</sup> SALVINI, *Invecchiare nel ventunesimo secolo*, op.cit., p.61.

L'ultima ragione della longevità concerne la pratica della vita spirituale. Varie ricerche nel campo medico dimostrano che le popolazioni longeve gestiscono lo *stress* dedicando «qualche momento alla meditazione e al silenzio, con l'obiettivo di riappropriarsi della percezione del proprio corpo e dell'unitarietà di questo con la mente e con il proprio vissuto». <sup>482</sup> La vita spirituale è uno dei segreti che aiutano a invecchiare bene: il 98% degli ultracentenari delle aree in cui si vive più a lungo sono persone che pregano e meditano.

Abbiamo spiegato fin qui le ragioni dell'invecchiamento demografico della popolazione italiana. Ma non abbiamo chiarito perché l'andamento della stessa popolazione converge verso lo zero. Nei paesi del Nord globale il calo di natalità è un dato di fatto. Le cause sono di tipo economico e culturale. Dal punto di vista economico mancano le risorse che diano sicurezza ai giovani che vogliono trovare un lavoro, formarsi una famiglia e avere dei figli, <sup>483</sup> la creazione di posti di lavoro, una rete di assistenza adeguata e una serie articolata di misure che diano sicurezza alle famiglie <sup>484</sup>. Dal punto di vista culturale invece è aumentata la percezione della procreazione come impedimento all'esercizio della nostra piena libertà <sup>485</sup>.

In Italia la diminuzione delle nascite – secondo Letizia Mencarini e Daniel Vignoli – non si deve solo per il calo della fecondità <sup>486</sup> ma anche dalla riduzione del numero delle potenziali mamme. <sup>487</sup> Nel 2017 l'età media per il parto è salita a 31,8 anni. Ciò significa che le donne italiane fanno il primo figlio in ritardo, mediamente

---

<sup>482</sup> OCCHETTA, *Gli anziani e le politiche sociali*, op. cit. p.468.

<sup>483</sup> La riduzione della crescita demografica derivante dalla minore fecondità, per certi aspetti, non è del tutto negativa: «se la gente avrà meno figli potrà loro riservare maggiori attenzioni individuali, garantendogli quando sono piccoli un ambiente migliore e migliori opportunità nel campo dell'istruzione – ne deriverebbero lavoratori migliori e forse cittadini migliori». HURD, *L'invecchiamento della popolazione*, op. cit., p.13; SALVINI, *Invecchiare nel ventunesimo secolo*, op. cit., p.54.

<sup>484</sup> La decisione di avere figli è una decisione libera, appartiene alla vita intima delle persone: nessuna legge può obbligarle. Ma qualcosa è pur possibile fare: assegni famigliari più cospicui, riduzioni fiscali per le famiglie numerose, scuole per l'infanzia, doposcuola per i giovani, vacanze stive e tanti altri servizi.

<sup>485</sup> MAGATTI, *Cambio di paradigma*, op. cit., p. 38.

<sup>486</sup> Per fecondità si intende il numero medio di figli per donna in età fertile: 14-50 anni.

<sup>487</sup> L. MENCARINI e D. VIGNOLI, *Genitori cercasi. L'Italia nella trappola demografica*, Egea, Milano 2018; ID. *Sempre meno mamme sempre meno bambini*, articolo disponibile in <http://www.ingenere.it/articoli/sempre-meno-mamme-sempre-meno-bambini>, accesso 03 luglio 2019.



quasi a 32 anni, mentre gli uomini si affacciano alla paternità intorno ai 35 anni. Di conseguenza non si va oltre ad avere il primo figlio perché sorgono le complicazioni legate all'età.

In uno studio del Ministero della salute prodotto dal *Tavolo consultivo in materia di tutela e conoscenza della fertilità e prevenzione delle cause di infertilità*, istituito con decreto del Ministro della salute dell'8 agosto 2014 e integrato con decreto del Ministro della salute del 24 settembre 2014, si sostiene che molti giovani dimostrano una fiducia eccessiva sulle possibilità di compensare questo ritardo efficacemente con la riproduzione Assistita.<sup>488</sup>

### **3. Alcuni effetti dell'invecchiamento demografico**

Nei paragrafi precedenti abbiamo sostenuto che l'aumento della longevità nei paesi del Nord globale si è accompagnato a un generale declino della fecondità. In questa sede cercheremo di capire se uno sviluppo equilibrato sia compatibile con una popolazione in declino e in progressivo invecchiamento, come quella europea nei prossimi decenni. Come già ricordato, l'invecchiamento è il risultato dell'incremento del benessere. Ma parlare di invecchiamento significa parlare di aumento dell'aspettativa di vita. Dal punto di vista politico implica parlare dell'aumento della spesa sociale, in modo particolare quella pensionistica e sanitaria, pagata però con la tassazione di lavoratori attivi che diminuisce.

Se dividiamo il numero di persone in età pensionabile (fissata a 65 anni), per il numero degli abitanti in età lavorativa, possiamo dedurre quanti pensionati mantiene un lavoratore italiano attraverso i contributi. Nel 1995 negli Stati Uniti per ogni pensionato c'erano 5 persone in età lavorativa che pagavano le tasse con cui mantenerlo, mentre in Italia vi erano solo 1,6. Di conseguenza l'onere fiscale per il

---

<sup>488</sup> MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA, *Contributo del "tavolo consultivo in materia di tutela e conoscenza della fertilità e prevenzione delle cause di infertilità"*. Per il piano nazionale per la fertilità, agosto 2014, p.40. disponibile in <https://www.agite.eu/images/PDF/TavoloConsulFertil.pdf>. Accesso 04 luglio 2019.

finanziamento del sistema pensionistico e di quello sanitario era in Italia molto più pesante che negli Stati Uniti.<sup>489</sup>

A partire da questa considerazione è facilmente intuibile che nei prossimi anni la spesa pubblica legata all'età per la protezione sociale sarà molto alta: ci saranno meno persone in età lavorativa. Di conseguenza, il pagamento delle pensioni e l'assistenza sanitaria degli anziani comporteranno un elevatissimo peso fiscale sui lavoratori.

Nel 2030 la spesa prevista per il sistema pensionistico pubblico sarà pari al 20,3% in Italia, al 6,6% negli Stati Uniti e al 13,4% in Giappone.<sup>490</sup> Dal 2010 al 2060 la spesa pubblica legata all'età per la protezione sociale in Europa crescerà di 4 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL).<sup>491</sup> Nella media UE28 la quota destinata alla protezione sociale era il 29% del PIL nel 2012, l'Italia con il 29,7% si collocava al settimo posto tra i Paesi membri dell'Unione europea. Fra qualche anno molti paesi europei saranno costretti all'indebitamento per rispondere alla domanda di cura posta dall'invecchiamento. Già oggi i paesi europei affetti da un debito pubblico maggiore sono quelli con un profilo democratico più invecchiato.<sup>492</sup>

Per evitare questo scenario allarmante molti paesi del Nord globale, consapevoli che le conseguenze sfavorevoli di forza lavoro che diminuisce e invecchia progressivamente non possono essere neutralizzate solo da una maggiore quantità di tecnologie orientate al lavoro che accrescono l'efficienza dei lavoratori, dall'estensione dell'età pensionistica, dal miglioramento dell'ambiente sociale e del lavoro e dalle politiche sociali più favorevoli alla riproducibilità, non chiudono i loro

---

<sup>489</sup> HURD, *L'invecchiamento della popolazione*, op.cit., p.6.

<sup>490</sup> In Italia nel 2030 il peso complessivo del sistema pensionistico pubblico e di quello sanitario sarà pari al 29,2% del PIL (Ibid., pp.11-12). Se l'invecchiamento della popolazione comporta problemi, ci sono anche i vantaggi di una vita più lunga e più sana. La riduzione della crescita demografica derivante dalla minore fecondità rende più difficile il finanziamento del sistema pensionistico pubblico ma riduce anche la pressione sulle risorse mondiali.

<sup>491</sup> European Commission, *White paper. An Agenda for adequate, safe and sustainable pensions*, Brussel, COM (2012) 55, 16/02/2012. <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/EN/1-2012-55-EN-F1-1.Pdf>. Accesso 1 mag. 18.

<sup>492</sup> Allo stesso tempo, i giovani (sempre più in diminuzione) saranno costretti a portare sulle loro spalle gli effetti demografici della precedente generazione. MAGATTI, *Cambio di paradigma*, op.cit., p.39.

confini a tutti gli immigrati indistintamente ma solo a coloro che provenendo da certe aree geografiche hanno un disperato bisogno di aiuto e risultano meno qualificati.<sup>493</sup>

### 3.1 L'attrazione del capitale umano

La tendenza degli Stati più industrializzati di reclutare le persone altamente qualificate dai paesi in via di sviluppo ha avuto inizio negli Stati Uniti nei primi anni dopo la seconda guerra mondiale. È stato un periodo caratterizzato da due fenomeni: da un lato, l'impetuoso sviluppo negli Stati Uniti della scienza e della tecnologia, dall'altro lato le condizioni di lavoro fortemente penalizzanti in Europa.<sup>494</sup> Gli Stati Uniti divengono in questo modo polo di attrazione di élite scientifica e tecnica europea. Così tra 1946 e il 1965 ben 372.204 professionisti, scienziati e tecnici immigrarono negli Stati Uniti.<sup>495</sup> Ad incoraggiare lo spostamento internazionale di persone ad alta qualificazione negli Stati Uniti fu propriamente la politica dell'Amministrazione statunitense di quel periodo.

Dal 1959 al 1965 più di 2.700 medici cubani giunsero negli Stati Uniti con numerose agevolazioni, in particolare agevolazioni di corsi di lingua inglese, di aggiornamento professionale e di preparazione all'Esame di Ammissione alla professione medica con una durata di dodici settimane retribuite di 600 US\$. Nel 1965 gli USA modificarono la legge sull'immigrazione (*Immigration and Nationality Act*): chi era entrato negli Stati Uniti con un visto temporaneo e in possesso almeno

---

<sup>493</sup> Oggi non vi è un consenso tra gli studiosi del fenomeno migratorio sulle qualifiche che possono essere effettivamente comprese nella categoria «qualificato». Spesso una persona definita come lavoratore qualificato nel suo paese d'origine non è considerata tale in terra di immigrazione. Fabio Baggio parla di *brain Waste* per indicare la dequalificazione di cui sono oggetto molti migranti qualificati, i quali nella società di destinazione realizzano lavori che non rispondono alle loro abilità e competenze (BAGGIO, *Brain drain, brain gain e brain circulation*, op. cit., p.46). La dequalificazione dei lavoratori comporta un evidente svantaggio per i migranti e un altrettanto evidente beneficio per i datori di lavoro, che possono contare invece su persone altamente qualificate sottopagate. Talvolta il problema è costituito dalla mancanza di accordi bilaterali tra il paese d'origine e il paese di destinazione per il riconoscimento dei titoli e delle competenze acquisite in patria. Talvolta dipende dal bisogno di guadagnarsi da vivere in un settore più remunerativo a breve termine.

<sup>494</sup> Cfr. M. C. BRANDI, *La Storia del brain drain*, «Studi Emigrazione», XLI, n. 156, (2004) p.776.

<sup>495</sup> Ivi.

di un diploma di laurea di primo livello in materie scientifiche poteva richiedere un visto permanente.

Nel 1961, degli scienziati trasferitisi negli Stati Uniti il 13.9% erano britannici, l'11.1% tedeschi, lo 0,9% italiani e lo 0,5% francesi. Guardando attentamente la distribuzione di queste percentuali suggerisco un'interpretazione, seppur poco importante, sicuramente utile per spiegare la motivazione che portò molti scienziati britannici ad emigrare negli Stati Uniti rispetto agli scienziati provenienti da altri paesi europei. Oltre alla carenza di personale scientifico in Francia e in Italia, per ragioni che non trovano spazio nella presente dissertazione, è possibile supporre che la distribuzione di queste percentuali sia stata determinata dalla scarsa diffusione della conoscenza di inglese.

L'emigrazione di persone ad alta qualificazione in cerca di salari più alti e di migliori condizioni di vita e di lavoro negli Stati Uniti non poteva non suscitare preoccupazione in Inghilterra e in Germania. La preoccupazione di questi paesi si fondava dall'idea secondo la quale la continua emigrazione di personale altamente qualificato negli Stati Uniti avrebbe compromesso la crescita economica in patria.

Nel 1963, la *Royal Society* denunciò l'emigrazione di scienziati e ricercatori britannici verso gli Stati Uniti, impiegando l'espressione inglese «Brain Drain».<sup>496</sup> L'espressione *Brain Drain* è tradotta generalmente in italiano con la fuga dei cervelli: la partenza di élite altamente qualificate verso paesi di accoglienza più allettanti del proprio per la realizzazione di un progetto professionale, economico, culturale o personale.

Con la denuncia del 1963, alcuni governi europei cominciarono ad adottare politiche che favorivano il rientro in patria dei propri cittadini.

Con la fondazione della Comunità Economica Europea (CEE) nel 1957, molti paesi europei divennero poli di attrazione di molti immigrati altamente qualificati provenienti da paesi dell'Africa Subsahariana. Così nel 1970, la migrazione

---

<sup>496</sup> Cfr. X. CAO, *Debating "Brain Drain" in the Context of Globalization*, «Compare», XXX, 3, 1996, pp.269-284; BAGGIO, *Brain drain, brain gain e brain circulation*, op. cit., pp.45-64; L. BELTRAME, *Globalizzazione e fuga dei cervelli*, «Rassegna Italiana di Sociologia», XLIX, n.2, (2008), pp.277-295; DE GUERTECHIN, *Migrações internacionais e desenvolvimento Humano na globalização financeira*, op. cit., pp.199-212.

qualificata proveniente dal continente europeo verso gli Stati Uniti calò molto. I lavoratori europei furono sostituiti da quelli provenienti dai paesi in via di sviluppo, in modo particolare dai lavoratori del continente asiatico, come illustra la tabella 10.

**Tabella 9** – Immigrazione altamente qualificata in USA tra 1964 ed il 1970 per regione di provenienza.

<b>Regioni</b>	<b>1964</b>	<b>1966</b>	<b>1968</b>	<b>1970</b>
Europa	37,1	35,2	30,5	22,3
Asia	9,7	18,7	26,7	52,9
Nord America	37,2	33,9	33,7	13,3
Sud America	3,5	9,4	5,9	3,6
Africa	1,4	1,5	2,1	6,7
Oceania	1,0	1,3	1,1	1,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0
Totale v. a.	(28.756)	(30.039)	(48.753)	(46.151)

Fonte: Dati del Department of Justice, Immigration Naturalization Service, 1970. Brandi *La Storia del brain drain*, op. cit., p.785.

Negli anni Ottanta l'Europa è diventata una delle prime regioni d'immigrazione al mondo.<sup>497</sup> Con l'Accordo di Schengen del 1985, che ha come effetto la soppressione delle frontiere interne per gli europei e il rafforzamento delle frontiere esterne, si confermava il paradosso Europeo iniziato con la crisi petrolifera del 1973. Tale paradosso consiste, da un lato, nell'attuazione delle politiche di chiusura e controllo delle frontiere esterne dell'Europa, attraverso strumenti come il SIS (scambio informatizzato di dati sugli indesiderati: persone cui è stato rifiutato il diritto di asilo, persone in situazioni irregolari, criminali), il Frontex (condivisione dei controlli di polizia alle frontiere esterne dell'Europa), l'Eurodac (trattamento informatizzato delle impronte digitali dei richiedenti asilo) e il SIVE (Sistema

<sup>497</sup> C. W. DE WENDEL, *Atlante mondiale delle migrazioni*, trad. it N. Castelnuovo, Antonio Vallardi Editore, Milano 2012, p.18.

Integrato di Vigilanza Esterna). Dall'altro lato il paradosso consiste in un disperato bisogno di forza-lavoro, ossia di lavoratori ospiti.<sup>498</sup>

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, il dogma della “immigrazione zero” perse il suo fondamento. «Gli Stati, pressati dall'opinione pubblica, hanno pressoché ovunque indurito le norme relative all'ingresso e soggiorno di cittadini stranieri definibili come immigrati. Ma i loro mercati del lavoro hanno continuato ad assorbire manodopera flessibile e a basso costo [...]».<sup>499</sup>

In Germania, per esempio, nell'estate del 2000 è stato avviato un programma governativo per il rilascio, nell'arco dei due anni successivi, di 20.000 *green card*<sup>500</sup> (permessi di soggiorno quinquennali non rinnovabili) a tecnici informatici altamente qualificati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Una simile misura era richiesta ardentemente dalle organizzazioni imprenditoriali che in piena crescita della cosiddetta *New Economy* si trovavano a fare i conti con un grave deficit di manodopera qualificata, a causa della «scarsa mobilità interna dei lavoratori tedeschi, dai ritardi del sistema educativo, nonché a fattori demografici».<sup>501</sup>

A un anno dall'avvio del programma veniva presentato un bilancio ufficiale molto positivo: si parlava di 2-3 posti di lavoro creati per ogni informatico extra-comunitario immigrato. Nello stesso periodo (luglio 2001) la spinta verso una riforma radicale della politica migratoria tedesca veniva rafforzata dalla pubblicazione di un importante rapporto di ricerca da parte di una Commissione indipendente presieduta da un'autorevole rappresentante dell'opposizione cristiano-democratica, Rita Süßmuth. Con solidi argomenti economici e demografici, si suggeriva di allargare il modesto sportello di ingresso aperto l'anno prima:

---

<sup>498</sup> L. ZANFRINI, *È tempo di un nuovo paradigma: un modello di sostenibilità economico-sociale per il governo delle migrazioni*, in «REMHU – Rev. Interdiscip. Mobil. Hum.», Brasília, v. 25, n. 49, 2017, pp.70-72; CROCE, SALVATORE, *Filosofia politica*, op. cit. p. 65; M. L. BACCI, *Immigrazione: nuova legge, ma quale politica?* in «il Mulino» 403, 5/2002, p. 908. Bacci fa riferimento alla legge n. 189 del 30 luglio 2002, detta comunemente «Bossi-Fini» in omaggio dei suoi fautori: Umberto Bossi, Vicepresidente del Consiglio dei ministri nel governo Berlusconi II e Gianfranco Fini, ministro per le Riforme istituzionali e la Devoluzione.

<sup>499</sup> AMBROSINI, *Immigrazione irregolare e welfare invisibile*, op. cit., p.156.

<sup>500</sup> *Green card*: originariamente permesso di residenza permanente negli Stati Uniti che ha un valore di carta d'identità. È anche il nome di un programma di accoglienza entrato in vigore in Germania nel 2000 per i lavoratori qualificati, in particolare nel campo informatico.

<sup>501</sup> PASTORE, *Dobbiamo temere le migrazioni?* op.cit., p.53.

«[...] oltre a 20.000 lavoratori ad alta specializzazione, sarebbero serviti 10.000 apprendisti ogni dodici mesi; sempre su base annuale, si proponeva di concedere un titolo di soggiorno permanente in Germania ad altri 20.000 lavoratori-modello, scelti in base a un sistema “a punti” ispirato alle soluzioni canadesi e australiane».<sup>502</sup>

Malgrado le resistenze dell'opinione pubblica, gran parte delle raccomandazioni contenute nel rapporto Süßmuth vennero inserite dalla coalizione rosso-verde in una proposta di riforma complessiva del diritto di immigrazione presentata al Bundestag nel settembre 2001. Il 20 giugno 2002, al termine di un travagliatissimo percorso parlamentare, il presidente federale proclamava la nuova legge che finalmente dotava la maggiore economia europea di un meccanismo per colmare almeno le più gravi tra le lacune strutturali che affliggono la manodopera.

Ugo Di Fabio, presidente del secondo collegio della Corte costituzionale di Karlsruhe, annullò la legge proposta dalla coalizione rosso-verde con una sentenza datata 8 dicembre 2002. La bocciatura aveva motivazioni di natura squisitamente giuridica: «il voto finale al Bundesrat, la Camera di Regioni, fu irregolare».<sup>503</sup> Nonostante ciò, sul piano politico questa legge simboleggia l'impossibilità degli Stati avanzati di far fronte a tutti i problemi esistenti nella sfera della cittadinanza senza rincorrere l'immigrazione, tanto temuta quanto necessario.

L'esempio tedesco che abbiamo esaminato è emblematico ma la tendenza all'apertura dei confini è ancora più marcata altrove. Nel Regno Unito, per esempio, la chiusura del mercato del lavoro all'apporto straniero non è mai stata piena e negli ultimi anni si registra una decisa liberalizzazione. Come avviene quasi ovunque, la prima valvola di apertura è fornita da meccanismi di ammissione temporanea; nel caso britannico si tratta del sistema dei permessi di lavoro, istituito nel 1991: un meccanismo di reclutamento all'estero originariamente concepito per poche migliaia di lavoratori altamente qualificati non rimpiazzabili con manodopera nazionale.

---

<sup>502</sup> Ibid., p.54.

<sup>503</sup> Ibid., p.55.

Nel 1970 la Gran Bretagna si trovò a corto di infermieri e li assunse nei paesi del Commonwealth<sup>504</sup>. Uno di questi era il Malawi che aveva i 2/3 dei posti vacanti nel sistema pubblico della sanità. Secondo Catherine Wihtol de Wenden «ci sono più dottori del Malawi a Manchester che in Malawi».<sup>505</sup>

Dall'ottobre del 2000, tuttavia, il sistema è stato rivisto, con l'apertura a semplici laureati anche privi di esperienza professionale e l'aumento della durata del soggiorno consentito da quattro a cinque anni. Il risultato è che, in determinati ambiti professionali, la presenza straniera diventata imponente e ineliminabile: il 31% dei medici e il 13% degli infermieri attivi in Gran Bretagna sono nati all'estero; queste percentuali diventano rispettivamente del 23% e del 47% nella città di Londra.<sup>506</sup> Così oggi il sistema sanitario della più grande città europea è totalmente dipendente dall'immigrazione.

Nel 2000 la società britannica non aveva bisogno soltanto di manodopera qualificata: già in quell'anno il 70% del personale impiegato nel settore della ristorazione nel capitale inglese era rappresentato da migranti.<sup>507</sup> Nel 2001, uno studio approfondito dell'*Home Office* (il Ministero dell'Interno britannico) sottolineava la carenza di manodopera in determinati settori e aree<sup>508</sup> e che l'immigrazione regolare era insufficiente a soddisfare la domanda per un'ampia gamma di qualifiche.

Così nel 2002 si è giunti all'adozione della *Nationality, Immigration and Asylum Bill*. Questa legge ostenta come obiettivo prioritario un maggior rigore nei controlli alle frontiere e nelle procedure di asilo; tuttavia nelle righe del testo – afferma Pastore – «si nascondono anche ulteriori, indispensabili attenuazioni della normativa in materia di immigrazione regolare».<sup>509</sup>

---

<sup>504</sup> Sono definiti paesi del Commonwealth i 54 Stati indipendenti accomunati da un passato storico di appartenenza dell'impero britannico. P. COLLIER, *Exodus. I tabù dell'immigrazione* trad. It. di L. Cespa Laterza, Roma-Bari 2015, p.120.

<sup>505</sup> DE WENDEL, *Atlante mondiale delle migrazioni*, op. cit., p.45. Come già ricordato nel secondo capitolo di questa tesi, la politica dell'attrazione dei giovani altamente qualificati del Sud globale conduce una perdita massiccia di forza innovatrice nei paesi da cui vengono e rende spesso carta straccia gli sforzi compiuti dai governi per l'istruzione e la qualificazione.

<sup>506</sup> Ibid., p.56.

<sup>507</sup> Ibid., p.57.

<sup>508</sup> *ivi*.

<sup>509</sup> *ivi*.



Persino la Francia, il paese dove la retorica dell'immigrazione zero è stata usata più ampiamente e a lungo (nell'illusione di evitare attacchi strumentali da parte dell'estrema destra di Le Pen), si notano segni di cambiamento. Ma lo stile della riforma è ben diverso da quello del Regno Unito. All'inizio del 2002, con una discreta circolare congiunta dei ministri dell'Interno e del Lavoro, sono state smantellate in parte le barriere quasi trentennali al reclutamento di manodopera straniera, pur vincolando fortemente l'assunzione e le qualifiche del singolo candidato.<sup>510</sup>

Con la legge Sarkozy del 2006, il governo francese introdusse il permesso di soggiorno "Abilità e Talenti" (Carta *compétences et talents*) di durata triennale, rinnovabile per i cittadini dei paesi terzi che possiedono capacità e talenti e il cui progetto contribuisce allo sviluppo della Francia e del loro paese di origine. Per ottenere questo documento lo straniero deve soddisfare due fondamentali requisiti: a) presentare un progetto che contribuisca allo sviluppo economico e all'influenza della Francia e del suo paese di origine; b) raggiungere gli obiettivi fissati nel progetto.

Il documento è concesso dopo una valutazione di questi requisiti alla luce del profilo del richiedente (esperienza professionale, percorso universitario e così via). I familiari del beneficiario di questo documento ricevono anche un permesso di soggiorno temporaneo con durata di tre anni, recante la menzione "vita privata e familiare", che li autorizza a lavorare. Per richiedere il rinnovo è necessario dimostrare che il progetto è in corso ed è in linea con gli obiettivi precedentemente dichiarati.

La maggiore apertura, in particolare rispetto alla manodopera meno qualificata, si registra nei paesi dell'Europa meridionale, che sono anche quelli dove la disoccupazione raggiunge i valori più elevati. Secondo i dati diffusi nel 2002 da Eurostat, ufficio statistico della Comunità europea, nel 2000 l'Italia è stata tra i quindici Stati membri quello con il saldo migratorio più elevato.<sup>511</sup>

Nel 2000 l'Italia ha avuto un'eccedenza di ingressi pari oltre 181.000 persone, seguiti a distanza dal Regno Unito (+140.000) e della Germania (+105.000). Questo

---

<sup>510</sup> Ibid. p.58.

<sup>511</sup> Il saldo migratorio è la differenza tra i flussi in entrata e quelli in uscita.

forte attivo migratorio ha permesso un notevole incremento complessivo della popolazione della penisola, allineando il tasso di crescita demografica alla media europea (+2,8% annuo), malgrado un tasso di crescita naturale (la differenza tra nati e morti) negativo: - 0,3%, contro una media europea di +1 %.

L'Italia cerca capitale umano in due modi diversi, attraverso le sanatorie e i decreti flussi. Per sanatoria s'intende la regolarizzazione dei lavoratori in situazione irregolari. Nel 2002, di fronte alla pressante richiesta di manodopera proveniente da ampi settori del mondo politico, imprenditoriale e associativo, il governo non ha potuto fare a meno di varare una sanatoria, tra l'estate e l'autunno di quell'anno, che ha regolarizzato oltre 700.000 persone.<sup>512</sup>

Un'altra modalità adottata dal governo italiano per rispondere all'esigenza di manodopera nel mercato del lavoro interno è quella di consentire periodicamente l'ingresso legale di una quota di stranieri nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato o stagionale attraverso i decreti flussi emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri.<sup>513</sup>

Il contenuto dei decreti flussi è in stretta connessione con i "diritti sul lavoro". Per diritti sul lavoro si intende: «i limiti di concessione dei lavoratori stabiliti per legge o i vincoli normativi che la legge impone sulle condizioni di assunzione e di lavoro in materia di retribuzione minima, di rispetto della salubrità dell'ambiente di lavoro, di possibilità di effettuare controlli ed emettere sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro».<sup>514</sup>

Operativamente tali diritti sono limitazioni giuridiche all'autorità che il datore di lavoro può aspirare a ottenere attraverso il contratto di lavoro e a ciò che potrà esercitare una volta che il contratto sia stato sottoscritto. Si tratta perciò di "presupposti" rispetto al diritto di contrattazione del lavoratore.

---

<sup>512</sup>Altri paesi del Mediterraneo sono stati costretti ad adottare provvedimenti analoghi con esiti quantitativi quasi altrettanto eclatanti: tra il 2000 e il 2001, per esempio, la Spagna ha regolarizzato circa 400.000 persone a fronte di oltre 600.000 domande.

<sup>513</sup> M. P. NANNI, 2009: *Una regolarizzazione "selettiva"*, in Caritas Migrantes, «Dossier Statistico Immigrazione 2010. XX rapporto», Idos, Roma, 2010, p.113.

<sup>514</sup> L. SACCONI, *Analisi dei diritti, diritti economici e immigrazione*, in «Immigrazione e diritti di cittadinanza», Editalia-Edizioni d'Italia, Roma-Firenze, 1991, p.234.

Le norme stabilite dai diritti sul lavoro non dipendono dalla volontà o dal consenso del lavoratore: «sono inalienabili».<sup>515</sup> «I diritti sul lavoro non difendono né autonomia del lavoratore né l'interesse del datore di lavoro, perché il lavoratore potrebbe essere disposto ad alienare certe caratteristiche in cambio di una remunerazione, ma non può farlo!».<sup>516</sup> Il contenuto normativo dei diritti del lavoro dipende dall'esame dei beni che non possono essere alienati: «diritto alla salute sul luogo di lavoro, diritto alla *privacy*, diritto di libertà di parola e diritto al minimo salariale».<sup>517</sup> Nell'insieme questi diritti costituiscono un valore di integrità o di identità personale del lavoratore.

Il datore di lavoro, che intende assumere un lavoratore straniero residente all'estero per un lavoro a tempo determinato o indeterminato, deve fare richiesta di nulla osta<sup>518</sup> allo *Sportello Unico per l'Immigrazione* della Prefettura competente (laddove si dovrà svolgere il rapporto di lavoro). Il nulla osta rilasciato dallo *Sportello Unico* viene trasmesso per via telematica direttamente alla Rappresentanza diplomatica – indispensabile ai fini del rilascio del visto d'ingresso, «entro sei mesi dalla data di emissione, il lavoratore deve richiedere il visto di ingresso per lavoro».<sup>519</sup>

La richiesta di nulla osta per lavoro può essere nominativa o numerica. Una richiesta è nominativa quando il datore di lavoro indica le proprie generalità e quelle del lavoratore straniero che intende assumere, specificando, inoltre, la denominazione dell'impresa e la sede legale, la tipologia dell'azienda, la capacità occupazionale e il reddito. Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire al lavoratore straniero la remunerazione, l'assistenza al posto di lavoro prevista dalle leggi nazionali, un alloggio idoneo secondo i parametri igienico sanitari previsti dall'art. 29 comma 3

---

<sup>515</sup> Ibid. p.235.

<sup>516</sup> *ivi*.

<sup>517</sup> *ivi*.

<sup>518</sup> Dichiarazione che attesta che non esistono impedimenti all'ingresso e al soggiorno in Italia del cittadino straniero.

<sup>519</sup> MINISTERO DELL'INTERNO, DPR 394/1999 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Art.31 comma 4.

del *Testo Unico* sull'immigrazione e l'impegno a comunicare all'autorità competente ogni variazione del rapporto di lavoro.

Nella procedura numerica il datore di lavoro chiede alla Direzione territoriale di lavoro uno o più lavoratori stranieri iscritti nelle liste (tenute dalle ambasciate e trasmesse al Ministero del lavoro) di coloro che chiedono di lavorare in Italia. Si tratta dei cittadini di quei Stati che hanno stipulati accordi per le quote d'ingresso (art. 21 comma 5 e art. 22 comma 1 del *Testo Unico* sull'immigrazione) o accordi di cooperazione in materia migratoria come nei seguenti paesi: «Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia e Egitto».<sup>520</sup>

Lo *Sportello Unico per l'Immigrazione* prima di autorizzare l'ingresso del lavoratore straniero nel territorio dello Stato italiano verifica le condizioni lavorative offerte dal datore di lavoro allo straniero.

Il questore può rifiutare la richiesta del nulla osta qualora il datore di lavoro o il legale rappresentante oppure i componenti dell'amministrazione della società risultino denunciati per uno dei reati previsti dell'art.380 e art. 381 del Codice di Procedura Penale (CPP): falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità propria e altrui, peculato, corruzione, sfruttamento, associazione secreta o di tipo mafioso, furto, terrorismo, delitti di riduzione in schiavitù, commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive.

Nel richiedere nulla osta per l'ingresso del lavoratore straniero, il datore di lavoro è tenuto a rispettare il principio d'indisponibilità sancito nell'art. 22 comma 2 del *Testo Unico* sull'immigrazione, secondo il quale l'ingresso di un lavoratore straniero è consentito solo se non vi è alcun lavoratore indigeno o comunque già residente disponibile a ricoprire il posto di lavoro per il quale si richiede l'autorizzazione all'ingresso.<sup>521</sup> In altre parole, la richiesta del datore di lavoro viene

---

<sup>520</sup>W. BONAPACE, A. BERGAMASCHI, *I flussi di ingresso non comunitari letti attraverso le statistiche sui visti*, in «Dossier Statistico/Immigrazione 2014», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma, 2014, p.143.

<sup>521</sup> Nei Paesi europei la regolazione delle migrazioni economiche si è storicamente avvalsa di diversi schemi procedurali, variamente combinati, accomunati dall'obiettivo di soddisfare i posti di lavoro vacanti: la fissazione di un contingente annuale di ingressi, l'identificazione dei profili professionali per i quali è ammesso il ricorso a lavoratori provenienti dall'estero, la subordinazione degli ingressi

accolta qualora ci sia davvero una indisponibilità totale di altri lavoratori presenti nel territorio nazionale. Questo però nei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati dai decreti flussi.

Dal 1996 al 2005 sono entrati in Italia 779.900 lavoratori stranieri.<sup>522</sup> Questa è una prova che l'Italia ha avuto sempre bisogno di manodopera straniera. La quota d'ingresso regolare per motivi di lavoro era 520.000 nel 2006, 270.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 98.080 nel 2010, 13.850 nel 2011 e 7.850 nel 2012.<sup>523</sup> La programmazione degli ingressi mediante quote definite per decreto non si è fermata, anche dopo la crisi economica registrata nel periodo 2007-2009, ma è cambiata la composizione di ingressi per motivi di lavoro.

Nel 2009 è stato emanato dal Governo Italiano un “decreto flusso” a favore dei soli lavoratori stagionali dei settori agricolo e turistico, con la possibilità di soggiorno fino a nove mesi, escludendo in tal modo nuovi ingressi per lavoro subordinato non stagionale.<sup>524</sup> L'art. 3 del decreto prevede inoltre la possibilità per i cittadini non comunitari, non residenti in Italia e che hanno possibilità di inserirsi nelle varie liste presenti nelle ambasciate, di fare domanda d'ingresso nel territorio nazionale con riferimento solamente a lavori di carattere domestico o di assistenza alla persona. In questo modo sono entrati in Italia «44.600 lavoratori stranieri stagionali».<sup>525</sup>

La normativa prevede la possibilità per chi fa ingresso per il secondo anno consecutivo in Italia, dopo essere rientrato nel Paese di origine alla scadenza del primo soggiorno per lavoro stagionale, di convertire il permesso in un permesso per lavoro subordinato.<sup>526</sup>

---

all'applicazione del principio di indisponibilità. ZANFRINI, *È tempo di un nuovo paradigma: un modello di sostenibilità economico-sociale per il governo delle migrazioni*, op. cit., p.70.

<sup>522</sup> V. VALENTE, *Dalle sanatorie una tantum alla regolarizzazione permanente*, in ASS. LUNARIA, «Migranti, persone. Per una cultura e una politica dell'immigrazione alternativa», Arci-Asgi-Ics-progetti diritti-provincia di Roma, Roma, 1992, p. 65.

<sup>523</sup> A. RICCI, *La presenza irregolare nell'Unione Europea e in Italia*, in «Dossier Statistico/Immigrazione 2014», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma, 2014, p.125.

<sup>524</sup> BONAPACE, BERGAMASCHI, *I flussi di ingresso non comunitari letti attraverso le statistiche sui visti* in «Dossier Statistico/Immigrazione 2014», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma, 2014, p.142.

<sup>525</sup> *ivi*.

<sup>526</sup> *Ibid.* p.143.

La scelta di favorire esclusivamente il lavoro stagionale gode di una duplice giustificazione. Da un lato, gli effetti della crisi economica e l'impegno del governo di tutelare la forza lavoro già inserita in quei settori produttivi più esposti alla congiuntura negativa; dall'altro lato, la volontà di irrigidire le modalità di ingresso in Italia alla luce dell'aspro dibattito politico in materia, avviato alla fine del 2008. Ecco perché dal 2006 al 2012 si è verificata una drastica diminuzione delle quote d'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia.

Il fenomeno di attrazione del capitale umano non interessa soltanto i paesi membri dell'Unione europea ma anche paesi come Giappone, per citarne uno, che tradizionalmente è un paese chiuso nei confronti dell'immigrazione straniera. Nel 2018, in Giappone, il governo conservatore di Shinzo Abe ha fortemente voluto ed è infine riuscito a fare approvare un pacchetto di misure che favoriscono l'ingresso di lavoratori stranieri, provenienti principalmente dall'Asia Sud-orientale come dalle Filippine, dal Vietnam e dal Myanmar.<sup>527</sup>

Il governo giapponese prevede di attrarre 500.000 lavoratori stranieri in cinque anni e per riuscire ad ottenere tale esito ha messo a bilancio una serie di interventi per facilitarne l'inserimento sociale, per esempio l'insegnamento della lingua, l'assistenza medica, il sostegno all'educazione scolastica dei figli.

I permessi di soggiorno previsti sono di due tipi. Il primo tipo è valido inizialmente per cinque anni per i lavoratori non qualificati ma in possesso di una certa conoscenza della lingua giapponese. Questi lavoratori sono destinati a rispondere alle esigenze di quattordici settori produttivi carenti di manodopera, dall'edilizia all'agricoltura, dalla sanità ai servizi alberghieri. Il secondo tipo di permesso di soggiorno riguarda invece lavoratori altamente qualificati. Essi sono autorizzati a farsi accompagnare addirittura dalle loro famiglie.

Il percorso che abbiamo esaminato fin qui illustra palesemente che i confini dei paesi del Nord globale non sono chiusi.

---

<sup>527</sup> M. AMBROSINI, *Fare i conti con la realtà. Migrazioni: oltre i racconti patologici*, 6 gennaio 2019. Disponibile in <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/fare-i-conti>. Accesso 10 gen. 19.

### 3.2 *Il proletariato emozionale*

Nei paesi del Nord globale, dove il problema dell'invecchiamento è più accentuato, il lavoro domestico diffuso è quello di cura alla persona. È un lavoro che continua a incontrare difficoltà a essere riconosciuto pienamente da parte di molti giovani europei come un vero lavoro. Allo stesso tempo, esso presenta degli aspetti peculiari che lo distinguono dai “normali” lavori effettuati nel mercato del lavoro.

Il lavoro di cura alla persona coinvolge la personalità nel suo insieme: non consiste semplicemente nell'effettuazione di determinate mansioni o nel mettere a disposizione del datore di lavoro un certo ammontare di tempo ma «richiede un certo grado di coinvolgimento affettivo, di interessamento per il benessere delle persone accudite, di disponibilità all'ascolto e alla compagnia».<sup>528</sup>

Il tempo dedicato, l'ascolto, le eventuali prestazioni di cura, non sempre rientrano esplicitamente nell'alveo di uno scambio economico. L'attesa dei datori di lavoro è quella di un coinvolgimento olistico, della personalità nel suo insieme, del tempo come delle energie, delle emozioni come delle capacità operative. I datori di lavoro si aspettano che i dipendenti si comportino come dei familiari, senza però beneficiare del medesimo status, della libertà e dei diritti connessi.

Secondo il noto sociologo italiano Maurizio Ambrosini, quando si tratta di un'occupazione in coabitazione subentra un altro aspetto peculiare: «la scarsa demarcazione tra il tempo di lavoro e il tempo libero».<sup>529</sup> Il condividere lo stesso spazio, con ridotti ambiti di vita privata, comporta una parallela sovrapposizione tra tempo per sé e tempo destinato al servizio dei datori di lavoro.

Quando si vive insieme le attese dei datori di lavoro tendono a debordare dai contratti e dagli orari di lavoro concordati: ci si aspetta per esempio una disponibilità al soccorso notturno, in caso di necessità o una disponibilità a mangiare insieme con l'anziano/a, a trascorrere insieme le serate, ad ascoltare con pazienza e interesse i racconti dell'anziano/a e a interagire con lui/lei in maniera cordiale e simpatica. I

---

<sup>528</sup> AMBROSINI, *Immigrazione irregolare e welfare invisibile*, op. cit., p.88.

<sup>529</sup> *ivi*.

datori di lavoro si dimenticano che il lavoro che svolgono i loro dipendenti consiste soltanto in un freddo scambio economico, regolato da un contratto. Essi amano vedere un genuino coinvolgimento affettivo da parte di persone che, abitando e lavorando presso di loro, sono incorporate nel tessuto quotidiano della vita familiare.

In Europa, e in modo particolare in Italia, è difficile trovare atteggiamenti di questo genere fra connazionali e di conseguenza le famiglie si rivolgono a persone immigrate<sup>530</sup>. La famiglia autoctona accoglie nel suo nucleo l'immigrato. La persona accolta non viene considerata come un semplice lavoratore ma diventa subito un assistente domiciliare. I datori di lavoro per certi versi si sentono benefattori, tutori dei loro dipendenti: offrono loro un tetto, vitto, garanzia di intervento nei casi di eventuali controlli delle forze dell'ordine e in cambio si attendono non solo delle prestazioni ma dei sentimenti di gratitudine e di sincera dedizione alle loro esigenze.

In questo modo il lavoro di cura alla persona può essere definito come il lavoro emozionale. I lavori emozionali sono chiamati tali perché «richiedono l'espressione di emozioni affinché il servizio di cura possa essere prodotto»<sup>531</sup>: in questo caso il servizio di cura prevede attenzione verso la persona accudita, i suoi stati d'animo e le sue esigenze perfino inesprese, condivisione dei suoi sentimenti, specialmente delle sue sofferenze, volontà di stabilire una relazione con lei, di instaurare una comunicazione empatica.

### *3.3 Istituzionalizzazione degli anziani*

In Italia i servizi di accoglienza residenziale per la popolazione anziana, oltre ad essere costosi, non si ritiene che offrano un servizio adeguato. Secondo lo studio di Ambrosini, «in Italia circa 400.000 anziani vivono in Residenze sanitarie-assistenziali, e il 74% di loro non sono autosufficienti».<sup>532</sup> La percentuale di persone

---

<sup>530</sup> Cfr. M. AMBROSINI, *Immigrati stranieri e famiglie italiane: la formazione di un welfare parallelo, tollerato, misconosciuto*, in F. CORTESE, G. PELACANI (A cura di), «Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri», Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza n.30. Università degli Studi di Trento, Trento-Napoli, 2017.

<sup>531</sup> AMBROSINI, *Immigrazione irregolare e welfare invisibile*, op. cit., p.90.

<sup>532</sup> Ibid., p.97.



con più di 65 anni è di 3,25% sul totale della popolazione, meno della media continentale. Ciò si deve principalmente a due fattori.

Il primo fattore riguarda le strutture private che sono molto costose. La dichiarazione dei redditi 2016 evidenzia che oltre il 70% degli anziani ha un reddito complessivo inferiore a 14.600 euro netti<sup>533</sup> e mentre «le strutture private costano dai tre ai quattromila euro al mese»<sup>534</sup>; le strutture pubbliche invece sono molto piene.

Il secondo fattore ha a che fare con le ideologie della pietà filiale e del familismo. Molte famiglie si sentono in colpa e resistono all'idea di affidare i loro parenti anziani o/e le persone diversamente abili ai servizi di accoglienza residenziale.

Le famiglie ritengono più rispettoso nei confronti degli anziani non più autosufficienti una soluzione che consenta loro di continuare a vivere a casa propria accuditi da una persona ad essi dedicata, con la possibilità per i congiunti di andare a visitarli quando possibile e di governare direttamente la fornitura del servizio: «dando istruzione alla lavoratrice ricevendo le sue segnalazioni circa lo stato di salute e le esigenze dell'anziano, discutendo con lei delle risposte e eventuali problemi, mediando i rapporti con il medico o con altre figure che ruotano attorno all'anziano, aiutandola o sostituendola quando necessario».<sup>535</sup>

In questo modo le famiglie ritengono di continuare a svolgere il ruolo socialmente atteso di fornitrici di cura nei confronti degli anziani, delegando a una terza persona appositamente assunta i compiti più faticosi e soprattutto la presenza quotidiana. L'idea di istituzionalizzazione viene presa in considerazione soltanto quando le condizioni di salute dell'anziano si aggravano e occorre un'assistenza permanente e specializzata.

Il governo italiano, per evitare la pressione della popolazione circa l'efficienza dei servizi pubblici di cura agli anziani, attribuisce un'indennità a tutte le famiglie che si fanno carico di una persona riconosciuta come non autosufficiente.<sup>536</sup> Non solo

---

<sup>533</sup> OCCHETTA, *Gli anziani e le politiche sociali*, op. cit., p.471.

<sup>534</sup> *ivi*.

<sup>535</sup> AMBROSINI, *Immigrazione irregolare e welfare invisibile*, op. cit., p.98.

<sup>536</sup> Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508.

questa indennità non è sottoposta a vincoli di reddito ma non si effettuano controlli su come viene impiegata<sup>537</sup>: le famiglie possono spendere l'indennità come meglio credono. Adottando una versione piuttosto rozza del principio di sussidiarietà<sup>538</sup>, è come se i poteri pubblici volessero dire alle famiglie:

«noi non siamo in grado di fare molto per l'assistenza agli anziani che perdono autosufficienza e che rimangono spesso per vari anni a vostro carico; vi diamo però del denaro, affinché vi organizzate per vostro conto. Non faremo storie e soprattutto non ci impicceremo delle modalità con cui deciderete di gestire l'assistenza al vostro congiunto».<sup>539</sup>

Una politica così concepita alimenta l'economia informale dei servizi di cura. A dispetto di una retorica pubblica apertamente ostile agli immigrati in situazione irregolare e di un incremento dei controlli volti a escluderli dalle società riceventi, è diffusa di fatto una tolleranza nei confronti degli immigrati occupati in attività domestiche o di cura, indipendentemente dal loro status giuridico.<sup>540</sup> Secondo Ambrosini «negli spazi pubblici italiani, nessun agente di polizia si avvicina per chiedere i documenti a un'immigrata che accompagna una persona anziana».<sup>541</sup> Tutto si giustifica dal fatto che i lavoratori domestici offrono una soluzione finanziariamente abbordabile, praticamente comoda, ideologicamente desiderabile e politicamente vantaggiosa.

In conclusione, il tratto distintivo della politica migratoria italiana non è costituito soltanto dai decreti flussi per l'ingresso di lavoratori stranieri ma anche dalle sanatorie: regolarizzazione dei lavoratori stranieri in situazione irregolare.

---

<sup>537</sup> AMBROSINI, *Immigrati stranieri e famiglie italiane: la formazione di un welfare parallelo, tollerato, misconosciuto*, op. cit., p. 321.

<sup>538</sup> La parola "sussidiarietà" è stata inventata nel 1931 da Pio XI (enciclica *Quadragesimo anno*) nell'era dei totalitarismi, la parola rivendicava il primato dell'individuo e delle sue formazioni sociali sullo Stato. "Sussidiare" significa aiutare, favorire, correre in aiuto. Dunque, «sussidiarietà significa aiutare il cittadino a tradurre in atto quei diritti naturali, ch'egli possiede per sé, indipendentemente dal fatto di essere membro di una comunità politica» (G. MORRA, *Antidizionario dell'Occidente, stili di vita nella tarda modernità*, Edizioni Ares, Milano 2010, p. 400). Sussidiarietà significa il primato dei diritti dell'uomo su quelli del cittadino, o anche fondazione dei diritti del cittadino su quelli dell'uomo. Uno Stato sussidiario è uno Stato di diritto, o meglio uno Stato nel diritto, non uno Stato etico, ortopedico o pedagogico.

<sup>539</sup> AMBROSINI, *Immigrazione irregolare e welfare invisibile*, op. cit., p.86.

<sup>540</sup> *Ibid.*, p.128.

<sup>541</sup> *Ibid.*, p.129.

Nonostante gli sforzi dispiegati per pattugliare le frontiere e controllare gli spostamenti delle persone attraverso i confini, un certo numero di individui riesce in vario modo a filtrare e a insediarsi. Si manifesta così periodicamente l'esigenza di varare provvedimenti volti a regolarizzare i lavoratori stranieri irregolari.<sup>542</sup>

Le quattro sanatorie varate tra il 1986 e il 1998 hanno riguardato 790.000 persone; la sanatoria del 2002 da sola ha legalizzato il soggiorno di oltre 650.000 immigrati mentre quella del 2009 ne ha regolarizzati 300.000<sup>543</sup>. Il percorso che abbiamo esaminato fin qui illustra in modo palese che l'aumento della domanda di forza-lavoro straniera nel settore del lavoro domestico (non solo) spinge verso l'inclusione dei lavoratori immigrati e l'apertura dei confini nazionali.

---

<sup>542</sup> I provvedimenti di sanatoria, mirati a rimediare agli effetti perversi della chiusura ufficiale delle frontiere, generano da parte degli immigrati l'idea che una volta entrati in un paese sviluppato in un modo o nell'altro sarà possibile in seguito regolarizzare il proprio status giuridico. L'impossibilità di ingresso legale e speranza di regolarizzazioni a posteriori producono una selezione implicita degli individui più disposti a rischiare, affrontare le dure condizioni del soggiorno irregolare e talvolta a mettersi nelle mani di organizzazioni di trafficanti, anziché premiare il processo di qualificazione professionale o attitudine correlata con i fabbisogni del mercato del lavoro. AMBROSINI, *Sociologia delle migrazioni*, op. cit., p.53.

<sup>543</sup> AMBROSINI, *Immigrati stranieri e famiglie italiane: la formazione di un welfare parallelo, tollerato, misconosciuto*, op. cit., p. 312.

## Capitolo 7

### **I limiti all'espulsione degli immigranti in situazione irregolare dal territorio dell'Unione europea**

In questo capitolo cercheremo di esaminare i limiti fissati dal diritto internazionale, alla regola generale secondo cui lo Stato ha il diritto di allontanare gli stranieri dal suo territorio, in virtù del principio di sovranità territoriale. Illustreremo in che modo i diritti umani, in determinate circostanze, possono essere impiegati per impedire o revocare un provvedimento di espulsione di un cittadino straniero dal territorio nazionale.

L'orizzonte di senso dei diritti umani esige che ogni scelta del potere pubblico sia giustificata in un'ottica di massimizzazione del sistema di tutela dei diritti dell'individuo, bilanciando le prerogative di quest'ultimo con il legittimo scopo perseguito dallo Stato: controllare le frontiere, definire le procedure per l'ammissione degli stranieri sul territorio, allontanare dal proprio territorio elementi perturbatori della ordinata convivenza civile per far fronte alla responsabilità di preservare l'ordine pubblico, la sicurezza interna e internazionale, il rispetto delle leggi anche tramite la repressione del crimine<sup>544</sup>.

In una società liberaldemocratica – per principio – queste prerogative statuali sono temperate e limitate dai diritti umani, di cui gli individui beneficiano non in quanto cittadini, bensì come persone. È importante notare che non vi è nessuna contraddizione. Da un lato, si chiede alle autorità nazionali di adottare misure preventive per evitare che la tranquilla convivenza della società civile venga messa a repentaglio; dall'altro, si chiede alla medesima autorità di conseguire

---

<sup>544</sup> N. PARISI, D. RINOLDI, *Confini d'Europa, Stato di diritto, diritti dell'uomo. Gerarchia e bilanciamento tra diritti fondamentali con particolare riguardo alla condizione del migrante*, in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», Fondazione Venezia per la Ricerca sulla pace, (5/II) CEDAM, Lavis (TN) 2012, p. 24.

permanentemente un certo risultato, quello del rispetto di diritti e libertà individuali: astenendosi dal violarli.

L'autorità politica che voglia dirsi legittima deve tutelare i cittadini da violazioni dei loro diritti per mano di attori pubblici e privati. Se questa tutela viene a mancare, vuoi perché l'autorità politica ha deciso di non prendere provvedimenti, vuoi perché è troppo debole per intervenire allora c'è un problema d'insufficiente protezione dei diritti umani.

I diritti umani giocano un ruolo importante anche di fronte alla minaccia del terrorismo internazionale. Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 l'agenda politica dei governi dei tradizionali paesi di immigrazione tende a introdurre misure sempre più severe contro immigrati non autorizzati e richiedenti asilo. Ma, l'inasprimento delle norme e l'atteggiamento generale di chiusura dei governi si scontrano con i paletti posti dal sistema giudiziario in nome dei diritti umani. Si tratta di quello che il sociologo italiano Maurizio Ambrosini chiama «il vincolo liberale»<sup>545</sup>.

Il vincolo liberale ostacola la capacità dei tradizionali Paesi di immigrazione di perseguire efficacemente l'immigrazione irregolare: impedisce di attuare provvedimenti drastici di deportazione, ricorso alle armi per fermare chi attraversa illegalmente i confini, espulsione di massa senza garanzie giuridiche, irruzioni in abitazioni private alla ricerca di immigrati in situazioni irregolari<sup>546</sup>. Seguire una strada di questo tipo – di repressione del passaggio non autorizzato delle frontiere o del soggiorno del soggetto non autorizzato nel territorio – comporterebbe per le democrazie (occidentali) il rischio di cadere in contraddizioni pericolose per la loro stessa natura.

In questo modo, i diritti umani costituiscono per lo Stato i veri limiti indispensabili in cui la riserva può penetrare in quantità misurabile e solo di accordo

---

<sup>545</sup> M. AMBROSINI, *Migrazioni*, Egea, Milano 2017, p. 60.

<sup>546</sup> Un altro elemento che mina l'azione di contrasto e indirettamente favorisce l'immigrazione irregolare, che non va ignorata, è l'enorme impegno economico e organizzativo richiesto da una repressione efficiente, capillare e tempestiva del fenomeno. Per esempio, la disponibilità di strutture e risorse per rendere operative le norme sulle espulsioni, a partire dalla necessità di identificare i cosiddetti clandestini e di individuare il loro Paese di provenienza.

con un procedimento prestabilito<sup>547</sup>. Esistono, dunque, alcuni limiti fissati dal diritto internazionale che gli Stati di immigrazione sono tenuti a rispettare nonostante vantino una *domestic jurisdiction* sul tema di espulsione.

Tali limiti, nel rispetto degli eventuali impegni internazionali assunti, sono riconducibili a tre aspetti fondamentali. In primo luogo, il divieto di tortura. Questo divieto troviamo sancito in diversi strumenti internazionali di protezione dei diritti umani, come nell'art.3 della *Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali* del 1950 (CEDU); nella *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* del 1987.

In secondo luogo, la protezione dei diritti delle persone gravemente vulnerabile decretata nella *Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione*, entrata in vigore il 25 luglio 1951; nella *Convenzione sui diritti del fanciullo* del 1997; nella *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata internazionale* del 2000; nella *Convenzione del Consiglio d'Europa sul traffico di esseri umani* del 2005.

In terzo luogo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito nell'art. 8 della *CEDU* e nell'art. 14 della *Convenzione Internazionale sui Diritti dei Lavoratori Migranti e delle loro famiglie* del 1990.

I tre aspetti sottolineano tanto l'ipotesi secondo la quale per essere uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio di uno Stato non è sufficiente essere ufficialmente ammesso, quanto l'impossibilità di avanzare in termini assoluti le ragioni della persistenza di immigrazione irregolare. Prima di inoltrarci nella trattazione di questi aspetti è di capitale importanza affrontare la questione del fondamento etico dei diritti umani. Questo ci aiuta a capire perché i diritti umani costituiscono per lo Stato i limiti della sovranità territoriale.

---

<sup>547</sup> Cfr. J. R. NOVAIS, *Contributo para uma teoria do Estado de direito. Do Estado do direito liberal ao Estado Social e democrático de Direito*, Livraria Almedina, Coimbra 1987, p. 72.

## 1. Alla ricerca del fondamento etico dei diritti umani

Le teorie sulla giustificabilità delle norme morali in generale, così come quelle sulla giustificabilità dei diritti umani, si possono classificare in diversi modi. In prima battuta, si può distinguere tra gli approcci che contestano radicalmente la possibilità di una fondazione e approcci che, invece, ritengono possibile rivenirla. Uno scetticismo radicale definito dalla negazione sostanziale della giustificabilità delle norme morali può radicarsi nelle forme dell'emotivismo, del decisionismo, del soggettivismo, del relativismo, del naturalismo o del decostruzionismo. Il non-scetticismo sostiene, al contrario, che sia possibile addurre ragioni per i diritti umani, che possano sollevare una pretesa di oggettività, correttezza e verità.

È possibile individuare l'origine della spaccatura teorica, se non prima, almeno nel momento dell'elaborazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948<sup>548</sup>. In quella occasione la questione del fondamento «fu accantonato, per non correre il rischio di non approdare alla pubblicazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Si credette sufficiente un accordo su uno stesso corpo di convinzioni

---

<sup>548</sup> Nella storia della formazione delle dichiarazioni dei diritti si possono distinguere almeno tre momenti. Le dichiarazioni nascono come teorie filosofiche. È possibile rintracciarle, in noce, nel pensiero filosofico, anche antico. Se non vogliamo risalire sino all'idea Stoica della società universale degli uomini razionali – il saggio è cittadino non di questa o di quella patria ma del mondo – l'idea che l'uomo in quanto tale ha dei diritti per natura che nessuno, neppure lo Stato, gli può sottrarre e che egli stesso non può alienare è stata elaborata dal giusnaturalismo moderno, il cui rappresentante è John Locke. Per Locke il vero Stato dell'uomo non è lo Stato civile ma quello naturale, cioè lo stato di natura in cui gli uomini sono liberi ed eguali, e lo Stato civile è una creazione artificiale che non ha altro scopo che quello di permettere la più ampia esplicazione della libertà e dell'uguaglianza naturale. Non a caso, l'incipit della Dichiarazione universale afferma: «Tutti gli uomini nascono liberi ed eguali in dignità e diritti». Nella seconda fase, le teorie filosofiche vengono accolte dai legislatori. Accade con le Dichiarazioni degli Stati americani e della Rivoluzione francese. Si assiste alla formazione dei diritti positivi, così il secondo momento della storia della Dichiarazione dei diritti umani consiste nel passaggio dalla teoria alla pratica, dal diritto solennemente pensato al diritto attuato entro i confini nazionali. I diritti dell'uomo sono tali solo in quanto diritti del cittadino di questo o quello Stato particolare. Il 10 dicembre 1948 inizia la terza e ultima fase in cui l'affermazione dei diritti è insieme universale e positiva: universale nel senso che i destinatari dei diritti non sono più soltanto i cittadini di un determinato Stato ma tutti gli uomini; positiva nel senso che i diritti dell'uomo devono essere proclamati ed effettivamente protetti. Dunque, i diritti dell'uomo nascono come diritti naturali universali, si svolgono come diritti positivi particolari e poi come diritti positivi universali.

concernenti l'azione»<sup>549</sup>. Questa posizione fu ritenuta l'unica possibile, tuttora considerata come tale e dalla quale scaturisce l'inevitabile esito per cui i diritti umani sono pensati come il risultato di un accordo pragmatico, di una convenzione, espressa dalla volontà politica storicamente determinata.

Come è possibile parlare di un consenso generale su alcuni valori, quando di fatto non si riesce a trovare una giustificazione generale di essi? L'idea che ogni persona, in qualsiasi parte del mondo, indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di residenza, dalla razza, dal sesso, dalla casta o dalla comunità di appartenenza, abbia alcuni diritti fondamentali che gli altri siano tenuti a rispettare ha bisogno di essere fondata teoreticamente, non soltanto affermata, perché i diritti umani in quanto tali hanno una validità morale e «un diritto vale moralmente se può essere giustificato di fronte a ogni individuo che prende parte ad una fondazione razionale»<sup>550</sup>.

Non è difficile capire che, per chi lotta per i diritti umani, cercare giustificazioni concettuali, magari per convincere qualche teorico scettico, è poco rilevante, data l'evidente urgenza di reagire ai terribili soprusi che ci sono nel mondo. Ciò attesta che i diritti umani sono fini meritevoli di essere perseguiti, ma che nonostante la loro desiderabilità, non sono ancora stati tutti, dappertutto, e in eguale misura, riconosciuti. Pertanto, la giustificazione dei diritti o almeno di quei diritti che valgono in ogni situazione e per tutti gli uomini indiscriminatamente, compresi nella Dichiarazione universale, può contribuire a una adesione consapevole e risoluta.

---

<sup>549</sup> R. ALEXY, *Diritti umani senza metafisica?* In «RIFD – Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», Giuffrè Editore, serie V – anno XCII – 2015, p.10; V. DE PAOLIS, *Diritti umani e fondamento etico*, in G. BATTISTELLA (a cura di), «Migrazioni e diritti umani». Quaderni SIMI 1, Urbaniana University Press, Città del Vaticano – Roma 2004, pp. 34-35.

<sup>550</sup> La validità morale dei diritti umani coincide con la loro esistenza che consiste nella loro giustificabilità. La validità morale dei diritti umani include anche il quadro giuridico-positivo. Il Patto Internazionale sui Diritti civili e politici del 19 dicembre 1966 ne è l'ottimo esempio. Per secoli si è ritenuto per nulla naturale che le donne andassero a votare. Oggi non è così. Tuttavia, tale positivizzazione non può essere intesa in modo statico, bensì inserita in un ordine dinamico. I diritti umani non sono stati dati tutti in una volta e neppure congiuntamente. I diritti umani, in quanto diritti morali, non possono essere resi inefficaci da norme giuridico-positive, essi sono il criterio a cui ogni interpretazione di ciò che è positivamente statuito deve conformarsi. Può avvenire che una decisione presa in un tribunale sia contraria ai diritti umani. R. ALEXY, *Diritti umani senza metafisica?* Op. cit. p. 9; N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990, p. 262.



Norberto Bobbio nella sua opera *L'età dei diritti* sostiene che la questione del fondamento assoluto dei diritti umani «è soltanto un'illusione»<sup>551</sup>. I diritti umani sono valori ultimi, in quanto tali non si giustificano, si assumono: «ciò che è ultimo, proprio perché è ultimo, non ha alcun fondamento»<sup>552</sup>.

Contro Bobbio e tutti coloro che contestano la possibilità di una fondazione, sono stati avanzati diversi approcci che invece la sostengono. Il primo e il più noto orizzonte di senso della fondazione dei diritti umani è di carattere religioso. Partiamo con la considerazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, Mary Robinson. Nel suo articolo *I diritti dell'uomo, storia e speranza*, scrive:

«Sono convinto che le radici più profonde di ciò che chiamiamo ora i diritti dell'uomo siano situate un po' al di là di noi al disopra di noi: ad un livello più profondo del mondo delle convinzioni umane, in un campo che definirei, per semplicità, metafisico. Anche se non sempre lo realizzano, gli uomini – le sole creature pienamente coscienti della loro esistenza e della loro mortalità, che percepiscono il loro ambiente circostante come un mondo e hanno una relazione interiore con questo mondo – traggono il loro senso di dignità e di responsabilità da questo mondo percepito come un tutt'uno. I cristiani lo dicono in modo molto semplice: a quel livello, l'uomo è l'immagine di Dio»<sup>553</sup>.

«L'uomo è l'immagine di Dio»: sono le parole che troviamo nelle pagine iniziali del primo libro della Sacra Scrittura, che descrivono la creazione dell'uomo e della donna (Gen. 1, 26-27). Dire che «Dio è creatore» non significa esprimere solo una convinzione teorica, ma anche cogliere l'orizzonte originario dell'agire gratuito e misericordioso di Dio a favore dell'uomo. Dio liberamente dà l'essere e la vita a tutto ciò che esiste. L'uomo e la donna, creati a Sua immagine e somiglianza, sono chiamati ad essere il segno visibile e lo strumento efficace della gratuità divina.

Pertanto, essendo ad immagine di Dio, l'individuo umano ha la dignità di persona; non è soltanto qualcosa, ma qualcuno. È capace di conoscersi, di comprendersi, di liberamente donarsi e di entrare in comunione con altre persone; è

---

<sup>551</sup> BOBBIO, *L'età dei diritti*, op. cit. p. 14.

<sup>552</sup> Ibid., p. 8.

<sup>553</sup> M. ROBINSON, *I diritti dell'uomo, storia e speranza*, in *Coscienza e libertà*, n. 52, 2016, p. 24.

chiamato per grazia, ad un'alleanza con il suo Creatore (*homo est Dei capax*), a dargli una risposta di fede e di amore che nessun altro può dare in sua sostituzione<sup>554</sup>.

La validità dell'argomento religioso presenta uno svantaggio insito perché è tale solo per coloro che credono in Dio e nell'immagine divina dell'uomo<sup>555</sup>. L'esatto opposto dell'approccio religioso è l'orientamento biologico o sociologico. Secondo questa linea di pensiero la morale è una forma di altruismo; è possibile osservare un comportamento altruistico "per la sopravvivenza di patrimonio genetico di un individuo", in modo particolare nella cura dei propri figli e nel sostegno parentale, ma vale anche per quelle forme di reciproco altruismo che conduce all'aiuto vicendevole<sup>556</sup>.

Anche questo argomento presenta una debolezza: è vero che la tendenza a massimizzare il proprio successo riproduttivo può generare, in una serie di casi, il rispetto e l'aiuto verso ogni persona. Ma si tratta soltanto di un modello comportamentale, connesso con l'indifferenza verso coloro i quali non rientrano nella dinamica dello scambio altruistico, nel nostro caso gli immigrati. Se i diritti umani sono suscettibili di fondazione, pertanto, ciò deve avvenire non attraverso l'osservazione della natura biologica dell'uomo, ma attraverso la spiegazione della sua essenza culturale.

Il terzo approccio depone a favore dell'intuizione. Il modello intuizionistico sostiene che i diritti umani siano giustificati perché la loro esistenza o validità è evidente. Ma l'evidenza dei valori proclamati tali non regge al peso della verifica storica: sotto la lente della Storia, l'evidenza dei valori si fa mutevole e storicamente determinata dal momento dato. Oggi è evidente che non si debbano torturare i detenuti, eppure per molti secoli la tortura fu accettata e difesa come una normale procedura giudiziaria.

---

<sup>554</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, n. 108; A. FRANCESCHINI, *Oltre la crisi della relazione affettiva. Il personalismo etico di Karol Wojtyła*, Tau Editrice, Todi (PG) 2012, p. 139.

<sup>555</sup> Cfr. R. FORST, *Critica dei rapporti di giustificazione. Prospettive di una teoria politica critica*, a cura di L. Ceppa, trad. it. di E. Zoffoli, Trauben, Torino 2013, p. 157.

<sup>556</sup> ALEXY, *Diritti umani senza metafisica?* op. cit. p. 11.

Possiamo dire ancora di più: dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 a New York, a Londra nel 2005 o a Mumbai nel 2008 e via dicendo, si può ritenere ragionevole l'idea di trattare come materia di diritti umani l'eliminazione della paura del terrorismo, anche qualora i timori andassero al di là di quanto giustificato dalle probabilità statistiche. Questo esempio dimostra che i diritti elencati nella Dichiarazione universale non sono i soli e possibili diritti dell'uomo – sono i diritti dell'uomo storico quale si configurava alla mente dei redattori dopo la tragedia della Seconda guerra mondiale.

Non occorre molta immaginazione per prevedere che lo sviluppo della tecnica, la trasformazione di condizioni economiche e sociali, l'ampliamento di conoscenze e l'intensificazione dei mezzi di comunicazione potranno creare occasioni favorevoli alla nascita di nuovi bisogni e quindi a nuove richieste di libertà e di poteri<sup>557</sup>.

Uno sguardo diverso sulla fondazione dei diritti umani concerne l'universalismo consensuale. Secondo questo punto di vista un valore è tanto più fondato quanto più è consentito. In altri termini, l'universalismo consensuale consiste nell'idea che la stipulazione giuridica dei diritti fondamentali, quali diritti universali, supponga la tesi assertiva che essi siano valori oggettivi e/o universalmente condivisi.

Così i diritti contenuti nella Dichiarazione universale sono fondati perché il Documento rappresenta nella storia dell'umanità un sistema di principi fondamentali della condotta umana liberamente ed espressamente accettato (almeno teoricamente) da "tutti cittadini del mondo", attraverso i loro rispettivi governi.

«[...] oggi il problema del fondamento dei diritti dell'uomo ha avuto la sua soluzione nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo rappresenta la manifestazione dell'unica prova con cui un sistema di valori può essere considerato umanamente fondato e quindi riconosciuto: e questa prova è il consenso generale circa la sua validità. I giusnaturalisti avrebbero parlato di *consensus omnium gentium o humani generis*»<sup>558</sup>.

---

<sup>557</sup> BOBBIO, *L'età dei diritti*, op. cit. p. 28.

<sup>558</sup> *Ibid.*, pp. 18-19.

Se la maggior parte dei governi esistenti hanno proclamato solennemente che i diritti umani sono fini desiderabili, è segno che hanno trovato buone ragioni per farlo, anche se ciò non garantisce l'attuazione dei diritti proclamati. Per Luigi Ferrajoli questa tesi «è empiricamente falsa»<sup>559</sup>. Il consenso non è nient'altro che un accordo di convenzioni. Se un accordo sui diritti umani esistesse, si potrebbero richiedere ragioni in relazione a convinzioni convergenti. Se, però, il consenso non viene manifestato da tutti individui, allora sono indispensabili gli argomenti. Quale sia la giustificazione, la sua validità dipende esclusivamente dal consenso delle semplici maggioranze.

I diritti presenti nella Dichiarazione universale – il diritto alla libertà di coscienza, il diritto alla libertà di movimento e via dicendo – «non sono affatto da tutti condivisi»<sup>560</sup>. Non lo sono, non solo da gran parte delle persone di cultura diversa da quella occidentale, ma neppure da molti di coloro che pure appartengono per nascita alla cultura occidentale stessa. Se i diritti contenuti nella Dichiarazione universale fossero messi ai voti, ci sarebbero i diritti che non otterrebbero nemmeno il 10% dei consensi (Luigi Ferrajoli parla di 1% dei consensi<sup>561</sup>).

La tesi assertiva della condivisione universale dei diritti è falsa anche se il consenso fosse per intersezione di tipo interculturale. Non dobbiamo però confondere questa tesi con l'utilizzo rawlsiano del consenso per intersezione<sup>562</sup>. Rawls, infatti, non utilizzò mai questo concetto in questioni di diritto internazionale<sup>563</sup>. Chi nella discussione sui diritti umani usa il concetto di consenso per intersezione di tipo interculturale sostiene che tali diritti sono giustificati perché ogni cultura ha le sue ragioni per accettarli.

La falsità di questo argomento dipende molto di come intendiamo il concetto di consenso. Secondo Rainer Forst «esiste consenso solo quando esistono ragioni condivise sui diritti e sui principi [fondamentali della giustizia] su cui si conviene;

---

<sup>559</sup> L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza, Bari-Roma 2018, p. 42.

<sup>560</sup> *ivi*.

<sup>561</sup> *ivi*.

<sup>562</sup> Cfr. J. RAWLS, *Liberalismo politico. Nuova edizione ampliata*, Einaudi, Torino 2012, pp. 132-138.

<sup>563</sup> FORST, *Critica dei rapporti di giustificazione*, op. cit., p. 145.

non è sufficiente convenire in maniera casuale ed effimera su certe cose, senza essere convinti dalle stesse ragioni»<sup>564</sup>. Dunque, un accordo sui diritti umani basato su “ragioni non condivise” non si configura come consenso.

Inoltre, la fondazione dei diritti umani attraverso il concetto di consenso per intersezione di tipo interculturale presuppone che anche le culture medesime siano dei macrosoggetti, in quanto tali universalmente ed ugualmente titolari dei medesimi diritti. Secondo Ferrajoli gli unici titolari di diritti sono le persone, non le culture<sup>565</sup>.

Una quinta proposta sul carattere fondativo dei diritti umani è di impronta strumentale. Secondo questa pista teorica, il riconoscimento dei diritti umani è necessario se si vuole massimizzare la propria utilità individuale. Anche se non è totalmente inutile, l’approccio strumentale non fonda i diritti umani: lo testimonia la Storia e l’esistenza di soggetti che massimizzano la loro utilità (anche a lungo termine) mediante lesione dei diritti umani di altre persone.

Alle falle individuate dalle visioni teoriche precedentemente menzionate, si può contrapporre lo sguardo del pensiero teorico discorsivo di Habermas<sup>566</sup>. Questa fondazione è chiamata anche “esplicativa” e consiste nel rendere esplicito ciò che di necessariamente implicito è contenuto nella prassi umana. Si assume che sia corretta la tesi secondo cui la libertà e l’uguaglianza dei partecipanti alla discussione, in quanto partecipanti, sia un presupposto che non può essere evitato se si entra nell’ambito dell’argomentazione.

Il filosofo italiano Stefano Petrucciani nell’introduzione dell’opera di Guido Calogero dal titolo *Filosofia del dialogo* afferma: «chi infatti volesse convincerci ad abbandonare la volontà di dialogare con gli altri dovrebbe, a questo fine, instaurare con noi un dialogo, e quindi si collocherebbe proprio su quel terreno che vuole convincerci ad abbandonare»<sup>567</sup>.

---

<sup>564</sup> Ibid., p. 147.

<sup>565</sup> Cfr. FERRAJOLI, *Manifesto per l’uguaglianza*, op. cit., pp. 47-50.

<sup>566</sup> Cfr. J. HABERMAS, *Etica del discorso*, a cura di E. Agazzi, Laterza, Roma-Bari 1989; ID., *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, a cura di L. Ceppa, Laterza, Roma-Bari 2013.

<sup>567</sup> S. PETRUCCIANI, *Introduzione*, in G. CALOGERO, *Filosofia del dialogo*, Marcelliana, Brescia 2015, p. III.

Questo argomento non può essere universalizzato perché sarebbe arbitrario estenderlo a tutte le comunità politiche – per esempio, uno Stato teocratico – che non condividono i presupposti discorsivi o che non hanno la fiducia nell’argomentazione razionale come strumento di risoluzione dei conflitti d’azione. La giustificazione discorsiva dei diritti elaborata da Habermas possiede valore solo all’interno di un contesto nel quale possano essere fatte valere le assunzioni che legano la validità delle norme al contesto dei diretti interessati.

Il tentativo habermasiano di fondare i diritti umani attraverso un argomento pragmatico-trascendentale, cercando di mostrare che non è razionalmente possibile non accettare i principi della razionalità comunicativa è problematico, dal momento che per apprezzare la forza della critica bisogna già, in un certo modo, trovarsi all’interno di una comunità che aderisce almeno in parte a certi principi di razionalità.

Secondo Leonardo Marchettoni, Habermas era consapevole di questa difficoltà, per esempio, quando afferma che «il discorso interculturale intorno ai diritti non può progredire in maniera decisiva finché tutti i partecipanti non avranno imparato a guardare le proprie tradizioni con gli occhi dei propri interlocutori e non si mostreranno disposti ad apprendere dalle loro visioni del mondo»<sup>568</sup>.

In questa visuale, il piano del discorso non equivale però all’ordine dell’azione. La necessità di trattare l’altro nel discorso come parimenti legittimo, non implica che sia necessario riconoscerlo come libero e uguale anche nell’ambito dell’agire: del resto anche con gli schiavi si può intavolare un dialogo. Pertanto, se si vuol passare dalla libertà e uguaglianza del mondo etereo del discorso alla libertà e uguaglianza nello spazio angusto dell’azione occorrono due concetti distinti ma profondamente connessi.

Il primo è il concetto di partecipazione sincera al discorso; il secondo, invece, è il concetto dell’autonomia. Autonomo è chi agisce secondo regole e principi che egli giudica corretti dopo sufficiente ponderazione. Prende sinceramente parte a discorsi morali chi vuol risolvere i conflitti sociali mediante consensi prodotti e

---

<sup>568</sup> L. MARCHETTONI, *Habermas sui diritti umani. Dalla validità discorsiva alla dignità umana*, in «Jura Gentium», 2, 2012, p.7.

controllati discorsivamente<sup>569</sup>. Il partecipante al discorso sincero e genuino, afferma Robert Alexy, «connette [...] le sue capacità discorsive con l'interesse a far uso di esse nell'azione»<sup>570</sup>.

Questa connessione tra capacità e interesse implica il riconoscimento dell'Altro come autonomo. Chi riconosce l'Altro come autonomo, lo riconosce come persona. Chi lo riconosce come persona, gli attribuisce dignità. Chi gli attribuisce dignità, riconosce i suoi diritti. Ma che cos'è la dignità umana? Habermas nel suo brevissimo saggio dal titolo *Il concetto della dignità umana e l'utopia realistica dei diritti umani* sulla scia di Kant, definisce la dignità umana come «il rispetto per sé e il riconoscimento sociale nello spazio e nel tempo»<sup>571</sup>. Si tratta del riconoscimento reciproco<sup>572</sup>, incondizionato, laddove ogni persona rispetta sé stesso e gli altri, non come semplici mezzi ma come fini in sé<sup>573</sup>.

### *1.1 I diritti umani. Dal particolare all'universale*

Abitualmente noi parliamo di “diritti umani” al plurale, con questa espressione intendiamo riferirci a quei diritti che possono aspirare ad essere universalmente accettabili, anche al di fuori delle loro origini culturali (Occidente) ed esprimere così un accordo tendenzialmente universale su un insieme minimo di valori, variamente ruotante intorno all'idea della dignità umana. Questa declinazione al plurale è tradotta

---

<sup>569</sup> ALEXY, *Diritti umani senza metafisica?* op. cit. p. 15.

<sup>570</sup> *ivi*.

<sup>571</sup> J. HABERMAS, *Il concetto di dignità umana e l'utopia realistica dei diritti umani*, in ID., «Questa Europa è in crisi», tr. it. di C. Mainoldi, Laterza, Roma-Bari 2012, p. 18.

<sup>572</sup> Cosa significa riconoscimento reciproco? “Reciprocità” significa che nessuno può sollevare una qualche pretesa (per esempio, rivendicare un diritto) che poi nega agli altri (reciprocità dei contenuti). Reciprocità significa anche che nessuno può semplicemente proiettare sugli altri le proprie valutazioni, interessi o bisogni, pretendendo di parlare a nome dei veri interessi altrui, o appellandosi a una verità che prescinda da una giustificazione fondata su ragioni condivisibili (reciprocità delle ragioni) (FORST, *Critica dei rapporti di giustificazione*, op. cit., pp. 88-89). I diritti umani esprimono forme di riconoscimento reciproco e sono l'esito concreto di una costruzione procedurale e discorsiva.

<sup>573</sup> Qui può essere utile ricordare ciò che dice Pufendorf sul tema della dignità umana e dell'eguaglianza: «l'uomo non è un essere che mira solo autoconservazione. In noi c'è anche un acuto sentimento di rispetto per noi stessi, la cui violazione non si affligge meno di una lesione fisica o di una privazione del nostro patrimonio. Nella stessa parola “uomo” sembra trovare espressione una certa dignità, sicché l'argomento più potente e risolutivo per rispondere a un'insolenza è dire – Io dopotutto non sono un cane, ma un uomo come te». *Ibid.*, pp. 91-92.

al singolare da Antonio Perotti con l'espressione: «il diritto di essere quest'uomo»<sup>574</sup>. Con ciò si riferisce all'uomo contestualizzato, alla sua esperienza individuale e collettiva dell'umanità

La nostra esperienza comune ci fa “toccare con mano” la caratteristica peculiare della nostra condizione umana, che è quella di essere un uomo che non assomiglia a “nessun altro”, in quanto unico, irripetibile, per la propria esperienza individuale di vita non paragonabile a nessun'altra; un essere particolare che assomiglia ad “alcuni altri”, che condividono con lui determinate appartenenze sociali, identità linguistiche-culturali, religiose, etiche ereditate per nascita e/o costituite per scelta volontarie; e un essere che assomiglia a “tutti gli altri”, per la sua appartenenza alla comune natura umana, che gli conferisce la sua dignità radicale.

Se questo è l'uomo, “il diritto di essere quest'uomo” implica il diritto all'indivisibilità e all'interdipendenza di queste tre dimensioni costitutive della sua identità globale: «l'unicità, la pluralità, l'universalità»<sup>575</sup>.

A questo orizzonte di senso, ogni diritto umano è un'interfaccia tra il particolare e l'universale ed è alla base della realizzazione dell'unicità dell'uomo. Riconoscere l'altro come singolarità, unica, irripetibile, portatrice di una sua struttura intersoggettiva trascendentale, da cui può trarre i valori morali di una vita buona dai buoni rapporti intersoggettivi che in essa sa stabilire, significa riconoscere i diritti inalienabili, irrinunciabili e non negoziabili della persona umana.

La relazione di riconoscimento reciproco tra le soggettività che compongono un contesto sociale è dunque fondata sia nella personalità dell'altro e dei suoi diritti, sia nella propria soggettività e nei propri diritti.

Prima di procedere è di capitale importanza chiarire il concetto di diritto. Chiedersi cos'è il diritto può suscitare una reazione scettica o quantomeno annoiata, nell'impossibilità di pervenire a una risposta convincente e condivisa, dovendoci accontentare di elenchi più o meno lunghi di significati del diritto quali giustizia,

---

<sup>574</sup> A. PEROTTI, *Diritti alla diversità culturale e diritti alla somiglianza universale: componenti individuali dei diritti umani*, in G. BATTISTELLA (a cura di), «Migrazioni e diritti umani», Quaderni SIMI 1, Urbaniana University Press, Città del Vaticano – Roma 2004, p. 50.

<sup>575</sup> *Ibid.*, 49.



persona, relazione, legge naturale, legge positiva, ecc., che al massimo consentono di cogliere la complessità del fenomeno.

La concezione classica del diritto è essenzialmente «ciò che è giusto, ossia l'oggetto della giustizia quale virtù che muove a dare a ciascuno il suo diritto»<sup>576</sup>. Tale diritto prima di essere legge o norma, o potere di fare o non fare, è anzitutto un corredo o un patrimonio che ogni persona possiede per il fatto stesso di essere persona, perché si possa realizzare e attuare una propria identità. Affermare il diritto come una facoltà soggettiva significa affermare il primato della persona. La rivendicazione di questo primato rivela a sua volta la fondazione nella stessa persona del diritto. Se i diritti umani sono connaturati all'uomo, essi sono sufficientemente giustificati perché per-esistono meta-positivamente alla volontà politica.

In altre parole, i diritti umani si possono dire sufficientemente fondati solo se hanno il loro “fondamento” nella persona umana. La persona, in quanto essere responsabile, deve agire nella moralità; deve misurare moralmente la sua azione, sia in relazione al suo stesso essere che in relazione agli altri che godono della sua stessa dignità e meritano pertanto un rispetto. Il rispetto della dignità umana non può prescindere dal rispetto del prossimo, nessuno escluso, come “altro sé stesso”, tenendo conto prima di tutto della sua vita e dei mezzi necessari per viverla degnamente<sup>577</sup>. Il rispetto dell'alterità, quando quest'ultima si trova in situazione di disuguaglianza, esige che io non solo riconosca la “differenza”, ma che operi per colmare la carenza di uguaglianza di cui l'altro soffre.

### *1.2 L'uomo come “soggetto in relazione” e l'ambiente di riferimento normativo*

Abbiamo sostenuto che il rispetto della dignità della persona umana consiste nel riconoscimento dell'altro come autonomo e libero. La relazione riconoscente è «l'unica relazione (pratica) intersoggettiva in cui due o più soggettività possono

---

<sup>576</sup> C. J. ERRÀZURIZ, (et al), *Realismo e diritto naturale. Un dibattito su cos'è il diritto? Di Javier Hervada*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», Serie V– Anno XCIV 2-3, 2017, p. 263.

<sup>577</sup> FRANCESCHINI, *Oltre la crisi della relazione affettiva. Il personalismo etico di Karol Wojtyła*, op. cit. p. 138.

convivere in tutta la grandezza della loro trascendentalità»<sup>578</sup>. Ogni soggettività, infatti, ha bisogno d'essere riconosciuta come un orizzonte di senso "inoltrepassabile", cioè intenzionalmente infinito, perché tale essa è per via della propria trascendentalità. «Nel reciproco riconoscimento ognuno è signore dell'altro (in quanto riconosciuto nella propria trascendenza, quindi come un orizzonte di senso inoltrepassabile di senso) e ognuno è servo dell'altro (in quanto riconosce nell'altro la signoria di senso)»<sup>579</sup>.

Il precursore della tematica del riconoscimento è storicamente considerato Hegel, il quale, nella *Fenomenologia dello spirito*<sup>580</sup>, ponendosi contro la concezione kantiana della coscienza considerata solipsistica, mostra come sia importante per l'uomo che vive in società il riconoscimento da parte degli altri, riconoscimento senza il quale la propria soggettività non può svilupparsi. Per Kant e per l'illuminismo la libertà individuale è un diritto primario, perché essendo l'uomo un essere razionale, è in quanto tale indipendente dal contesto in cui esercita la sua libertà<sup>581</sup>. Hegel, invece, individua una crepa nella nozione, propria dell'illuminismo kantiano, di libertà dell'individuo, considerata astratta, perché sostenitrice di una sussistenza a priori della libertà dell'individuo; senza il pieno riconoscimento da parte dell'altro, essa non sarà mai reale.

Questo tipo di riconoscimento che Hegel parla avviene in un ambiente di riferimento normativo, vale a dire, l'ambiente laddove un individuo appartiene<sup>582</sup>. Siccome tutto ciò che siamo soliti indicare con il termine "uomo", esclusi i tratti biologici e fisiologici che condizionano la vita dell'organismo umano, è un prodotto della società, della collaborazione umana, dall'ambiente artificiale creato dagli uomini e dei loro rapporti e conflitti. Tutto quello che diciamo sul conto dell'uomo cercandone l'umana entità, costituisce una riflessione intellettuale, più o meno

---

<sup>578</sup> C. VIGNA, *Etica della multiculturalità* in G. BATTISTELLA (a cura di), «Migrazioni. Questioni etiche». Quaderni SIMI 6. Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2008, p. 214.

<sup>579</sup> Ibid. p. 218.

<sup>580</sup> Cfr. F. W. G. HEGEL, *Fenomenologia dello spirito*, Bompiani, Milano 2000, pp.275-291.

<sup>581</sup> G. MURA, *L'etica e la politica dell'alterità. Multiculturalismo e riconoscimento*, in G. BATTISTELLA (a cura di) «Migrazioni. Questioni etiche». Urbaniana University Press, Città del Vaticano, p. 170.

<sup>582</sup> BAUMAN, *Lineamenti di una sociologia marxista*, op. cit., p. 425.

cosciente, delle reali condizioni sociali in cui egli agisce, in modo accessibile alle nostre esperienze e in base alla nostra cultura, storicamente prodotta e transitoria<sup>583</sup>, allora, ambiente di riferimento normativo è la società.

La società non è soltanto lo spazio in cui l'uomo nasce e "riceve educazione" ma è anche lo spazio dove mette in atto la sua libertà creativa.

«[...] è difficile sostenere in modo convincente – dice Amarty Sen – che gli individui di una società possano pensare, scegliere o agire senza essere condizionati, in modo o nell'altro, dalla natura e dalle logiche del mondo in cui vivono. [...] Quando un individuo pensa, sceglie e fa qualcosa, indubbiamente è lui – non qualcun altro – ad agire. E tuttavia, risulta difficile capire per quale motivo e in quale modo egli agisca senza tenere conto delle sue relazioni sociali»<sup>584</sup>.

Per il teorico della società liquida, Zygmunt Bauman, l'origine dell'unilateralità del comportamento umano non risiede nella "mitica natura umana" ma nella struttura dei rapporti sociali<sup>585</sup>. L'uomo trascorre la propria vita in mezzo a altri uomini, fra differenti istituzioni, regole, precetti, opinioni, strumenti di lavoro e oggetti di uso creati dai suoi simili. L'insieme di questi oggetti e norme di vita compongono l'ambiente artificiale dell'uomo; artificiale perché creato nel corso della storia della collettività umana, quindi non prodotto della natura "preumana" ma frutto del lavoro delle generazioni susseguitesi.

Per questo «l'uomo come personalità – dice Bauman – è un prodotto storico»<sup>586</sup>. La sua memoria, il senso del tempo e dello spazio, la sua percezione, i

---

<sup>583</sup> Ibid., p. 446.

<sup>584</sup> A. SEN, *L'idea di giustizia*, tr.it di Luca Vanni, Oscar Mondadori, Milano 2010, p. 254.

<sup>585</sup> BAUMAN, *Lineamenti di una sociologia marxista*, op. cit. p. 446. Un individuo può seguire un modello di comportamento di un ambiente al quale non appartiene, se ne è favorevolmente impressionato e, sperando di poterne far parte un giorno, cerca di imitarne i veri aspetti, specie quelli a lui più accessibili. Questo è quello che Bauman definisce «ambiente di riferimento comparativo» (Ibid., p. 425). Per esempio, un impiegato di grado basso, di un organismo burocratico, che copia il modo di vestire, di comportarsi, di impiegare il tempo libero dei suoi superiori, vedendoli come il modello più alto, anche se egli non appartiene a quella categoria nella quale vorrebbe tanto trovarsi. Nel mondo moderno il riferimento acquista sempre maggiore importanza, specie a causa del diffondersi dei mezzi di comunicazione di massa, che consentono di pubblicizzare, in modo piacevole e suggestivo, presso le larghe masse, determinati modelli di comportamento.

<sup>586</sup> Ibid., p. 433.

suoi motivi, l'immagine che ha di sé, le sue funzioni psicologiche, sono formati grazie all'influenza della società.

Dato che l'uomo con i suoi talenti e con le sue capacità, è in buona misura un risultato della cooperazione sociale, alla quale è per certi versi debitori, allora egli è obbligato a seguire una determinata linea di condotta in relazione agli altri<sup>587</sup>. Una di questa condotta consiste, in non recare danni agli altri e di considerare determinati interessi come diritto. A questo orizzonte di senso, l'obbligo di non danneggiare gli altri costituisce un elemento fondamentale per la tutela dei diritti umani, quindi, il rispetto della dignità della persona umana.

## **2. Confini puntiformi, espulsione e diritti umani**

In questa sede cercheremo di capire se tutti cittadini stranieri entrati (in Italia) senza un regolare visto di ingresso o cittadini stranieri che, pur avendovi avuto accesso regolarmente, non sono più in possesso dei requisiti per poter continuare la loro permanenza sul territorio nazionale, possono essere espulsi.

Per rendere comprensibile il concetto di espulsione è di estrema importanza distinguerlo dal concetto di esclusione. Bas Schotel nella sua opera *On the Right of exclusion*, definisce la parola "esclusione" come «la negazione dell'accesso a qualcuno a qualcosa o un luogo»<sup>588</sup>. Dal punto di vista delle politiche migratorie compresa come «la prerogativa statale di decidere unilateralmente, chi può essere ammesso a risiedere e lavorare sul proprio territorio»<sup>589</sup>, l'esclusione può essere intesa come l'atto intenzionale di negare agli immigrati di accedere a un determinato luogo (il territorio dello Stato), attraverso una norma nazionale o internazionale.

La negazione dell'accesso al territorio, si carica di significati altri perché implica la negazione di accedere alla possibilità di migliori condizioni di vita per gli

---

<sup>587</sup> PETRUCCIANI, *Modelli di filosofia politica*, op. cit., p. 186

<sup>588</sup> B. SCHOTEL, *On the Right of Exclusion. Law, Ethics and Immigration Policy*, Routledge Taylor Francis Group a Glass House book, New York 2012, p. 14.

<sup>589</sup> L. ZANFRINI, *Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Laterza, Bari-Roma 2016, p. 11. Negli strumenti internazionali e nel diritto dell'Unione europea sono impiegati molti altri termini, quali "rimpatrio", "allontanamento", "regresso", per indicare l'espulsione di uno straniero nel territorio nazionale. A. R. GIL, *Imigração e direitos Humanos*, Petrony Editora, Lisboa 2017, p. 29.

immigrati. Ma il non poter accedere a qualcosa non costituisce di per sé l'esclusione. Pertanto ciò che l'esclusione indica è la giustificazione delle politiche di chiusura dei confini. L'espulsione, invece, riguarda chi si trova già entro i confini nazionali. Per definizione l'espulsione istituisce qualsiasi misura, ritenuta efficace dalle autorità competenti, per obbligare uno straniero a lasciare il paese, talvolta senza la possibilità di farvi poi ritorno, generalmente per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

È inconfondibile dunque la distinzione tra espulsione ed esclusione. Nel primo caso, lo Stato tende ad espellere una persona dal paese, mentre nel secondo, rifiuta di ammetterlo ovvero esegue il respingimento alla frontiera. In questa sede la nostra attenzione sarà rivolta in modo particolare alla prima questione. Per cominciare, è di capitale importanza ribadire la nozione di immigrato in situazione irregolare.

È considerato immigrato irregolare il titolare di un permesso di soggiorno o di visto scaduto o revocato<sup>590</sup>, richiedente asilo politico respinto, richiedente asilo politico destinatario di una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno in qualità di richiedente asilo, persone oggetto di un provvedimento di respingimento alla frontiera, persone scoperte in occasione dell'attraversamento irregolare alla frontiera, persone intercettate mentre transitano nel territorio di uno Stato per raggiungere un altro Stato senza averne legalmente diritto, anche se hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato e persone a cui l'allontanamento è stato rinviato.

È irregolare anche il soggiorno delle persone che hanno manifestato l'“intenzione” di chiedere il rinnovo di un permesso di soggiorno già scaduto ovvero lo straniero in possesso di permesso di soggiorno scaduto è irregolare qualora non abbia effettivamente iniziato una procedura per il rinnovo del permesso o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiorno. In Italia v'è una tolleranza di sessanta giorni dalla scadenza, salvo cause di forza maggiore. È regolare, invece, il soggiorno di persone la cui domanda di permesso di soggiorno è in corso di esame.

Generalmente gli immigrati in situazioni irregolari vengono invitati a lasciare il paese. L'espulsione è legittima se esiste una legge nazionale che lo prevede, se

---

<sup>590</sup> Cfr. Direttiva: 2013/32/UE, procedure comuni e fini riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale.

persegue un fine legittimo (come la prevenzione del crimine), se il mezzo impiegato dallo Stato è proporzionato allo scopo perseguito, nel senso che l'espulsione deve risultare necessaria in una società democratica.

Per una regolare adozione di un provvedimento di espulsione è di capitale importanza che sia comunicato in forma scritta, in una lingua comprensibile all'interessato con le ragioni della sua espulsione. Va tenuto conto che il cittadino straniero ha il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro il provvedimento di allontanamento<sup>591</sup>.

Nell'ipotesi di ricorso che si conclude con un esito negativo lo straniero viene allontanato dal territorio dello Stato. L'espulsione comporta un divieto di reingresso da 3 a 5 anni e una segnalazione al Sistema Informativo Schengen (SIS). Ciò significa che un cittadino straniero espulso da un paese membro dell'Unione europea, non può entrare in nessun altro paese della stessa entro cinque anni.

Nell'ordinamento giuridico italiano l'espulsione dello straniero dal territorio prevista per motivi di ordine pubblico o della sicurezza dello Stato è disposta dal Ministro dell'Interno dando preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri o dal Prefetto<sup>592</sup>. Mentre l'espulsione come conseguenza dell'ingresso e del soggiorno irregolare nel territorio dello Stato, è disposta dal Prefetto. Spetta al questore dare esecuzione all'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Nel caso dell'adozione di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o della sicurezza dello Stato è di capitale importanza accertarsi l'effettiva pericolosità sociale dello straniero prima di eseguire l'espulsione. Tale accertamento

---

<sup>591</sup> P. CUTTITTA, *Segnali di confine. Il controllo dell'immigrazione nel mondo-frontiera*, Mimesis, Milano 2007, p. 145.

<sup>592</sup> La competenza del Prefetto si verifica quando il lavoratore straniero è entrato nel territorio dello Stato senza la comunicazione del committente estero che effettua il distacco di lavoratori da trasferire e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro (Art. 27 comma 1bis del *Testo Unico sull'immigrazione*). Tale comunicazione va presentata allo Sportello Unico della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Cfr. P. IAFRATE, *La normativa sugli immigrati e sui rifugiati in Italia: tra formalità e operatività*, «Rivista Affari Sociali Internazionali – Nuova Serie – trimestrale» – Anno V, n. 1-2-3-4, 2017, pp. 85-86.

va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano i sospetti e presunzione di pericolo; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita<sup>593</sup>.

La lettera c) fa allusione ai comportamenti riconducibili alle ipotesi definite nell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, il quale fa riferimento:

«[A] coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; coloro che per il loro comportamento di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica»<sup>594</sup>.

Il provvedimento di espulsione coattiva essendo misura che incide sulla libertà personale dello straniero va comunicato al giudice di pace territorialmente competente entro 48 ore dalla sua adozione. Quest'ultimo deve procedere alla convalida entro le 48 ore successive, altrimenti il provvedimento perde ogni efficacia<sup>595</sup>.

Qualora non ci siano le condizioni per l'immediato accompagnamento coattivo alla frontiera come l'indisponibilità di un vettore, la necessità di acquisire documenti per il viaggio e la necessità di accertamenti su identità o nazionalità, o per ottenere l'assenso alla riammissione da parte del paese di origine (o di transito), secondo l'art. 14 comma 1 del Testo Unico sull'immigrazione, lo straniero può essere trattenuto presso il Centro di Permanenza Temporanea e assistenza, denominati Centri di

---

<sup>593</sup> Art. 13 comma 2 lettera c) d. lgs. n. 286 del 1998; art. 1 legge n. 1423 del 1956, così come sostituito dall'art. 21 del 3 agosto 1988, n. 327 ovvero art. 1 della legge "antimafia", 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 131 del 13 settembre 1982, n. 646. Corte suprema di cassazione, sesta sezione civile n. 14503/14 del 26 giugno 2014. GIL, *Imgração e direitos Humanos*, op. cit., p. 75.

<sup>594</sup> Art. 1, comma 1-3 della legge n. 1423 del 1956.

<sup>595</sup> F. SCUTO, *Lo status giuridico dello straniero*, in P. BILANCIA, E. DE MARCO (a cura di), «Ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società», terza edizione, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano 2018, p. 419.

Identificazione ed Espulsione (CIE), oggi definiti Centri di Permanenza per Rimpatri (CPR)<sup>596</sup> per un periodo massimo di novanta giorni.

### *2.1 Detenzione di immigrati in situazione irregolare ed espulsione*

Al di là dei casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento, il cittadino straniero può essere trattenuto nei Centri di Permanenza per Rimpatri – se non ha osservato, senza un giustificato motivo, il termine concesso per lasciare il paese (la partenza volontaria) ovvero se lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione non ha lasciato il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni; se sussiste il rischio di fuga (nella legge italiana il rischio di fuga può essere desunto anche solo dal mancato possesso del passaporto in corso di validità, dalla mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio, dall'aver in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità); se la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta perché manifestamente fraudolenta.

La permanenza nei CPR ha durata massima di venti giorni, prorogabile fino a novanta giorni (art. 14 comma 5 d. lgs. 286/1998). Un Centro di Permanenza per Rimpatri «è un luogo di detenzione dal quale è vietato uscire. Le forze dell'ordine vigilano l'esterno per assicurarsi che nessuno si allontani»<sup>597</sup>. In altri termini, la detenzione degli stranieri è una misura propedeutica all'allontanamento degli stessi; il suo fine è impedire a soggetti che sono obbligati a lasciare il territorio di uno Stato di sottrarsi a tale obbligo. Quando la misura è imposta a richiedenti asilo politico essa interviene preliminarmente, prima ancora – a seguito dell'esito presumibilmente negativo della domanda – che l'obbligo stesso venga imposto agli interessati.

---

<sup>596</sup> Art. 14 del *Testo Unico* sull'immigrazione n. 286/1998 parla dei Centri di Identificazione ed Espulsione, con art. 19 del d. l. 17 febbraio 2017 n. 13 Conv. Legge 46/2017 la denominazione è sostituita con «Centri di Permanenza per Rimpatri (CPR)».

<sup>597</sup> All'interno sono presenti solo gli operatori dei gestori privati ai quali è stato appaltato il servizio con gara pubblica. IAFRATE, *La normativa sugli immigrati e sui rifugiati in Italia: tra formalità e operatività*, op. cit., p. 90.



Qualora il cittadino straniero in situazione irregolare sia in possesso di un passaporto valido, una abitazione e considerato non a rischio di fuga, il Questore può disporre una misura alternativa alla detenzione come l'obbligo di dimora o di presentazione.

Per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) «le alternative alla detenzione sono [...] meno costose»<sup>598</sup>. In Italia, il costo sostenuto dallo Stato in favore dell'ente gestore dei Centri di Permanenza per Rimpatri «è di circa 38/40 euro al giorno per ciascun cittadino detenuto»<sup>599</sup>. Per UNHCR la detenzione dovrebbe essere considerata *extrema ratio*, messa in pratica qualora vi siano gravi motivi per considerare lo straniero in situazione irregolare un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico dello Stato.

La normativa italiana concernente la detenzione propedeutica all'allontanamento degli stranieri che risale al 1998, non differisce nella sostanza dalle normative di altri paesi dell'Unione europea. I Centri di Permanenza per Rimpatri dal punto di vista della loro funzione ufficiale servono a rafforzare la rigidità, l'impermeabilità, l'impenetrabilità di confini spaziali delimitanti entità politiche territoriali (i confini degli Stati o quelle dell'Unione europea o dell'area Schengen).

Ciò mostra la fragilità della funzione propria dei confini degli Stati: da soli non sono in grado di garantire il proprio pieno funzionamento. I Centri di detenzione intervengono dunque a rafforzare il confine lineare, a sostenerlo, trattenendo in sé coloro i quali sono riusciti a superarlo o a rimanerne all'interno senza avervi (o senza più avervi) titolo<sup>600</sup>.

---

<sup>598</sup> F. V. PALEOGO, *Mediterraneo: politiche e mobilità umana*, in F. BAGGIO, A. SKODA PASHKLA (a cura di), *Mediterraneo. Crocevia di popoli*, Quaderni SIMI-10, Urbaniana University Press, Città del Vaticano- Roma 2012, p. 31.

<sup>599</sup> IAFRATE, *La normativa sugli immigrati e sui rifugiati in Italia: tra formalità e operatività*, op. cit., p. 90.

<sup>600</sup> M. AMBROSINI, *Immigrazione irregolare e welfare invisibile. Il lavoro di cura attraverso le frontiere*, il Mulino, Bologna 2013, p. 19.

## 2.2 *Detenzione di immigrati alla luce di strumenti internazionali per la protezione dei diritti umani*

I Centri di detenzione rappresentano delle manifestazioni sparse e puntiformi del confine, nella misura in cui, loro tramite, il confine si riflette nello spazio fino a bloccare chi ne abbia attraversato il tracciato lineare senza autorizzazione o chi non abbia più un valido titolo per trattenersi nel territorio che dal confine stesso è delimitato<sup>601</sup>. Una parte significativa delle persone sottoposte a detenzione propedeutica all'allontanamento non giungerebbe mai nei relativi centri se le autorità non svolgessero un'attività di controllo capillarmente diffusa nell'intero territorio, non solo lungo la linea del confine e nelle fasce di frontiera, ma anche all'interno del territorio in maniera profondamente pervasiva. L'attività è mirata all'individuazione, al fermo e all'allontanamento di persone in situazione irregolare. In questi casi, come scrive Paolo Cuttitta:

«Il confine si manifesta in modo sparso e puntiforme – come se l'intero territorio al di qua della linea del confine si trasformasse in un'unica, grande fascia di frontiera interna – qualsiasi luogo in cui un agente di polizia si trovi a effettuare un controllo. Dunque gli innumerevoli punti dai quali il territorio stesso è costituito sono anche, almeno potenzialmente, innumerevoli confini che si personificano, di volta in volta, nell'agente di azione. E se gli agenti si muovono anche i confini si muoveranno con essi, trasformandosi in confini mobili, ambulanti, portabili»<sup>602</sup>.

Questi confini si manifestano in modo “discreto” (per non interferire l'andamento normale della vita collettiva) e “selettivo” (mirati verso individui dall'aspetto straniero) nei principali centri urbani, nei quartieri di residenza, nei luoghi di incontro degli immigrati e presso i principali snodi e lungo le principali direttrici dei traffici stradali e ferroviari.

Va tenuto conto che l'art. 9 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948 vieta categoricamente qualsiasi forma di detenzione arbitraria

---

<sup>601</sup> CUTTITTA, *Segnali di confine. Il controllo dell'immigrazione nel mondo-frontiera*, op. cit., p. 141.

<sup>602</sup> *Ibid.*, p. 148.

di persone. Esso recita: “nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato”. Questo principio è stato anche ribadito in molti altri strumenti internazionali di protezione dei diritti umani. Nell’art.9 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 16 dicembre 1966, entrata in vigore il 23 marzo 1976, se legge nel primo paragrafo: “Ogni individuo ha diritto alla libertà o alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può esser privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge”.

Ana Rita Gil riferendosi al Comitato per i diritti umani, sostiene che «il divieto di detenzione arbitraria si applica a tutti i casi di privazione della libertà, comprese le detenzioni applicate nel contesto del controllo dell’immigrazione»<sup>603</sup>. Il Comitato per i diritti umani in un suo comunicato del 28 ottobre 2002 ha sostenuto che per una misura di detenzione di stranieri sia legittima non è sufficiente la presenza non autorizzato (illegale) nel territorio dello Stato. Altri fattori devono essere richiesti, come il rischio di fuga o la mancanza di collaborazione dell’individuo. L’assenza di questi fattori, la detenzione è arbitraria<sup>604</sup>.

Alla luce dell’art. 10 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici ogni individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana. Ciò implica non solo il diritto a non essere soggetti a pene e trattamenti considerati crudeli, inumani o degradanti, ma che gli immigranti detenuti siano tenuti in una condizione che tenga conto del loro status e dei loro bisogni.

Quello che impressiona oggi – dice Luigi Vero Tarca – è la divaricazione che vi è tra norme e prassi<sup>605</sup>. Gli strumenti internazionali che abbiamo a paiono essere,

---

<sup>603</sup> A.R.GIL, *A detenção de imigrantes na jurisprudência nacional e internacional*, in G. M. DA SILVA, P. CONDE FERNANDES, et. al. (contexto), «Muros que nos separam: detenção de requerentes de asilo e migrantes irregulares na UE», Prefácio de Maria de Jesus Barroso Soares, contexto de, Paulinas Editoras – Serviços Jesuíta aos Refugiados (SJR -Portugal), Lisboa 2010, p. 162. Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Observação Geral n.º 18: artigo 19º, 1982.

<sup>604</sup> Comunicação de 28 de outubro de 2002, C.c. Austrália, n. 900/2001.

<sup>605</sup> L. V. TARCA, *Il rovescio del diritto. Può la difesa dei diritti umani comportare un’ingiustizia?* in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», Fondazione Venezia per la Ricerca sulla pace, (5/II) CEDAM, Lavis (TN) 2012, p. 126.

anche se forse non perfette, comunque in generale senz'altro buone; eppure la loro violazione appare imponente. Prendiamo in considerazione il caso italiano. Nel 2012 i Medici per i Diritti Umani avevano avviato un monitoraggio costante dei Centri di detenzioni italiani, prima chiamati Centri di Identificazione ed Espulsione, nella consapevolezza che la questione della detenzione dei migranti, al di là del problema umanitario, riguarda la tutela dei valori essenziali per la vita civile di un paese. Le evidenze acquisite durante due anni di monitoraggio (2012-2013) illustrano una violazione totale dell'art. 10 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici:

«strutture spesso fatiscenti, modelli di trattenimento privi di spazi adeguati e assimilabili a grandi gabbie, servizi alla persona non omogenei e nel complesso insoddisfacenti, fornitura di beni essenziali insufficienti in alcune strutture, grave carenza di spazi ed attività ricreative, norme che regolano la vita interna particolarmente rigide e restrittive, disagio psichico inteso e drammaticamente diffuso, frequenti atti di autolesionismo, standard di erogazione dei servizi di mediazione linguistico-culturale, orientamento legale e supporto socio-psicologico non omogenei tra i vari centri e nel complesso insoddisfacenti. In altri termini, dal punto di vista della struttura, della ripartizione degli ambienti e dell'organizzazione interna, la fisionomia dei Cie può essere riconducibile al paradigma dei centri di internamento»<sup>606</sup>.

È più eloquente ancora la testimonianza di una giovane donna reclusa:

«Le condizioni qui nel centro sono brutte perché la dignità di una donna non esiste. Nel bagno non c'è una porta. Un pettine non esiste perché il regolamento interno ci proibisce di possederne e dobbiamo pettinarci con le forchette. Fa un freddo cane perché il riscaldamento è rotto e l'acqua calda spesso manca. Uno può avere sbagliato, avere i documenti o no, ma non è giusto stare in queste condizioni, trattati come bestie, vivendo nella sporcizia perché qui non c'è igiene. Durante il giorno non sappiamo cosa fare, non c'è niente da fare»<sup>607</sup>.

Anche se questa testimonianza non può essere generalità, resta l'idea che i Centri di detenzioni sono luoghi "congenitamente" incapaci a garantire il rispetto della dignità della persona umana e dei diritti fondamentali della persona.

---

<sup>606</sup> BARBIERI, *Arcipelago Cie. Un'indagine sui centri di identificazione ed espulsione*, op. cit., p. 130.

<sup>607</sup> Ivi.

### **3. I limiti all'espulsione degli immigranti in situazione irregolare dal territorio dell'Unione europea**

Come abbiamo accennato nelle pagine precedenti che, nell'ordinamento internazionale l'espulsione – intesa come misure mediante la quale lo Stato decide di allontanare dal proprio territorio gli stranieri che, per varie ragioni, non sono più accetti – si configura esclusivamente nei confronti degli stranieri sprovvisti di un regolare titolo di soggiorno. Abbiamo illustrato inoltre diverse norme internazionali e nazionali che stabiliscono quando, e secondo quali condizioni, uno straniero può essere espulso. Va ricordato a questo proposito l'art.32, n.1, della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo *status* dei rifugiati: “Gli Stati contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico”; l'art. 13 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, recita:

«Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine».

Nell'art.1, n.1, del Protocollo n.7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 22 novembre 1984, si legge: «Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge [...]». I primi due articoli sopraccitati parlano di stranieri che si trovano “legalmente” sul territorio dello Stato, mentre l'art. 1 del Protocollo parla di “stranieri residenti”.

Sembra che le suddette norme non si applica nei casi di allontanamento di coloro i quali si trovano sul territorio di uno Stato di cui non hanno la cittadinanza e sono privi di un regolare titolo per ivi soggiornarvi né tanto meno nelle ipotesi in cui gli stranieri sono presso la frontiera e domandano di fare ingresso nel territorio dello Stato.

L'unica norma che appare discostarsi dall'unanime impostazione secondo cui l'espulsione riguarda solo gli stranieri regolari, è contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1990 sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie<sup>608</sup>. Ai sensi dell'art. 22 della Convenzione, il provvedimento di espulsione non sembra dunque potersi riservare ai soli lavoratori regolari. Essa rappresenta un'eccezione nel panorama dei trattati internazionali.

Paradossalmente la Convenzione è stata ratificata per lo più da Stati di emigrazione anziché di immigrazione. Secondo Catherine Wihtol de Wenden la «Convenzione fu firmata solo da 37 Paesi, quasi tutti in via di sviluppo; nessuno Stato europeo l'ha firmata»<sup>609</sup>. Attualmente la Convenzione è stata ratificata da più di 51 paesi. In tutta Europa (a quanto risulta finora) è stata ratificata soltanto dalla Repubblica Bosniaca<sup>610</sup>. Ciò segna il suo fallimento perché, predisponendo una serie di garanzie che lo Stato di accoglienza dovrebbe riconoscere al lavoratore immigrato,

---

<sup>608</sup> Il 17 dicembre 1979, l'ONU aveva istituito una commissione per la stesura della Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (risoluzione 34/172). Il documento prodotto dalla commissione è stato adottato dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1990 (risoluzione 45/158).

<sup>609</sup> C. W. DE WENDEN, *Atlante mondiale delle migrazioni*, trad. it di Nadia Castelnuovo, AVallardi, Milano 2012, p.72.

<sup>610</sup> È facilmente intuibile le ragioni della mancanza adesione della Convenzione da parte degli Stati ricchi e la maggiore adesione dei paesi in via di sviluppo. Le motivazioni vanno cercate a partire dal fattore economico. Secondo Graziano Battistella «nell'iniziativa di redigere la Convenzione sulla protezione dei migranti confluivano obiettivi e preoccupazioni di natura umanitaria, ma che celavano anche le diverse preoccupazioni economiche dei paesi di origine o di destinazione dei lavoratori migranti»<sup>610</sup> (G. BATTISTELLA, *Origine, sviluppo e prospettive della convenzione internazionale sui diritti dei migranti*, in ID (a cura di), «Migrazioni e diritti umani», Urbaniana University Press, Città del Vaticano – Roma 2004, p. 83). La Convenzione è percepita come uno strumento che incoraggia l'immigrazione. Estendere la protezione ai migranti irregolari equivale, quindi, ad accrescere i fattori di attrazione e pertanto la ratifica finisce col diventare un messaggio verso l'incremento della pressione migratoria. Ad aumentare la diffidenza nei confronti di questo documento è il punto 13 del preambolo e la terza parte del documento, cioè dall'art. 8 all'art.35, viene chiesto che gli Stati, inclusi quelli di partenza e di transito dei flussi non solo di adottare azioni che contrastino il traffico clandestino di lavoratori migranti, ma anche di riconoscere ai medesimi determinati diritti fondamentali, sebbene illegalmente presenti nel territorio statale. Il testo è poi correlato da numerosi obblighi di condotta e di cooperazione imposti agli Stati membri al fine di promuovere le condizioni dei lavoratori migranti e delle loro famiglie e farle divenire giuste, eque, umane e conformi alla legge (Part. VI, artt. 64-71). La convenzione prevede anche un meccanismo di controllo dell'osservanza degli obblighi convenzionali da parte degli Stati membri. Gli Stati che hanno (o avrebbero) ratificato questa Convenzione devono (o dovrebbero) periodicamente trasmettere all'apposito comitato delle Nazioni Unite, rapporti circa la conformità agli obblighi convenzionali (part. VII, artt. 72-75).

solo l'adesione dei Paesi di immigrazione potrebbe permetterne un'effettiva applicazione

In generale, il diritto internazionale, lascia un ampio margine di scelta al legislatore nazionale nel determinare quali sono le ragioni che possono causare l'espulsione degli stranieri dal territorio. Ciò comporta senz'altro una riduzione delle garanzie a tutela degli stranieri i quali, potrebbero vedersi allontanare per ragioni più disparati. Nelle pagine successive cercheremo di esaminare – come sottolineato all'avvio di questo capitolo – i limiti fissati dal diritto internazionale, alla regola generale secondo cui lo Stato ha il diritto di allontanare gli stranieri dal suo territorio, in virtù del principio di sovranità territoriale. Evidenzieremo come i diritti umani in situazioni di eccezionalità, assicurano il primato del diritto anche a fronte di misure assunte dalle autorità legislative e amministrative nazionali.

### *3.1 Tortura e principio di “non refoulement”*

La fine della seconda guerra mondiale, con gli orrori che ha recato con sé la Storia, ha decretato, tra i molteplici insegnamenti seminati, la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona che vede la presenza di una varietà di strumenti di protezione entro una disparità di confini territoriali: nazionali, continentali, universali. Si pensi alla costituzione italiana, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ai Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici ed economici, sociali e culturali e via dicendo, tutti prendendo le mosse dalla Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Questi solenni documenti si occupano, fra l'altro, di vietare la tortura assieme ai trattamenti disumani o degradanti<sup>611</sup>, considerati – l'una e gli altri – pratiche che

---

<sup>611</sup> Vieta la tortura norme quali l'art.5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, traendo ormai vincolante da un corrispondente principio di diritto internazionale generale, disposizioni pattizie sulla tutela dei diritti dell'uomo, come, a livello universale, l'art. del Patto internazionale sui diritti civili e politici e, a livello regionale, l'art.3 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo, norme di trattati specificamente indirizzati a contrastare la pratica della tortura, quali la

attentano gravemente alla dignità della persona<sup>612</sup>. Il concetto di “tortura” accettato a livello universale è dettato dall’art. 1 della *Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e contro i trattamenti o pene inumani o degradanti*, adottata dall’Assemblea generale con Risoluzione 39/46 del 10 dicembre 1984, entrata (internazionalmente) in vigore il 26 giugno 1987.

«Il termine “tortura” designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate»<sup>613</sup>.

Oggi la pratica della tortura è diffusissima, anche se gli Stati non lo ammettono. Secondo Amnesty International su 192 Stati, per ben 132 è provato che la esercitano più o meno sistematicamente<sup>614</sup>.

---

*Convenzione interamericana sulla prevenzione e la repressione della tortura* del 1985, la *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti* del 1987; norme contenute in trattati di diritto internazionale umanitario, quali l’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e l’art.7 dello Statuto della Corte penale internazionale.

<sup>612</sup>PARISI, RINOLDI, *Confini d’Europa, Stato di diritto, diritti dell’uomo. Gerarchia e bilanciamento tra diritti fondamentali con particolare riguardo alla condizione del migrante*, in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», op. cit., p. 1; C. ZANCHI, *La protezione internazionale dei diritti dell’uomo*, G. Giappichelli Editore, Torino 2013<sup>3</sup>.

<sup>613</sup> Art.1, par. 1, della Convenzione.

<sup>614</sup> Sull’attitudine delle pubbliche autorità all’autocompiacimento pur a fronte di situazioni di persistente violazione dei diritti e delle libertà fondamentali. G. GOISIS, *La tortura: alcuni aspetti antropologici*, in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», Fondazione Venezia per la Ricerca sulla pace, (5/II) CEDAM, Lavis (TN) 2012, p. XLII; PARISI, RINOLDI, *Confini d’Europa, Stato di diritto, diritti dell’uomo. Gerarchia e bilanciamento tra diritti fondamentali con particolare riguardo alla condizione del migrante*, in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», op. cit. p. 22; A. CASSESE, *L’esperienza del male. Guerra, tortura, genocidio, terrorismo alla sbarra. Conversazione con Giorgio Acquaviva*, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 143-144.



Il divieto di tortura lo troviamo espresso, indirettamente, sottotraccia, nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, con successivo Protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967 (trattati resi esecutivi in Italia, rispettivamente con legge n. 722 del 24 luglio 1954 e con la legge n. 95 del 28 marzo 1970) che individua e descrive la condizione di rifugiato riconoscendola in tutti i casi in cui un uomo sia portatore del giustificato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine per la sua razza, religione, appartenenza a un determinato gruppo sociale, o per opinioni politiche.

La Convenzione non riconosce come rifugiato le persone sospettate – con ragionevoli motivi – di avere commesso: un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità; un reato grave del diritto comune fuori dal Paese ospitante prima di essere ammesso come rifugiato. Per esempio, un cittadino straniero che è imputato di un delitto comune (omicidio durante una rissa, anche se è punito nel paese di origine con la pena di morte) non ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato politico (art. 7 d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

Non sono pure riconosciuti come rifugiati gli individui che intendono sottrarsi dalle sanzioni amministrative nel proprio paese d’origine. Infine la Convenzione di Ginevra non riconosce come rifugiato la persona sospettata di commettere atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite, nonché rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.

Nell’art.33 della Convenzione di Ginevra è sancito il principio che vieta gli Stati di espellere o respingere i rifugiati e i richiedenti asilo verso i luoghi in cui la loro vita o la loro libertà ne sarebbero minacciate per motivo di razza, di religione, di cittadinanza, di appartenenza a un gruppo sociale o per la loro opinione politica<sup>615</sup>. Si

---

<sup>615</sup> N. PETROVIĆ, *Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi*, FrancoAngeli, Milano 2011, p. 23. P. D. MOREIRA, A. B. GARCIA, *A imperatividade do non-refoulement e a reconstrução do conceito de cidadania*, Publ. UEPG Ci. Soc. Apl., Ponta Grossa, 23 (3), set. /dez 2015, pp. 253-267. Cfr. V. BUONOMO, *L’efficacia e limiti del Diritto internazionale in tema di mobilità umana. Alla ricerca di un nuovo paradigma*, in «Apollinare», LXXXVI (2013), p. 96. Legge Turco-Napolitano: 6 marzo 1998, n. 40. Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in Gazzetta Ufficiale n. 59, del 12 marzo 1998, art. 17 comma 1. Art.19 del *Testo Unico*: «in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni

tratta del cosiddetto principio di *non-refoulement*. Questo principio trova applicazione anche nel caso in cui l'espulsione avvenga verso un paese definito di transito o intermedio, che potrebbe a sua volta rinviare la persona in un territorio in cui sarebbe esposta alla persecuzione per i motivi sopra evidenziati.

Accade piuttosto spesso che un rifugiato non venga rispedito direttamente nel suo paese di origine, bensì in un altro paese (di transito) che a sua volta lo rimpatria senza avere preso in esame in maniera equa e soddisfacente la sua domanda di asilo. Si parla in questo caso di *refoulement* indiretto<sup>616</sup>. Costituisce una violazione del principio di *non-refoulement* anche quando:

«Uno Stato che aiuti o assista un altro Stato nella commissione di un atto internazionalmente illecito da parte da quest'ultimo è internazionalmente responsabile per siffatto comportamento se a) quello Stato agisce con la consapevolezza delle circostanze dell'atto internazionalmente illecito e b) l'atto sarebbe internazionalmente illecito se commesso da quello Stato»<sup>617</sup>.

L'obbligo di *non-refoulement* è un limite assoluto, non derogabile e non bilanciabile nemmeno con ragioni di sicurezza nazionale e di contrasto al terrorismo internazionale. Rimpatriare chi rischia di subire gravi violazioni dei diritti umani o persecuzioni nel paese di origine costituisce una violazione del principio di non-

---

personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione». C. BOCA, *I barconi della speranza*, in F. BAGGIO, A. SKODA PASHKLA (a cura di), «Mediterraneo. Crocevia di popoli», Quaderni SIMI-10, Urbaniana University Press, città del Vaticano- Roma 2012, p. 106.

<sup>616</sup> La Commissione europea nella sua *comunicazione* al parlamento europeo del 23 febbraio 2011 *sulla valutazione degli Accordi di Riammissione dell'Ue*, si legge nel: «I cittadini di paesi terzi riammessi in un paese di transito possono trovarsi in una situazione particolarmente precaria, soprattutto in paesi con un regime di rispetto dei diritti umani deficitario [...]. Il rischio è che siano oggetto di provvedimenti amministrativi sproporzionati, non autorizzati dalle norme generali in materia di diritti umani (come un trattenimento prolungato o indefinito in attesa di essere allontanati verso il paese di origine) o che siano in seguito riammessi in un paese di origine dove temono legittimamente di subire persecuzioni. I cittadini di paesi terzi che non sono in stato di trattenimento possono avere difficoltà nel trovare i mezzi di sussistenza durante il soggiorno nel paese di riammissione» (Part. IV, p. 14). Questo è anche una violazione del principio di *non-refoulement*, sancita nella *Convenzione* di Ginevra del 1951.

<sup>617</sup> PARISI, RINOLDI, *Confini d'Europa, Stato di diritto, diritti dell'uomo. Gerarchia e bilanciamento tra diritti fondamentali con particolare riguardo alla condizione del migrante*, in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», op. cit., p.31.

*refoulement*, a prescindere dal fatto che questi abbia potuto attivare la procedura per la concessione dell'asilo politico e persino nell'ipotesi che abbia avuto esito negativo.

L'espulsione a titolo di misura di sicurezza secondo l'art. 3 della CEDU e gli artt. 2 lett. g, e 20 del d. lgs. n. 251 del 2007, non può essere eseguita lì dove esponga il soggetto a pericoli per la incolumità o a trattamenti disumani e degradanti, per motivi di razza, sesso, cittadinanza, religione, opinione politica, condizioni personali o possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Oltre alla condizione di rifugiato tracciata nel testo della Convenzione di Ginevra, la direttiva n. 83 del Consiglio Europeo del 2004 (2004/83/CE del Consiglio) prevede che il cittadino di paese terzo privo dei requisiti per essere riconosciuto come rifugiato non può essere espulso se il ritorno nel paese di origine lo espone alla pena di morte, alla tortura o altra forma di trattamento inumano e degradante, anche da soggetti privati<sup>618</sup>.

Infatti, le persone destinatari di provvedimenti di espulsione possono esporsi a dei rischi al rientro provenienti da soggetti privati – familiari, gruppi armati, imprese – piuttosto che dallo Stato. Dunque, lo straniero non può essere espulso anche se il rischio di gravi abusi dei diritti umani non proviene dallo Stato ma da soggetti non statali, principalmente quando lo Stato non vuole o non può proteggere la persona a rischio.<sup>619</sup>

---

<sup>618</sup> Cfr. A. ANNONI, *L'apprezzamento del rischio di tortura in Stati Esteri secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni» Fondazione Venezia per la Ricerca sulla pace, (5/II) CEDAM, Lavis (TN) 2012, 47-63.

<sup>619</sup> Il Comitato contro la Tortura è l'unico organo internazionale dei diritti umani che si è allontanato da questo principio, a causa della limitata definizione di tortura prevista dalla Convenzione contro la tortura, che esclude il comportamento di soggetti privati. Tuttavia, anche in questo contesto, il Comitato ha accettato che in situazioni di Paesi lacerati dalla guerra, in cui fazioni non governative hanno il controllo di parte del territorio, il rischio di essere sottoposti a torture da parte di questi soggetti, che esercitano una funzione quasi-governativa, può attivare la protezione di non-refoulement. Il Comitato interpreta restrittivamente questa esenzione che va applicata eccezionalmente agli Stati cosiddetti "falliti". INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, *L'immigrazione e la normativa internazionale dei diritti umani. Guida per operatori del diritto n. 6*, Ginevra, 2012, p. 106.

Prendiamo in considerazione la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 febbraio 2009, il caso Ben Khemais<sup>620</sup>: un cittadino tunisino condannato a dieci anni per terrorismo. Fuggito in Italia, si era macchiato del reato di associazione a delinquere, per cui lo raggiunse un decreto di espulsione. Invocando i rapporti di Amnesty International e Human Rights Watch, Khemais si appellò alla Corte di Strasburgo chiedendo il suo intervento per rimanere in Italia e non essere rimpatriato perché avrebbe potuto subire torture o trattamenti inumani e degradanti in Tunisia<sup>621</sup>. La Corte, non ignorando tale possibilità, chiese alle autorità italiane di sospendere l'esecuzione del decreto di espulsione<sup>622</sup>.

La sentenza dimostra come il divieto di tortura rappresenti un limite insormontabile anche quando la sicurezza dello Stato appare seriamente minacciata. In questi casi lo Stato ha l'obbligo di adottare misure di sicurezza tipologicamente diverse dall'espulsione.

Sull'argomento, il Rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, Nils Melzer, ha presentato il 26 febbraio 2018 un dossier in cui vengono segnalate politiche sull'immigrazione che non tengono sufficientemente conto del rischio di

---

<sup>620</sup> Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 febbraio 2009 - Ricorso n. 246/07 - Ben Khemais c. Italia. D. RUGGIU, *Il concetto della libertà di movimento in Europa. Un'analisi delle norme convenzionali e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in «Diritto e Questioni pubbliche», n. 9, 2009, p. 666.

<sup>621</sup> La prova dell'attualità del rischio nel caso di tortura non deve essere necessariamente portata dalla persona del cui allontanamento si questiona, ma può derivare da documenti e prese di posizione di istituzioni internazionali, oltre che da analisi e rapporti di organizzazioni non governative, internazionalmente riconosciute come affidabile. Corte di Cassazione, (sezione VI penale) 8 luglio-3 settembre 2010, Sentenza n. 32685. PARISI, RINOLDI, *Confini d'Europa, Stato di diritto, diritti dell'uomo. Gerarchia e bilanciamento tra diritti fondamentali con particolare riguardo alla condizione del migrante*, in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», op. cit. p. 33. Si veda la nota successiva.

<sup>622</sup> Va tenuto presente che per portare un caso alla Corte europea dei diritti dell'uomo il ricorrente dovrà prima esaurire tutti i rimedi previsti dalla legge del paese di appartenenza. L'appello alla Corte di Strasburgo non elimina il rischio d'espulsione, per cui la decisione della Corte potrebbe risultare tardiva e incapace di produrre alcun effetto pratico. Nella valutazione dell'attualità del rischio di subire tortura la Corte utilizza anche come indicatori, i rapporti di organizzazioni internazionali non governative quale Amnesty International, o le inchieste di autorità nazionali autorevoli, quali il Dipartimento di Stato statunitense, rapporti e inchieste che nuovamente riportano l'attenzione sulla consistenza, sull'affidabilità delle assicurazioni diplomatiche prestate per ottenere dallo Stato terzo rispetto alla Convenzione europea la consegna della persona indesiderata nello Stato membro di essa. *Ibidem*, p. 35.

tortura e dei trattamenti disumani<sup>623</sup>. Secondo Melzer i diversi strumenti messi in campo da numerosi Stati dell'Unione europea hanno come obiettivo precipuo il blocco degli arrivi e la difesa del benessere degli Stati che non deve essere intaccato dall'onda migratoria. Vanno in questa direzione gli Accordi internazionali e le scelte politiche che hanno come obiettivo centrale semplicemente bloccare gli arrivi di migranti, costi quel che costi. Al di là delle apparenze formali instaurate attraverso accordi bilaterali internazionali<sup>624</sup>, quello che viene messo in atto è una violazione dei diritti umani<sup>625</sup>.

L'emanazione di leggi e pratiche che spingono i migranti a utilizzare rotte e metodi irregolari – inducono poi l'adozione di inefficaci politiche di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare – contribuisce alla diffusione di pratiche di tortura e di trattamenti disumani e degradanti, e in questo senso non si limita a una violazione dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 (principio di *non-refoulement*) e dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, ma il dettato legislativo incorre nel reato di complicità in crimini contro l'umanità.

Nello stesso giorno in cui Nils Melzer pubblicava il dossier sulle politiche migratorie che non esulano dal rischio di tortura e trattamenti disumani e degradanti, il consiglio d'Europa, tramite il Rappresentante speciale del Segretario generale per le migrazioni e i rifugiati Tomáš Boček, rendeva noto il primo rapporto sulle risposte

---

<sup>623</sup> N. MELZER, *Report of Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading Treatment or punishment*, 26 February 2018. Disponibile in: [http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2018/03/A\\_HRC\\_37\\_50\\_EN.pdf](http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2018/03/A_HRC_37_50_EN.pdf). Accesso 11 mar. 18.

<sup>624</sup> Gli Accordi europei di riammissione creano formalmente eguali e reciproci obblighi in capo alle parti contraenti, l'Unione europea (e quindi i suoi Stati membri) da un lato, e dall'altro lato, lo Stato contraente non appartenente all'Ue. Tuttavia, come è agevole intuire che tali Accordi sono destinati a produrre vantaggi solo per gli Stati membri dell'Ue e tendenzialmente a produrre degli svantaggi in capo allo Stato partner coinvolto, che beneficia delle rimesse dei suoi cittadini emigranti, anche irregolarmente, all'estero, senza contare le problematiche, finanziarie e sociali, derivanti all'assunzione dell'impegno di ricevere cittadini di Stati Terzi o apolidi espulsi dagli Stati appartenenti dall'Ue.

<sup>625</sup> Cfr. P. GENTILONI (Italia), F. MUSTAFA SERRAJ (Libia), *Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana*, 2 febbraio 2017. Disponibile in <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/Libia.pdf>. Accesso 17 mag. 18; M. BORRACCETTI, *L'Italia e I rimpatri: breve ricognizione degli accordi di riammissione*, in *Diritto, Immigrazione e cittadinanza*, XVIII, 2016, p. 33.

degli Stati ai flussi migratori<sup>626</sup>. Tomáš Boček evidenziava come il rafforzamento dei controlli alle frontiere di numerosi Stati membri dell'Unione europea riduceva gli arrivi in Europa, ma a scapito dell'effettivo rispetto dei diritti umani. Così il Rappresentante speciale del Segretario generale per le migrazioni e i rifugiati ammoniva severamente gli Stati che perseguono politiche e pratiche in materia di immigrazione ignorando i diritti umani.

### 3.2 *Le persone vulnerabili*

Il termine *vulnerabile* deriva dalla parola latina *vulnus* che letteralmente significa lesione. Essa può essere fisica, psicologica ma anche giuridica. Generalmente sono considerate persone vulnerabili: i minori di anni diciotto, i minori stranieri non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psico-logica, fisica o sessuale<sup>627</sup>. Essi anche se sono entrati (in Italia) senza un regolare visto di ingresso o entrati regolarmente e per vari motivi non sono più in possesso dei requisiti per poter continuare la loro permanenza sul

---

<sup>626</sup> T. BOČEK, *First report on the activities of the Secretary General's Special Representative on Migration and refugees*, 1 February 2016 to 31 January 2018. Disponibile in <http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2018/03/SRSG-Activity-Report.pdf>. Accesso 11 mar. 18.

<sup>627</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, art. 3 paragrafo 9. Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, Manuale comune sul rimpatrio, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L. 339/85) del 19 dicembre 2017. Per la differenza della definizione di persone vulnerabili: art. 21 della direttiva accoglienza 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013. Art. 20 paragrafo 3 della direttiva qualifiche 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. Italia: Legge 6 marzo 1998, n. 40. Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in Gazzetta Ufficiale n. 59, del 12 marzo 1998, art. 17 comma 2; Cfr. MINISTERO DELLA SALUTE, *Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*, Roma, 22 marzo 2017; E. CAROPPO, G. DEL BOSSO, P. BROGNA, *Trauma e vulnerabilità nei migranti richiedenti protezione internazionale*, in «REMHU – Rev. Interdiscip. Mobil. Hum.», Brasilia, Anno XXII, n. 43, 2014, pp. 99-116. Per la categoria delle persone con disabilità si veda la Convenzione delle Nazioni Unite, adottata il 18 dicembre 2006, tutela le persone con disabilità che includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali, o sensoriali di lungo termine che, in interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.

territorio nazionale non possono essere espulsi. Nel caso delle donne in gravidanza anche il marito in situazione irregolare non può essere espulso.

L'inespellibilità di uno straniero irregolare dipende dal suo stato di vulnerabilità: l'età, le condizioni di salute nonché il tipo di violazione subita nel proprio paese, le decisioni prese in merito dai direttori dei Centri di Identificazione ed Espulsione (attualmente Centri di Permanenza per Rimpatri) degli enti locali (gestori) e, infine, le effettive possibilità finanziarie degli stessi. Va tenuto presente, poi, la situazione socio-politica del paese di origine.

La direttiva del Consiglio europeo 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri dell'Unione europea, ha previsto in favore delle persone portatrici di esigenze particolari servizi di assistenza all'interno dei Centri di Identificazione e Espulsione<sup>628</sup>. Si tratta di misure che variano sostanzialmente in base alla particolare situazione di vulnerabilità di ciascun richiedente asilo.

Emblematico è il caso dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) il cui stato di vulnerabilità dipende dall'età, dall'arrivo sul territorio europeo senza una rete parentale di assistenza e di cura. Essi risultano più vulnerabili e maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale, sfruttamento, tratta di esseri umani. A tale tipologia di minori è stata dedicata una particolare attenzione nella disciplina dell'Unione europea e in quella italiana.

Nel Programma di Stoccolma del 2010-2014<sup>629</sup> l'Unione europea ha dedicato uno specifico capitolo ai minori stranieri non accompagnati che, a causa della loro vulnerabilità non possono essere espulsi dagli Stati membri dell'Unione.

Secondo i dati diffusi dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, il 2 marzo 2016, nel 2015 sono arrivati in Europa 300.000 minori e ben 26.000 quelli non

---

<sup>628</sup> Decreto-legge n. 140 del 30 maggio 2005. *Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri dell'Unione europea*, in Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2005, art. 8.

<sup>629</sup> Programma di Stoccolma del 2010-2014: (2010/C115/01). G. G. VALTOLINA, *Tra rischio e tutela. I minori stranieri non accompagnati*, in L. ZANFRINI (a cura di), «Il diritto a non emigrare. Studi Emigrazione», LIII, n. 201, 2016, p. 82.

accompagnati<sup>630</sup>. Molti di questi erano privi di documenti attestanti la loro età. Ciò si deve a molti fattori, sicuramente il principale è il funzionamento scarso o nullo degli uffici anagrafici nei paesi di origine a causa dei conflitti armati in corso.

L'assenza di documenti in grado di dimostrare che la persona ha meno di 18 anni può avere un effetto diretto sul suo riconoscimento come titolare di diritti dei minori. Di conseguenza il minore potrebbe essere trattato in qualità di adulto in materie come: servizio militare, matrimonio, accesso al mercato del lavoro e giustizia.

Nel contesto della protezione internazionale, l'età del richiedente è un indicatore chiave di protezione speciale come, il diritto di essere inseriti in alloggi adeguati e sicuri, il diritto all'istruzione e specifica assistenza sanitaria, implicazioni per la responsabilità penale (età minima di responsabilità penale) eccetera.

Quando l'età è sconosciuta e vi sono "dubbi fondati" sulla stessa, le autorità sono obbligate a valutare l'età della persona per determinare se la persona è un adulto o un minore (-18 anni). Il dubbio sull'età è fondato se esiste una contraddizione de facto ossia se l'aspetto fisico, il contegno e la maturità psicologica indicano indubbiamente che il richiedente protezione internazionale è significativamente oltre i 18 anni, ma ha una documentazione che indica che la persona è minore. In questi casi, la valutazione dell'età è richiesta.

I dubbi possono sorgere non solo quando il richiedente afferma di essere un minore, ma anche quando afferma di essere un adulto. Molti MSNA possono fingere di essere adulti per evitare le misure protettive delle autorità nel paese di approdo.

Questo può essere fatto per diversi motivi; per esempio, potrebbero voler continuare la migrazione verso la destinazione prevista per evitare una sistemazione sorvegliata con (in alcuni casi) limitata libertà di movimento. Talvolta, i MSNA

---

<sup>630</sup> Cfr. Rapport *Protecting children affected by the refugee crisis: A shared responsibility Secretary General's proposals for priority actions*, 4 March 2016. Disponibile in «SG Inf (2016) 9». Accesso 28 gen. 18. Brian Donald, il capo di Europol (Polizia Europea), sostiene che nel 2015 «almeno 10.000 minori emigrati in Europa sono spariti nel nulla. Circa 5.000 sono scomparsi in Italia» (EDITORIALE DI LA CIVILTÀ CATTOLICA, *La tragedia dei bambini migranti*, in «La Civiltà Cattolica», Anno 167, 2016, II, p. 315). Secondo Donald questi minori sarebbero vittime di una "infrastruttura criminale". L'espressione indica oltre al lavoro nero e alle attività illegali (spaccio di droghe leggere e pesanti, furti e rapine), la prostituzione minorile e il traffico di organi umani.



possono pretendere di essere adulti per poter lavorare o perché si considerano adulti, responsabili per il benessere della loro famiglia lasciata nel Paese d'origine.

Tuttavia, in altri casi, i MSNA potrebbero dichiarare di essere adulti solo per seguire le istruzioni fornite dai “contrabbandieri” o “trafficienti”. Lo scopo di questi “contrabbandieri” o “trafficienti” è quello di mantenere i MSNA fuori dal radar in modo che rimangano senza protezione, rendendoli facili prede per lo sfruttamento successivo.

Secondo il rapporto pubblicato il 31 ottobre 2017 dalla Commissione per migrazioni, rifugiati e Persone sfollate dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (Doc. n. 14434, minori)<sup>631</sup>, a livello europeo non esiste un approccio armonizzato circa le tecniche da utilizzare per individuare l'età de minori. Gli Stati procedono in modo sparso. Prendiamo a titolo di esempio il caso italiano. Secondo il Ministero dell'Interno dal 1° gennaio al 31 agosto 2014, sono «arrivati in Italia via mare 112.689 migranti, di cui 17.982 minori, per la maggior parte (9.963) non accompagnati»<sup>632</sup>. Per quest'ultimi sono garantite misure di protezione e assistenza, quali l'accoglienza in un luogo sicuro, la non espulsione, il diritto ad un permesso di soggiorno ecc.

Nei casi in cui vi è il dubbio sulla minore età dello straniero, si fa ricorso a tutti meccanismi possibili «nel rispetto dei diritti della persona minorenn»<sup>633</sup> per determinare la minore età, facendo ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici.

---

<sup>631</sup> Rapport *Child-friendly age assessment for unaccompanied migrant children*. Doc. n. 14434, minori. 31 October 2017. Disponibile in <http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2017/11/minori.pdf>. Accesso 12 maggio 2018.

<sup>632</sup> Dati resi disponibili dal Ministero dell'Interno a Save the Children in qualità di partner del progetto Presidium. Si tratta di un numero impressionante se si considera che corrisponde quasi al doppio di quelli arrivati nell'intero 2011 (62.692), l'anno in cui, per il considerevole afflusso di migranti, era stato dichiarato lo Stato di emergenza umanitaria. V. VALASTRO, *I minori stranieri non accompagnati* in, «Dossier Statistico/Immigrazione 2014», Centro di Studi e Ricerche IDOS, Roma 2014, p. 155.

<sup>633</sup> Nella circolare del Ministero dell'Interno n. 17272/2007 del 9 luglio 2007, stabilisce che «gli accertamenti sull'età dei migranti minorenni devono essere rispettosi dei diritti della persona minorenn».

«Il Consiglio Superiore di Sanità, nel suo parere del 25 febbraio 2009 raccomanda di adottare un approccio per cui la valutazione dei dati risultanti dalla rilevazione radiologica del grado di maturazione ossea del distretto polso-mano deve essere integrata dall'esame fisico (maturazioni antropometriche, ispezione dei segni di maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo [...]), svolto da un pediatra e da un colloquio con il presunto minore con l'ausilio di un mediatore culturale»<sup>634</sup>.

Una valutazione dell'età condotta scorrettamente comporta conseguenze devastanti per i minori, considerando che rischiano di essere messi nei centri di detenzione per adulti o al contrario, gli adulti possono essere male piazzati con i minori. Per esempio, nel 2016 in Italia due MSNA erano erroneamente ospitati nel Centro di accoglienza per adulti di Cona (VE). Il 14 febbraio 2017 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva osservato che in Italia le procedure per l'accertamento dell'età dei minori «sono inadeguate dal punto di vista medico scientifico»<sup>635</sup>. Di conseguenza, la Corte aveva imposto al Governo Italiano di trasferire i due MSNA che si trovavano nel centro di accoglienza per adulti di Cona (VE) in una struttura di accoglienza per i minori.

In seguito, l'Italia ha adottato una procedura unica a livello nazionale per l'accertamento della minore età dello straniero (legge 47/2017). La legge prevede l'approccio multidisciplinare e olistico con lo scopo di evitare procedure mediche invasive<sup>636</sup>, considerazioni arbitrarie e rispetto degli standard internazionali a tutela dei diritti dei minori. La legge 47/2017 prevede in modo particolare: un colloquio del minore con personale qualificato, attraverso la direzione dei servizi dell'ente locale; la richiesta di un documento anagrafico in caso di incertezza sull'età, eventuali esami socio-sanitari con modalità meno invasive, con il consenso del minore; la presunzione della minore età nel caso persistano dubbi sull'età anche in seguito all'accertamento.

---

<sup>634</sup> IAFRATE, *La normativa sugli immigrati e sui rifugiati in Italia: tra formalità e operatività*, op. cit., p. 46.

<sup>635</sup> Ivi.

<sup>636</sup> Il termine invasivo è comunemente usato nelle procedure mediche per indicare l'introduzione di strumenti o altri oggetti nel corpo o nelle cavità del corpo. Questo include anche il taglio dei tessuti. Questo termine può essere usato come sinonimo di invadenza, ma entrambi i termini possono essere intercambiabili in questo contesto.

Nel mese di marzo 2018 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (*European Asylum Support Office – EASO*) ha pubblicato la seconda edizione della guida pratica sulla valutazione dell'età dei MSNA<sup>637</sup>. In questo importantissimo documento si precisa che nel processo di valutazione dell'età si deve rispettare la dignità del candidato e la sua integrità fisica. Devono essere evitati gli esami di accertamento dell'età che richiedono esposizione di parti intime o nudità perché non hanno uno scopo medico e sono difficile da capire per adolescenti e candidati con background culturali diversi. Inoltre questi esami sono dolorosi e probabilmente re-traumatizzanti per i MSNA che sono stati esposti ad abusi o ad altre situazioni rischiose durante la loro esperienza di migrazione<sup>638</sup>.

Oggi la maggiore parte dei MSNA presente nell'Unione europea ha un'età da 16 a 17 anni<sup>639</sup>. Con il compimento di diciottesimo anno d'età, è alla discrezionalità dello Stato di accoglienza se espellere o concedere un permesso di soggiorno. In alcuni paesi dell'Unione europea come Italia, Germania, Francia, Belgio, Norvegia e Polonia, al compimento del diciottesimo anno d'età lo scenario muta drasticamente, i MSNA divengono immigranti irregolari e possono essere fatti ritornare coattivamente nel paese d'origine<sup>640</sup>; se però hanno una valida ragione per rimanere nel paese ospitante, come, ad esempio, la frequenza di un corso di formazione o una regolare attività lavorativa, possono ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, di modo da poter regolarizzare la loro posizione da maggiorenne<sup>641</sup>.

---

<sup>637</sup> European Asylum Support Office (EASO), *Practical Guide on age assessment*, Second edition, EASO Practical Guides Series, 2018. Disponibile in: <http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2018/03/easo-practical-guide-on-age-assesment-v3-2018.pdf>. Accesso 12 maggio 2018.

<sup>638</sup> *Ibid.*, p. 19.

<sup>639</sup> VALTOLINA, *Tra rischio e tutela. I minori stranieri non accompagnati*, in L. ZANFRINI (a cura di) «Il diritto a non emigrare, Studi Emigrazione», op. cit., p. 92.

<sup>640</sup> *Ibid.*, p. 93.

<sup>641</sup> I MSNA in possesso di permesso di soggiorno per minore età non solo possono far ingresso immediato nel mercato del lavoro nel rispetto delle norme che tutelano il lavoro minorile, ma è altresì prevista la conversione in permesso di soggiorno per motivo di studio o di lavoro (Circolare del Ministero dell'Interno del 9 aprile 2001) in presenza delle seguenti condizioni: un provvedimento di tutela o affidamento, l'ingresso in Italia da almeno tre anni e la partecipazione a progetti di integrazione per almeno due anni.

Nel diritto internazionale privato (art. 42 della legge 218/95) si prevede che la protezione dei minori debba essere regolata dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con la legge 742/1980.

Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale<sup>642</sup>. In altre parole, la minore età è determinata in base alla legge dello Stato di cui la persona è cittadina. Per esempio, la giurisprudenza egiziana considera minori i cittadini sotto i 21 anni di età<sup>643</sup>. Così i MSNA non sono soggetti all’espulsione anche a seguito del compimento dei 18 anni, salvo che ricorrano motivi di sicurezza e d’ordine pubblico dello Stato. Infatti, il Giudice di Pace di Roma, con il decreto del 5 dicembre 2011, ha annullato il provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino egiziano di età accertata inferiore a 21 anni. Dunque, i cittadini stranieri devono essere considerati minori se tali sono secondo la legislazione dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Fra gli obblighi degli Stati previsti nel Programma di Stoccolma vi è quello di cooperazione con il paese di origine del minore, con lo scopo di rintracciare la famiglia, nel rispetto dell’interesse superiore del minore<sup>644</sup>. L’espressione: “interesse superiore del minore” indica che il ricongiungimento familiare può essere revocato tenendo conto delle sue condizioni psicofisiche e della situazione familiare nel paese d’origine, previa verifica anche della presenza di parenti sul territorio nazionale a cui possa essere ricongiunto. Nell’ipotesi di ricongiungimento familiare il rimpatrio viene eseguito dai Servizi Sociali e/o dall’organizzazione che ha svolto le indagini nel paese natio. Lo scopo ultimo è quello di consentire ai MSNA di crescere nel loro paese di origine con buone prospettive di sviluppo personale e di vita dignitosa.

---

<sup>642</sup> IAFRATE, *La normativa sugli immigrati e sui rifugiati in Italia: tra formalità e operatività*, op. cit., p. 47.

<sup>643</sup> Ibid., p. 48.

<sup>644</sup> Prima di decidere il rimpatrio in conformità dell’art. 12, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, è obbligatorio ascoltare il minore straniero non accompagnato, direttamente o tramite un rappresentante o un organo appropriato, ed effettuare una valutazione del suo interesse superiore su base individuale, anche tenendo conto delle sue esigenze particolari, del contesto familiare e della situazione e delle condizioni di accoglienza nel paese di rimpatrio. Tale valutazione dovrebbe verificare sistematicamente se il rimpatrio nel paese di origine, incluso il ricongiungimento con la famiglia, sia nell’interesse superiore del minore. Raccomandazione (UE) (2017/2338) della Commissione, del 16 novembre 2017. *Manuale comune sul rimpatrio*, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L. 339/85) del 19 dicembre 2017, p. 121.

### 3.3 Il diritto al rispetto della vita privata e familiare

All'avvio di questo paragrafo è di capitale importanza citare per l'intero l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950. Esso recita:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui»<sup>645</sup>.

I diritti garantiti in questo articolo hanno essenzialmente lo scopo di proteggere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici nella sua sfera privata, in particolare nella sua vita privata e familiare. La nozione di "rispetto" contenuta nell'art. 8 comma 1, indica «obblighi positivi dello Stato concernenti al rispetto effettivo della vita privata al fine di eliminare gli ostacoli al pieno sviluppo della personalità»<sup>646</sup>. Claudio Zanchì prendendo le mosse della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo sostiene che l'art.8 concede allo Stato un margine di discrezionalità, pertanto, per non essere fonte di abusi, deve essere soggetto ad un controllo giudiziario interno<sup>647</sup>.

L'ingerenza da parte dell'autorità nazionali nella sfera privata è consentita soltanto in via eccezionale: quando è in gioco la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza e quando sia "necessario in una società democratica", vale a dire giustificato da un bisogno sociale imperante, proporzionato allo scopo legittimo

---

<sup>645</sup> Art.14 della *Convenzione Internazionale sui Diritti dei Lavoratori Migranti e delle loro famiglie* del 18 dicembre 1990, recita: "Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere oggetto di ingerenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio, nella sua corrispondenza o in altre sue modalità di comunicazione, né ad attentati illegali al suo onore e alla sua reputazione. Ogni lavoratore migrante e membro della sua famiglia ha diritto alla protezione della legge contro tali ingerenze o tali attentati".

<sup>646</sup> ZANCHI, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, op. cit. p. 306.

<sup>647</sup> *ivi*.

perseguito. Per esempio, la sorveglianza segreta della corrispondenza, delle spedizioni postali e delle telecomunicazioni è necessaria in una società democratica alla sicurezza nazionale e/o alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati.

Per proseguire adeguatamente può essere utile chiarire la nozione della vita privata. La nozione della vita privata è assai ampia: «include la vita sessuale, e comprende il diritto dell'individuo di stringere e sviluppare relazioni con i suoi simili, anche nell'ambito professionale<sup>648</sup> e commerciale, ed il diritto di stabilire i dettagli della propria identità di essere umano e l'interesse vitale di ottenere le informazioni necessarie alla scoperta della verità concernente un aspetto importante della propria identità personale»<sup>649</sup>.

La vita privata comprende anche la sfera della propria salute. Ciò comporta l'obbligo per le autorità sanitarie di astenersi da praticare trattamenti sanitari senza il consenso del paziente o della persona a carico, ma anche l'obbligo positivo di offrire una procedura effettiva ed accessibile che permetta ad una persona che si sottopone a determinate test di avere accesso alle informazioni pertinenti ed appropriate al fine di valutare ogni rischio per la sua salute<sup>650</sup>. Infine, il rispetto della vita privata comprende il diritto al rispetto della decisione di non avere o di avere un figlio e di esserne i genitori genetici.

Per Claudio Zanchì «il concetto di vita [privata] preso in considerazione dall'art.8 non si limita alle sole famiglie fondate sul matrimonio ma può comprendere altre relazioni di fatto»<sup>651</sup>. A questo orizzonte di senso il diritto al rispetto alla vita privata è legato a quello del rispetto della vita familiare. Quest'ultima impone l'astensione, da parte delle autorità, da ogni ingerenza nelle relazioni che intercorrono tra genitori e figli, salvo i casi accessionali in cui tali ingerenze rispondano ad esigenze sociali fondamentali ed avvengano nell'interesse del minore.

Può essere utile a questo punto cercare di capire cosa si intende per famiglia. La Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo prevede una definizione molto

---

<sup>648</sup> Il divieto generale di occupare un posto nel settore privato costituisce per la CEDU un'ingerenza nella vita privata. Corte, Sidabras e Dziautas c. Lituania, 27 luglio 2004.

<sup>649</sup> ZANCHI, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, op. cit. p. 306.

<sup>650</sup> Ibid., p. 307.

<sup>651</sup> Ibid., p. 308.

ampia che si è sviluppata considerando i cambiamenti nella percezione del concetto di famiglia nel tempo, e che probabilmente continuerà a evolversi alla luce dei cambiamenti sociali<sup>652</sup>. La corte ha definito due ampie categorie di relazioni familiari: «il rapporto tra bambini e genitori, e le relazioni tra persone adulte»<sup>653</sup>.

Nel primo caso, l'esistenza di una vita familiare viene stabilita quando i genitori di un bambino sono sposati o conviventi. Questo tipo di relazione familiare prosegue anche qualora, a causa della separazione dei genitori, il bambino interrompa la convivenza con un genitore. Dal punto di vista dell'immigrazione, l'art. 8 gioca un ruolo decisamente importante. Partiamo con un esempio già accaduto in Olanda nel 1984: il caso *Berrehab*<sup>654</sup>. Un cittadino marocchino aveva sposato una donna olandese e per questa ragione aveva ottenuto la residenza permanente in Olanda, con il fine – secondo l'autorità olandese – di consentirgli di vivere con la moglie con la quale ebbe una bambina. L'esito del matrimonio non fu a lieto fine: infatti, da lì a poco, divorziarono. L'autorità olandese decise di rifiutargli il rinnovo del permesso di soggiorno e di procedere con l'espulsione.

Il caso arrivò fino alla Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo, dove le condizioni per l'espulsione non furono ritenute sufficienti: il cittadino marocchino aveva vissuto a lungo in Olanda dove aveva trovato casa e lavoro, non aveva commesso reati, e dopo il divorzio aveva visitato regolarmente la figlia. Secondo la Corte di Strasburgo non poteva essere espulso dal paese, concludendo che non costituiva un pericolo per la sicurezza e per l'ordine pubblico. In questo senso e alla luce dell'art.8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'espulsione di uno straniero che ha fissato radici ormai consolidate e legami familiari certi nel paese di

---

<sup>652</sup>INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, *L'immigrazione e la normativa internazionale dei diritti umani. Guida per operatori del diritto n. 6*, Open Society Foundations, Ginevra, 2012, p. 126-127.

<sup>653</sup> Ibid., p. 81.

<sup>654</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, *Berrehab v. the Netherlands* (App. 10730/84), judgment of 21 June 1988, Serie A, n. 138. Si veda anche RUGGIU, *Il concetto della libertà di movimento in Europa. Un'analisi delle norme convenzionali e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, op. cit., p. 675.

accoglienza dove ha per lungo tempo vissuto costituisce “un’interferenza nella sua vita privata e familiare”<sup>655</sup>.

Il cittadino marocchino aveva il diritto di essere trattato alla stregua di un cittadino olandese e di godere «il diritto di spostarsi all’interno del paese, di risiedervi, di vedere rispettata la propria vita familiare, di accedere agli stessi servizi di assistenza sociale e previdenziale di tutti gli altri cittadini»<sup>656</sup>.

Nel secondo caso, concernente alle relazioni tra adulti, «la vita familiare è considerata esistente nell’ambito delle relazioni tra persone di sesso uguale o diverso, riguardanti sia i rapporti coniugali sia le convivenze serie e durature»<sup>657</sup>. Per determinare se una relazione costituisca vita familiare è sufficiente per la Corte di Strasburg verificare quattro elementi fondamentali: «se i membri della coppia vivono insieme e da quanto tempo; se abbiamo avuto figli, in modo naturale o in altro modo; e le dimostrazioni del loro reciproco impegno»<sup>658</sup>.

Per difendersi da qualsiasi forma di ingerenza da parte dell’autorità nazionale lo straniero ha il diritto di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo e lo Stato ha l’obbligo di non frustrare il diritto dello straniero a ricorrere alla Corte, espellendolo prima che il procedimento davanti alla Corte sia concluso. Infatti, nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea viene considerato “uno straniero regolarmente soggiornante” anche lo straniero che ha in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale può derivare il rilascio del permesso di soggiorno.

---

<sup>655</sup> GIL, *Imigração e direitos Humanos*, op. cit., p. 492; V. BUONOMO, *I diritti delle persone e dei popoli e la loro dignità, base per la cooperazione con gli Stati e gli Organismi Internazionali, anche in prospettiva di pastorale della mobilità umana*, in «People on the Move», XL, 2010, Supp. n. 112, p. 212. Per il divieto di matrimonio di comodo si veda P. M. DELLA ROCCA, *Diritti umani e immigrazione in Italia. Come creare insicurezza attraverso le politiche della sicurezza*, «REMHU – Rev. Interdiscip. Mobil. Hum», Brasilia, Anno XVIII, n. 35, 2010, pp. 96-97.

<sup>656</sup> RUGGIU, *Il concetto della libertà di movimento in Europa. Un’analisi delle norme convenzionali e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, op. cit., p. 683.

<sup>657</sup> INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, *L’immigrazione e la normativa internazionale dei diritti umani. Guida per operatori del diritto n. 6*, op. cit. 82.

<sup>658</sup> *ivi*.



Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, ha divulgato il 15 dicembre 2016, il rapporto sull'Italia, riguardante l'esito della visita che si è svolta dal 16 al 18 dicembre 2015<sup>659</sup>. Per il Comitato l'Italia aveva violato i due articoli sopra esposti nell'eseguire l'espulsione di alcuni cittadini nigeriani che erano ancora in attesa del responso dei giudici di appello sulla richiesta di asilo, malgrado l'Accordo di riammissione tra Italia e Nigeria.

Non solo i destinatari del provvedimento di espulsione non beneficiarono dell'effetto sospensivo del provvedimento relativo all'espulsione in attesa del giudizio di appello, ma ne erano stati informati soltanto il giorno prima della partenza (le donne la mattina stessa) e i destinatari del provvedimento non furono sottoposti alle previste visite mediche. Va tenuto conto, poi, che ai sensi dell'art. 4 del Protocollo Addizionale n. 4 della CEDU e dell'art. 19 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea sono vietate le espulsioni collettive. Si tratta di un insieme di fattori negativi che evidenziano che l'espulsione non era stata eseguita secondo gli standard internazionali.

Eppure l'art. 10 della Costituzione della Repubblica italiana recita: «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali»<sup>660</sup>.

Occorre ricordare il rapporto del 2004 che il Ministro dell'Interno italiano ha reso noto in cui si attesta che «l'Italia ha sottoscritto 29 accordi di riammissione, di cui 13 con “vecchi” e “nuovi” Stati membri dell'Unione europea (Australia, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), 2 con paesi candidati (Bulgaria e Romania), 7 [...] con altri paesi europei (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Fyrom, Repubblica di Moldavia, Serbia e Montenegro e Svizzera), 7 con paesi extraeuropei (Algeria,

---

<sup>659</sup> Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 16 to 18 December 2015 (CPT/Inf (2016) 33). Disponibile in: <https://rm.coe.int/16806ce532>. Accesso 11 mar. 18. Il caso analizzato dal Comitato riguarda un volo con rotta Roma-Lagos (Nigeria).

<sup>660</sup> Art. 10, comma 1 e 2 della Costituzione della Repubblica italiana, 1948.

Filippine, Georgia, Marocco, Nigeria, Tunisia e Sri Lanka)»<sup>661</sup>. Nello stesso rapporto si precisa che analoghe intese sono in fase di negoziazione con Bangladesh, Cina, Colombia, Egitto, Ecuador, Ghana, India, Iran, Libano, Pakistan, Perù, Senegal, Siria, Turchia e Ucraina<sup>662</sup>.

Davanti a questi dati – e ai loro significati – il Comitato europeo fu obbligato a chiedere all'Italia di provvedere, qualora fosse stato necessario, ad altri accordi di riammissione e ad un'attività di monitoraggio da affidare ad organismi internazionali come lo stesso Comitato<sup>663</sup>.

Sulla base dell'insegnamento della Corte di giustizia dell'Unione europea – che ha la funzione di garantire che il diritto dell'Unione europea venga rispettato, interpretato e applicato allo stesso modo in ogni paese membro dell'Unione – «gli Stati membri hanno il dovere di rinegoziare tutti gli accordi bilaterali conclusi legittimamente con paesi Terzi qualora in contrasto con il diritto comunitario, a prescindere dalla circostanza che tale incompatibilità non si presenti in concreto»<sup>664</sup>.

Urge oggi l'elaborazione di un meccanismo di controllo “post-rimpatrio” a livello internazionale allo scopo di ottenere informazioni sulla situazione delle persone riammesse. Questo certamente diminuirebbe il rischio che gli accordi di riammissione funzionino in concreto come strumenti di agevolazione della violazione dei diritti fondamentali dei migranti. Certo, una proposta a tale senso è stata già avanzata.

La Commissione europea nella sua comunicazione al parlamento europeo del 23 febbraio 2011 sulla valutazione degli Accordi di Riammissione dell'Ue ha

---

<sup>661</sup> CUTTITTA, *Segnali di confine. Il controllo dell'immigrazione nel mondo-frontiera*, op. cit., p. 86.

<sup>662</sup> Nel biennio 2005-2006 non sono stati conclusi nuovi accordi di riammissione. Oggi molti di questi accordi sono stati conclusi, per esempio nel 2007 è stato concluso l'accordo di riammissione con l'Egitto e nel 2008 con la Libia. PALEOGO, *Mediterraneo: politiche e mobilità umana*, in F. BAGGIO, A. SKODA PASHKLA (a cura di), «Mediterraneo. Crocevia di Popoli», op. cit. p. 42.

<sup>663</sup> Response of the Italian Government to the report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit to Italy from 16 to 18 December 2015: CPT/Inf (2016) 34.

<sup>664</sup> S. NICOLIN, *Contrasto all'immigrazione irregolare negli accordi di riammissione dell'Unione europea*, in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», Fondazione Venezia per la Ricerca sulla pace, (5/II) CEDAM, Lavis (TN) 2012, pp. 211-212;

proposto l'attivazione di progetti pilota con organizzazioni internazionali attive nel settore della migrazione in Paesi terzi con cui sono in vigore accordi europei di riammissione (ad esempio Pakistan o l'Ucraina) incaricando tali organizzazioni di controllare la situazione delle persone riammesse, per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e di riferire ai rispettivi comitati visti di riammissione che si riuniscono in funzione delle esigenze e su richiesta di una delle parti dell'accordo<sup>665</sup>. È un passo avanti verso la tutela effettiva dei diritti umani dei migranti.

#### **4. L'efficacia dei diritti umani nella protezione degli immigranti in situazione irregolari: Considerazioni finali.**

In questo ultimo paragrafo cercheremo di capire se i diritti umani, validi sempre, dappertutto e per tutti costituiscono di per sé una piattaforma giuridica idonea a garantire una protezione degli immigrati in situazione irregolare. I diritti umani sono un fenomeno complesso e dai molti aspetti. Essi hanno un componente morale, poiché rappresentano rivendicazioni fondamentali che non possono mai (in nessun luogo) essere respinte o ignorate. Hanno un componente giuridica, nella misura in cui fanno parte delle Costituzioni nazionali e vengono solennemente ribaditi in dichiarazioni, trattati e accordi internazionali. Infine, hanno un componente politica, essendo visti come standard fondamentali di legittimità<sup>666</sup>.

I diritti umani hanno anche un componente di dimensione storica e sociale<sup>667</sup>. Nel corso della storia dell'umanità i diritti umani venivano rivendicati (in situazione di oppressione e/o sfruttamento) da individui o gruppi che si ribellavano a ciò che ritenevano essere una violazione della loro dignità. Questa violazione di dignità era vista come un problema riguardante l'umanità intera, dal momento che certe istituzioni compromettevano quell'irrinunciabile rispetto che gli uomini si devono a vicenda. In questo modo, i diritti umani erano (sono tutt'ora) un mezzo nella lotta

---

<sup>665</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione al parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione degli accordi di riammissione dell'Ue*, op. cit. p. 14.

<sup>666</sup> FORST, *Critica dei rapporti di giustificazione*, op. cit., p. 77.

<sup>667</sup> Ivi.

contro certi mali che gli uomini si arrecano a vicenda. Secondo questa visuale, i diritti umani parlano una lingua di protesta e di resistenza, reclamando quel tipo di trattamento reciproco che non può essere tolto a nessuno, e che dunque dev'essere garantito in ogni ordine sociale legittimo.

Oggi è diffusa, a livello individuale e collettivo, la sensibilità in ordine alla sussistenza di diritti umani inviolabili, che vanno pertanto adeguatamente garantiti. Paradossalmente, al crescere nel nostro tempo della sensibilità e del favore per i diritti umani, risponde il singolare fenomeno per cui forse mai, come nel nostro tempo, si sono perpetrati attentati contro i diritti umani di ogni sorta: dalle sanguinose guerre di aggressione alle altrettante sanguinose guerre civili, dai genocidi programmatici alle sinistre operazioni di pulizia etnica. Di fronte alla violazione sistematica dei diritti umani, il ruolo di essi nella protezione delle vittime appare marginale.

Il primo elemento che riconosce la debolezza dei diritti umani concerne alla difficoltà per le vittime di accedere al sistema di protezione dei diritti umani. Infatti, gli stranieri in situazione irregolare per motivo della loro irregolarità non possono possedere nulla eccetto la propria vita, definita da Giorgio Agamben: «vita nuda»<sup>668</sup> e pure non possono contare sulla protezione effettiva dell'autorità del governo del paese che soggiornano irregolarmente. Pertanto, non è di tutto sbagliato l'impressione che il sistema dei diritti umani protegga coloro che sono già protetti: anche se i diritti umani si basano sulla “nuda vita”, sull'idea che prima di tutto viene l'appartenenza alla famiglia umana, il loro pieno esercizio dipende dall'essere soggetto di uno Stato, membro di una nazione legalmente residente.

---

<sup>668</sup> G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino 1995. Si ricorda qui che nel mondo romano per «*homo sacer*» s'intendeva quell'uomo che, avendo commesso un delitto di sacertà, cioè di inimicizia tra la *civiltàs* e gli *dèi* (ad esempio, lo spostamento del confine del territorio e lo spergiuro), era bandito dalla comunità e isolato e, trovandosi dunque in uno stato giuridico tra la vita e la morte, poteva essere ucciso senza che ciò implicasse un crimine. Era un uomo a cui non veniva più considerato lo statuto della «*bios*» ma neanche quello della «*Zoè*». Per «*Nuda vita*», invece, significa indeterminazione tra *zoè* e *bios*, cioè tra la vita concepita nella sua pura biologicità e la vita concepita nelle sue implicazioni politiche, culturali ed etiche. La vita nuda è quella dell'uomo che non ha più alcun accesso alla sfera giuridica, e che viene ridotto ad una *zoè* apparentemente scissa dalla *bios*, ma in realtà frutto di una esclusione politica. A. PATAT, *Intorno al concetto di “forma-di-vita” in Giorgio Agamben*, in «*Antoniano*» XCI, (2016), p. 988.

Il secondo elemento che riconosce la debolezza dei diritti umani riguarda la mancanza di riconoscimento di alcune categorie di immigrati. Il caso più emblematico è quello delle lavoratrici domestiche, per le quali in molti paesi non c'è alcuna normativa<sup>669</sup>. Come già ricordato, il 18 dicembre 1990 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha adottato la *Convenzione Internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e le loro famiglie* con la risoluzione 45/158. Come previsto dall'art. 87, per sua entrata in vigore doveva essere ratificata da almeno venti Stati. La ventesima ratifica fu depositata dal Guatemala il 14 marzo 2003, permettendo a questo strumento di diritto umanitario di avere efficacia di legge.

Attualmente la *Convenzione* è stata ratificata da 54 paesi, quasi tutti caratterizzati da una consistente emigrazione, mentre i tradizionali Paesi di immigrazione, hanno ignorato questo documento. Nessuno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, o in via di adesione, ha ratificato la Convenzione, eccetto la Repubblica Bosniaca<sup>670</sup>. È chiaro che i diritti umani non costituiscono una piattaforma giuridica idonea a garantire una protezione dei migranti. Nonostante ciò, i diritti umani giocano un ruolo fondamentale a livello globale. Come già ricordato i diritti umani impediscono i tradizionali Paesi di immigrazione di attuare provvedimenti drastici di deportazione, ricorso alle armi per fermare chi attraversa illegalmente i confini, espulsione di massa senza garanzie giuridiche, irruzioni in abitazioni private alla ricerca di immigrati in situazioni irregolari.

---

<sup>669</sup> G. BATTISTELLA, *Migrazioni e dignità umana: da politiche di esclusione a politiche basate sui diritti umani*, in G. CAMPASE, D. GROODY (a cura di), «Missione con i migranti missione della Chiesa». Quaderni SIMI-5, Urbaniana University Press, Città del Vaticano – Roma 2007, p. 196. Per il tema delle migrazioni femminili e del lavoro domestico SCIURBA, *La scelta di Sofia: come incidono le migrazioni femminili sui diritti dei minori 'left behind'*, in in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», op. cit. pp. 325-344.

<sup>670</sup> Le ragioni della mancanza ratifica della *Convenzione* da parte dei tradizionali Paesi di ricezione dei flussi e la maggiore adesione dei Paesi di provenienza e di transito dei flussi migratori vanno cercate a partire dal fattore economico. Sulla questione si veda la nota n. 610 di questa tesi.

## Conclusione

Il lavoro svolto nelle pagine precedenti ha portato a compiere un viaggio particolare durato tre anni, conducendo in luoghi familiari e spingendo in lidi inesplorati, nei quali non si sarebbe sperato di incontrare tracce coinvolgenti riguardo l'etica connessa con un fenomeno antichissimo dell'umanità, quello della migrazione. Il termine "etica" in questo contesto è da considerare in senso ampio. Tutto ciò che ha a che fare con attribuzioni di valore e norme, con il dover essere e non unicamente con l'essere di fatto, rientra in questa ampia comprensione dell'etica. Sono stati chiamati in causa aspetti politici, storici, economici, psicologici e demografici della tematica laddove ciò fosse rilevante per una valutazione normativa.

L'idea chiave che sta al centro di questo lavoro riguarda la questione degli obblighi transnazionali. Gli Stati occidentali non sono società autosufficienti estranee da ciò che accade nel resto del mondo. Al contrario, in un mondo globalizzato tutti i paesi sono collegati tra loro in una rete di interdipendenza e si influenzano a vicenda. Se un paese fosse completamente isolato si potrebbe addurre a sua difesa che non ha alcun dovere morale nei confronti delle persone che cercano di attraversare i suoi confini. Questo aspetto non è certo oggi. La globalizzazione dell'economia e del commercio ha contribuito piuttosto a rendere i doveri morali globali più evidenti.

Se le economie sono fortemente influenzate da circostanze interne quali le politiche governative, la cultura e i comportamenti nazionali, una notevole influenza ce l'hanno anche fattori economici esterni tra i quali ricordiamo la domanda estera di beni di esportazione, gli investimenti interni di capitali esteri, il costo e la disponibilità di approvvigionamento all'estero di risorse energetiche quali il petrolio, e avvenimenti come guerre o cambiamenti climatici che possono in parte non essere di competenza della nazione colpita e incidere quindi sull'economia e sulla condizione di vita della popolazione locale. È chiaro che la questione delle obbligazioni morali speciali e generalizzate verso i nostri simili trascende ampiamente la prospettiva del sistema statocentrico territorialmente definito.

Le migrazioni internazionali hanno portato alla ribalta il dilemma costitutivo che sta a cuore alle democrazie liberali: il dilemma tra le rivendicazioni del diritto

sovrano all'autodeterminazione, da un lato, e l'adesione ai principi universali dei diritti umani, dall'altro. In altre parole, le migrazioni sono rivelatrici delle più profonde contraddizioni di una società, della sua organizzazione politica e delle sue relazioni con altre società. Infatti, nella politica di uno Stato liberale, a coloro che sono all'interno dello Stato si applicano principi e pratiche liberali mentre per coloro che sono al di fuori si applicano principi e pratiche illiberali. Questa tendenza è antitetica al fondamento del liberalismo ugualitario, che riconosce l'uguale valore morale di tutte le persone.

In ogni società il diritto di un individuo di lasciare il proprio paese di origine e di farvi ritorno viene considerato un diritto umano fondamentale. Tuttavia, non si riconosce come diritto umano fondamentale il diritto di ingresso in un altro paese. Quest'ultimo è sottoposto alle discrezionalità dei governi dei Paesi di destinazione.

Negli ultimi anni tutti i paesi del Nord globale hanno varato politiche di stratificazione del diritto di ingresso: tale diritto è ben visto e incoraggiato per scienziati, uomini d'affari, manager e artisti; l'ingresso in altro paese è apprezzato e favorito anche per i turisti, specialmente se abbienti, come pure per immigrati altamente qualificati. Tuttavia, l'ingresso presenta certi limiti per gli altri. In questo caso, "gli altri" sono migranti di bassa condizione sociale, considerati ontologicamente non-persone<sup>671</sup>.

A partire dagli anni settanta, i tradizionali paesi di immigrazione non chiudono i loro confini a tutti gli immigrati indistintamente ma solo a coloro che provenendo da certe aree geografiche hanno un disperato bisogno di aiuto e risultano meno qualificati. Poiché i governi di questi paesi hanno preso atto che le conseguenze sfavorevoli di forza lavoro, che diminuisce e invecchia progressivamente, non possono essere neutralizzate solo da una maggiore quantità di tecnologie orientate al lavoro che accrescono l'efficienza dei lavoratori, dall'estensione dell'età pensionistica, dal miglioramento dell'ambiente sociale e di lavoro e dalle politiche sociali più favorevoli alla riproductività.

---

<sup>671</sup> DAL LAGO, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, op. cit.

La rivendicazione del diritto di ingresso dei migranti non qualificati viene avvertito come una minaccia alla sovranità dello Stato. Il migrante è visto come colui che viene ad appropriarsi di ciò che appartiene a buon diritto alla nazione: le certezze, la sicurezza, la tranquillità o la prosperità del suo sistema di vita, il lavoro, la ricchezza, i valori della democrazia liberale. La conseguenza è il sorgere del bisogno di simboli visibili che offrano sicurezza: il muro, la presenza dei militari nei luoghi caratteristici delle città e l'aumento della spesa per il controllo dei confini nazionali. Questi simboli non scoraggiano gli immigrati ad esercitare il loro diritto di immigrare, generando di conseguenza una manodopera al di fuori della legge nella società di arrivo; una manodopera a bassissimo costo, sfruttabile, non sindacalizzata e disponibile.

Le ragioni che legittimano la rivendicazione del diritto di ingresso sono numerose. Innanzitutto, occorre rilevare che la politica dello sviluppo dei paesi del Nord globale ha intensificato negli ultimi anni le cause del fenomeno migratorio, almeno attraverso due aspetti. In primo luogo, a partire dalla Rivoluzione industriale della seconda metà del settecento le principali cause dei cambiamenti climatici sono di carattere antropico: conseguenza delle attività dell'uomo come l'iperindustrializzazione e i trasporti, la produzione di energia elettrica, lo smaltimento dei rifiuti solidi e la deforestazione. Tutte queste attività emettono grandi quantità di sostanze responsabili dei cambiamenti climatici, come l'anidride carbonica e l'ossido di azoto.

Queste attività sono particolarmente praticate nel Nord che nel Sud globale. Come illustrato nel quarto capitolo, i ventuno paesi meno sviluppati, che appartengono prevalentemente all'Africa Subsahariana, producono meno dello 0,5% delle emissioni di monossido di carbonio del mondo ma ne risentono delle conseguenze in modo acuto. Gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'India, il Giappone, la Germania e il Canada producono fino al 60% delle emissioni mondiali. La Cina e l'India, considerato il loro sviluppo più recente, non rientrano fra i paesi che storicamente hanno contribuito in maggior misura alle emissioni di monossido di carbonio e che hanno portato alla situazione attuale, la loro produzione è in parte semplicemente il risultato della dimensione della loro popolazione.



Pertanto, i paesi del Nord globale sono i principali responsabili dei cambiamenti climatici che stanno creando seri problemi nel Sud, come tempeste tropicali, inondazioni, ondate di calore, siccità e via dicendo. Questi fattori contribuiscono alle cause dell'immigrazione come povertà, disegualianza e guerra. La perdita di terra e di acqua come risultato del cambiamento climatico compromette lo sviluppo e porta al conflitto per le risorse più scarse, come è avvenuto, per esempio in Sudan.

In secondo luogo, l'aumento del consumo di alcuni prodotti alimentari ed energetici nei paesi industrializzati ha determinato negli ultimi anni l'aumento della domanda di produzione, quindi il fabbisogno di terra e acqua per la produzione. In risposta a questa tendenza, gli Stati, le multinazionali e le società hanno cominciato una grande corsa agli investimenti in terra da coltivare, in modo particolare nel continente africano, in America Latina, nel Sud-Est Asiatico e nell'Europa dell'Est.

Leggendo i contratti di acquisizione di terra su larga scala si nota che le "buone pratiche" sono teoricamente presenti ma la prassi è errata, nel senso che non vengono seguite rigorosamente le norme contrattuali e perseguiti gli obiettivi dichiarati. Molti contratti prevedono delle prassi come la consulta alla comunità locale, la verifica dell'impatto del progetto sull'ambiente e sulla comunità locale, il rispetto delle normative della sicurezza sociale previste nella legislazione nazionale.

In altre parole, i governi dei paesi del Sud globale assumono pubblicamente l'obbligo di informare la comunità locale sull'obiettivo della propria politica agricola, di tenere dei consigli su questa politica e di orientare gli investitori al fine di garantire un processo di sviluppo del paese che assicuri benefici e nuove opportunità a tutti i portatori di interessi. Questo però non avviene o comunque si realizza in modo assolutamente insufficiente e con numerosi episodi di corruzione e minaccia.

Ciò si deve al fatto che il piano di sviluppo di molti paesi del Sud globale è fondato sull'attrazione degli investitori stranieri, ossia all'afflusso di capitali esteri forti. Questa condizione spinge la classe politica a svalutare la terra per colture destinate all'*export*, accrescendo la fame e la povertà interna che incidono poi sui processi migratori verso i paesi investitori: il principio della consulta viene effettuato a favore degli investitori e l'impatto del progetto sull'ambiente e sulla comunità

locale viene minimizzato. Il danno recato alla comunità locale viene spesso considerato un male necessario per il progresso e lo sviluppo economico del paese.

Il fenomeno dell'accaparramento di terra su larga scala disloca e sconvolge intere comunità, distrugge le economie locali e il loro tessuto socioculturale mettendo in pericolo le stesse identità, minaccia l'agricoltura familiare di piccola scala, l'ambiente, la sovranità alimentare, aumenta il rischio di conflitti etnici e accentua la precedente condizione di povertà.

Il principio del danno di Mill spiega che le conseguenze delle nostre azioni generano obblighi morali: se l'azione dell'uno può influenzare l'azione dell'altro, abbiamo allora il dovere di regolare le nostre azioni alla luce di una legge comune di libertà che rispetti la nostra uguaglianza come agenti morali. Una volta raggiunta la consapevolezza di come le nostre azioni influenzano concretamente il benessere e la libertà altrui, dobbiamo assumerci la responsabilità delle conseguenze secondarie e invisibili del nostro agire individuale e collettivo. A partire da questo principio, gli Stati non devono nuocere ai non-cittadini e quando ciò si verifica devono porre fine alle loro azioni e provvedere a fornire risarcimento alla parte offesa. Nel caso dell'immigrazione, parlare del risarcimento implica due cose.

Primo, garantire l'assistenza dei poveri che non possono permettersi di emigrare attraverso linee di intervento convenzionali delle Nazioni Unite o di efficaci organizzazioni non governative. Assicurando allo stesso tempo la redistribuzione della ricchezza mondiale attraverso il sostegno di progetti di sviluppo sostenibile di lungo termine, la definizione di criteri più trasparenti e democratici per la concezione dei prestiti e aiuti da parte degli istituti di credito mondiale, la cancellazione del debito per le economie dei paesi del Sud globale e il controllo e la repressione delle speculazioni finanziarie che mettono a rischio le economie deboli.

Secondo, concedere il diritto di ingresso (attraverso l'apertura di canali legali di ingresso) a coloro a cui viene impedito nel loro paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana (art.10/3). In pratica, si tratta di andare a selezionare direttamente nei campi profughi "i veri richiedenti asilo", privilegiando i soggetti più deboli (bambini, anziani, malati, disabili, persone

maltrattate e torturate) e le famiglie, fornendo loro documenti necessari per consentire un soggiorno in piena legalità. Così facendo si riesce a far entrare chi ne ha diritto, distinguendo all'origine tra richiedenti asilo, titolari alla protezione umanitaria e migranti economici, in situazione di sicurezza. Un progetto pilota che va in questa direzione è stato avanzato nel 2016 dalla Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con la Federazione delle Chiese Evangeliche e la Chiesa Valdese e metodista: «i corridori umanitari»<sup>672</sup>.

---

<sup>672</sup> Cfr. F. BRIZI, *I corridoi umanitari. Dati e prospettive*, in «Dossier Statistico Immigrazione», Centro Studi e Ricerche Idos, Roma 2017, pp. 128-129; ALLIEVI, *Immigrazione. Cambiare tutto*, op.cit., pp. 98-102; M. P. NANNI, *I corridoi umanitari: la soluzione umana e possibile*, in «Dossier Statistico Immigrazione», Centro Studi e Ricerche Idos, Roma 2018, pp. 131-132.

## Bibliografia

- AGAMBEN G. (1995), *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino.
- AGOSTINI P., BOTTEON M., CARRARO C. (1992), *A carbon tax to reduce CO<sub>2</sub> emissions in Europe*, in «Energy Economics», vol. 14, n. 4, pp.279-290.
- ALEXY R. (2015), *Diritti umani senza metafisica?* in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto» vol.92, n.1, pp. 7-24.
- ALLIEVI S. (2018), *5 cose che tutti dovremmo sapere sull'immigrazione (e una da fare)*, Laterza, Bari-Roma.
- ID. (2018b), *Immigrazione. Cambiare tutto*, Laterza, Roma.
- AMBROSINI M. (2019), *Fare i conti con la realtà. Migrazioni: oltre i racconti patologici*. Disponibile in: <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/fare-i-conti>. Ultimo accesso 07 agosto 2019.
- ID. (2017), *Migrazioni*, Egea, Milano.
- ID. (2017), *Immigrati stranieri e famiglie italiane: la formazione di un welfare parallelo, tollerato, misconosciuto*, in F. CORTESE, G. PELACANI (A cura di), «Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri», Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza n.30. Università degli Studi di Trento, Trento-Napoli.
- ID. (2013), *Immigrazione irregolare e welfare invisibile. Il lavoro di cura attraverso le frontiere*, Il Mulino, Bologna.
- ID. (2005<sup>2</sup>), *Sociologia delle migrazioni*, il Mulino, Bologna.
- AMIDEI F. B., GOMELLINI M. & PISELLI P. (2018), *Il contributo della demografia alla crescita economica: duecento anni di "storia" italiana*, in «Questioni di Economia e Finanza» n. 43, pp. 3-35.
- ANDERSON M., CONNER F. (2018), *Sub-Saharan African Immigrants in the U.S. Are Often More Educated Than Those in Top European Destinations*. Disponibile in: <https://www.pewresearch.org/global/2018/04/24/sub-saharan->

african-immigrants-in-the-u-s-are-often-more-educated-than-those-in-top-european-destinations/. Ultimo accesso 07 agosto 2019.

- ANGIOLINI V. (2016), *Sulla rotta dei diritti. Diritti, sovranità, culture*, G. Giappichelli editore, Torino.
- ANNONI A. (2012), *L'apprezzamento del rischio di tortura in Stati Esteri secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni» Fondazione venezia per la Ricerca sulla pace, (5/II) CEDAM, Lavis (TN).
- ARENDT H. (2004), *Le origini del totalitarismo*, trad. it. di A. Guadagnin, Einaudi, Torino.
- ARTINI P. (2008), *La convenzione di Ginevra del 1951 ed il suo ruolo nella attuale realtà dei flussi migratori*, in P. BENVENUTI (a cura di), «Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali», il Sirente, Roma.
- ATILES-OSORIA J. M. (2013), *Colonialismo ambiental, criminalización y resistencias: Las movilizaciones puertorriqueñas por la justicia ambiental en el siglo XXI*, in «Revista Crítica de Ciências Sociais», n. 100, pp.131-152.
- BACCI M. L. (2016), *L'Europa ha bisogno di un'immigrazione di massa?* «Il Mulino», LXV/6, n. 488, pp. 921- 935.
- ID. (2002), *Immigrazione: nuova legge, ma quale politica?* in «il Mulino» LI/5, n.403, pp. 903-908.
- BADER V. (2005), *The Ethics of Immigration*, in «Costellations», n.3, pp. 331-361.
- BAGANHA M. I. (2005), *Politica de imigração: a regulação dos fluxos*, in «Revista Critica de Ciências Sociais», 73, pp.29-44.
- BAGGIO F. (2016), *Brain drain, brain gain e brain circulation: il caso dell'India*, in «Studi Emigrazione», vol. LIII, n. 201, pp. 45-64.
- ID. (2015), *Introduzione. Mobilità umana e lo sviluppo. La problematicità del nesso*, in F. BAGGIO (a cura di), «Non solo pane, mobilità umana e sviluppo: scenari possibili». Quaderni SIMI 12, Urbaniana University Press, Città del Vaticano-Roma.

- BALIBAR E. (2016), *Crisi e fine dell'Europa*, trad. it. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino.
- BANINI T. (2014), *Assoluta, relativa e ambientale. Declinazioni della povertà*, in A. BIANCHETTI A. GUARAN (A cura di), «Sguardi sul mondo: Letture di geografia sociale», Pàtron Editore, Bologna.
- BASSO P. (2011), *L'immigrazione in Italia e in Europa: cause, caratteristiche, funzioni, prospettive*, L. ZAGATO (a cura di), «Introduzione ai diritti di cittadinanza», Terza Edizione, Libreria Editoriale Cafoscarina, Venezia.
- BATES D. C. (2002), *Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change*, in «Population and Environment», vol. 23, n.5, pp.465-477.
- BATTISTELLA G. (2010), *I contributi dell'etica alla gestione delle migrazioni*, in «Studi Emigrazione», vol. XLVII, n. 178, pp. 346-376.
- ID. (2008), *Migrazioni e giustizia*, in «RTM», n.160, 479-485.
- ID. (2008) *Immigrazione tra libertà e controllo: una tensione perenne*, in ID. (ed.) «Migrazioni. Questioni etiche». Urbaniana University Press, Città del Vaticano.
- ID. (2007), *Migrazioni e dignità umana: da politiche di esclusione a politiche basate sui diritti umani*, in G. CAMPASE, D. GROODY (a cura di), «Missione con i migranti missione della Chiesa». Quaderni SIMI-5, Urbaniana University Press, Città del Vaticano-Roma.
- ID. (2004), *Origine, sviluppo e prospettive della convenzione internazionale sui diritti dei migranti*, in ID (a cura di), «Migrazioni e diritti umani», Urbaniana University Press, Città del Vaticano-Roma.
- BAUMAN Z., (2017), *Lineamenti di una sociologia marxista. La prima grande opera del teorico della società liquida*, PGreco Edizioni, Milano.
- ID. (2016), *Stranieri alle porte*, Laterza, Bari-Roma.
- ID. (2014), *La politica espropriata e le nuove disuguaglianze*, in «Vita e Pensiero»,97, pp. 20-28.
- ID. (2011), *Modernità liquida*, Laterza, Bari.
- ID. (2009), *Paura liquida*, Laterza, Bari-Roma.

- ID. (2008), *Consumo dunque sono*, Laterza, Roma-Bari.
- ID. (2002), *Il disagio della postmodernità*, Bruno Mondadori, Milano.
- BARBAGLI M. (1998), *Immigrazione e criminalità*, il Mulino, Bologna.
- BARDI U. (2011), *The Limits to Growth Revisited*, Springer, New York.
- BARBIERI A. (2014), *Arcipelago Cie. Un'indagine sui centri di identificazione ed espulsione*, in Dossier Statistico/Immigrazione 2014, Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma.
- BARBOSA E. M., DE LIMA BARATA M. M., DE SOUZA HACON, S. (2012), *A saúde no licenciamento ambiental: uma proposta metodológica para a avaliação dos impactos da indústria de petróleo e gás*, in «Ciência e Saúde Coletiva», 17/2, pp. 299 - 310.
- BARNOSKY A. (At. Al.) (2012), *Approaching a state shift in Earth's biosphere*, in «Nature» vol. 486, pp. 52-58.
- BARRY B. (2005), *Why Social Justice Matters*, Polity Press, London.
- BELTRAME L. (2008), *Globalizzazione e fuga dei cervelli*, «Rassegna Italiana di Sociologia», XLIX, n.2, pp. 277-295.
- BELLUCCI S. (2006), *Storia delle guerre africane. Dalla fine del colonialismo al neoliberalismo globale*, Carocci, Roma.
- BELLUCCI N. (2018), *Il land-grabbing in Africa* in «Iriad Review» n. 3, pp.3-18.
- BECCHETTI L. (2016), *Povertà o disuguaglianza?* in L. BECCHETTI M. FRANZINI, A. MINGARDI (al. All.), «P: Povertà», Città Nuova Editrice, Roma.
- BERMEJO D. (2012), *Identidad, globalidad y pluralismo en la condicion posmoderna*, in «Pensamento», vol. 68, n. 257, pp. 445-475.
- BENEDETTO XVI (2012), lett. enc. *Caritas in veritate*, in «Enchiridion vaticanum» vol. 26, EDB, Bologna.
- BENHABIB S. (2006), *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, Trad. it. di S. De Petris, Raffaello Cortina, Milano.
- BOBBIO N. (1990), *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino.

- BOUDON R. (et al) (2003), *Multiculturalismo o comunitarismo?* Luiss University Press, Roma.
- BOCA C. (2012), *I barconi della speranza*, in F. BAGGIO, A. S. PASHKJA, «Mediterraneo: Crocevia di Popoli», Urbaniana University Press, Città del Vaticano-Roma.
- BOFFON G., CANCELLI P. (At. Al.) (2017), *Inclusività e integralità a partire da Francesco e dalla Laudato si. Spunti programmatici dalla Pontificia Università Antonianum*, in «Antonianum», XCII, pp. 389-438.
- BONAGLIA F., WEGNER L. (2014), *Africa. Un continente in movimento*, il Mulino, Bologna.
- BONAPACE W., BERGAMASCHI A. (2014), *I flussi di ingresso non comunitari letti attraverso le statistiche sui visti*, in «Dossier Statistico/Immigrazione 2014», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma.
- BONETTI P., NERI L. (2004), *Il diritto d'asilo* in B. NASCIMBENE – P. BONETTI (a cura di), «Diritto degli stranieri», CEDAM, Padova.
- BONIFAZI C. (2013), *L'Italia delle migrazioni. Le vie della civiltà*, il Mulino, Bologna.
- BOLTANSKI L., CHIAPPELLO E. (2011), *Il nuovo spirito del capitalismo*, Mimesis, Milano.
- BOČEK T. (2018), *First report on the activities of the Secretary General's Special Representative on Migration and refugees*, 1 February 2016 to 31 January 2018. Disponibile in <https://rm.coe.int/first-report-on-the-activities-of-the-secretary-general-s-special-repr/168078b7ff>. Ultimo accesso 11 marzo 2018.
- BORRACCETTI M. (2016), *L'Italia e I rimpatri: breve ricognizione degli accordi di riammissione*, in «Diritto, Immigrazione e cittadinanza», XVIII, pp. 33-58.
- BUONOMO V. (2013), *L'efficacia e limiti del Diritto internazionale in tema di mobilità umana. Alla ricerca di un nuovo paradigma*, in «Apollinare», LXXXVI, n.1, pp. 61-97.
- ID. (2010), *I diritti delle persone e dei popoli e la loro dignità, base per la cooperazione con gli Stati e gli Organismi Internazionali, anche in prospettiva*



- di pastorale della mobilità umana*, in «People on the Move», XL, Suppl. n. 112, pp. 203-218.
- BUSH G. W. (2002), *The National Security Strategy of the United States of America*. <https://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf>. Ultimo accesso 06 Agosto 2019.
- BUTTARELLI A. (2017), *Sovrane. L'autorità femminile al governo*, il Saggiatore, Milano.
- BRASILE F. (2011), *Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati*, in «Política criminal» Vol. 6, n. 12, pp. 339 - 386.
- BRANDI M. C. (2004), *La Storia del brain drain*, «Studi Emigrazione», XLI, n. 156, pp.775-793.
- BROWN W. (2013), *Stati murati, sovranità in declino*, Laterza, Bari-Roma.
- BRIZI F. (2017), *I corridoi umanitari. Dati e prospettive*, in Dossier Statistico Immigrazione, Centro Studi e Ricerche Idos, Roma.
- BHoola U. (2018), *Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences*. Disponibile in: <http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2018/10/OHCHR-Country-visit-to-Italy-3-12-October-2018.pdf>. Ultimo accesso 08 ottobre 2019.
- CALCULLI M. e HAMADI S. (a cura di) (2016), *Esilio Siriano: Migrazione e responsabilità politiche*, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, Milano.
- CAMPIGLIO L. (2018), *Casa, figli, periferie: proposte anti-povertà*, in «Vita e Pensiero», n.1, pp. 55-59.
- CAO X. (1996), *Debating "Brain Drain" in the Context of Globalization*, «Compare», XXX, 3, pp. 269-284.
- CARENS H. J. (2013), *The Ethic of Immigration*, Oxford University Press, New York.
- ID. (1987), *Aliens and Citizens: The Case for Open Borders*, «The Review of Politics», 49/2, pp. 251-273.

- CASANATO C. (2004), *Diritto, diritti ed eugenetica: prime considerazioni su un discorso giuridico altamente problematico*, in «Humanitas», n. 4, pp. 841-856.
- CASCIOLI R., GASPARI A. (2004), *Le bugie degli ambientalisti. I falsi allarmismi dei movimenti ecologisti*, Piemme, Casale Monferrato.
- CASTLES S., MILLER M. J. (2012), *L'era delle migrazioni*, Odaya, Bologna.
- CASSESE A. (2011), *L'esperienza del male. Guerra, tortura, genocidio, terrorismo alla sbarra. Conversazione con Giorgio Acquaviva*, Il Mulino, Bologna.
- CARDINI F. (2009), *L'invenzione del nemico*, in R. GRITTI, M. BRUNO e P. LAURANO (a cura di), «Oltre l'Orientalismo e l'Occidentalismo. La rappresentazione dell'Altro nello spazio euro-mediterraneo», Guerini e Associati, Milano.
- CAROPPO E., DEL BOSSO G., BROGNA P. (2014), *Trauma e vulnerabilità nei migranti richiedenti protezione internazionale*, in «REMHU: Rev. Interdiscip. Mobil. Hum.», Brasilia, Anno XXII, n. 43, pp. 99-116.
- CAPACCI G., RINESI F. (2015), *L'invecchiamento demografico in Italia e nell'Europa del futuro*, in «Annali del dipartimento di metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza 2014», Sapienza-Università di Roma, Pàtron Editore, Bologna, pp. 75-94.
- COCCIA B., PITTAU F. (a cura di) (2017), *La dimensione sociale dell'Europa: Dal trattato di Roma ad oggi*, Idos e Istituto di Studi Politici "San Pio V", Roma.
- COHEN G. A. (2016), *Per l'eguaglianza e la giustizia*, trad. it. L. Clara, L'asino d'oro edizioni, Roma.
- COLAGÈ I., D'AMBROSIO P. (2016), *La cura e la scienza: prospettive biologiche, antropologiche e culturali*, in «Antoniano» XCI, pp.1021-1046.
- COLE PH. (2000), *Philosophies of Exclusion: Liberal Political Theory and Immigration*, Edinburgh University Press, Edinburgh.
- COLUCCI M., GALLO S. (2015), *L'emigrazione italiana: storia e documenti*, Morcelliana, Brescia.
- COLLIER P. (2015), *Exodus. I tabù dell'immigrazione*, it. di L. Cespa Laterza, Roma-Bari.

- CONCILIO VATICANO II (1998), Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel Mondo contemporaneo, *Gaudium et Spes*, in, «Costituzioni, Decreti, Dichiarazioni», Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, pp. 845-1053.
- CORNELIUS W. A. (2010), *Controlar a imigração “indesejada”*: lições dos *Estados Unidos, 1993-2004*, in M. M. MARQUES, «Estado-Nação e Migração Internacionais», Livros Horizonte, Lisboa.
- COSTA P. (2018), *Costituzione italiana: Art.10*, Carocci Editore – Sfere extra, Roma.
- COUNCIL OF EUROPE (2017) Rapport *Child-friendly age assessment for unaccompanied migrant children*. Doc. n. 14434, minori. 31 October. [http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/accertamento\\_ata\\_minori.pdf](http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/accertamento_ata_minori.pdf). Ultimo accesso 01 settembre 2019.
- ID. (2016), *Protecting children affected by the refugee crisis: A shared responsibility Secretary General’s proposals for priority actions*. Disponibile in: «SG Inf (2016) 9». Ultimo accesso 12 agosto 2019.
- ID. (2015) *Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 16 to 18 December 2015* (CPT/Inf (2016) 33). Disponibile in: <https://rm.coe.int/16806ce532>. Ultimo accesso 11 marzo 2018.
- ID. (2015) *Response of the Italian Government to the report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit to Italy from 16 to 18 December 2015*: CPT/Inf (2016) 34. Disponibile in: <https://rm.coe.int/16806ce533>. Ultimo accesso 11 marzo 2018.
- CUTTITTA P. (2017), *Segnali di confine. Il controllo dell’immigrazione nel mondo-frontiera*, Mimesis, Milano.
- CLARO C. A. B. (2016), *A proteção dos “refugiados ambientais” no Direito Internacional*, «REMHU: Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília», Ano XXIV, n. 47, pp. 215-218.

- CREPALDI G., TOGNI P. (2017), *Ecologia ambientale ed ecologia umana. Politiche dell'ambiente e Dottrina Sociale della Chiesa*, Cantagalli, Siena.
- CRISTALDI F. (2013), *Immigrazione e territorio, Lo spazio con/diviso*, Pàtron, Bologna.
- CROCE M., SALVATORE A. (2012), *Filosofia politica: le nuove frontiere*, Laterza, Roma-Bari.
- DAVIES T., ISAKJEE A., DHESI S. (2017), *Violent Inaction: The Necropolitical Experience of Refugees in Europe*, Antipode Vol. 49 n. 5, pp. 1263-284.
- DAVIS M. (2005), *The Great Wall of Capital*, in M. SORKIN (a cura di), *Against the Wall: Israel's Barriers to Peace*, New Press, New York.
- DA RE A. (2008), *Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti*, Mondadori, Milano.
- DAL LAGO A. (2004), *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano.
- ID. (2015), *Confini, guerre, migrazioni*, in «intrasformazione. Rivista di storia delle idee» 4 (3), pp. 32-36.
- DECINA M., PIVIDORI C. (2018), *Il quadro giuridico internazionale sul possesso della terra e i diritti delle comunità locali*, in A. STOCCHIERO (a cura di), «I Padroni della Terra. Rapporto sul land grabbing», Federazione degli Organismi Cristiani per lo Sviluppo Internazionale e il Volontariato (FOCSIV), Roma.
- DEIGH J. (2012), *Etica. Un'introduzione*, Apogeo, Milano.
- DEININGER K., BYERLEE, D. et al. (2011), *Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?* The World Bank, Washington.
- DE CASTRO P. (2012), *Corsa alla terra. Cibo e agricoltura nell'era della nuova scarsità*, Donzelli - Saggine, Roma.
- DE HAAS H. (2008), *Migration and Development. A theoretical Perspective*, University of Oxford, Oxford.
- DE GENOVA, N. (2009), *Conflicts of mobility, and mobility of conflicts: Rightlessness, presence, subjectivity, freedom*, in «Subjectivity» n. 29, pp. p 445-466.

- DE LIMA MENDES JUNIOR W. (2006), *Vitrines: a metamorfose moderna da mercadoria sob as óticas do consumo e da cidadania*, «Rev. Territorios e Fronteiras», Prog. De Pós-gra. em Historia – UFMT, vol. 7, n.1, pp. 287-295.
- DE GUERTECHIN T. L. (2009), *Migrações internacionais e desenvolvimento Humano na globalização financeira*, «Rev. Mob. Hum». Brasilia, Anno XVII, n. 33, pp. 199-212.
- DE MARCO E. (2018), *Lo Stato*, in P. BILANCIA e E. DE MARCO (a cura di), «Ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società», terza edizione, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano.
- DE PAOLIS V. (2004), *Diritti umani e fondamento etico*, in G. BATTISTELLA (a cura di), «Migrazioni e diritti umani». Quaderni SIMI 1, Urbaniana University Press, Città del Vaticano – Roma.
- DE SOTO D. (2016), *In difesa dello Ius Migrandi (In causa pauperum deliberatio, capp. IV-V, Salmanticae, apud Iud Iuntas, 1545)*, Tr. it di Francesco Capriglione, Malatesta Editrice, Apricena (Fg).
- DE WENDEN C. W. (2015), *Il diritto di migrare*, trad. it. di E. Leopardi, Ediesse, Roma.
- ID. (2012), *Atlante mondiale delle migrazioni*, AVallardi, Milano.
- DEPARTMENT OF JUSTICE (2001), *The United States Patriot Act: Preserving Life and Liberty*. [https://www.justice.gov/archive/ll/what\\_is\\_the\\_patriot\\_act.pdf](https://www.justice.gov/archive/ll/what_is_the_patriot_act.pdf). Ultimo accesso 06 Agosto 2019.
- DELLA ROCCA P. M. (2010), *Diritti umani e immigrazione in Italia. Come creare insicurezza attraverso le politiche della sicurezza*, «REMHU: Rev. Interdiscip. Mobil. Hum», Brasilia, Anno XVIII, n. 35, pp.93-108.
- DI CESARE D. (2017), *Stranieri Residenti. Una filosofia della migrazione*, Bollati Boringhieri, Torino.
- D’ORAZIO E. (1991), *Una introduzione all’analisi e alla giustificazione dei diritti nella prospettiva dell’etica pubblica*, in «Immigrazione e diritti di cittadinanza» Editalia, Roma-Firenze.

- DE MARCO E. (2018), *Lo Stato*, in P. BILANCIA, E. DE MARCO (a cura di), «Ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società», terza edizione, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano.
- DE LEONARDIS M. (2016), *Alla ricerca della rotta transatlantica dopo l'11 settembre 2001. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti durante la presidenza di George W. Bush*, EduCatt, Milano.
- DONGA H., DAIB H., GENGA Y. (At. Al.) (2017), *Exploring impact of carbon tax on China's CO2 reductions and provincial disparities*, in «Renewable and Sustainable Energy Reviews» 77, pp.596-603.
- DO AMARAL A. J. (2018), *Biopolítica e Biocapitalismo: implicações da violência do controle*, in J. SABARIEGO, A. R. MATOS (Org.), *Democracia e Direitos Humanos na Era Digital Organização*, CES/Debates, Coimbra-Portugal.
- DUFUMIER, M. (2010), *Projetos de desenvolvimento agrícola. Manual para especialistas*, trad. V. de Athayde Couto, Editora Da Universidade Federal Da Bahia (EDUFBA), Salvador – Bahia.
- EASO (European Asylum Support Office) (2018), *Practical Guide on age assessment*, Second edition, EASO Practical Guides Series.
- ECRI (Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa) (2018), *Annual Report on Ecri's Activities*, Covering the period from 1 January to 31 December 2017, Strasbourg.
- EDITORIALE DI LA CIVILTÀ CATTOLICA (2016), *La tragedia dei bambini migranti*, in «La Civiltà Cattolica», Anno 167, II, pp.313-320.
- ERRÀZURIZ C. J (et al) (2017), *Realismo e diritto naturale. Un dibattito su cos'è il diritto? Di Javier Hervada*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», Serie V– Anno XCIIV 2-3, pp. 261-320.
- EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (2018), *protecting migrant workers from exploitation in the EU: boosting workplace inspections*, Publications Office, Luxembourg, Disponibile in: «fra-2018-protecting-migrant-workers-boosting-inspections\_en, allegato 1, allegato 2». Ultimo accesso 08 Agosto 2019.

- ETXEBERRIA X. (2012), *Ser y existencia de los derechos humanos*, «Pensamento», vol. 68, n. 257, pp.389-412.
- FAO, IFAD (at.al) (2011), *Policy Report. Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses*, 2 June.
- FARINELLI F. (2008), *Genealogia del confine. Spazio geografico e spazio politico nella cultura europea*, in F. FARINELLI; A. SCHIAVONE (et al), «Frontiere, politiche e mitologie dei confini europei», FSC. Fondazione Collegio San Carlo, Modena.
- FERRARIS V. (2012), *Immigrazione e criminalità*, Carocci, Roma.
- FERRARA P. (2014), *Migrazione: Dalla paura al progetto*, in «Nuova Umanità» XXXVI/1 n.211, pp. 1-6.
- FERRARA A. (1992), *Introduzione*, in ID. (a cura di), «Comunitarismo e liberalismo», Editori Riuniti, Roma.
- FERRAJOLI L. (2018), *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza, Bari – Roma.
- FIANCHI G. (2013), *Chi mangia la terra?* «Scienza del territorio», n. 1, pp. 211-218.
- FINE S. (2013), *The Ethics of Immigration: Self-Determination and the Right to Exclude*, «Philosophy Compass» 8/3, pp. 254-268.
- FISIN (2018), *Global Report on Food Crises*.
- FOUCAULT M. (2009), *Bisogna difendere la società*, Feltrinelli, Milano.
- FORST R. (2013), *Critica dei rapporti di giustificazione. Prospettive di una teoria politica critica*, a cura di L. Ceppa, trad. It. di E. Zoffoli, Trauben, Torino.
- FRANCESCHINI A. (2012), *Oltre la crisi della relazione affettiva. Il personalismo etico di Karol Wojtyla*, Tau Editrice, Todi (PG).
- FLAMINGO C., CIABARRI L., AKEN M. V. (a cura di) (2014). *I conflitti per la terra: Tra accaparramento, consumo e accesso indisciplinato*, Edizioni Altravista, Lungavilla.
- ID. (2014), *Introduzione*, in ID (a cura di), «I conflitti per la terra: Tra accaparramento, consumo e accesso indisciplinato», Edizioni Altravista, Lungavilla.

- FRANZINI M., CEFALONI C. (2016), *Disuguaglianza inaccettabili*, in L. BECCHETTI, M. FRANZINI et al, «P: Povertà», Città Nuova, Roma.
- GALLEN L. (2016), *Verso la Noosfera. Dall'universo ordinato alla Terra da costruire*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo-Milano.
- GALLAGHER M. S. (2019), *La santa sede e il "Global Compact" sui rifugiati*, in «La civiltà Cattolica», I, n. 5, pp. 59-70.
- GAMBACORTA L. (2016), *La ferita dell'esilio: territori, vite di frontiera nell'era della globalizzazione*, All'insegna del Giglio, Borgo S. Lorenzo.
- GARCÌA P. C. B. (2015), *Lo sviluppo e la mobilità umana. Una questione di giustizia* in F. BOGGIO, «Non di solo pane. Mobilità umana e sviluppo. Scenari possibili». Quaderni SIMI-12, Urbaniana University Press, Città del Vaticano-Roma.
- GENTILONI P., MUSTAFA SERRAJ F. (2017), *Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana*. <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/Libia.pdf>. Ultimo accesso 17 mag. 18
- GENTILE E. (2016), *In democrazia il popolo è sempre sovrano: Falso!* Idola- Laterza, Bari-Roma.
- GIL A. R. (2017), *Imigração e direitos Humanos*, Petrony Editora, Lisboa.
- ID. (2010), *A detenção de imigrantes na jurisprudência nacional e internacional*, in G. M. DA SILVA, P. CONDE FERNANDES, et. al. (contexto), «Muros que nos separam: detenção de requerentes de asilo e migrantes irregulares na UE», Prefácio de Maria de Jeus Barroso Soares, Paulinas Editoras – Serviços Jesuíta aos Refugiados (SJR -Portugal), Lisboa.
- GIANOLLA C. (2010), *Occidentalizzazione del mondo? cosmopolitismo e interculturalità: le vie per un futuro possibile*, Aracne, Roma.



- GIONGO C. R., MENDES J. M.R. e WERLANG R. (2006), *Refugiados de desenvolvimento: a naturalização do sofrimento das populações atingidas pelas hidrelétricas*, «Revista de Estudos Brasileños», vol. 3, n. 4, pp. 101-114.
- GIOVANNI PAOLO II (2002), *Udienna* (26 gennaio 2000), 5, in «IGPII», XXIII/1, pp.121-124
- ID. (1990), Lett. Enc. *Sollicitudo Rei Socialis* (30 dic. 1987), in «Enchiridon Vaticanum», vol. 10 (1986-1987), EDB, Bologna.
- ID. (1988), *Omelia* (domenica 12 luglio 1987) in Val Visdente (Belluno), 1, in «IGPII» X/3, pp.63-69.
- GIULIANI G. (a cura di) (2015), *Il colore della nazione*, Le Monnier Università, Mondadori Education, Milano-Firenze.
- GOMES V. P., VIVEIROS D. (2018), *Legal Protection for Environmental Migrants: Current Challenges and Ways Forward*, Punto Rojo Libros, S.L., España.
- GOISIS G. (2012), *La tortura: alcuni aspetti antropologici*, in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», Fondazione venezia per la Ricerca sulla pace, (5/II) CEDAM, Lavis (TN).
- GOLDONI M. (2008), *Nuove riflessioni su Hannah Arendt e il razzismo americano*, in «Sociologia del Diritto», XXXV, n.1, pp. 51-76.
- GONNELLI F. (1999), *Guida alla lettura della critica della ragion pratica di Kant*, Laterza, Roma-Bari.
- GONÇALVES, M. O. B. (2009), *Migrações e desenvolvimento*, Cepese- Fronteiras do Caos Editores-Aberta, Porto.
- GORZ A. (2017), *Il filo rosso dell'ecologia*, a cura di Willy Gianinazzi, Mimesis/Eterotopie, Milano-Udine.
- ID. (1980), *Ecology as Politics*, Black Rose Books, Montréal.
- ID. (1976), *Critica do Capitalismo. Quotidiano II*, Iniziativas Editoriais, Lisboa.
- GUERZONI D. (2010), *Thomas Pogge: Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme cosmopolitiche*, in «Sociologia del Diritto» XXXVII, n.2, pp. 207-209.

- GUIDA M. J., PEDROSO J. (2015), *A insustentável resposta da “crimigração” face à irregularidade dos migrantes: uma perspetiva da União Europeia*, in «REMHU: Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília», Ano XXIII, N. 45, pp. 129-144.
- GLOBAL WITNESS (2017), *Rapporto annuale. A quale costo? Impresa irresponsabile e omicidio di difensori della terra e dell’ambiente*. Disponibile in: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/at-what-cost/>. Ultimo accesso 24 settembre 2018.
- GRAZIANO M. (2017), *Frontiere*, il Mulino, Bologna.
- GREBLO E. (2016), *Democrazie fortificate. Dai confini alle frontiere ai muri*, in «Jura Gentium» n.1, pp. 1-24.
- ID. (2015), *Etica dell’immigrazione. Una introduzione*, Mimesis/SX, Milano-Udine.
- ID. (2015), *Democrazia sul confine. Libertà di movimento e sovranità popolare*, «Scienza e Politica», vol. XXVII, n. 52, pp.199-216.
- HABERMAS J. (2013), *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, a cura di L. Ceppa, Laterza, Roma-Bari.
- ID. (2012), *Il concetto di dignità umana e l’utopia realistica dei diritti umani*, in ID., «Questa Europa è in crisi», tr. it. di C. Mainoldi, Laterza, Roma-Bari.
- ID. (1989), *Etica del discorso*, a cura di E. Agazzi, Laterza, Roma-Bari.
- HARGREAVES, J. H. (1996<sup>2</sup>) *Decolonization in Africa*, Longman, London and New York.
- HARDIN G. (1974), *Lifeboat Ethics: The Case Against Helping the Poor*. <http://rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil1100/Hardin.pdf>. Ultimo accesso 24 Ottobre 2018.
- ID. (1974), *Living on a Lifeboat*, in «BioScience» vol.24, n. 10, pp. 561-577.
- HASSOUN N. (2010), *Empirical Evidence and the Case for Foreign Aid*, in «Public Affairs Quarterly», 24/1, pp. 1-20.
- HEGEL F. W. G. (2000), *Fenomenologia dello spirito*, Bompiani, Milano.
- HEATH J. (1997), *Immigration, Multiculturalism, and the Social Contract*, «Canadian Journal of Law and Jurisprudence», vol. 10, n. 2, pp. 343- 361.

- HILL E. (2002), *Hearing on the Intelligence Community's Response to Past Terrorist Attacks Against the United States from February 1993 to September 2001*. Disponibile in: [https://fas.org/irp/congress/2002\\_hr/100802hill.pdf](https://fas.org/irp/congress/2002_hr/100802hill.pdf). Ultimo accesso 10 ago. 19.
- HOBBS T. (1989), *Leviatano*, tr. it. A. Lupoli, Laterza, Roma-Bari.
- HONNETH A. (2002), *Lotta per il riconoscimento*, il Saggiatore, Milano.
- HURD M. D. (1999), *L'invecchiamento della popolazione. Conseguenze per l'individuo, la famiglia, la società*, «Biblioteca della libertà», XXXIV, n. 151 pp.3-14.
- IAFRATE P. (2017), *La normativa sugli immigrati e sui rifugiati in Italia: tra formalità e operatività*, (Affari Sociali Internazionali. Nuova Serie, Anno V, n. 1-4), Edizioni Idos, Roma.
- IFAD (2017), *Sending money home: contributing to the SDGs, one family at a time*, Roma, June.
- ILLICH I. (1975), *Tools for Conviviality*, Fontana/Collins, UK.
- INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS (2012), *L'immigrazione e la normativa internazionale dei diritti umani. Guida per operatori del diritto n. 6*, Open Society Foundations, Ginevra.
- INTERNATIONAL LAND COALITION, (2011), *Tirana Declaration. Securing land access for the poor in times of intensified natural resources competition*. <http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/tiranadeclaration.pdf>. Ultimo accesso 28 novembre 2018.
- ITZCOVICH G. (2013), *Migrazioni e sovranità: alcune osservazioni su concetto, fonti e storia del diritto di migrare*, in «Ragion Pratica» 41, pp. 433-450.
- JONAS H. (2002), *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino.
- JOHNSON J. (1991) *Habermas on Strategic and Communicative Action*. Political Theory, 19/2, pp. 181-201.
- KANT I. (2012), *Critica della ragion pratica*, tr. it. di Francesco Capra, Laterza, Roma-Bari.

- ID. (1995), *Per la pace perpetua. Un progetto filosofico di Immanuel Kant* in F. GONELLI (a cura di), «Kant. Scritti di storia, politica e diritti», Laterza, Roma-Bari.
- ID. (1993), *Fondazione della metafisica di costumi*, tr. it. di P. Lombardo, a cura di R. Assunto, Laterza, Roma-Bari.
- KELSEN H. (1994), *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Etaslibri, Milano.
- KINLEY D. (2013), *Encontrando a liberdade na China: Direitos Humanos na economia política*, in «SUR: Revista Internacional de Direitos Humanos», vol. 10, n.19, pp. 149-161.
- KRAJEWSKI P. (2012), *Gli anziani nella famiglia*, in «RTM» 175, pp. 431-442.
- KLEIDON A. (2012), *How does the Earth system generate and maintain thermodynamic disequilibrium and what does it imply for the future of the planet?* in «Philosophical Transactions of the Royal Society», A 370/62 pp.1012-1040.
- KRYSTAL H. (2007), *Affetto, Trauma, Alessitimia*, Magi editore, Roma.
- KYMLICKA W. (1991), *Liberalism, Community and Culture*, Clarendon Press, Oxford.
- LA COMMISSIONE EUROPEA (2017), *Raccomandazione (UE) (2017/2338). Manuale comune sul rimpatrio*, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L. 339/85) del 19 dicembre.
- ID. (2012), *White paper. An Agenda for adequate, safe and sustainable pensions*. Disponibile in: <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/EN/1-2012-55-EN-F1-1.Pdf>. Ultimo accesso 08 Agosto 2019.
- LA VIA CAMPESINA (2011), *Conference Declaration: Stop Land-Grabbing Now! Nyeleni*. Disponibile in: <https://viacampesina.org/en/stop-land-grabbing-now/>. Ultimo accesso 09 Agosto 2019.
- LACZKO F., AGHAZARM C. (2009), *Migration, environment and climate change: assessing the evidence*, International Organization for Migration (OIM), Geneva.

- LEE R., PERL R. (2001), *Terrorism, the Future, and U.S. Foreign Policy*.  
<https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEABB/NSAEABB55/crs20010913.pdf>. Ultimo  
 accesso 06 agosto 2019.
- LOCKE J. (1970), *Secondo trattato sul governo*, Editori Riuniti, Roma.
- LOEWE D. (2014), *Refugiados climáticos: ¿Quién debe cargar los costos?*  
 «REMHU: Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília», Ano XXII, n. 43, pp. 169-  
 187.
- LOMBARDI G. (2016), “*Ecologia umana*” ed eredità degli antichi, «Urbaniana  
 University Journal (UUJ)», n. 3, LXIX, 15-41.
- LUATTI L. (2017), *Rimesse: ancora un anno “no”*, in «Dossier Statistico.  
 Immigrazione 2017», a cura di IDOS, Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma.
- LU H., YU Z., ALANNE K., (at. Al.) (2014), *Parametric analysis of energy quality  
 management for district in China using multi-objective optimization approach*,  
 in «Energy Conversion and Management» 87, pp.636-646.
- MACINTYRE A. (1993), *Dopo la virtù: saggio di teoria morale*, Feltrinelli, Milano.
- MACIONE F. (2012), *Immigrazione e cittadinanza: quale modello per  
 l'integrazione?* in «Paradoxa», VI, n. 2, pp. 73-87.
- MACHADO N. M. C. (2016), *De Marx a Illich: economia, ecologia e tecnologia na  
 obra de André Gorz da década de 1970*, in «Análise Social» 219, LI (II), pp.  
 240-273.
- MAFFETTONE S., VECA S. (1997), *L'idea di giustizia da Platone a Rawls*, Laterza,  
 Roma-Bari.
- MAGATTI M. (2017), *Cambio di paradigma. Uscire dalla crisi pensando il future*,  
 Feltrinelli, Milano.
- MALERBA J. (Org.) (2014), *Diferentes formas de dizer: Não. Experiências  
 internacionais de resistência, restrição e proibição ao extrativismo mineral*,  
 Fase, núcleo de estudos e pesquisas socioambientais (NESA/UFF), Política,  
 economia, mineração, Ambiente e Sociedade (PoEMAS/UFJF/UFF), Rio de  
 Janeiro.

- MARTELL L. (2011), *Sociologia della globalizzazione*, trad. it. di E. Sala, Einaudi, Torino.
- MASSI D. (2018), *Le grandi risorse africane: la terra*. Disponibile in: <https://www.explodingafrica.com/2018/06/20/le-grandi-risorse-africane-la-terra/>. Ultimo accesso 15 settembre 2018.
- MARCHETTONI L. (2012), *Habermas sui diritti umani. Dalla validità discorsiva alla dignità umana*, in «Jura Gentium», IX, 2, pp. 7-19.
- MARANO M. (2014), *Profughi ambientali: vittime invisibili dell'emergenza ambientale e del cambiamento climatico*. <http://asud.net/profughi-ambientali-vittime-invisibili-dellemergenza-ambientale-e-del-cambiamento-climatico/>. Ultimo accesso 09 Agosto 2019.
- MARTIN R., DE PREUX L. B., WAGNER U. J. (2014), *The impact of a carbon tax on manufacturing: Evidence from microdata*, in «Journal of Public Economics» 117, pp.1-14.
- MARTINS B. S. (2015), *Violência colonial e testemunho: Para uma memória pós-abissal*, in «Revista Crítica de Ciências Sociais» 106, pp. 105-126.
- MARX K., ENGELS F. (1960), *India, Cina, Russia*, a cura e trad.it di B. Maffi, Il Saggiatore, Milano.
- MARX K. (1969), *IL capitale: libro I capitolo VI inedito*, La nuova Italia, Firenze.
- ID. (1949), *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, Einaudi Editore, Torino.
- MEADOWS D., MEADOWS D., RANDERS J. (2006), *I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio*, Mondadori, Milano.
- MELOGRANI P. (2004), *Presentazione*, in D. STEVENSON, «La prima guerra mondiale», Rizzoli – Corriere della Sera, Milano.
- MELZER N. (2018), *Report of Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading Treatment or punishment*. Disponibile in: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx>. Ultimo accesso 11 marzo 2018.
- MENCARINI L., VIGNOLI D. (2018), *Genitori cercasi. L'Italia nella trappola demografica*, Egea, Milano.

- MENCARINI L., VIGNOLI D. (2014), *Sempre meno mamme sempre meno bambini*.  
<http://www.ingenere.it/articoli/sempre-meno-mamme-sempre-meno-bambini>.  
 Ultimo accesso 03 luglio 2019.
- MESSINA A. (2016), *I cataclismi umanitari della globalizzazione*, «Dialoghi Mediterranei». Disponibile in: <http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-cataclismi-umanitari-della-globalizzazione/>. Ultimo accesso 11 settembre 2018.
- MERCALLI L. (2012), *L'urgenza del problema ecologico. Uno sguardo alla scienza*, in L. D'AYALA VALVA, L. CREMASCHI e A. MAINARDI (a cura di), «L'uomo custode del creato», Edizioni Qiqajon Comunità di Bose, Magnano (BI).
- MEZZADRA S., NELSON (2013), *Border as Method, or, the Multiplication of Labor*, Duke University Press, Durham -London.
- MEZZADRA S. (2015), *Multiplicação das fronteiras e práticas de mobilidade*, in «REMHU - Rev. Interdiscip. Mobil. Hum ., Brasília», Ano XXIII, n. 44, pp. 11 – 30.
- ID. (2013), *Moltiplicazione dei confini e pratiche di mobilità*, in «Ragion Pratica» 41 pp. 413-431.
- ID. (2006), *Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione*, Ombre corte, Verona.
- MERKER N. (2008), *I confini dell'appartenenza politica e ideologica dello Stato-nazione*, in F. FARINELLI; ALDO SCHIAVONE et al, «Frontiere, politiche e mitologie dei confini europei», FSC. Fondazione Collegio San Carlo, Modena.
- MILL J. S. (2000), *Sulla libertà*, (Testo inglese a fronte) a cura di G. Mollica, Bompiani, Milano.
- MILLER D. (2005), *Immigration: The Case for Limits*, in A. I. COHEN E CH. H. WELLMAN (a cura di), «Contemporary Debates in Applied Ethics», Blackwell Publishing, Malden, MA, USA.
- MINESES M. P. (2018), *Colonialismo como violência: a missão civilizadora de Portugal em Moçambique*, in «Revista Critica de Ciências Sociais», numeno especial, novembro, pp. 115-140.

- MINISTERO DELLA SALUTE (Direzione Generale Della Prevenzione Sanitaria) (2014), *Contributo del “tavolo consultivo in materia di tutela e conoscenza della fertilità e prevenzione delle cause di infertilità”*. Per il piano nazionale per la fertilità. <https://www.agite.eu/images/PDF/TavoloConsulFertil.pdf>. Ultimo accesso 04 luglio 2019.
- MONTESQUIEU (1968), *Lo spirito delle leggi*, BUR, Milano.
- MOREIRA P. D., GARCIA A. B. (2015), *A imperatividade do non-refoulement e a reconstrução do conceito de cidadania*, «Publ. UEPG Ci. Soc. Apl.», Ponta Grossa, 23 (3), pp. 253-267.
- MORDACCI R. (2003), *Charles Taylor: l'identità moderna fra genealogia e normatività*, in C. VIGNA (a cura di), «Libertà, giustizia e bene in una società plurale», Vita e Pensiero, Milano.
- MORRA G. (2006), *Europa invertebrata. Un'identità certa per la civiltà di domani*, Edizioni Aires, Milano.
- MORRONE P. P. (2003), *Ontologia minima liberale, ovvero: cosa c'è di comunitario nel comunitarismo?* in C. VIGNA (a cura di), «Libertà, giustizia e bene in una società plurale», Vita e Pensiero, Milano.
- MONCALVO R. (2018), *L'agricoltura di comunità come risposta al land grabbing*, in A. STOCCHIERO (a cura di), «I Padroni della Terra. Rapporto sul land grabbing», FOCSIV, Roma.
- MOORE M. (2015), *A Political Theory of Territory*, Oxford University Press, New York.
- MONTECUBIO, S. S. (2004), *La strategia de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre: doctrinas y medidas políticas (2001-2003)*, in «Estudios Internacionales de la Complutense», vol. 6/1, pp. 105-133.
- MURA G. (2008), *L'etica e la politica dell'alterità: multiculturalismo e riconoscimento*, in B. GRAZIANO (a cura di), «Migrazioni. Questioni etiche». Urbaniana University Press, Città del Vaticano.
- MYERS N. (2002), *Environmental refugees: a growing phenomenon of the 21st century*, «Philosophical Transactions of the Royal Society B», 357, pp. 609-613.



- MYERS N. (1999), *Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili*, trad. it. Claudia Scifo e Alberto Severin, Ambiente, Milano.
- NADA-RÜMELIN J. (2018), *Pensare oltre i confini. Un'etica della migrazione*, Edizione italiana a cura di Giovanni Battista Demorta, FrancoAngeli, Milano.
- NANNI M. P. (2018), *Le attività di lavoro autonomo e imprenditoriale degli immigrati*, in «Dossier Statistico Immigrazione 2018», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma.
- ID. (2018), *I corridoi umanitari: la soluzione umana e possibile*, in «Dossier Statistico Immigrazione 2018», Centro Studi e Ricerche Idos, Roma.
- ID. (2017), *Il contributo degli immigrati al mondo del lavoro autonomo e imprenditoriale*, «Dossier Statistico. Immigrazione 2017», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma.
- ID. (2010), 2009: *Una regolarizzazione "selettiva"*, in CARITAS MIGRATES, «Dossier Statistico Immigrazione 2010. XX rapporto», Idos, Roma.
- NARVAJA J. L. (2018), *Il concetto mitico di popolo*, in «La Civiltà Cattolica», III, p. 14-26.
- NEGEL T. (2009), *È possibile una giustizia globale?* Laterza, Roma-Bari.
- NEVE M. (1987), *Genealogia del "Sistema Westfalia"*, in E. DELL'AGNESE, E. SQUARCINA (a cura di), «Europa. Vecchi confini e nuove frontiere», UTET, Torino –Roma.
- NETT R. (1971), *The Civil Right We Are Not Ready For: The Right of Free Movement of People on the Face of the Earth*, in «Ethics» 81, pp. 212-227.
- NICOLIN S. (2012), *Contrasto all'immigrazione irregolare negli accordi di riammissione dell'Unione europea*, in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», Fondazione Venezia per la Ricerca sulla pace, (5/II) CEDAM, Lavis (TN).
- NOVAIS J. R. (1987), *Contributo para uma teoria do Estado de direito. Do Estado do direito liberal ao Estado Social e democrático de Direito*, Livraria Almedina, Coimbra.

- OBAMA B. (2006), *Floor Statement of Senator Barack Obama Immigration Reform*.  
Disponibile in: <http://obamaspeeches.com/061-Immigration-Reform-Obama-Speech.htm>. Ultimo accesso 06 Agosto 2019.
- OCCHETTA F. (2018), *Gli anziani e le politiche sociali*, in «La Civiltà Cattolica» I, pp. 466-476
- ID. (2017), *La gestione politica dell'immigrazione*, in «La Civiltà Cattolica», I, pp. 222-233.
- OROFINI M. (2018), *Diritti e doveri della persona. Diritti di libertà personale*, in P. BILANCIA e E. DE MARCO (a cura di), «Ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società», terza edizione, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano.
- OROPEZA J. A. (2015), *Politiche di sviluppo e mobilità umana: sfide all'etica globale*, in F. BAGGIO (a cura di), «Non solo pane, mobilità umana e sviluppo: scenari possibili». Quaderni SIMI 12, Uraniana University Press, Città del Vaticano-Roma.
- OVINS L. (19978), *Alternativa energetica*, Amici della Terra, Roma.
- PACIOTTI E. (2017), *Le migrazioni e il diritto*, in F. GAMBETTI, P. MASTRANTONIO e G. OTTAVIANO, «Responsabilità della filosofia e sfide globali», Atti del XXXIX Congresso Nazionale della Società Filosofica italiana, Diogene Multimedia, Bologna.
- PACÍFICO A. P., GAUDÊNCIO M. R. B. (2014), *A proteção dos deslocados ambientais no Regime Internacional dos Refugiados*, «REMHU: Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília», Ano XXII, n. 43, pp. 133-148.
- PAGLIA V. (2017), *Il crollo del noi*, Laterza, Bari-Roma.
- PALIDDA S. (2015), *25 anni di criminalizzazione razzista in Europa*, in «REMHU: Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasilia», Ano XXIII, n. 45, pp.93-112.
- PALMA M. (2012), *Alcuni viaggi, tra vecchi e nuovi muri*, in L. ZAGATO, S. DE VIDO, «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace (5/II), CEDAM – Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Lavis (TN).

- PALEOGO F. V. (2012), *Mediterraneo: politiche e mobilità umana*, in F. BAGGIO, A. SKODA PASHKLA (a cura di), *Mediterraneo. Crocevia di popoli*, Quaderni SIMI-10, Urbaniana University Press, Città del Vaticano- Roma.
- PAOLO VI (1984), *Populorum Progressio* (26 marzo 1967), in «Le encicliche sociali. “Dalla Rerum novarum” alla “Centesimus annus”», Paoline, Milano, pp. 360-419.
- PAPISCA A. (2016), *Diritti umani e fratellanza per l’ecologia politica*, in «Antoniano» XCI, n. 4, pp.941-960.
- PAPA FRANCESCO (2015), *Laudato Si. Enciclica sulla cura della casa comune*. Guida alla lettura di Carlo Petrini, San Paolo – Libreria Editrice Vaticana, Milano – Città del Vaticano.
- PASQUALUCCI P. (2008), *La “globalizzazione” è il destino irreversibile dell’Occidente? A proposito dell’opera postuma di Antonio Negri, sulla “globalizzazione” come storia e/o destino dell’Occidente*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», Giuffrè Editore, Serie V – Anno LXXXV, n. 2, pp. 299-338.
- PASSEL J., CAPPS R., FIX M. (2004), *Undocumented immigrants: facts and Figures, Urban Institute Immigration Studies Program*. Disponibile in: <https://www.urban.org/sites/default/files/publication/57216/1000587-undocumented-immigrants-facts-and-figures.pdf>. Ultimo accesso 09 Agosto 2019.
- PATAT A. (2016), *Intorno al concetto di “forma-di-vita” in Giorgio Agamben*, in «Antoniano» XCI, n.4, pp. 985-997.
- PASTORE F. (2004), *Dobbiamo temere le migrazioni?* Laterza, Roma-Bari.
- PARISI N., RINOLDI D. (2012), *Confini d’Europa, Stato di diritto, diritti dell’uomo. Gerarchia e bilanciamento tra diritti fondamentali con particolare riguardo alla condizione del migrante*, in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», Fondazione venezia per la Ricerca sulla pace, (5/II) CEDAM, Lavis (TN).

- PELLIGRA V. (2016), *Una questione di priorità*, in L. BECCHETTI, M. FRANZINI (Et al.), «Povertà», Città Nuova Editrice, Roma.
- PEROTTI A. (2004), *Diritti alla diversità culturale e diritti alla somiglianza universale: componenti individuali dei diritti umani*, in G. BATTISTELLA (a cura di), «Migrazioni e diritti umani», Quaderni SIMI 1, Urbaniana University Press, Città del Vaticano-Roma.
- PETROVIĆ N. (2011), *Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d'asilo in Italia della Costituzione ad oggi*, FrancoAngeli, Milano.
- PETRUCCIANI S. (2003), *Modelli di filosofia politica*, Einaudi, Torino.
- ID. (2015), *Introduzione*, in G. CALOGERO, *Filosofia del dialogo*, Morcelliana, Brescia.
- PERANZA A. (2019), *Amazzonia e diritti umani*, in «La civiltà Cattolica», I, n. 5, pp. 45-58.
- PIERETTI A. (2003), *Il bene oltre la giustizia*, in C. VIGNA (a cura di), «Libertà, giustizia e bene in una società plurale», Vita e Pensiero, Milano.
- POGGE T. (2010), *Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme cosmopolitiche*, trad. it. di D. Botti, Laterza, Roma-Bari.
- ID. (2005), *Human Rights and Human Responsibilities* in A. KUPER (a cura di), «Global Responsibilities. Who Must Deliver on Human Rights? », Routledge, New York.
- POMODRONO L. (2018), *Il diritto all'acqua e la sua difesa*, in «iustizia», LXXI, n. 4, pp. 429-440.
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE (2004), *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano.
- PULCINI E. (2017), *L'altro come diverso: l'ospitalità nell'età globale*, in F. GAMBETTI, P. MASTRANTONIO, G. OTTAVIANO, «Migrazioni. Responsabilità della filosofia e sfide globali», Atti del XXXIX Congresso Nazionale della Società Filosofica Italiana, Diogene, Bologna.
- RANZOLI C. (1952<sup>5</sup>), *Dizionario di scienze filosofiche*, Hoepli, Firenze.

- RATHA D., SHAW W. (2007), *South-South Migration and Remittances*, The World Bank, Washington, D.C., USA.
- RAWLS J. (2012), *Liberalismo politico. Nuova edizione ampliata*, Einaudi, Torino.
- ID. (2001), *Il diritto dei popoli*, a cura di Sebastiano Maffettone, trad. it di G. Ferranti e P. Palminiello Edizioni di Comunità, Torino.
- ID. (1986<sup>2</sup>), *Una teoria della giustizia*, a cura di S. Maffettone, Feltrinelli, Milano.
- REES W., WACKERNAGEL M. (1996), *Urban ecological footprints: why cities cannot be sustainable-and why they are a key to sustainability*, «Environmental Impact Assessment Review» 16, pp.223-248.
- RICCI A. (2017), *Migrazioni, demografia e sviluppo: i dati che smentiscono la narrazione ingannevole*, in «Dossier Statistico. Immigrazione 2017», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma.
- ID. (2014), *La presenza irregolare nell'Unione Europea e in Italia*, in «Dossier Statistico/Immigrazione 2014», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma.
- RIGO E. (2011), *Cittadinanza. Trasformazioni e criteri di un concetto*, in L. ZAGATO (a cura di), «Introduzione ai diritti di cittadinanza», Terza Edizione, Libreria Editoriale Cafoscarina, Venezia.
- RICKE K., DROUET L., CALDEIRA K., & TAVONI M. (2018), *Country-level Social Cost of Carbon*, in «Nature Climate Change», 8, pp. 895-900.
- ROBINSON M. (2016), *I diritti dell'uomo, storia e speranza*, in «Coscienza e libertà», n. 52, pp.24-30.
- RONCHETTO M., RONCHETTO F. (2015), *Invecchiare bene nel XXI secolo: strategie politiche, sociali e individuali*, in «Recenti Progressi in Medicina», n. 106, pp.507-516.
- ROSSINO M. (2019), *Fondamenti di morale sociale*, Effatà Editrice, Torino.
- ROWTHORN R. (2008), *The fiscal impact of immigration on the advanced economics* in «Oxford Review of Economic Policy», Vol. 24, n. 3, pp.560-580.
- RUGGIU D. (2011), *Il concetto dell'altro*, in L. ZAGATO (a cura di), «Introduzione ai diritti di cittadinanza», Terza Edizione, Libreria Editoriale Cafoscarina, Venezia.

- ID. (2009), *Il concetto della libertà di movimento in Europa. Un'analisi delle norme convenzionali e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in «Diritto e Questioni pubbliche», n. 9, pp.643-701.
- RYBERG J. (1997), *Population and third world assistance – Comment on Hardin's lifeboat ethics*, in «Journal of Applied Philosophy», vol. 14, n. 3, pp. 207-219.
- SABBATUCCI C., VIDOTTO V. (2005), *Storia contemporanea. Il Novecento*, Laterza, Roma-Bari.
- SACCONI L. (1991), *Analisi dei diritti, diritti economici e immigrazione*, in «Immigrazione e diritti di cittadinanza», Editalia, Roma-Firenze.
- SANDEL M. (2010), *Giustizia. Il nostro bene comune*, trad. it di T. Gargiulo, Feltrinelli, Milano.
- ID. (1994), *Il liberalismo e i limiti della giustizia*, trad. it. di S. d'Amico, Feltrinelli, Milano.
- SALVATORE A. (2010), *Giustizia in contesto. La filosofia politica di Michael Walzer*, Liguori Editore, Napoli.
- SALVINI G. (2018), *Aumentano i muri tra i popoli*, in «La Civiltà Cattolica» I, n. 3, pp. 364-371.
- ID. (2017), *L'Italia diventa più anziana*, in «La Civiltà Cattolica», II, pp. 400-403.
- ID. (2015), *Invecchiare nel ventunesimo secolo*, in «La Civiltà cattolica», II, pp. 54-62.
- ID. (2008), *La longevità come risorsa*, in «La civiltà cattolica», IV, pp. 492-495.
- SANTARELLI E., MANENTE M. et Al (a cura di) (2007), *Guida al diritto d'asilo nel sistema italiano di protezione dei rifugiati*, Ed. Genesidesign.com, Venezia.
- SAINT-BLANCAT CH. (2017), *Ricerca altrove. Fuga dei cervelli, circolazione dei talenti, opportunità*, il Mulino, Bologna.
- SASSEN S. (2015), *Espulsione. Brutalità e complessità nell'economia globale*, il Mulino, Bologna.
- SAYAD A. (2002), *La doppia assenza: dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Prefazione di Pierre Bourdieu, Edizione italiana a cura di

- Salvatore Palidda, trad. it. D. Borca e R. Kirchmayr, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- SEN A. (2010), *L'idea della giustizia*, It. di Luca Vanni, Mondadori, Milano.
- SENNETT R. (2016), *L'uomo flessibile. Le conseguenze del capitalismo sulla vita personale*, Feltrinelli, Milano.
- SERGIO N., ROTELLI M. (2014), *Migrazioni e cooperazione internazionale per lo sviluppo. L'indispensabile coerenza della politica*, in «Dossier Statistico/Immigrazione 2014» Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma.
- SIEBEN M. B. (2001), *The Patriot Act Protects Both the Nation and Citizens' Rights*. Disponibile in [https://www.justice.gov/archive/ll/subs/q\\_support.htm](https://www.justice.gov/archive/ll/subs/q_support.htm). Ultimo accesso 10 maggio 2018.
- SILVA J. J., ALVES L. A. (2017), *Categorização, exclusão e criminalização das migrações internacionais*, in «RIDH – Bauru», vol. 5, n.1 pp. 111-126.
- SINGER P. (1989), *Etica pratica*, Presentazione di Sebastiano Maffettone, Liguori Editore, Napoli.
- SINGH JUSS S. (2017), *International Migration and Global Justice*, (Law and Migration) Ashgate, England-USA.
- SIRISENA D., SURIVAGODA L. D. B. (2018), *Toward sustainable phosphorus management in Sri Lankan rice and vegetable-based cropping systems: A review*, «Agriculture and Nature Resources», 52, pp.9-15.
- SCARPELLINO S. (2015), *Spreco alimentare e squilibri planetari*, in «Vita e Pensiero», n.4, pp. 63-70.
- SCOLA A. (2012), *Il significato del bene comune*, in «iustitia», LXV, n. 3, pp.283-291.
- SCUTO F. (2018), *Lo status giuridico dello straniero*, in P. BILANCIA, E. DE MARCO (a cura di), «Ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società», terza edizione, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano.
- SCIURBA A. (2011), *S-confinamenti della cittadinanza e diritti di scelta (di migrare, di restare)*, L. ZAGATO (a cura di), «Introduzione ai diritti di cittadinanza», Terza Edizione, Libreria Editoriale Cafoscarina, Venezia.

- SCHOTTEL B. (2012), *On the Right of Exclusion. Law, Ethics and Immigration Policy*, Routledge Taylor Francis Group a GlassHouse book, New York.
- SCHURMANS F. (2008), *De Hannat Arendt a Nicolas Sarkozy: lettura Pós-colonial do discorso africanista*. Disponibile <http://journals.openedition.org/eces/1284>.  
Ultimo accesso 22 aprile 2018.
- SHIVA V. (2011), *Il bene comune della Terra*, trad. it. Di Roberta Scafi, Feltrinelli, Milano.
- ID. (2004), *Le guerre dell'acqua*, trad. it. Bruno Amato, Feltrinelli, Milano.
- SKODA A. (2018), *Migrazioni forzate irregolari e implicazione sul benessere psicosociale*, in «Gregorianum» 99, n.4, pp. 895-919.
- SPARROW J. (1977), *Too Much of a Good Thing*, University of Chicago Press, Chicago.
- STOCCHIERO A. (2018), *La corsa alla terra in un mondo finito*, in ID. (a cura di), «I Padroni della Terra. Rapporto sul land grabbing», FOCSIV, Roma.
- STUMPF J. (2006), *The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power*, «American University Law Review» vol.56, n.2, pp. 367-419.
- STUPPINI A. (2018), *L'impatto economico e fiscale dell'immigrazione*, in «Dossier Statistico. Immigrazione 2018», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma.
- ID. (2017), *L'impatto economico e fiscale dell'immigrazione*, in «Dossier Statistico. Immigrazione 2017», Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma.
- ID. (2012), *L'immigrazione fra cittadinanza e diritto di voto*, in «Il Mulino» n. 4, pp. 609-617.
- SCHOTTEL B. (2012), *On the Right of Exclusion. Law, Ethics and Immigration Policy*, Routledge Taylor Francis Group a GlassHouse book, New York.
- STOLCKE V. (2000), *Le nuove frontiere e le nuove retoriche culturali dell'esclusione in Europa*, in S. MEZZADRA – A. PETRILLO (a cura di), «I confini della globalizzazione. Lavoro, culture, cittadinanza», manifestolibri, Roma.



- TAYLOR CH. (1992), *La politica del riconoscimento* in J. HABERMAS e CH. TAYLOR, «Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento», Feltrinelli, Milano.
- TARCA L. V. (2012), *Il rovescio del diritto. Può la difesa dei diritti umani comportare un'ingiustizia?* in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), «Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni», Fondazione Venezia per la Ricerca sulla pace, (5/II) CEDAM, Lavis (TN).
- TRUJILLO I. (2007), *Giustizia globale. Le nuove frontiere dell'eguaglianza*, il Mulino, Bologna.
- UNITED NATIONS (1987), *World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, Oxford University Press, New York.
- U.S. DEPARTMENT OF LABOR (2000), *A Demographic and Employment Profile of United States Farmworkers: Findings from the National Agricultural Workers Survey, 1997-1998*, Washington, DC, Office of the Assistant Secretary for Policy, U.S. Dep. of Labor, Research Report n.8.
- USA Patriot Act (2001), *Uniting and strengthening America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism*. Disponibile in: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf>. Ultimo accesso 06 agosto 2019.
- VALASTRO V. (2014), *I minori stranieri non accompagnati* in «Dossier Statistico/Immigrazione 2014», Centro di Studi e Ricerche IDOS, Roma.
- VALENTE V. (1992), *Dalle sanatorie una tantum alla regolarizzazione permanente*, in ASS. LUNARIA, «Migranti, persone. Per una cultura e una politica dell'immigrazione alternativa», Arci-Asgi-Ics-progetti diritti-provincia di Roma, Roma.
- VALTOLINA G. G. (2016), *Tra rischio e tutela. I minori stranieri non accompagnati*, in «Studi Emigrazione», LIII, n. 201, pp. 81-95.
- VEGLIÒ A. M. (2015), *Presentazione del Messaggio Pontificio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2016 sul tema "Migranti e Rifugiati ci*

- interpellano. La risposta del Vangelo della Misericordia*”, in «People on the Move» n. 123, XLV, pp. 47-56.
- VICENTE, P. C. (2017), *Mais integração. O federalismo na construção europeia*, em «Debater a Europa» n° 16, pp. 9-26.
- VIGNA C. (2008), *Etica della multiculturalità* in B. GRAZIANO (a cura di), «Migrazioni. Questioni etiche». Urbaniana University Press, Città del Vaticano.
- VIOLA F. (1999), *Identità e comunità. Il senso morale della politica*, Vita e Pensiero, Milano.
- VITALE E. (2004), *Ius migrandi. Figure di erranti al di qua della cosmopoli*, Bollati Boringhieri, Torino.
- VOLTAIRE (1950), *Dizionario filosofico*, a cura di M. Bonfantini, Einaudi, Torino.
- WACKERNAGAL M., REES W. (1996), *Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth*, New Society Publishers, Gabriola Island BC Canada.
- WACKERNAGEL M., ONISTO L. (At All.) (1999), *National natural capital accounting with the ecological footprint concept*, in «Ecological Economics» n.29, p.375-390.
- WALZER M. (2008), *Sfere di giustizia*, tr. It di Gianni Rigamonti, Laterza, Roma-Bari.
- ID. (1995), *Response*, in D. Miller e M. Walzer (a cura di), «Pluralism, Justice, and Equality», Oxford University Press, Oxford.
- WALTERS W. (2004), *Welcome to Schengenland. Per un'analisi critica dei nuovi confini europei* in S. MEZZADRA (a cura di), «I confini della libertà. Per un'analisi politica delle migrazioni contemporanee», DeriveApprodi, Roma.
- WELLMAN CH. H. (2011), *Freedom of association and the Right to Exclude*, in CH. H. WELLMAN and PH. COLE, «Debating the Ethic of Immigration: Is There a Right to Exclude? », Oxford University Press, Oxford.
- WARNER K., HAMZA M. (at. Al.) (2010), *Climate change, environmental degradation and migration*, in «Natural Hazards», 55, pp. 689-715.

- YUDICE G. (2002), *O lugar da cultura no contexto pós-Onze de Setembro*, «Revista Critica de Ciências Sociais», 63, pp. 175-187.
- YPI L. (2016), *Stato e avanguardie cosmopolitiche*, trad. it. E. Piras, Laterza, Roma-Bari.
- ID. (2008), *Justice in Migration: A Closed Borders Utopia?* in «The Journal of Political Philosophy», Vol.16, n. 4, pp. 391-418.
- ZAMAGNI S. (2016), *Civilizzare l'economia: per una ecologia integrale*, in «Antoniano» XCI, pp. 915-939
- ID. (2011), *Centesimus annus (1991): la sorte del capitalismo dell'Occidente*, in «RTM», n.171, pp. 371-378.
- ZANFRINI L. (2018), *Lavoro*, in FONDAZIONE ISMU, «Ventitreesimo Rapporto sulle migrazioni 2017», FrancoAngeli, Milano, pp. 109-125.
- ID. (2017), *È tempo di un nuovo paradigma: un modello di sostenibilità economico-sociale per il governo delle migrazioni*, in «REMHU: Rev. Interdiscip. Mobil. Hum.», Brasília, v. 25, n. 49, pp. 59-77
- ID. (2016), *Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Laterza, Bari-Roma.
- ID. (2016), *Introduzione. Il diritto a non emigrare*, in «Studi Emigrazione», LIII, n. 201, pp. 3-11.
- ID. (2015), *Il messaggio per la Giornata del Migrante e del Rifugiato in un'Europa travolta dal dramma delle migrazioni forzate*, in «People on the Move» XLV, n.123, pp.123-128.
- ID. (2015), *Mobilità umana e sviluppo. Gli scenari possibili in Europa*, in F. BAGGIO (a cura di), «Non solo pane, mobilità umana e sviluppo: scenari possibili». Quaderni SIMI 12, Urbaniana University Press, Città del Vaticano-Roma.
- ID. (2015), *Migration and development: Old and New Ambivalences of the European Approach*, Fondazione ISMU, pp. 1-32.
- ZANCHI C. (2013<sup>3</sup>), *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, G. Giappichelli Editore, Torino.

## **Ringraziamenti**

Nell'elaborare questa tesi, ringrazio il professore Stefano Petrucciani per avermi proposto, sollecitato, incoraggiato e seguito con cura paziente e con passione la ricerca di cui essa è frutto. Ringrazio il professore Mariano Croce per avermi seguito con molta attenzione e cura durante la stesura di questa tesi.

Esprimo la mia profonda gratitudine al governo italiano per aver finanziato questa ricerca. Vorrei ringraziare la Prof.ssa Gaia Giuliani del *Centro de Estudos Sociais* (CES) dell'Università di Coimbra, Portogallo che durante il mio soggiorno di ricerca in quella istituzione mi ha seguito e fornito materiale necessario per la mia ricerca. Un ringraziamento speciale va alla prof.ssa Lea Ypi del *London School of Economics*, allo studioso Franco Pittau del *Centro Studi e Ricerche Idos* per avermi fornito materiale di studio.

La complessità dell'argomento di questa tesi mi ha spinto a confrontarmi con diversi ricercatori e professori in Italia e all'estero: durante il mio soggiorno di ricerca in Portogallo e in occasione del V Simposio internazionale di ricerca sulla migrazione realizzata all'Università Federale di Rio de Janeiro nel 2017. Vorrei ringraziare tutti per le loro osservazioni e i loro suggerimenti. In modo speciale al Colonnello dell'Esercito Italiano Osvaldo Biribicchi, al Prof. Rosario Vasta, al Prof. Paolo Morozzo Della Rocca, al ricercatore del CES Cristiano Gianolla e allo scrittore e giornalista di Radio vaticana Filomeno Lopes.

Il percorso intellettuale che mi ha portato fino a questo punto non sarebbe possibile senza l'aiuto di Dio e il sostegno materiale e morale di molti professori, amici e colleghi. Non mi è possibile nominare qui tutti, ai quali si rivolge ora la mia profonda riconoscenza. In modo speciale al prof. Agustín Hernández Vidales della Pontificia Università Antonianum di Roma, a Mario Santoro, a Laura Pasquero, al Cardiale Matteo Maria Zuppi, e al Sacerdote Rolando Curzi.